







BANDO PER L'ACCESSO AL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA MEDIANTE L'APPROCCIO DEI PROGETTI DI FILIERA AGRICOLA

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto e finalità

Articolo 2 Definizioni

Articolo 3 Strutture competenti

Articolo 4 Tipologie di intervento attivabili e risorse finanziarie disponibili

Articolo 5 Protezione e valutazione ambientale

CAPO II CONDIZIONI DI ACCESSO, REQUISITI E CONTENUTI DEI PF

Articolo 6 Partenariato dei PF

Articolo 7 Requisiti di ammissibilità dei PF

Articolo 8 Partecipanti diretti e obbligo di formazione o consulenza

Articolo 9 Accordo di Filiera

Articolo 10 Capofila

Articolo 11 Modifica dell'aggregazione di imprese

Articolo 12 Modalità di attuazione e condizioni di ammissibilità delle operazioni

Articolo 13 Orientamento produttivo delle filiere

CAPO III ALIQUOTA E CALCOLO DEL SOSTEGNO

Articolo 14 Tipologia e aliquote del sostegno

Articolo 15 Costo minimo e massimo dei PF e delle tipologie di intervento

Articolo 16 Congruità e ragionevolezza dei costi

CAPO IV PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE E IL FINANZIAMENTO DEI PF

Articolo 17 Modalità e termini di presentazione dei PF

Articolo 18 Documentazione da allegare ai PF e alle domande di sostegno

Articolo 19 Criteri di selezione e di priorità dei PF

Articolo 20 Nucleo tecnico di valutazione

Articolo 21 Verifica dei requisiti di ammissibilità dei PF

Articolo 22 Istruttoria dei PF

Articolo 23 Valutazione dell'ammissibilità, completezza e correttezza dei progetti individuali e dei PI

Articolo 24 Valutazione dell'ammissibilità, completezza e correttezza della domanda dei PF

Articolo 25 Graduatorie

Articolo 26 Finanziamento parziale dei PF

CAPO V ATTUAZIONE DEI PF

Articolo 27 Avvio e conclusione dei PF e dei progetti individuali o integrati

Articolo 28 Proroghe dei PF e delle operazioni

Articolo 29 Applicazione delle norme in materia di appalti pubblici

Articolo 30 Garanzie per l'attuazione dei PF

Articolo 31 Varianti dei PF

Articolo 32 Varianti sostanziali delle operazioni

Articolo 33 Varianti non sostanziali delle operazioni

CAPO VI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE

Articolo 34 Modalità di rendicontazione dei costi

Articolo 35 Liquidazione dell'anticipo del sostegno

Articolo 36 Liquidazione dell'acconto del sostegno

Articolo 37 Liquidazione del saldo del sostegno

Articolo 38 Conclusione e approvazione del PF

1

Articolo 39 Decadenza dei PF

Articolo 40 Stabilità delle operazioni

Articolo 41 Divieto di pluricontribuzione

Articolo 42 Monitoraggio dei PF

Articolo 43 Impegni essenziali

Articolo 44 Impegni accessori

Articolo 45 Ritiro o rettifica della domanda di PF, di sostegno, di pagamento e delle dichiarazioni

Articolo 46 Errori palesi

Articolo 47 Revoca del sostegno

Articolo 48 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Articolo 49 Controlli ex post

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 50 Disposizioni di rinvio Articolo 51 Trattamento dei dati personali Articolo 52 Rinvio dinamico Articolo 53 Informazioni

ALLEGATI

Allegato A Schede tipologie di intervento attivabili

Allegato B Contenuti "Accordo di filiera"

Allegato C Domanda di sostegno con accesso individuale o integrato

Allegato D Domanda di PF, domanda di sostegno

Allegato E Criteri di selezione dei PF

Allegato F Schede di riduzione ed esclusione

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente bando disciplina la modalità di accesso tramite progetti di filiera al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR), nell'ultima versione adottata dalla Commissione Europea con decisione C (2016) 8355 final del 5 dicembre 2016. La modalità di accesso è finalizzata a coinvolgere i soggetti componenti le filiere nella definizione di obiettivi comuni di sviluppo sostenibile per potenziare, integrare e valorizzare le filiere esistenti o creare nuove filiere per la valorizzazione del comparto agricolo e agro alimentare, e offrire occasioni di sviluppo sostenibile del territorio.

ARTICOLO 2 DEFINIZIONI

- 1. Ai fini del presente atto, si intende per:
- a) filiera: insieme di attività che concorrono alla produzione, alla prima lavorazione o alla trasformazione, alla commercializzazione o alla promozione di un prodotto partendo dalla produzione agricola di base, fino alla vendita al consumatore finale;
- b) progetto di filiera (PF): progetti che propongono l'attuazione di un insieme coerente e coordinato di progetti integrati o di progetti individuali finalizzati a raggiungere obiettivi specifici e settoriali in grado di potenziare, integrare e valorizzare filiere esistenti o nuove filiere. Sono realizzati da un partenariato di soggetti rappresentanti tutti i segmenti di una filiera cioè produzione, trasformazione o prima lavorazione e commercializzazione o promozione;
- c) partecipante diretto: soggetto giuridico, partecipante alla filiera e sottoscrittore dell'Accordo di filiera, che nell'ambito di attuazione del PF, sostiene l'onere finanziario delle operazioni di propria competenza per le quali aderisce ad almeno una delle tipologie di intervento del PSR 2014-2020 indicate all'articolo 4 comma 1 lettere c), d), e), f) e g), attivate con il bando di PF. Il partecipante diretto è in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dalla tipologia di intervento attivata;
- d) partecipante indiretto: soggetto coinvolto nel raggiungimento degli obiettivi del PF che usufruisce di una positiva ricaduta dei vantaggi derivanti dalla realizzazione del progetto stesso, pur non richiedendo alcun

sostegno a valere sul PSR 2014-2020 nell'ambito del PF anche in relazione a eventuali operazioni previste nell'accordo di filiera. In questa categoria rientrano anche soggetti che non possiedono i requisiti per accedere alle singole tipologie di intervento del PSR (es. operatori della distribuzione, soggetti che forniscono servizi a supporto della filiera). I partecipanti indiretti, per essere riconosciuti tali, sottoscrivono l'Accordo di filiera e possono partecipare a più progetti di filiera anche nell'ambito del medesimo settore/comparto/raggruppamento;

- e) accordo di filiera: atto costitutivo dell'aggregazione di imprese o altro atto, nel caso di forme di aggregazione già esistenti, stipulato tra i partecipanti diretti e indiretti alla filiera che, ai fini del raggiungimento degli obiettivi e dei risultati in esso prefissati, disciplina e vincola i rapporti tra i partecipanti al PF, individua il capofila e gli impegni e le responsabilità reciproche e nei confronti della Regione;
- f) capofila: individuato nell'accordo di filiera tra i partecipanti diretti, è colui che rappresenta tutti i partecipanti alla filiera, diretti e indiretti, ed è unico responsabile dell'attuazione fisica e finanziaria del PF. Il capofila è il mandatario dell'aggregazione di imprese partecipanti al PF regolarmente costituta al momento della presentazione della domanda di PF ed è l'unico interlocutore abilitato ad intrattenere rapporti con la struttura responsabile di misura;
- g) beneficiario: è un partecipante diretto al PF, soggetto pubblico o privato, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni oggetto del sostegno, definito nelle singole schede tipologia di intervento dettagliate nell'allegato A) al presente bando;
- h) destinatario finale: soggetto che usufruisce dei servizi di formazione di cui alla tipologia di intervento 1.1 o dei servizi di consulenza di cui alla tipologia di intervento 2.1;
- i) progetto individuale: progetto realizzato da un unico beneficiario, partecipante diretto, a valere su un'unica tipologia di intervento del PSR attivato in attuazione dei PF;
- j) progetto integrato (PI): progetto realizzato da un unico beneficiario, partecipante diretto, che integra in un'unica domanda di sostegno, come programmato, descritto e quantificato nel Piano di sviluppo aziendale, operazioni previste in una delle tipologie di intervento della misura 4 investimenti in immobilizzazioni materiali, con almeno un'altra delle tipologie di intervento ammessi al PF e la cui attuazione combinata comporta, come specificato nel Piano, un risultato migliore rispetto all'esecuzione delle operazioni in modo separato. L'attivazione di una delle tipologie di intervento di Misura 4 con le tipologie di intervento 1.1 sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenza e 2.1 servizi di consulenza per gli operatori agricoli e forestali e le PMI attive nelle aree rurali si configura come progetto integrato.
- 2. Per il presente bando valgono tutte le altre definizioni dell'articolo 2 del Decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016 n. 041/Pres "Regolamento generale di attuazione per le Misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 73 comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4" (regolamento di attuazione).

ARTICOLO 3 STRUTTURE COMPETENTI

- 1. Ai fini del presente bando sono individuate le seguenti strutture competenti:
- a) la struttura responsabile è il Servizio competitività del sistema agro alimentare della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche;
- b) l'ufficio attuatore è individuato nell'allegato A) in relazione alla tipologia di intervento.

ARTICOLO 4 TIPOLOGIE DI INTERVENTO ATTIVABILI E RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI

- 1. Le tipologie di intervento attivabili a valere sui PF sono le seguenti:
 - a) 1.1 sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenza
 - b) 2.1 servizi di consulenza per gli operatori agricoli e forestali e le PMI attive nelle aree rurali
 - c) 3.2 sostegno per l'attività di informazione e promozione di attività attuate da associazioni di produttori nel mercato interno
 - d) 4.1.1 miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole
 - e) 4.1.2 efficientamento dell'uso dell'acqua nelle aziende agricole
 - f) 4.2 investimenti per la trasformazione, la commercializzazione o lo sviluppo di prodotti agricoli
 - g) 6.4.3 sviluppo di nuovi prodotti.
- 2. Al presente bando sono assegnate risorse finanziarie per complessivi euro 30.410.000,00 (trenta milioniquattrocentodiecimila/00) di spesa pubblica, di cui quota FEASR pari a euro 13.112.792,00 (tredicimilionicentododicisettecentonovantadue/00) così ripartite per settore produttivo e tipologia di intervento:

	Dotazione finanziaria per tipologia di intervento attivabile					
Settore produttivo	4.1.1 miglioramento prestazioni e sostenibilità globale delle imprese agricole	4.1.2 efficientamento uso dell'acqua nelle aziende agricole	4.2 investimenti per trasformazione commercializza- zione e sviluppo dei prodotti agricoli	3.2. sostegno per attività di informazione e promozione	6.4.3 sviluppo di nuovi prodotti	Totali per settore produttivo
Colture pregiate	4.500.000,00	160.000,00	970.000,00	200.000,00	252.000,00	6.082.000,00
Cereali						
proteoleaginose	3.375.000,00	240.000,00	727.500,00	150.000,00	189.000,00	4.681.500,00
Zootecnica da carne, apicoltura, con esclusione degli allevamenti di						
ovaiole	6.750.000,00	200.000,00	1.455.000,00	300.000,00	378.000,00	9.083.000,00
Lattiero caseario e zootecnia da latte	7.875.000,00	200.000,00	1.697.500,00	350.000,00	441.000,00	10.563.500,00
Totale dotazione finanziaria per tipologia di intervento	22.500.000,00	800.000,00	4.850.000,00	1.000.000,00	1.260.000,00	30.410.000,00

- 3. Le risorse per l'accesso dei beneficiari alle tipologie di intervento 1.1 e 2.1 sono contenute nei relativi bandi.
- 4. L'Amministrazione regionale può assegnare ulteriori risorse al presente bando.

ARTICOLO 5 PROTEZIONE E VALUTAZIONE AMBIENTALE

- 1. Qualora un intervento previsto, da progetti individuali o integrati, in attuazione di un PF rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, entro sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 25, eventualmente prorogabili di ulteriori sei mesi, il partecipante diretto presenta all'Ufficio attuatore la valutazione dell'impatto ambientale effettuata conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) relativamente alla valutazione ambientale strategica (VAS) e alla valutazione d'impatto ambientale (VIA).
- 2. Al fine di ottenere la proroga di cui al comma 1 il partecipante diretto presenta richiesta motivata all'Ufficio attuatore e per conoscenza al Capofila prima della scadenza del termine di presentazione della valutazione dell'impatto ambientale. L'Ufficio attuatore adotta il provvedimento di concessione della proroga entro trenta giorni dalla richiesta e lo trasmette al beneficiario entro i successivi quindici giorni.

CAPO II CONDIZIONI DI ACCESSO, REQUISITI E CONTENUTI DEL PF

ARTICOLO 6 PARTENARIATO DEI PF

- 1. Il partenariato del PF è costituito da:
- a) partecipanti diretti;
- b) partecipanti indiretti.
- 2. In funzione delle caratteristiche del partenariato i PF sono così distinti:
- a) agricolo: in cui la fase di trasformazione è effettuata attraverso la tipologia di intervento 4.1.1 da parte di almeno un'azienda agricola esclusivamente partecipante diretto;
- b) misto: in cui la fase di trasformazione è effettuata attraverso la tipologia di intervento 4.2, da un soggetto che può essere anche partecipante indiretto.
- 3. In funzione della localizzazione del partenariato i PF sono così distinti:
- a) montano: qualora ricorrano tutti i seguenti requisiti:

- 1) la SAU prevalente di tutti i partecipanti diretti che attivano le tipologie di intervento 4.1.1, 4.1.2, 6.4.3 ricade all'interno delle aree rurali D o delle aree svantaggiate di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
- 2) la fase di trasformazione è effettuata esclusivamente da un partecipante diretto nella sede legale o in una unità locale ricadente all'interno delle aree rurali D o delle aree svantaggiate di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- b) non montano: in tutti i casi in cui non ricorrono i requisiti di cui alla lettera a).

ARTICOLO 7 REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DEI PF

- 1. I PF sono ammissibili a finanziamento se, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità in funzione della composizione del partenariato e della localizzazione:
- a) montani: minimo 7 partecipanti diretti di cui almeno 6 aziende agricole;
- b) non montani: minimo 5 partecipanti diretti di cui almeno 4 aziende agricole.
- 2. Il PF comprende attività di produzione, prima lavorazione o trasformazione, commercializzazione o promozione, e prevede l'attivazione di tipologie di intervento relative ad almeno due misure del PSR da parte dei beneficiari diretti, di cui una delle quali è obbligatoriamente la misura 4.
- 3. Le operazioni per le quali è richiesto il sostegno a valere sulle tipologie di intervento 4.1.1, 4.1.2, 4.2 e 6.4.3 sono realizzate sul territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Le operazioni per le quali è richiesto il sostegno a valere sulla tipologia di intervento 3.2 sono realizzate all'interno del mercato Interno.
- 4. Le operazioni che compongono il PF, presentate a finanziamento o meno, sono caratterizzate da una forte integrazione progettuale. Le operazioni e gli interventi proposti dai partecipanti diretti sono coerenti e funzionali rispetto al PF, al settore produttivo, all'orientamento o al prodotto del PF, agli obiettivi che si intendono perseguire e ai risultati attesi.
- 5. L'accordo di filiera di cui all'articolo 9 è sottoscritto precedentemente alla data di presentazione delle domande di sostegno. L'aggregazione tra i partecipanti diretti e indiretti è regolarmente costituita in una delle seguenti forme giuridiche:
- a) associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute;
- b) organizzazioni di produttori riconosciute;
- c) cooperative agricole e loro consorzi non associati ad organizzazioni di produttori;
- d) consorzi di tutela del prodotto;
- e) altre forme associative tra partecipanti diretti e indiretti alla filiera.
- 6. I partecipanti diretti presentano domanda di sostegno a valere sulle tipologie di intervento di cui all'articolo 4 lettere c), d), e) f) e g) anche in forma di PI, esclusivamente per investimenti coerenti e funzionali alle finalità del PF.
- 7. Qualora il PF non preveda l'attivazione della tipologia di intervento 3.2, prevede obbligatoriamente attività di commercializzazione del prodotto finale del PF, anche per il tramite di partecipanti indiretti. L'attività di commercializzazione del prodotto finale non è soggetta a contribuzione.
- 8. Le attività di commercializzazione o promozione sono completate entro il termine di conclusione del PF, anche se realizzate da partecipanti indiretti.

ARTICOLO 8 PARTECIPANTI DIRETTI E OBBLIGO DI FORMAZIONE O CONSULENZA

- 1. I partecipanti diretti partecipano a un unico PF.
- 2. I partecipanti diretti potenziali destinatari delle tipologie di intervento 1.1 o 2.1 presentano PI che prevedono l'attivazione di una delle tipologie di intervento 1.1 o 2.1. E' fatto obbligo di usufruire dei relativi servizi di formazione o consulenza entro il termine di conclusione del PF. Qualora ciò non avvenga e il progetto perda la caratteristica di PI, esso è considerato progetto individuale e le percentuali di contributo erogabili sono ridotte in conseguenza.
- 3. Qualora in un PF sia presente una cooperativa come partecipante diretto o indiretto, i soci della cooperativa medesima partecipano esclusivamente al PF al quale partecipa la cooperativa, fatta salva la partecipazione a PF in settori diversi da quello nel quale opera la cooperativa.

ARTICOLO 9 ACCORDO DI FILIERA

1. L'accordo di filiera contiene il titolo del PF, gli obiettivi e le finalità che intende perseguire, i rapporti intercorrenti tra il capofila e i partecipanti diretti e indiretti alla filiera, nonché gli impegni e gli obblighi intercorrenti tra ciascun partecipante.

- 2. Il rapporto tra capofila e partecipanti al PF costituisce un legame contrattuale che individua gli obiettivi e i risultati che si intendono raggiungere con il PF, gli impegni e le responsabilità reciproche e nei confronti della Regione almeno fino al termine di scadenza del vincolo di cui all'articolo 40 del presente bando.
- 3. Ciascun partecipante diretto conserva autonomia ai fini:
- a) degli adempimenti connessi alla gestione del sostegno richiesto a valere sul PSR, con le limitazioni eventualmente apportate in sede di sottoscrizione dell'Accordo di filiera;
- b) della rispondenza ai vincoli e impegni derivanti dall'ammissione a finanziamento delle operazioni di cui è titolare;
- c) della responsabilità legate alla mancata realizzazione delle operazioni di cui è titolare.
- 4. L'accordo di filiera è sottoscritto dai partecipanti diretti e dai partecipanti indiretti prima della presentazione delle domande di sostegno e contiene gli elementi minimi indicati nell'allegato B).
- 5. La durata dell'accordo garantisce il rispetto del vincolo di cui all'articolo 40 del presente bando a decorrere dalla data dell'ultimo pagamento a saldo eseguito in favore di un partecipante diretto che ha realizzato l'operazione di competenza.

ARTICOLO 10 CAPOFILA

- 1. Il capofila, individuato esclusivamente tra i partecipanti diretti, è colui che rappresenta tutti i partecipanti al PF ed è unico responsabile dell'attuazione fisica e finanziaria del PF.
- 2. Il capofila, ai fini dell'attuazione del PF, è il mandatario dell'aggregazione di imprese partecipanti alla filiera.
- 3. Il capofila è individuato esclusivamente fra i soggetti componenti le forme di aggregazione indicate all'articolo 7, comma 5.
- 4. Il capofila provvede:
- a) al coordinamento generale delle attività e ai rapporti con la Regione per le diverse fasi dell'istruttoria e, in caso di approvazione del PF, cura i rapporti e le comunicazioni con i partecipanti all'accordo di filiera e con la struttura responsabile;
- b) alla compilazione dell'accordo di filiera e alla raccolta delle sottoscrizioni da parte dei partecipanti diretti e indiretti;
- c) alla predisposizione, sottoscrizione e presentazione del PF;
- d) al coordinamento della promozione e dell'animazione territoriale finalizzata alla promozione del PF e all'informazione ai potenziali partecipanti;
- e) a tutti gli adempimenti ritenuti necessari per l'efficace realizzazione del PF e dell'accordo di filiera, in particolare per il mantenimento dei requisiti di ammissibilità;
- f) a richiedere l'autorizzazione delle varianti al PF, di cui all'articolo 31;
- g) a richiedere eventuali proroghe ai termini fissati per la conclusione del PF;
- h) a raccogliere, elaborare e trasmettere, entro i termini previsti all'articolo 42, i dati di monitoraggio fisico e finanziario del PF alla struttura responsabile;
- i) a comunicare alla struttura responsabile la presentazione, da parte dei partecipanti diretti, di eventuali richieste di autorizzazione all'esecuzione di varianti sostanziali alle operazioni individuali o a PI, dichiarando che tali varianti non costituiscono variante sostanziale al PF;
- j) a comunicare alla struttura responsabile la presentazione, da parte dei partecipanti diretti, di eventuali richieste di proroghe ai termini fissati per la conclusione delle operazioni previste dai partecipanti diretti, dichiarando che tali proroghe non comportano una modifica dei termini fissati per conclusione del PF;
- k) a trasmettere entro i termini fissati la documentazione prevista per la verifica della conclusione del PF di cui all'articolo 38;
- l) a comunicare alla struttura responsabile qualsiasi modifica all'accordo di filiera;
- m) a presentare alla struttura responsabile una relazione annuale sull'andamento del progetto di filiera, fino al termine del periodo di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 40 del bando;
- n) a ogni altro adempimento previsto nel presente bando.
- 5. Il capofila può variare qualora l'accordo di filiera lo preveda, previa richiesta motivata e autorizzazione della struttura responsabile. Il capofila è sempre un partecipante diretto.

ARTICOLO 11 MODIFICA DELL'AGGREGAZIONE DI IMPRESE

1. Non sono ammesse sostituzioni dei partecipanti diretti, fatte salve le cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali previste al secondo comma dell'art. 2 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. I casi di subentro sono ammissibili alle condizioni previste dal Regolamento

di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 solo qualora l'accordo di filiera preveda tale possibilità. Sostituzioni e subentri sono soggetti alla valutazione della struttura responsabile, ai fini della verifica del mantenimento degli obiettivi, delle finalità e dell'integrazione progettuale del PF, e dell'ufficio attuatore, al fine di valutarne l'ammissibilità in relazione alla tipologia di intervento.

- 2. Il subentrante richiede all'ufficio attuatore il subentro nella domanda di sostengo o di pagamento e presenta i documenti giustificativi da esso richiesti.
- 3. Il capofila provvede ad informare la struttura responsabile.
- 4. Qualora l'ufficio attuatore non ritenga ammissibile la sostituzione o il subentro, l'esito è comunicato tempestivamente al richiedente e alla struttura responsabile, al fine di permettere a quest'ultima le eventuali valutazioni relative al mantenimento dei requisiti di ammissibilità del PF.
- 5. Dopo l'approvazione del PF è sempre ammessa l'integrazione dell'accordo di filiera con nuovi partecipanti indiretti, a seguito della sottoscrizione dell'accordo di filiera da parte dei nuovi aderenti.

ARTICOLO 12 MODALITA' DI ATTUAZIONE E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' DELLE OPERAZIONI

- 1. I partecipanti diretti attuano le operazioni di competenza facenti parte del PF mediante progetti individuali e PI.
- 2. Le condizioni di ammissibilità e le disposizioni generali e specifiche relative alle tipologie di intervento sono riportate nelle rispettive schede, allegate sub A) al presente bando.
- 3. I requisiti di ammissibilità relativi alle tipologie di intervento 1.1. e 2.1 sono indicate negli specifici bandi.

ARTICOLO 13 ORIENTAMENTO PRODUTTIVO DELLE FILIERE

- 1. Sono ammesse a finanziamento le filiere con i seguenti orientamenti produttivi:
 - a) indirizzate a prodotti biologici nuovi o esistenti;
 - b) con un forte radicamento e riconoscibilità territoriale, indirizzate a prodotti che già aderiscono oppure che aderiranno ai regimi di qualità di cui all'art. 16, comma 1, lettera a) del reg. (UE) 1305/2013 (prodotti DOC, DOP, IGT, STG, DOCG, ecc.) compreso il marchio AQUA;
 - c) relative a prodotti che intendono aderire o che già aderiscono ai regimi di qualità di cui all'art. 16, comma 1, lettera b) del reg. (UE) 1305/2013 e specificatamente elencati nella tipologia di intervento 3.1. (SQNPI, Sistema di qualità nazionale zootecnica) escluso il marchio AQUA;
 - d) che già aderiscono o intendono aderire ai seguenti regimi di certificazione: ISO 22000 (FSM Sistema di gestione per la sicurezza degli alimenti), ISO 22005:2007 "Traceability in the feed and food chain General principles and basic requirements for system design and implementation" Rintracciabilità di filiera, FSSC 22000 Food Safety Systems; BRC British Retailer Consortium Global Food Standard; IFS International Food Standard, GLOBALGAP (ex EUREPGAP), ISO 14000, EMAS o altri similari;
 - e) finalizzate alla promozione dell'export, o all'internazionalizzazione dei prodotti, o al potenziamento dell'attività di commercializzazione sul mercato interno o su mercati esteri, anche mediante forme innovative, oppure che avviano nuove attività di commercializzazione rivolte al mercato interno o ai mercati esteri;
 - f) finalizzate alla produzione di nuovi prodotti alimentari umani con migliori contenuti salutistici, alimenti dietetici, alimenti senza glutine, OGM Free, alimenti a basso contenuto di sale, colesterolo, ecc. Il prodotto in entrata è un prodotto compreso nell'allegato I al Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), il prodotto in uscita può anche non essere compreso nell'allegato I;
 - g) green economy;
 - h) produzioni agricole no food finalizzate alla realizzazione di prodotti non compresi nell'allegato I al Trattato; il prodotto in entrata è sempre un prodotto compreso nell'allegato I del TFUE;
 - i) altri orientamenti produttivi.
- 2. L'orientamento produttivo delle filiere è determinato in base al prodotto e agli obiettivi che la filiera si pone, come specificatamente individuati nell'accordo di filiera. Gli elementi indicati nell'accordo sono assunti a riferimento per l'assegnazione del punteggio di cui all'allegato E).
- 3. Il settore produttivo della filiera è individuato in base a quanto indicato nell'allegato E) ed è confermato alla data di liquidazione a saldo del PF.

CAPO III ALIQUOTA E CALCOLO DEL SOSTEGNO

ARTICOLO 14 TIPOLOGIA E ALIQUOTE DEL SOSTEGNO

1. La tipologia e l'intensità del sostegno è quella stabilita nel PSR per ogni tipologia di intervento in funzione della modalità di accesso e indicata in ciascuna scheda dell'allegato A) al presente bando.

ARTICOLO 15 COSTO MINIMO E MASSIMO DEI PF E DELLE TIPOLOGIE DI INTERVENTO

- 1. Il costo minimo ammissibile dei PF è pari a:
- a) Euro 250.000,00 per i PF montani di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a);
- b) Euro 1.000.000,00 per i PF non montani.
- 2. Il costo massimo ammissibile è pari a € 4.500.000,00 per tutte le tipologie di PF.
- 3. Il costo ammissibile di un PF è determinato dalla somma dei costi ammissibili per le singole domande di sostegno presentate dai partecipanti diretti con accesso individuale o integrato, con esclusione dei costi di attivazione delle tipologie di intervento 1.1 e 2.1.
- 4. Il costo minimo e massimo delle domande di sostegno con accesso individuale è indicato nelle schede allegato A) con riferimento a ogni tipologia di intervento, con esclusione dei costi di attivazione delle tipologie di intervento 1.1 e 2.1.
- 5. Il costo massimo delle domande di sostegno con accesso integrato è pari alla somma del costo massimo delle tipologie di intervento attivate, con esclusione dei costi di attivazione delle tipologie di intervento 1.1 e 2.1.

ARTICOLO 16 CONGRUITÀ E RAGIONEVOLEZZA DEI COSTI

- 1. I costi ammissibili e non ammissibili di ogni tipologia di intervento attivata nell'ambito del PF, sono indicati nelle schede allegato A).
- 2. I costi ammissibili sono congrui e ragionevoli in funzione delle operazioni attivate ed in funzione del PF. La valutazione della congruità e ragionevolezza avviene:
- a) per gli investimenti materiali in beni immobili, che prevedono la realizzazione di opere a misura, ivi compresi i miglioramenti fondiari, mediante la presentazione di progetti definitivi utilizzati ai fini dell'ottenimento delle necessarie concessioni, permessi, autorizzazioni, corredati da disegni, planimetrie, relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire e computi metrici estimativi analitici preventivi, redatti da un tecnico abilitato e indipendente, sulla base delle voci di costo contenute nel prezzario regionale dei lavori pubblici o, nel caso di contributi in natura, nel prezzario regionale per i lavori agricoli in vigore alla data di presentazione della domanda di sostegno;
- b) per i lavori o le prestazioni particolari non previsti nei prezzari di cui alla lettera a), mediante presentazione di un'analisi dei prezzi predisposta da un tecnico abilitato e indipendente, soggetta a verifica di congruità, redatta utilizzando i prezzi relativi alla manodopera, ai noleggi e ai materiali a piè d'opera indicati nei suddetti prezzari;
- c) per gli investimenti materiali che prevedono l'acquisto di impianti, attrezzature e macchinari, compresi gli impianti tecnologici stabilmente infissi negli edifici, mediante la presentazione di almeno tre preventivi di spesa tra loro comparabili, rilasciati, antecedentemente alla data di presentazione della domanda di sostegno, da ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza tra di loro, contenenti l'indicazione dettagliata dell'oggetto della fornitura corredati da una breve relazione tecnico-economica del beneficiario, illustrante, per parametri tecnico-economici e per costi/benefici, la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido; la relazione tecnico-economica non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso;
- d) in caso di acquisto di macchinari, attrezzature, impianti o servizi specialistici innovativi non ancora diffusi sul mercato o che necessitano di adattamenti specialistici, mediante la presentazione di documentazione attestante la ricerca di mercato, attraverso listini prezzi o tre preventivi, finalizzata ad ottenere informazioni comparative e indipendenti sui prezzi del prodotto o dei materiali che lo compongono o dei servizi specialistici da acquisire, e una relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato e indipendente, in cui si attesta la congruità del costo;
- e) in caso di acquisizioni di beni altamente specializzati, di interventi a completamento di forniture preesistenti oppure di servizi correlati alla tipologia di intervento 3.2 per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, mediante la presentazione di una relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato e indipendente, in cui si attesta l'impossibilità, debitamente motivata, di individuare altre imprese concorrenti in grado di fornire i beni o i servizi, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare;
- f) in caso di spese generali, in assenza degli elenchi di cui alla lettera a) e di costi per interventi in beni immateriali quali:
- 1) costi generali quali parcelle per consulenze legali e notarili, onorari di architetti, ingegneri e consulenti, costi sostenuti dal beneficiario per garanzie fideiussorie connesse alla concessione degli anticipi, costi per la tenuta di conto corrente purché si tratti di conto appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'intervento;

- 2) analisi ambientali necessarie al fine di valutare che l'operazione non abbia impatti significativi sull'ambiente;
- 3) interventi immateriali, di acquisizione o sviluppo di programmi informatici e di acquisizione di brevetti, licenze;
- 4) interventi correlati alla tipologia di intervento 3.2 quali servizi inerenti alla partecipazione a fiere, esposizioni, manifestazioni fieristiche o all'organizzazione di eventi:
- a. almeno tre offerte, fra loro comparabili, fornite da professionisti o ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza fra loro. Le offerte contengono, ove pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul professionista o sul fornitore, sulle modalità di esecuzione del struttura o progetto e sui costi previsti;
- b. nel caso non sia possibile disporre di tre offerte, una dettagliata relazione descrittiva corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione, con la quale il beneficiario, dopo avere effettuato un'accurata indagine di mercato, attesta, motivandola debitamente, l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento e indica l'importo degli stessi.
- 3. Fatto salvo quanto disposto al comma 1, in caso di investimenti materiali in beni immobili, che prevedono la realizzazione di opere a misura, ivi compresi i miglioramenti fondiari, anche se eseguiti secondo prestazioni specifiche senza pagamento in denaro, in sede di rendicontazione la congruità e ragionevolezza dei costi sostenuti è dimostrata allegando alle domande di pagamento, in acconto e a saldo:
- a) i computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati. Ai fini del calcolo del sostegno liquidabile, è assunto a riferimento l'importo totale più favorevole, derivante dal raffronto tra computo metrico consuntivo con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate. In ogni caso, il sostegno liquidabile non può essere superiore al sostegno concesso;
- b) la documentazione attestante la funzionalità, la qualità e la sicurezza dell'opera eseguita.

CAPO IV PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE E IL FINANZIAMENTO DEI PF

ARTICOLO 17 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI PF

- 1. Il capofila, dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BUR del presente bando, avvia la domanda di PF su Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), alla quale si collegano le domande di sostegno in forma di progetti individuali o integrati presentate dai partecipanti diretti.
- 2. A seguito dell'avvio da parte del capofila della procedura per la presentazione della domanda di PF, tutti i partecipanti diretti compilano, sottoscrivono con firma digitale e rilasciano su SIAN la domanda di sostegno, in forma di progetto individuale o integrato, corredata degli allegati di cui all'articolo 18, collegandola alla domanda di PF.
- 3. Successivamente alla presentazione delle domande di sostegno da parte dei partecipanti diretti di cui al comma 2, il capofila compila, correda degli allegati di cui all'articolo 18, sottoscrive con firma digitale e rilascia la domanda di PF in formato elettronico su SIAN.
- 4. Il termine ultimo per la presentazione delle domande di PF, inteso come conclusione di tutte le operazioni previste ai commi precedenti, è fissato al <u>1 giugno 2017</u>.
- 5. In caso di mancato funzionamento del SIAN, debitamente comprovato, ed entro il termine di cui al comma 4:
- a) i partecipanti diretti compilano, sottoscrivono e trasmettono, esclusivamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo indicato nelle rispettive schede di misura allegato A), all'ufficio attuatore le domande di sostegno in forma di progetto individuale o di PI, redatte a pena di inammissibilità utilizzando i modelli di cui all'allegato C), allegando la documentazione di cui all'articolo 18;
- b) il capofila compila, sottoscrive e trasmette, esclusivamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo competitivita@certregione.fvg.it, la domanda di PF redatta, a pena di inammissibilità, utilizzando il modello di cui all'allegato D), che contiene l'elenco dei partecipanti diretti e indiretti;
- 6. In caso di trasmissione delle domande via PEC, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4 il capofila e i partecipanti diretti provvedono alla riproduzione su SIAN di tutte le domande di sostegno secondo le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3. La mancata riproduzione della domanda di sostegno in formato elettronico su SIAN entro il termine previsto comporta la decadenza delle domande stesse.
- 7. I termini di cui ai commi 4 e 6 sono prorogabili con decreto del direttore della struttura responsabile, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.
- 8. I partecipanti diretti documentano la propria posizione mediante la costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico.
- 9 La mancata costituzione del fascicolo aziendale elettronico da parte dei partecipanti diretti comporta l'inammissibilità della relativa domanda di sostegno.

10. Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale da parte dei partecipanti diretti comporta l'inammissibilità al sostegno dell'operazione o della parte di essa in relazione alla quale il fascicolo aziendale non è stato aggiornato, fatta salva la possibilità di integrazione istruttoria ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7.

11. Tutte le comunicazioni inerenti la domanda di PF, le domande di sostegno e di pagamento avvengono esclusivamente via PEC.

ARTICOLO 18 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE AI PF E ALLE DOMANDE DI SOSTEGNO

- 1. Alla domanda di PF, è allegata la seguente documentazione:
- a) copia dell'accordo di filiera
- b) relazione a firma del capofila contenente:
 - 1) orientamento della filiera, settore produttivo e prodotto trattato;
 - 2) elenco dei partecipanti diretti e indiretti;
 - 3) individuazione delle criticità o delle potenzialità di sviluppo della filiera e dei relativi fabbisogni;
 - 4) obiettivi che si intende conseguire con il PF proposto;
 - 5) descrizione delle operazioni attivate da ciascun partecipante diretto ed indiretto e relativi importi, con la descrizione del contributo al perseguimento degli obiettivi generali del PF;
 - 6) cronoprogramma con i tempi di realizzazione dell'intero PF;
- c) per la sola domanda di PF di cui all'articolo 17, comma 5, lettera b), copia di documento di identità del capofila ed elenco delle domande di sostegno, con accesso individuale o integrato, presentate dai partecipanti diretti.
- 2. La mancata presentazione dei documenti di cui al comma 1 lettere a) e b) comporta l'inammissibilità della domanda di PF.
- 3. Alle domande di sostegno dei partecipanti diretti è allegata la documentazione indicata nelle schede allegato A).
- 4. A pena di inammissibilità, alle domande di sostegno di cui al comma 3 presentate secondo la modalità di cui all'articolo 17, comma 5, lettera a) sono allegati il piano aziendale, il piano di informazione e divulgazione o il progetto di sviluppo di nuovi prodotti.

ARTICOLO 19 CRITERI DI SELEZIONE E DI PRIORITÀ DEL PF

- 1. Il sostegno al PF è concesso con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 7/2000, secondo le modalità previste dall'art. 20 del regolamento di attuazione.
- 2. Ai fini della selezione e ammissione a finanziamento dei PF e per la formazione delle graduatorie di cui all'articolo 25, vengono applicati i criteri di selezione descritti all'allegato E).

ARTICOLO 20 NUCLEO TECNICO DI VALUTAZIONE

- 1. La struttura responsabile è affiancata da un nucleo tecnico di valutazione (nucleo tecnico) nominato con deliberazione della Giunta regionale ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2 comma 1 lettera bb) del regolamento di attuazione, il quale esprime il parere sull'integrazione progettuale del PF.
- 2. Su richiesta della struttura responsabile, il nucleo tecnico esprime il parere per ogni variante del PF, ai fini della verifica del mantenimento dell'integrazione progettuale.

ARTICOLO 21 VERIFICA DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DEI PF

- 1. Ai fini dell'istruttoria di cui all'articolo 22 e nel rispetto dei termini massimi del procedimento la struttura responsabile verifica i requisiti di ammissibilità del PF ed in particolare il rispetto dell'articolo 7 commi 1,2,3 e 5 nonché il costo minimo e la documentazione minima allegata al progetto ai sensi dell'articolo 18.
- 2. I soli PF che presentano tutti i requisiti di ammissibilità sono ammessi alle fasi successive.

ARTICOLO 22 ISTRUTTORIA DEI PF

- 1., L'istruttoria del PF è svolta entro 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 17, con le seguenti modalità:
- a) entro 90 giorni dalla scadenza del termini di presentazione della domande di PF, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 23, l'ufficio attuatore competente, indicato nelle schede allegato A), verifica l'ammissibilità, la completezza e della correttezza dei progetti individuali e dei PI e applica i criteri di selezione e priorità di cui alla fase 1 dell'allegato E), verificando il raggiungimento delle soglie minime. I progetti individuali che non raggiungono il punteggio minimo e i PI che comprendono operazioni che non hanno ottenuto il punteggio

minimo sono esclusi dal finanziamento e dal PF. L'ufficio attuatore comunica gli esiti dell'istruttoria alla struttura responsabile.

- b) la struttura responsabile, sulla base degli esiti comunicati dagli uffici attuatori ed in conformità a quanto stabilito dall'articolo 24, determina i punteggi di cui alla fase 2 dell'allegato E) tenuto conto del parere espresso dal nucleo tecnico in merito alla verifica dell'integrazione progettuale;
- c) la struttura responsabile verifica l'ammissibilità, la completezza e la correttezza delle domande di PF che a seguito delle fasi 1 e 2 dell'allegato E) abbiano mantenuto i requisiti di ammissibilità e applica i criteri di selezione e priorità di cui alle fasi 3 e 4 dell'allegato E);
- d) la struttura responsabile predispone, comunica agli uffici attuatori e pubblica le graduatorie di cui all'articolo 25.
- 2. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie dei PF sul BUR la struttura responsabile adotta il provvedimento di ammissione a finanziamento dei PF ammessi e finanziati, declinato per singolo partecipante diretto e indiretto, e lo trasmette agli uffici attuatori e al capofila;
- 3. In caso di esito negativo la struttura responsabile comunica la non ammissione a finanziamento del PF agli uffici attuatori e al capofila.
- 4. Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie dei PF sul BUR gli uffici attuatori adottano i provvedimenti di concessione del sostegno ai partecipanti diretti al PF e li trasmettono ai partecipanti diretti, alla struttura responsabile e al capofila.
- 5. Nel caso in cui le operazioni previste in attuazione di un PF comportino rischi per l'ambiente, gli uffici attuatori confermano e concedono il sostegno entro 30 giorni dalla presentazione della valutazione dell'impatto ambientale, di cui all'articolo 5, avente esito favorevole.

ARTICOLO 23 VALUTAZIONE DELL'AMMISSIBILITÀ, COMPLETEZZA E CORRETTEZZA DEI PROGETTI INDIVIDUALI E DEI PI

- 1. L'ufficio attuatore verifica l'ammissibilità, la completezza e la correttezza delle dei progetti individuali ed integrati valutando, in particolare:
- a) che la relativa domanda di sostegno sia stata presentata entro i termini di cui all'articolo 17;
- b) che sussistano i requisiti di ammissibilità del partecipante diretto e dell'operazione;
- c) che la documentazione prevista a corredo della domanda sia completa;
- d) che il piano aziendale, il piano di informazione e divulgazione o il progetto di sviluppo di nuovi prodotti siano stati compilati correttamente;
- e) in caso di PI, che il piano aziendale dimostri che l'attuazione combinata ed integrata delle operazioni del PI comporti un risultato migliore rispetto all'esecuzione delle operazioni in modo separato;
- f) che i costi degli interventi previsti per l'attuazione delle operazioni siano:
 - 1) imputabili alle operazioni e agli interventi proposti;
 - 2) pertinenti rispetto alle operazioni e agli interventi previsti;
 - 3) congrui e ragionevoli rispetto alle caratteristiche e alla dimensione dell'operazione;
 - 4) necessari per l'attuazione delle operazioni e degli interventi proposti;
 - 5) ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza;
- g) che le operazioni non comportino effetti negativi sull'ambiente, come attestato dalla documentazione allegata alla domanda di sostegno;
- h) che il beneficiario individuato quale destinatario finale si impegni ad aderire alla tipologia di intervento 1.1 Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, o alla tipologia di intervento 2.1 Servizi di consulenza per gli operatori agricoli e forestali e le PMI attivi nelle aree rurali.
- 2. L'Ufficio attuatore richiede eventuali integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di sostegno, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 7/2000, assegnando al beneficiario un termine massimo di 15 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
- 3. L'ufficio attuatore, nel caso di esito negativo delle verifiche di cui ai commi precedenti, o nel caso di mancato raggiungimento del punteggio minimo, comunica al richiedente la non ammissibilità del progetto al finanziamento.
- 4. Entro il termine di cui il alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 22 l'ufficio attuatore trasmette alla struttura responsabile le risultanze dell'istruttoria effettuata.

ARTICOLO 24 VALUTAZIONE DELL'AMMISSIBILITÀ, COMPLETEZZA E CORRETTEZZA DELLA DOMANDA DEI PF

- 1. La struttura responsabile verifica l'ammissibilità, la completezza e la correttezza della domanda dei PF valutando, in particolare:
- a) la presentazione della domanda di PF entro i termini di cui all'articolo 17;
- b la completezza della documentazione a corredo della domanda di PF;
- c) la forma giuridica della filiera;
- d) le caratteristiche del capofila;
- e) la corretta costituzione della filiera;
- f) il costo minimo e massimo del PF;
- g) la correttezza e la completezza dell'accordo di filiera in tutte le sue parti e la durata dello stesso;
- h) l'orientamento produttivo della filiera;
- i) la coerenza tra il settore produttivo prevalente delle aziende agricole di produzione primaria con l'orientamento produttivo del PF alla data di presentazione, oppure con l'orientamento produttivo raggiunto a seguito dell'attuazione delle operazioni e prima del saldo;
- j) la dimostrazione dell'integrazione progettuale delle operazioni e degli interventi proposti dai partecipanti diretti che hanno superato la fase, la coerenza e la funzionalità rispetto al PF, al settore produttivo, all'orientamento o al prodotto del PF, agli obiettivi che si intendono perseguire e ai risultati attesi.
- 2. La struttura responsabile richiede al capofila eventuali integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di PF, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c) della legge regionale n.7/2000, assegnando al capofila un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
- 4. La struttura responsabile, nel caso di esito negativo delle verifiche di cui ai commi precedenti o in caso di non raggiungimento dei punteggi minimi, comunica la non ammissione a finanziamento del PF al capofila e agli uffici attuatori.

ARTICOLO 25 GRADUATORIE

- 1. La struttura responsabile provvede alla formazione delle graduatorie per settore produttivo delle filiere, dei PF ammessi e finanziati e dei PF ammessi ma non finanziati per carenza di risorse. Le graduatorie sono trasmesse agli uffici attuatori e pubblicate sul BUR.
- 2. Le graduatorie hanno validità di due anni dalla data di pubblicazione sul BUR.

ARTICOLO 26 FINANZIAMENTO PARZIALE DEI PF

- 1. Un PF è considerato parzialmente finanziato se sono disponibili all'interno della dotazione finanziaria del settore di appartenenza risorse finanziarie inferiori alla richiesta di sostegno totale del PF.
- 2. Qualora una domanda di PF risulti parzialmente finanziata, il capofila del PF procede, in nome e per conto dei partecipanti diretti, alternativamente con le seguenti modalità:
- a) accettare espressamente il minore sostegno assegnato ed effettuare, tramite i partecipanti diretti, una rimodulazione delle operazioni previste nelle domande di sostegno parzialmente finanziate, purché non vengano compromesse la validità e ammissibilità del PF e delle operazioni, individuali e integrate, e non vi siano modifiche dei punteggi assegnati. In questo caso le domande di sostegno, individuali o integrate, presentate dai singoli partecipanti diretti dovranno essere coerenti con i nuovi importi rimodulati del PF;
- b) accettare espressamente il minore sostegno assegnato e impegnarsi a realizzare comunque i progetti come presentati ed approvati.
- c) rinunciare al sostegno del PF nella sua interezza.
- 3. Entro 15 giorni dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria la struttura responsabile chiede ai capofila dei PF parzialmente finanziati di comunicare la scelta effettuata tra quelle indicate al comma 2 nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
- 4. Entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 3 il capofila e i partecipanti diretti provvedono:
- a) nel caso di cui al comma 2, lettera a) ad apportare le necessarie modifiche alla domanda di PF e alle domande di sostegno con accesso individuale o integrato;
- b) nel caso di cui al comma 2 lettera c) a formalizzare la rinuncia al sostegno del PF.
- 5. Le risorse eventualmente non impegnate su un settore produttivo sono assegnate al settore produttivo immediatamente successivo nella tabella di cui all'articolo 4 comma 2.

6. Le risorse non impegnate al termine della definizione delle graduatorie o risultanti da economie e rinunce, sono restituite al Programma.

CAPO V ATTUAZIONE DEI PF

ARTICOLO 27 AVVIO E CONCLUSIONE DEI PF E DEI PROGETTI INDIVIDUALI O INTEGRATI

- 1 L'avvio dei PF coincide con l'avvio delle operazioni finanziate con le domande di sostegno dei progetti individuali o dei PI di esso facenti parte.
- 2. Le operazioni finanziate con i progetti individuali o con i PI vengono avviate entro 90 giorni dalla data del provvedimento di ammissione a finanziamento del PF, a pena di revoca del relativo provvedimento di concessione del sostegno e del provvedimento di approvazione del PF.
- 3. Ai fini della verifica del rispetto del termine di cui al comma 2 fanno fede le seguenti date in relazione all'intervento previsto:
- a) per acquisto di terreni o di fabbricati, la data del contratto preliminare di compravendita;
- b) per operazioni in beni mobili o immateriali, la data dell'ordine, della conferma di acquisto, del documento di trasporto (DDT), della fattura accompagnatoria o della fattura relativa ad eventuali acconti o anticipi;
- c) per operazioni in beni immobili, la data di inizio attività protocollata in arrivo dal Comune competente o la data delle autorizzazioni o delle comunicazioni previste dalla normativa vigente oppure della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, attestante il possesso delle autorizzazioni o la trasmissione delle comunicazioni o dichiarazioni previste dalla normativa vigente, con i relativi estremi.
- 4. Il termine di cui al comma 2 non è prorogabile.
- 5. Entro 30 giorni dall'avvio delle relative operazioni i beneficiari trasmettono all'ufficio attuatore e al capofila la documentazione di cui al comma 3, qualora non sia già stata allegata alla domanda di sostegno o di PF.
- 6. Entro 30 giorni dall'avvio della prima operazione facente parte del PF il capofila trasmette alla struttura responsabile la documentazione di cui al comma 3.
- 7. A pena di revoca del relativo provvedimento di concessione del sostegno e fatta salva la concessione di eventuali proroghe ai sensi dell'articolo 28, le operazioni finanziate a valere sui progetti individuali o sui PI sono concluse e rendicontate dai beneficiari entro i seguenti termini massimi, decorrenti dalla data del provvedimento di ammissibilità del PF di cui all'articolo 22 comma 2:
- a) 9 mesi per operazioni, anche a valere su PI, che prevedono interventi in beni mobili o immateriali;
- b) 18 mesi per operazioni, anche integrate, che prevedono interventi in beni immobili, con costo totale ammesso inferiore o uguale a 500.000,00 euro
- c) 24 mesi per operazioni, anche integrate, che prevedono interventi in beni immobili con costo totale ammesso superiore a 500.000,00 euro o per operazioni ammesse a finanziamento a valere sui tipi di intervento 3.2.
- 8. Ai fini della verifica dei termini di cui al comma 7 l'operazione si considera completamente attuata alla data di pagamento dell'ultima fattura di saldo e ad avvenuto utilizzo, da parte dei beneficiari individuati come destinatari finali, dei servizi di formazione di cui alla tipologia di intervento 1.1, o di consulenza di cui alla tipologia di intervento 2.1 del PSR.
- 9. Un PF è concluso quando:
- a) entro i termini indicati al comma 7 tutte le operazioni in esso previste, con accesso individuale o tramite PI, sono state completate, i partecipanti diretti hanno presentato la domanda di pagamento a saldo del sostegno concesso, completa della documentazione prevista nelle schede allegato A), anche ai fini della dimostrazione dell'utilizzo dei servizi di formazione di cui alla tipologia di intervento 1.1, o di consulenza di cui alla tipologia di intervento 2.1 del PSR;
- b) le operazioni dei partecipanti indiretti sono state portate a termine;
- c) il capofila ha trasmesso alla struttura responsabile, nel termine di 60 giorni a decorrere dalla data dell'ultima domanda di pagamento a saldo inerente al PF, una relazione illustrativa degli obiettivi e dei risultati del PF, redatta secondo quanto disposto dall'articolo 38.

ARTICOLO 28 PROROGHE DEI PF E DELLE OPERAZIONI

1. La proroga del termine di conclusione e rendicontazione delle operazioni dei progetti individuali e dei PI, che comporta una modifica dei termini del PF, è ammessa, su richiesta del capofila da presentarsi alla struttura

responsabile e all'ufficio attuatore competente per l'operazione di cui si tratta entro la data di scadenza del termine di conclusione, in caso di:

- a) cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, come definite dall'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- b) motivi imprevisti o imprevedibili, non imputabili al capofila o ai partecipanti, purché adeguatamente documentati.
- 2. La proroga del termine di conclusione e rendicontazione delle operazioni di un progetto individuale o di un PI che non comporta una modifica dei termini di conclusione del PF, è ammessa, su richiesta dei partecipanti diretti da presentarsi all'ufficio attuatore e alla struttura responsabile da parte del capofila per:
- a) cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, come definite dall'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013, entro 15 giorni dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo; b) motivi imprevisti o imprevedibili, non imputabili al beneficiario, purché adeguatamente documentati, entro la
- data di scadenza del termine di conclusione.
- 3. Nei casi di cui al comma 1 il capofila allega alla richiesta di proroga:
- a) una relazione contenente le motivazioni per le quali è richiesta la proroga;
- b) la documentazione attestante i motivi imprevisti e imprevedibili verificatisi;
- c) le appendici alle garanzie di cui all'articolo 30 che comprovano la modifica dei termini di scadenza delle stesse in coerenza con la proroga richiesta.
- 4. Nei casi di cui al comma 2 i partecipanti diretti che richiedono la proroga allegano:
- a) una relazione contenete le motivazioni per le quali la proroga è stata richiesta;
- b) documentazione attestante il verificarsi dei motivi imprevisti e imprevedibili;
- c) le appendici alla garanzia di cui all'articolo 30 che comprovano la modifica dei termini di scadenza delle stesse in coerenza con la proroga richiesta;
- d) una dichiarazione del capofila attestante che la proroga richiesta non comporta una modifica dei termini fissati per la conclusione del PF.
- 5. La struttura responsabile concede la proroga richiesta ai sensi del comma 1 tenuto conto dell'avanzamento degli obiettivi di spesa e di risultato del PSR fino ad un massimo di:
- a) 3 mesi nel caso di PF aventi ad oggetto solo interventi in beni mobili o immateriali, indipendentemente dall'importo del costo totale ammesso;
- b) 6 mesi nel caso di PF che prevedono operazioni finanziate a valere sulla tipologia di intervento 3.2 oppure operazioni aventi ad oggetto interventi in beni immobili il cui relativo costo ammesso sia di importo inferiore o uguale a 500.000,00 euro;
- c) 9 mesi nel caso di PF che prevedono operazioni aventi ad oggetto interventi in beni immobili il cui relativo costo ammesso sia di importo superiore a 500.000,00 euro.
- 6. La proroga di cui al comma 5 è concessa entro 30 giorni dalla richiesta, con provvedimento della struttura responsabile, trasmesso al capofila e all'ufficio attuatore entro i 15 giorni successivi alla data della sua adozione.
- 7. L'ufficio attuatore, previo parere vincolante della struttura responsabile, il quale viene espresso tenuto conto dell'avanzamento degli obiettivi di spesa e di risultato del PF, concede la proroga di cui al comma 2, fino ad un massimo di:
- a) 3 mesi nel caso di operazioni, con accesso individuale o tramite PI, aventi ad oggetto solo interventi in beni mobili o immateriali, indipendentemente dall'importo del costo totale ammesso;
- b) 6 mesi nel caso di operazioni finanziate a valere sulla tipologia di intervento 3.2 oppure con accesso individuale o tramite PI aventi ad oggetto interventi in beni immobili il cui costo ammesso sia di importo inferiore o uguale a 500.000,00 euro;
- c) 9 mesi nel caso di operazioni, con accesso individuale o tramite PI, aventi ad oggetto interventi in beni immobili il cui costo ammesso sia di importo superiore a 500.000,00 euro.
- 8. Entro 30 giorni dalla richiesta l'ufficio attuatore concede con proprio provvedimento la proroga di cui richiesta ai sensi del comma 2 e la comunica al beneficiario, alla struttura responsabile e al capofila entro i 15 giorni successivi alla data di adozione del provvedimento.

ARTICOLO 29 APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI

1. I partecipanti diretti privati, in attuazione delle operazioni di competenza, applicano, nei casi previsti, quanto disposto dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto

degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

ARTICOLO 30 GARANZIE PER L'ATTUAZIONE DEI PF

- 1. Entro 60 giorni dal provvedimento di ammissione a finanziamento di cui all'articolo 22 comma 2 tutti i partecipanti diretti presentano al competente ufficio attuatore una garanzia bancaria o equivalente, per un importo compreso tra un minimo del 30 e un massimo del 50 per cento del sostegno, a garanzia del raggiungimento degli obiettivi del PF.
- 2. I partecipanti diretti, beneficiari del sostegno a valere sulle tipologie di intervento 4.1.1, 4.1.2, 4.2.e 6.4.3, hanno la facoltà di utilizzare la garanzia di cui al comma 1 ai fini della richiesta di liquidazione dell'anticipo del sostegno concesso.
- 3. Le garanzie di cui al comma 1 hanno una durata di 24 mesi successivi al termine fissato per la conclusione del PF.
- 4. Il termine di cui al comma 3 è modificato a seguito dell'eventuale concessione di proroghe di cui all'articolo 28.
- 5. Le garanzie sono svincolate o escusse in base agli esiti dell'attività di verifica svolta ai sensi dell'articolo 38.

ARTICOLO 31 VARIANTI DEI PF

- 1. Sono varianti di un PF:
- a) la modifica o la sostituzione del capofila;
- b) la modifica, la sostituzione o la rinuncia dei partecipanti diretti;
- c) la modifica, la sostituzione, la rinuncia o l'integrazione dei partecipanti indiretti;
- d) le modifiche apportate all'accordo di filiera di cui all'articolo 9;
- e) le modifiche del costo totale ammesso del PF comprese tra il 10 e il 30 per cento, fatto salvo quanto disposto al comma 7;
- f) qualsiasi modifica dei progetti finanziati che comporti una modifica degli obiettivi e dei risultati attesi dal PF, o collegata ai criteri di ammissibilità, o collegata all'applicazione dei criteri di selezione e dei relativi punteggi assegnati al PF;
- 2. Il capofila presenta la richiesta di autorizzazione alla variante alla struttura responsabile prima dell'esecuzione della variante stessa.
- 3. Entro 60 giorni dalla richiesta di cui al comma 2 la struttura responsabile valuta, richiedendo eventualmente il parere del nucleo tecnico:
- a) la pertinenza della variante proposta;
- b) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità del PF;
- c) il mantenimento dei punteggi assegnati in sede di selezione della domanda di PF, o, in caso di riduzione degli stessi, il mantenimento del punteggio minimo previsto e il mantenimento, in graduatoria, della posizione utile al finanziamento della domanda di PF;
- d) il rispetto degli obblighi, degli impegni e dei risultati previsti e derivanti dalla realizzazione del PF;
- e) il rispetto della conformità ai principi e alle finalità del PSR, al regolamento di attuazione e al presente bando;
- 4. Entro il termine di cui al comma 3 la struttura responsabile adotta il provvedimento di autorizzazione o di rigetto della variante.
- 5. Qualora la variante al PF derivi da una variante di uno o più progetti individuali o di PI, la valutazione della struttura responsabile è preceduta dalla valutazione dell'ufficio attuatore competente relativa all'ammissibilità della variante del progetto individuale o del PI secondo quanto indicato all'articolo 32 o 33.
- 6. Il provvedimento di autorizzazione della variante contiene:
- a) la conferma o la rideterminazione, esclusivamente in diminuzione, del costo totale ammesso del PF e del sostegno concesso ai partecipanti diretti, rimandando alle disponibilità del programma le eventuali economie derivanti dall'autorizzazione all'esecuzione delle varianti;
- b) l'eventuale modifica del punteggio attribuito a seguito dell'applicazione dei criteri di selezione e di priorità;
- c) l'eventuale rideterminazione del termine per la conclusione del PF;
- d) le eventuali nuove prescrizioni tecniche per l'attuazione del PF;
- e) la modifica o l'integrazione degli impegni a carico dei partecipanti diretti al PF.
- 7. Non sono autorizzate le varianti che comportano:
- a) la modifica del settore produttivo, dell'orientamento produttivo o del prodotto della filiera;
- b) la modifica del capofila, dei partecipanti diretti e dei partecipanti indiretti fatti salvi i casi previsti dagli articoli 10 e 11;

- c) il venire meno dei requisiti di ammissibilità del PF;
- d) la riduzione del punteggio assegnato al di sotto della soglia minima;
- e) una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento;
- f) la riduzione del costo totale, a seguito della variante proposta, in misura superiore alla percentuale indicata al comma 1, lettera e).
- g) tempi di attuazione superiori a quanto previsto agli articoli 27 e 28.
- 8. Le varianti autorizzate non comportano un aumento del costo complessivo ammissibile del PF e del costo ammissibile delle domande con accesso individuale o tramite PI di esso facenti parte né del sostegno totale concesso e del sostegno concesso ai singoli partecipanti diretti.
- 9. Le economie derivanti dalle varianti di cui al comma 1, lettera e) e di quanto previsto al comma 7, non sono utilizzate per la realizzazione di nuove operazioni o interventi non previsti dal PF.
- 10. L'esecuzione di varianti non autorizzate comporta la non ammissibilità a finanziamento dei relativi costi e, nei casi di cui al comma 5, la decadenza del PF.

ARTICOLO 32 VARIANTI SOSTANZIALI DELLE OPERAZIONI

- 1. Sono varianti sostanziali delle operazioni dei progetti individuali o dei Pl:
- a) la modifica della sede dell'operazione finanziata entro i limiti territoriali della regione Friuli Venezia Giulia ad esclusione del mero riposizionamento sul sito individuato dal beneficiario nella domanda di sostegno;
- b) la modifica della destinazione d'uso di beni immobili, se coerente con le finalità e gli obiettivi del PF e dell'operazione finanziata o del PI;
- c) la modifica di attrezzature o macchinari, rispetto a quelli indicati nella domanda di sostegno, singola o integrata, con altri aventi migliori caratteristiche tecniche e funzionali ed aventi le stesse finalità previste dall'operazione finanziata;
- d) le modifiche tecniche e le modifiche relative alle modalità di attuazione dell'operazione, finanziate a valere su ogni tipologia di intervento, che comportano, fatto salvo quanto disposto all'articolo 33, comma 1, numero 2) lettera b), una riduzione del costo totale ammesso a finanziamento in misura compresa tra il 10 per cento e il 30 per cento. Nel caso di PI le percentuali indicate sono calcolate in relazione a ciascuna singola tipologia di intervento attivata;
- e) le modifiche collegate all'applicazione dei criteri di selezione e dei relativi punteggi assegnati ai fini della formazione della graduatoria;
- f) le modifiche collegate agli obiettivi e ai risultati attesi derivati dall'attuazione delle operazioni finanziate con progetti individuali o PI;
- g) la modifica del beneficiario;
- h) per la sola tipologia di intervento 3.2, le modifiche proposte dal beneficiario per sostituire iniziative preventivate e non realizzabili per cause a lui non imputabili debitamente dimostrate.
- 2. La percentuale di cui al comma 1, lettera d) è calcolata al netto degli importi riferiti alle spese generali.
- 3. La richiesta di autorizzazione della variante di cui al comma 1 è presentata dal beneficiario all'ufficio attuatore prima dell'esecuzione della variante, prima della fatturazione nel caso di acquisti o di installazione di impianti, oppure, in caso di lavori edilizi o assimilabili, entro la data di presentazione della richiesta o deposito ai competenti uffici delle relative richieste di autorizzazioni, dichiarazioni o comunicazioni. La richiesta di autorizzazione è corredata dalla dichiarazione del capofila attestante che la variante sostanziale non si configura come variante del PF.
- 4. L'ufficio attuatore, entro sessanta giorni dalla richiesta di cui al comma 3:
- a) valuta:
- 1) la pertinenza della variante proposta rispetto all'operazione oggetto del sostegno;
- 2) la congruità e ragionevolezza di eventuali ulteriori costi proposti per l'esecuzione della variante;
- 3) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità del beneficiario, dell'operazione e degli interventi che la compongono;
- 4) il mantenimento dei punteggi assegnati in sede di selezione della domanda, o, in caso di riduzione degli stessi, il mantenimento del punteggio minimo previsto per singola tipologia di intervento;
- 5) il rispetto degli obblighi, degli impegni e dei risultati previsti e derivanti dalla realizzazione dell'intervento modificato;
- 6) il rispetto della conformità ai principi e alle finalità del PSR, al regolamento, alla scheda di misura, alla tipologia di operazione e al bando;
- b) adotta il provvedimento di autorizzazione o di rigetto della variante sostanziale.

- 5. Il provvedimento di autorizzazione della variante sostanziale contiene:
- a) la conferma o la rideterminazione, esclusivamente in diminuzione, del costo totale ammesso e del sostegno concesso rimandando alle disponibilità del programma le eventuali economie derivanti dall'autorizzazione all'esecuzione delle varianti;
- b) l'eventuale modifica del punteggio attribuito a seguito dell'applicazione dei criteri di selezione e di priorità;
- c) l'eventuale rideterminazione delle tempistiche fissate per la conclusione e rendicontazione dell'operazione, nell'ambito dei termini massimi previsti dall'articolo 28;
- d) l'indicazione di eventuali nuove prescrizioni tecniche per l'attuazione delle operazioni e degli interventi;
- e) la modifica o l'integrazione degli impegni a carico del beneficiario;
- f) la comunicazione alla struttura responsabile di eventuali economie finanziarie derivanti dall'autorizzazione all'esecuzione della variante ai fini della rideterminazione del costo del PF.
- 6. Non sono autorizzate le varianti che comportano:
- a) la modifica del beneficiario fatti salvi i casi di cui all'articolo 11;
- b) il venire meno dei requisiti di ammissibilità del beneficiario, delle operazioni, degli interventi e del PI;
- c) la riduzione del punteggio assegnato al di sotto della soglia minima prevista per l'ammissibilità a finanziamento dell'operazione, per singola tipologia di intervento;
- d) la riduzione del costo totale in misura superiore alle percentuali indicate al comma 1, lettera d);
- e) nel caso di PI la compensazione finanziaria fra le operazioni finanziate a valere sulle tipologie di intervento attivate;
- f) tempi di attuazione superiori a quanto previsto all'articolo 28;
- g) nel caso di PF montani, la modifica della localizzazione dell'attività di trasformazione al di fuori dell'area rurale D o della zona svantaggiata di cui all'art. 32 par. 1 lett. a) del Regolamento UE 1305/2013.
- 7. Le varianti autorizzate non comportano un aumento del costo complessivo ammissibile né del sostegno concesso.
- 8. Le economie derivanti dalle varianti sostanziali non sono utilizzate per la realizzazione di nuove operazioni o interventi non previsti nelle operazioni ammesse a finanziamento con la relativa domanda di sostegno.
- 9. L'esecuzione di varianti non autorizzate comporta la non ammissibilità a finanziamento dei relativi costi e nei casi di cui al comma 6, anche la decadenza dal sostegno.

ARTICOLO 33 VARIANTI NON SOSTANZIALI DELLE OPERAZIONI

- 1. Si considerano varianti non sostanziali:
- a) la riduzione o l'aumento del costo dell'operazione ammessa a finanziamento a valere su ogni tipologia di intervento, inferiore al 10 per cento quale conseguenza di:
- 1) interventi, disposti dal direttore dei lavori, relativi ad aspetti di dettaglio o a soluzioni tecniche migliorative per beni immobili e impianti;
- 2) per i beni mobili o immateriali, il cambio di preventivo o del fornitore, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene;
- b) le modifiche al quadro economico originario dell'operazione ammessa a finanziamento quale conseguenza del ribasso d'asta o della riduzione del prezzo degli interventi realizzati in conformità a quanto programmato;
- c) il passaggio dell'utilizzo dei servizi di formazione, di cui ai tipi di intervento 1.1, all'utilizzo dei servizi di consulenza di cui al tipi di intervento 2.1 del PSR e viceversa.
- 2. Le economie derivanti dalle varianti non sostanziali non sono utilizzate per la realizzazione di nuove operazioni o di interventi non previsti dalle operazioni ammesse a finanziamento.
- 3. La percentuale di cui al comma 1, lettera a) è calcolata al netto degli importi riferiti alle spese generali.
- 4. Il beneficiario comunica le varianti di cui al comma 1, lettera a) all'ufficio attuatore e al capofila contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento a saldo. Il capofila comunica per conoscenza alla struttura responsabile la variante non sostanziale, allegando una dichiarazione attestante che le varianti apportate non si configurano come varianti del PF.
- 5. L'ufficio attuatore approva, anche parzialmente, la variante non sostanziale con proprio provvedimento contenente, a seconda dei casi:
- a) la rideterminazione, esclusivamente in diminuzione, del costo complessivo ammesso e del sostegno concesso e il rimando alle disponibilità del programma le eventuali economie derivanti dall'approvazione all'esecuzione delle varianti;
- b) l'indicazione di eventuali nuove prescrizioni per l'attuazione degli interventi;
- c) la modifica o l'integrazione degli impegni a carico del beneficiario;

- d) la comunicazione alla struttura responsabile di eventuali economie finanziarie derivanti dall'approvazione stessa.
- 6. Le varianti non sostanziali non comportano un aumento del costo complessivo ammissibile e del sostegno concesso.

CAPO VI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 34 MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DEI COSTI

- 1. I costi sostenuti dai beneficiari partecipanti diretti sono ammissibili se comprovati da fatture o altra equipollente documentazione fiscale di data successiva alla presentazione della domanda di sostegno, fatti salvi i costi relativi alla stesura del piano aziendale di cui alle tipologie di intervento 4.1.1, 4.1.2, 4.2, del piano di informazione e divulgazione di cui alla tipologia di intervento 3.2, e della progettazione definitiva dell'opera, che possono essere sostenuti e quietanzati entro i 12 dodici mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno, con accesso individuale o integrato. Ai fini della dimostrazione dell'avvenuto pagamento, è ritenuta ammissibile la seguente documentazione:
- a) bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario produce la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento;
- b) assegno. L'assegno è sempre emesso con la dicitura "non trasferibile"; il beneficiario trasmette l'originale dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari o bancari, il beneficiario trasmette anche copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito;
- c) carta di credito o bancomat. Il beneficiario trasmette l'originale dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento.
- d) bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Il beneficiario trasmette la copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale sono riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- e) vaglia postale. Il pagamento è ammesso a condizione che sia effettuato tramite conto corrente postale e sia documentato dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale sono riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- f) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un struttura di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice). Il beneficiario trasmette l'originale del MAV;
- g) modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. Il beneficiario trasmette copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (banca, posta).
- 2. La fattura o altra equipollente documentazione fiscale presentata ai fini della rendicontazione, indica:
- a) l'oggetto dell'acquisto o i lavori eseguiti e il relativo costo;
- b) il numero seriale o di matricola, in funzione della tipologia del bene;
- c) che la fattura è stata utilizzata ai fini della rendicontazione del sostegno richiesto a valere sul PSR 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, indicando il PF e la specifica tipologia di intervento (3.2 o 4.1.1 o 4.1.2 o 4.2 o 6.4.3).
- 3. Non sono ammessi pagamenti in contanti, tramite carte prepagate, o sostenuti mediante conti correnti cointestati. Sono riconosciuti esclusivamente i costi sostenuti tramite conto corrente o postale intestato al beneficiario.

ARTICOLO 35 LIQUIDAZIONE DELL'ANTICIPO DEL SOSTEGNO

- 1. Il partecipante diretto può chiedere la liquidazione di un anticipo fino a un massimo del 50 per cento del sostegno concesso a valere sui tipi di intervento 4.1.1, 4.1.2, 4.2 e 6.4.3, con accesso individuale o in relazione a ogni singolo tipo di intervento attivato con Pl.
- 2. Per il tipo di intervento 4.1.2 il beneficiario può chiedere l'anticipo di cui al comma 1 a condizione che il costo ammesso a finanziamento non sia inferiore a 20.000,00 euro.
- 3. La domanda di pagamento dell'anticipo è presentata in formato elettronico sul SIAN all'ufficio attuatore e per conoscenza al capofila e alla struttura responsabile, ed è corredata dalla seguente documentazione:
 - a) dichiarazione del partecipante diretto attestante la volontà di utilizzare la garanzia bancaria o equivalente di cui all'articolo 30 ai fini della liquidazione dell'anticipo;
 - b) documentazione attestante l'avvio dell'operazione come di seguito indicato:
 - 1) per operazioni in beni immobili: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal beneficiario attestante il possesso delle autorizzazioni o l'invio delle dichiarazioni o delle comunicazioni, previste dalla normativa vigente con i relativi estremi;
 - 2) per operazioni in beni mobili o immateriali alternativamente copia della dell'ordine, della conferma di acquisto, del documento di trasporto (DDT), della fattura accompagnatoria o della fattura relativa ad eventuali acconti o anticipi;
- c) fatture o altra documentazione di costo equipollente, come prevista all'articolo 34;
- 4. L'ufficio attuatore, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda di pagamento:
- a) verifica che la domanda sia compilata in modo corretto;
- b) verifica che la documentazione allegata alla domanda di pagamento sia corretta e completa;
- c) verifica che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno in conformità all'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (UE) n.702/2014;
- d) per le domande di pagamento ritenute ammissibili, predispone il provvedimento con il quale propone la liquidazione all'Organismo pagatore, attraverso l'Autorità di Gestione, indicando, per ciascuna di esse, l'importo dell'anticipo richiesto e le motivazioni che ne hanno comportato l'eventuale riduzione;
- e) trasmette copia del provvedimento alla struttura responsabile.
- 5. L'Ufficio attuatore può richiedere integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di pagamento, ai sensi dell'articolo 11 comma 1 lettera c) della legge regionale n. 7/2000, assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
- 6. L'ufficio attuatore adotta il provvedimento di rigetto delle domande di pagamento dell'anticipo ritenute non ammissibili, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.
- 7. Entro 30 giorni dal ricevimento delle risultanze dell'istruttoria di cui al comma 4, l'Autorità di Gestione predispone gli elenchi di proposta di liquidazione e li trasmette all'Organismo pagatore.
- 8. Il beneficiario è tenuto al pagamento degli interessi maturati sull'importo derivante dalla differenza tra l'anticipo liquidato e l'anticipo effettivamente spettante nel caso di operazione che si concluda con un pagamento complessivo inferiore all'importo approvato. Il beneficiario è inoltre tenuto a restituire il contributo ricevuto in eccesso, comprensivo degli interessi, qualora il progetto si concluda con un pagamento inferiore all'importo dell'anticipo ricevuto.
- 9. Gli interessi di cui al comma 8 sono calcolati a decorrere dalla data di liquidazione dell'anticipo.

ARTICOLO 36 LIQUIDAZIONE DELL'ACCONTO DEL SOSTEGNO

- 1. Il partecipante diretto presenta in formato elettronico sul SIAN la domanda di pagamento in acconto del sostegno concesso al progetto individuale o alle singole tipologie di intervento attivate con accesso integrato, e trasmette copia della stessa al capofila.
- 2. Il beneficiario può chiedere, fino a 3 mesi prima del termine di conclusione delle operazioni, la liquidazione di:
- a) per i tipi di intervento 4.1.1, 4.1.2, 4.2 e 6.4.3: due acconti fino a un massimo dell'80 per cento dell'importo del sostegno concesso qualora ricorrano i seguenti casi:
 - 1) dopo aver sostenuto almeno il 50 per cento del costo ritenuto ammissibile, eventualmente rideterminato a seguito dell'autorizzazione all'esecuzione di varianti;
 - 2) dopo aver sostenuto almeno l'80 per cento per cento del costo ritenuto ammissibile, eventualmente rideterminato a seguito dell'autorizzazione all'esecuzione di varianti;

- b) per il tipo di intervento 3.2, 3 acconti fino a un massimo dell'80 per cento dell'importo del sostegno concesso nei seguenti casi:
 - 1) dopo aver sostenuto almeno il 30 per cento del costo ritenuto ammissibile, eventualmente rideterminato a seguito dell'autorizzazione all'esecuzione di varianti;
 - 2) dopo aver sostenuto almeno il 50 per cento per cento del costo ritenuto ammissibile, eventualmente rideterminato a seguito dell'autorizzazione all'esecuzione di varianti;
 - 3) dopo aver sostenuto almeno l'80 per cento per cento del costo ritenuto ammissibile, eventualmente rideterminato a seguito dell'autorizzazione all'esecuzione di varianti.
- 3. La liquidazione del primo acconto viene erogata al netto dell'eventuale anticipo concesso.
- 4. Alla domanda di pagamento dell'acconto il beneficiario allega:
- a) una dichiarazione del capofila attestante che quanto realizzato dal partecipante diretto corrisponde a quanto previsto dal PF approvato;
- b) la documentazione indicata nelle schede allegato A);
- 5. L'ufficio attuatore, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di pagamento verifica:
- a) la completezza e correttezza della domanda e della documentazione allegata;
- b) la validità della garanzia di cui all'articolo 30 e che, a seguito dell'eventuale concessione di proroghe dei termini fissati per la conclusione del PF, siano stati modificati i termini di scadenza della garanzia medesima;
- c) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità da parte del beneficiario e delle operazioni finanziate;
- d) l'avvenuta realizzazione dell'operazione rendicontata;
- e) la coerenza delle operazioni realizzate e rendicontate con il piano aziendale di cui alle tipologie di intervento 4.1.1, 4.1.2 e 4.2, o il piano di informazione e divulgazione di cui alla tipologia di intervento 3.2, o il progetto di sviluppo di nuovi prodotti di cui alla tipologia di intervento 6.4.3;
- f) i pagamenti effettuati;
- g) il rispetto degli impegni assunti dal beneficiario, se verificabili;
- h) il rispetto del divieto di pluricontribuzione di cui all'articolo 41;
- i) che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno in conformità all'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 702/2014;
- j) il rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016, se applicabile.
- 6. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 5 l'ufficio attuatore, effettua almeno una visita sul luogo dell'operazione finanziata, fatta salva la decisione di non effettuare tale visita per le seguenti ragioni, che sono riportate nel provvedimento di liquidazione del sostegno:
- a) l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco di cui al comma 9;
- b) l'ufficio attuatore ritiene, motivandolo, che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità o di mancata realizzazione dell'operazione.
- 7. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 5 l'ufficio attuatore verifica che i costi siano:
- a) sostenuti nei termini previsti per l'operazione e, comunque, entro i termini fissati dal provvedimento di concessione;
- b) preventivati in domanda di sostegno o ammessi da una variante sostanziale approvata o ammissibili quali variante non sostanziale;
- c) imputabili all'operazione finanziata e vi sia una diretta imputazione dei costi sostenuti all'operazione al momento realizzata e agli obiettivi individuati;
- d) pertinenti all'operazione al momento realizzata;
- e) congrui e commisurati all'entità dell'operazione.
- 8. L'ufficio attuatore può richiedere integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di pagamento, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 7/2000, assegnando un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
- 9. A seguito delle istruttorie e dei controlli di cui ai commi 5, 6 e 7 l'Organismo pagatore, o l'eventuale soggetto delegato, svolge a campione i controlli di revisione e i controlli in loco ai sensi degli articoli 49, 51 e 53 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.
- 10. In pendenza dei controlli di cui al comma 9 i termini del procedimento sono sospesi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera g) della legge regionale 7/2000.

- 11. Ai sensi dell'articolo 63 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, qualora l'importo liquidabile al beneficiario sulla base della domanda di pagamento e del provvedimento di concessione supera di più del 10 per cento l'importo liquidabile dopo le verifiche di ammissibilità, di cui ai commi 5, 6 e 7, dei costi riportati nella domanda di pagamento, l'ufficio attuatore applica una riduzione dell'importo del sostegno liquidabile pari alla differenza tra i due importi, fino ad un massimo pari all'importo totale del sostegno e non va oltre la revoca totale del sostegno. La riduzione non si applica se il beneficiario dimostra di non essere responsabile dell'inserimento nella domanda di pagamento di costi non ammissibili o se l'ufficio attuatore accerta che il beneficiario non è responsabile.
- 12. Sulla base delle istruttorie e dei controlli svolti ai sensi dei commi precedenti, l'ufficio attuatore, entro 120 giorni dalla presentazione della domanda di pagamento:
- a) svolge l'istruttoria per la liquidazione dell'acconto;
- b) predispone il provvedimento con il quale propone all'Organismo pagatore, attraverso l'Autorità di Gestione, la liquidazione delle domande di pagamento ritenute ammissibili indicando, per ciascuna di esse:
- 1) l'importo dei costi sostenuti e ammessi a finanziamento e l'importo del sostegno liquidabile;
- 2) le motivazioni che hanno comportato l'eventuale riduzione del costo ammesso e del sostegno liquidabile;
- 3) lo storno delle eventuali economie e il rimando delle stesse alle disponibilità del PSR;
- c) trasmette copia del provvedimento alla struttura responsabile e al capofila.
- 13. L'ufficio attuatore adotta il provvedimento di rigetto delle domande di pagamento ritenute non ammissibili, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000 e comunica le economie derivanti alla struttura responsabile.
- 14. Entro 30 giorni dal ricevimento delle risultanze dell'istruttoria di cui al comma 12, l'Autorità di Gestione predispone gli elenchi di proposta di liquidazione e li trasmette all'Organismo pagatore.
- 15. Eventuali riduzioni del costo sostenuto e del sostegno liquidato derivanti dall'istruttoria e dai controlli svolti ai sensi dei commi precedenti non sono compensate in sede di presentazione della domanda di pagamento a saldo.

ARTICOLO 37 LIQUIDAZIONE DEL SALDO DEL SOSTEGNO

- 1. La liquidazione a saldo del sostegno concesso è richiesta dal partecipante diretto entro il termine fissato per la conclusione e rendicontazione di cui all'articolo 28, quando:
- a) il progetto individuale o il PI sono stati completati e i relativi costi quietanzati;
- b) il beneficiario individuato come destinatario finale ha usufruito dei servizi di formazione di cui alla tipologia di intervento 1.1, o di consulenza di cui alla tipologia di intervento 2.1 del PSR.
- 2. La liquidazione del saldo del sostegno può essere richiesta all'Organismo pagatore:
- a) prima della conclusione del PF, di cui all'articolo 38, sulla base di una dichiarazione del capofila, allegata alla domanda di pagamento a saldo, attestante:
 - 1) il rispetto dell'accordo di filiera da parte dei partecipanti diretti e indiretti;
 - 2) che le operazioni, con accesso individuale o integrato, sono in fase di realizzazione in coerenza con quanto previsto nel PF e nel rispetto delle tempistiche fissate per l'attuazione del PF medesimo;
 - 3) che l'operazione o il PI oggetto della domanda di pagamento a saldo è stato realizzato in coerenza con il PF e nel rispetto delle tempistiche di attuazione del PF medesimo;
 - 4) che il partecipante diretto contribuisce al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati del PF, indicando e quantificando gli stessi;
- b) successivamente alle verifiche con esito positivo eseguite ai sensi dell'articolo 38 dalla struttura responsabile a seguito del completamento del PF.
- 3. Il partecipante diretto, ai fini della liquidazione a saldo del sostegno concesso nei termini e secondo le modalità indicate al comma 1 e 2, presenta in formato elettronico sul SIAN la domanda di pagamento a saldo all'ufficio attuatore e per conoscenza al capofila.
- 4. Alla domanda di pagamento a saldo è allegata:
- a) la documentazione indicata nelle schede allegato A);
- b) nel caso di cui al comma 2, lettera a), la dichiarazione del capofila.
- 5. L'ufficio attuatore, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di pagamento a saldo verifica:
- a) la completezza e correttezza della domanda e della documentazione allegata;
- b) la validità della garanzia di cui all'articolo 30 e che, a seguito dell'eventuale concessione di proroghe dei termini fissati per la conclusione del PF, siano stati modificati i termini di scadenza della garanzia stessa;
- c) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità del beneficiario e delle operazioni finanziate;

- d) l'avvenuta realizzazione dell'operazione rendicontata;
- e) l'avvenuta completa attuazione del piano aziendale di cui alle tipologie di intervento 4.1.1, 4.1.2 e 4.2, o del piano di informazione e divulgazione di cui alla tipologia di intervento 3.2, o del progetto di sviluppo di nuovi prodotti di cui alla tipologia di intervento 6.4.3;
- f) i pagamenti effettuati;
- g) la dichiarazione di conformità dell'operazione con quella per la quale è stato concesso il sostegno;
- h) il rispetto degli impegni assunti dal beneficiario;
- i) il rispetto del divieto di pluricontribuzione di cui all'articolo 41;
- j) che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno in conformità all'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (UE) 702/2014;
- k) il rispetto di quanto disposto dal DLgs 50/2016 se applicabile;
- l) se il partecipante diretto ha usufruito dei servizi di formazione o di consulenza di cui alle tipologie di intervento 1.1 o 2.1 del PSR, nei casi previsti.
- 6. Entro il termine di cui al comma 5 l'ufficio attuatore trasmette gli esiti dell'istruttoria e dei controlli svolti alla struttura responsabile.
- 7. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 5 l'ufficio attuatore effettua almeno una visita sul luogo dell'operazione finanziata, fatta salva la decisione di non effettuare tale visita per le seguenti ragioni, riportate nel provvedimento di liquidazione del sostegno:
- a) l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco di cui al comma 10;
- b) l'ufficio attuatore ritiene, motivandolo, che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità o di mancata realizzazione dell'operazione.
- 8. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 5 l'ufficio attuatore verifica che i costi siano:
- a) sostenuti nei termini previsti per l'operazione e, comunque, entro i termini fissati dal provvedimento di concessione;
- b) preventivati in domanda di sostegno;
- c) imputabili all'operazione finanziata e all'operazione realizzata, nonché agli obiettivi individuati;
- d) pertinenti all'operazione realizzata;
- e) congrui e commisurati all'entità dell'operazione.
- 9. L'ufficio attuatore può richiedere integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di pagamento, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 7/2000, assegnando un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
- 10. A seguito delle istruttorie e dei controlli di cui ai commi 5, 6 e 7 l'Organismo pagatore, o l'eventuale soggetto delegato, svolge a campione i controlli di revisione e i controlli in loco ai sensi degli articoli 49, 51 e 53 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.
- 11. In pendenza dei controlli di cui al comma 10 i termini del procedimento sono sospesi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera g) della legge regionale 7/2000.
- 12. Ai sensi dell'articolo 63 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, qualora l'importo liquidabile al beneficiario sulla base della domanda di pagamento e del provvedimento di concessione supera di più del 10 per cento l'importo liquidabile dopo le verifiche di ammissibilità, di cui ai commi 5, 6 e 7 dei costi riportati nella domanda di pagamento, l'Ufficio attuatore applica una riduzione dell'importo del sostegno liquidabile pari alla differenza tra i due importi, fino ad un massimo pari all'importo totale del sostegno e non va oltre la revoca totale del sostegno. La riduzione non si applica se il beneficiario dimostra di non essere responsabile dell'inserimento nella domanda di pagamento di costi non ammissibili o se l'Ufficio attuatore accerta che il beneficiario non è responsabile.
- 13. Gli esiti delle istruttorie e dei controlli svolti sono trasmessi, entro il termine indicato al comma 5 alla struttura responsabile ai fini della verifica della conclusione del PF realizzato.
- 14. Sulla base delle istruttorie e dei controlli svolti ai sensi dei commi precedenti e in presenza della dichiarazione del capofila di cui al comma 2, lettera a) l'ufficio attuatore, entro 150 giorni dalla presentazione della domanda di pagamento:
- a) predispone il provvedimento con il quale propone all'Organismo pagatore, attraverso l'Autorità di Gestione, la liquidazione delle domande di pagamento ritenute ammissibili indicando, per ciascuna di esse:
- 1) l'importo dei costi sostenuti e ammessi a finanziamento e l'importo del sostegno liquidabile;
- 2) le motivazioni che hanno comportato l'eventuale riduzione del costo ammesso e del sostegno liquidabile;
- 3) lo storno delle eventuali economie e il rimando delle stesse alle disponibilità del PSR;

- b) trasmette copia del provvedimento alla struttura responsabile e al capofila.
- 15. In assenza della dichiarazione del capofila di cui al comma 2, lettera a) l'ufficio attuatore svolge l'attività indicata al comma 14 entro 30 giorni dal ricevimento degli esiti delle verifiche eseguite dalla struttura responsabile ai sensi dell'articolo 38.
- 16. L'ufficio attuatore adotta il provvedimento di rigetto delle domande di pagamento ritenute non ammissibili, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000 e comunica le economie derivanti alla struttura responsabile.
- 17. Entro 30 giorni dal ricevimento delle risultanze dell'istruttoria di cui ai commi precedenti l'Autorità di Gestione predispone gli elenchi di proposta di liquidazione e li trasmette all'Organismo pagatore.

ARTICOLO 38 CONCLUSIONE E APPROVAZIONE DEL PF

- 3. Entro i termini indicati all'articolo 27 i partecipanti diretti presentano la domanda di pagamento a saldo, l'attestato di frequenza dei corsi di formazione di cui alla tipologia di intervento 1.1, o la copia della consulenza ottenuta a seguito dell'attivazione della tipologia di intervento 2.1.
- 2. Entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'ultima domanda di pagamento a saldo relativa ai sostegni concessi, con accesso individuale o integrato, il capofila trasmette alla struttura responsabile una relazione illustrativa degli obiettivi e dei risultati del PF contenete i seguenti elementi:
- a) titolo del PF;
- b) conferma dell'orientamento produttivo della filiera e del settore produttivo;
- c) date di avvio e conclusione del PF;
- d) descrizione delle operazioni eseguite con i relativi importi distinte per partecipante diretto e indiretto e per tipologia di intervento;
- e) indicazioni dei partecipanti diretti che hanno usufruito dei servizi di formazione o dei servizi di consulenza;
- f) indicazioni delle eventuali proroghe richieste e concesse per il PF e per le operazioni individuali o dei PI di esso facenti parte;
- g) descrizione delle varianti, sostanziali e non sostanziali, apportate alle operazioni realizzate dai singoli partecipanti diretti, indicando per ciascuna di esse i relativi importi;
- h) descrizione delle varianti apportate al PF indicando i relativi importi;
- i) quadro finanziario di raffronto tra le operazioni, singole e integrate, ammesse a finanziamento e rendicontate;
- j) quadro finanziario generale di raffronto tra PF ammesso a finanziamento e rendicontato;
- k) dettagliata descrizione e quantificazione dei risultati ottenuti in relazione agli obiettivi e alle finalità fissate dal PF, distinti per partecipante diretto e indiretto;
- 3. Ad avvenuta conclusione del PF gli uffici attuatori, entro i termini indicati all'articolo 37:
- a) svolgono l'attività istruttoria relativa alle domande di pagamento a saldo;
- b) verificano che i partecipanti diretti abbiano usufruito dei servizi di formazioni di cui alla tipologia di intervento
- 1.1, o dei servizi di consulenza di cui alla tipologia di intervento 2.1 del PSR
- c) trasmettono alla struttura responsabile gli esiti dell'istruttoria svolta a valere sulle domande di pagamento a saldo con accesso individuale o integrato.
- 4. Entro il termine di 45 giorni dalla trasmissione degli esiti dell'istruttoria svolta dagli uffici attuatori in relazione all'ultima domanda di pagamento a saldo la struttura responsabile, richiedendo eventualmente il parere del nucleo tecnico:
- a) verifica:
 - 1) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità del PF;
 - 2) l'avvenuta realizzazione del PF;
 - 3) la completezza della relazione illustrativa di cui al comma 2;
 - 4) il rispetto degli impegni assunti dai partecipanti diretti e indiretti;
 - 5) il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati previsti dal PF.
- b) adotta il provvedimento di approvazione, anche parziale, o di revoca del PF e lo trasmette agli uffici attuatori.
- 5. Gli uffici attuatori, sulla base del provvedimento di cui al comma 4, lettera b) dispongono:
- a) se non già disposta, la liquidazione a saldo dei sostegni concessi con accesso individuale o integrato, o la revoca dei sostegni;
- b) lo svincolo o l'escussione della garanzia di cui all'articolo 30.

- 1. Il PF e le domande di sostegno di esso facenti parte, decadono dal finanziamento quando:
- a) vengono meno le condizioni di ammissibilità del PF;
- b) a seguito di riduzione del punteggio, che comporti un posizionamento del PF in posizione non più utile per il finanziamento o al di sotto del punteggio minimo previsto;
- c) mancato rispetto della durata dell'accordo di partenariato;
- d) mancata conferma dell'orientamento produttivo o del settore produttivo;
- 2. La decadenza del PF comporta il recupero dei contributi concessi e liquidati a tutti i partecipanti diretti.

ARTICOLO 40 STABILITÀ DELLE OPERAZIONI

1. In conformità all'articolo 13 del regolamento di attuazione i beneficiari si impegnano al rispetto del vincolo quinquennale e degli altri vincoli previsti in materia di stabilità delle operazioni.

ARTICOLO 41 DIVIETO DI PLURICONTRIBUZIONE

1. Gli interventi finanziati in attuazione del presente bando non beneficiano di alcun altro finanziamento pubblico, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 del Regolamento (UE) 1306/2013 e dall'articolo 48 del regolamento (UE) 809/2014.

ARTICOLO 42 MONITORAGGIO DEI PF

- 1.ll capofila, a decorrere dalla data del provvedimento di ammissione a finanziamento del PF ed entro il mese successivo alla scadenza di ogni semestre, trasmette alla struttura responsabile, mediante PEC o mediante compilazione su SIAN, i seguenti dati relativi all'avanzamento fisico e finanziario del PF:
- a) l'importo, declinato per singolo partecipante diretto e per tipologia di intervento, dei costi sostenuti nel semestre di riferimento, indicando per ciascuno di essi: fornitore, data e numero fattura, oggetto della stessa;
- b) l'importo, declinato per singolo partecipante diretto e per tipologia di intervento, dei costi liquidati nel semestre di riferimento, indicando per ciascuno di essi la data e il numero del pagamento;
- c) l'importo del costo sostenuto complessivamente dall'inizio del PF;
- d) le economie realizzate a seguito di varianti sostanziali o non sostanziali;
- e) i dati fisici inerenti all'avanzamento del PF;
- f) ogni altro elemento ritenuto utile dall'Amministrazione e comunicato prontamente al capofila.

ARTICOLO 43 IMPEGNI ESSENZIALI

- 1. Gli impegni essenziali a carico dei partecipanti diretti derivanti dalla partecipazione al PF sono i seguenti:
- a) mantenere l'adesione all'accordo di filiera per il periodo di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 40;
- b) mantenere i requisiti di ammissibilità del PF fino alla liquidazione a saldo dell'ultimo sostegno facente parte del PF medesimo;
- c) osservare e mantenere gli impegni e gli obblighi inerenti il PF ammesso a finanziamento, nonché realizzare il PF conformemente a quanto previsto nella domanda, fatte salve le varianti autorizzate o autorizzabili.
- 2. Le modalità di controllo relative agli impegni di cui al comma 1 sono individuate nelle schede allegato F) al presente bando.
- 3. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la decadenza dal sostegno. La struttura responsabile revoca il provvedimento di ammissione a finanziamento del PF e gli uffici attuatori revocano i relativi provvedimenti di concessione e provvedono al recupero delle somme già liquidate ai partecipanti diretti.
- 4. Gli impegni essenziali derivanti dalla concessione del sostegno, con accesso individuale o integrato e le relative modalità di controllo sono indicati nelle schede allegato A) in relazione a ciascuna tipologia di intervento.
- 5. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 4 comporta la decadenza dal sostegno del partecipante diretto. L'ufficio attuatore revoca il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme già liquidate.
- 6. I beneficiari sono tenuti alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

ARTICOLO 44 IMPEGNI ACCESSORI

- 1. Gli impegni accessori a carico dei partecipanti diretti derivanti dalla partecipazione al PF sono i seguenti:
- a) richiedere preventivamente l'autorizzazione all'esecuzione delle varianti al PF di cui all'articolo 31.

- b) trasmettere i dati di monitoraggio del PF entro i termini fissati all'articolo 42.
- 2. Le modalità di controllo relative agli impegni di cui al comma 1 sono individuate nelle schede allegato F) al presente bando.
- 3. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la riduzione del sostegno concesso a tutti i partecipanti diretti del PF. La struttura responsabile revoca parzialmente il provvedimento di ammissione a finanziamento del PF e gli uffici attuatori revocano parzialmente i relativi provvedimenti di concessione e provvedono al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
- 4. Gli impegni accessori a carico dei partecipanti diretti derivanti dalla concessione del sostegno in relazione a ciascuna singola tipologia di intervento attivata con accesso individuale o integrato e le relative modalità di controllo sono indicati nelle schede allegato A).
- 5. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 4 comporta la riduzione del sostegno concesso al partecipante diretto. L'ufficio attuatore revoca parzialmente il sostegno concesso e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
- 6. I beneficiari sono tenuti alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

ARTICOLO 45 RITIRO O RETTIFICA DELLA DOMANDA DI PF, DI SOSTEGNO, DI PAGAMENTO E DELLE DICHIARAZIONI

- 1. Una domanda di PF può essere ritirata, ritirata parzialmente o rettificata in qualsiasi momento. Il ritiro della domanda di PF comporta la decadenza di tutte le domande di sostegno, con accesso individuale o integrato, e delle domande di pagamento ad essa collegate.
- 2. Fatto salvo il mantenimento dei requisiti di ammissibilità del PF, una domanda di sostegno, con accesso individuale o integrato, una domanda di pagamento o una dichiarazione possono essere ritirate, ritirate parzialmente o rettificate in qualsiasi momento.
- 3. Il capofila, in relazione alla domanda di PF, e il partecipante diretto, in relazione alla domanda di sostegno o di pagamento, presentano domanda di ritiro, ritiro parziale o rettifica allegando la documentazione giustificativa a sostegno della richiesta.
- 4. La struttura responsabile nel caso di domanda di PF, o l'ufficio attuatore nel caso in cui la richiesta sia inerente alle domande di sostegno individuale o integrato, prendono atto con proprio provvedimento del ritiro, del ritiro parziale o della rettifica.
- 5. Non sono ammessi il ritiro, il ritiro parziale o la rettifica della domanda di PF o delle domande di sostegno, con accesso individuale o integrato, o di pagamento o di una dichiarazione se ciò comporta:
- a) il venire meno dei requisiti di ammissibilità del PF, una modifica dell'indirizzo della filiera, del settore produttivo o del prodotto o una riduzione dei punteggi assegnati che comporta un riposizionamento del PF in posizione non più finanziabile;
- b) se il capofila o il partecipante diretto sono già stati informati:
 - 1) che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al comma 1;
 - 2) che è stata comunicata l'intenzione di svolgere un controllo in loco;
 - 3) che dal controllo in loco effettuato sono emerse delle inadempienze imputabili al capofila o al partecipante diretto.

ARTICOLO 46 ERRORI PALESI

- 1. La domanda di PF e le domande di sostegno e di pagamento, nonché gli eventuali documenti giustificativi possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in caso di errori palesi, riconosciuti tali dal struttura responsabile in relazione al PF, e dall'ufficio attuatore in relazione alle domande di sostegno, con accesso individuale o integrato e di pagamento sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il capofila o il beneficiario abbiano agito in buona fede.
- 2. Sono errori palesi quelli:
- a) che attengono al mero errore materiale di compilazione delle domande o dei suoi allegati, la cui evidenza scaturisce dall'esame della documentazione presentata;
- b) individuabili agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nella documentazione di cui alla lettera a) anche sulla base di atti, elenchi o altra documentazione in possesso del struttura responsabile, dell'ufficio attuatore o dell'Organismo pagatore.

3. La correzione degli errori di cui al comma 2 avviene con provvedimento della struttura responsabile o dell'ufficio attuatore, su richiesta del capofila o del partecipante diretto, anche a seguito di indicazione del struttura responsabile o dell'ufficio attuatore stessi.

ARTICOLO 47 REVOCA DEL SOSTEGNO

- 1. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui all'articolo 43 e 44, ed in conformità a quanto disposto dalla legge regionale 7/2000, l'ufficio attuatore avvia il procedimento di revoca totale o parziale del sostegno e lo comunica al beneficiario, al capofila e alla struttura responsabile.
- 2. L'ufficio attuatore trasmette al beneficiario, al capofila e alla struttura responsabile il provvedimento di revoca di cui al comma 1 entro 15 giorni dalla sua adozione. Gli importi indebitamente percepiti sono recuperati ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Organismo pagatore e, per quanto non previsto, ai sensi degli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

ARTICOLO 48 CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

- 1. Sono riconosciute le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali e la documentazione probante indicate nell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
- 2. Il partecipante diretto comunica all'Ufficio attuatore i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, allegando la relativa documentazione, entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui è in condizione di farlo.
- 3. Nel caso in cui le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali comportino una modifica del PF, il partecipante diretto lo comunica per il tramite del capofila alla struttura responsabile e all'ufficio attuatore, allegando la relativa documentazione, entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui è in condizione di farlo
- 4. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, il rimborso del sostegno concesso e l'applicazione delle sanzioni amministrative sono disciplinati dall'articolo 4 del regolamento (UE) n. 640/2014.

ARTICOLO 49 CONTROLLI EX POST

1. L'Organismo pagatore o l'eventuale soggetto dallo stesso delegato effettua i controlli ex post per verificare il rispetto degli impegni, di cui agli articoli 43 e 44, per i quali il beneficiario è tenuto al rispetto anche dopo la liquidazione del sostegno.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 50 DISPOSIZIONI DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando si applicano la normativa europea e nazionale in materia di sostegno allo sviluppo rurale, il PSR 2014-2020, la legge regionale 7/2000 e il regolamento di attuazione.

ARTICOLO 51 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto all'articolo 86 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

ARTICOLO 52 RINVIO DINAMICO

1. Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nel presente bando si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

ARTICOLO 53 INFORMAZIONI

1. Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere richieste all'Area sviluppo rurale e-mail : competitivita@regione.fvg.it – PEC : competitivita@certregione.fvg.it, referenti: SIBEN Simonetta, telefono 0432 555756, e-mail: simonetta.siben@regione.fvg.it, MICHIELIS Roberto, telefono 0432 555857, e-mail: roberto.michielis@regione.fvg.it.

2. Copia integrale del presente bando e de Friuli Venezia Giulia: www.regione.fvg.it.	ei relativi allegati son	o disponibili sul sito w	eb della Regione autonoma

SCHEDE TIPOLOGIE DI INTERVENTO ATTIVABILI

- A.1 Tipologia di intervento 3.2.1 SOSTEGNO PER ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE ATTUATE DA ASSOCIAZIONE DI PRODUTTORI NEL MERCATO INTERNO
- A.2 Tipologia di intervento 4.1.1 MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI E DELLA SOSTENIBILITA' GLOBALE DELLE IMPRESE AGRICOLE
- A.3 Tipologia di intervento 4.1.2 EFFICIENTAMENTO DELL'USO DELL'ACQUA NELLE AZIENDE AGRICOLE
- A.4 Tipologia di intervento 4.2.1 INVESTIMENTI PER LA TRASFORMAZIONE, LA COMMERCIALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DI PRODOTTI AGRICOLI
- A.5 Tipologia di intervento 6.4.3 SVILUPPO DI NUOVI PRODOTTI

ALLEGATO SCHEDA A.1

TIPO DI INTERVENTO ASSOCIAZIONE DI PRO			ORMAZIONE E PROMOZIONE ATTUATE DA	
MISURA	informazio attività att	no per l'attività di ne e promozione di uate da associazioni di nel mercato interno	SOTTOMISURA	3.2 - sostegno per attività di informazione e promozione attuate da associazione di produttori nel mercato interno

1 STRUTTURE COMPETENTI

- 1. La struttura responsabile della tipologia di intervento è il Servizio competente in materia di promozione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale-ERSA PEC ersa (Ocertregione. fvg. it
- 2. L'ufficio attuatore è il Servizio competente in materia di promozione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale-ERSA – PEC ersa@certregione.fvg.it

2 FINALITA' E OBIETTIVI

1. La tipologia di intervento è finalizzata ad accrescere il livello di informazione e di conoscenza dei prodotti rientranti in un regime di qualità di cui alla sottomisura 3.1 – sostegno per l'adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari del PSR ed è perseguito tramite il sostegno a operazioni di informazione e promozione.

3 BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

3.1 Beneficiari

- 1. I beneficiari del tipo di intervento sono le seguenti associazioni di produttori:
- a) organizzazioni di produttori e le loro associazioni riconosciute ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- b) cooperative agricole e loro consorzi;
- c) consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
- d) consorzi di tutela delle DOP, IGP o STG riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
- e) gruppi di produttori indicati all'articolo 95 del regolamento (UE) 1308/2013 compresi quelli definiti all'articolo 3 del regolamento (UE) 1151/2012;
- f) associazioni di produttori agricoli costituite ai sensi della normativa nazionale;
- g) reti di impresa costituite ai sensi della L. 33/2009 o della L.r. 4/2003;
- h) gruppi o aggregazioni costituite in ATI o ATS o altre forme associate dotate di personalità giuridica. Nel caso di raggruppamenti temporanei ATI/ATS o altre forme associative:
 - 1. la durata del raggruppamento è pari, almeno, a cinque anni successivi all'ultimo pagamento a saldo;
 - 2. la domanda di sostegno è presentata dal mandatario in nome e per conto dei soggetti partecipanti. I soggetti componenti il raggruppamento temporaneo devono conferire, unitamente alla costituzione del raggruppamento, mandato collettivo speciale con rappresentanza a tale soggetto. Il mandatario rappresenta i componenti in forza ad una scrittura privata autenticata o altro atto pubblico.

3.2 Requisiti di ammissibilità

- 1. Le associazioni di produttori, beneficiari del tipo di intervento, sono in possesso dei seguenti requisiti:
- a) risultano già costituite;
- b) comprendono operatori che aderiscono ai regimi di qualità rientranti nell'ambito delle disposizioni attuative delle operazioni di cui al tipo di intervento 3.1 adesione ai medesimi regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- c) il volume della produzione, relativo al prodotto oggetto dell'attività di informazione o promozione, sia realizzato per la maggior parte da associati con sede in Friuli Venezia Giulia;

- d) sono costituite esclusivamente da imprese che:
 - 1. sono iscritte al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA);
 - 2. nel caso delle aziende agricole sono agricoltori attivi ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e al capo I, sezione III del regolamento (UE) n. 639/2014;
 - 3. non sono imprese in difficoltà come definita all'articolo 2, paragrafo 1, numero 14) del regolamento (UE) 702/2014, in conformità all'articolo 1, paragrafo 6 del regolamento medesimo.
- 2. I requisiti di cui al comma 1 sussistono alla data di presentazione della domanda di sostegno.
- 3. Le organizzazioni professionali e/o interprofessionali non sono ammissibili a finanziamento.

4 OPERAZIONI

4.1 Operazioni ammissibili

- 1. Sono ammissibili a finanziamento le seguenti operazioni riguardanti prodotti rientranti in un regime di qualità previsto di cui alla sottomisura 3.1:
- a) operazioni di informazione finalizzate ad accrescere il livello di conoscenza degli operatori, dei tecnici e dei consumatori sulle caratteristiche principali e i vantaggi del prodotto quali la qualità, i metodi e processi specifici di produzione e le tecniche agricole, la sostenibilità ambientale, l'elevato grado di benessere degli animali, il rispetto dell'ambiente nonché sulle proprietà qualitative, nutrizionali ed organolettiche;
- b) operazioni di promozione commerciale e pubblicitaria finalizzate alla diffusione della conoscenza dei prodotti di qualità presso i soggetti e gli operatori del mercato.

4.2 Requisiti di ammissibilità delle operazioni

- 1. Sono ammissibili le operazioni e i relativi interventi:
- a) realizzate nel mercato interno comunitario;
- b) ad oggetto prodotti che aderiscono a uno dei seguenti regimi:
- 1. regolamento (UE) n. 1151/2012 -DOC, DOP, IGP, STG, Prodotti di montagna;
- 2. regolamento (UE) n. 665/2014;
- 3. regolamento (CE) n. 110/2008;
- 4. regolamento (CEE) n. 1601/91 come sostituito dal regolamento (UE) n.251/2014;
- 5. regolamento (UE) n. 1308/2013;
- 6. legge n. 4/2011, articolo 2, comma 3 (Produzione integrata);
- 7. Regolamento (CE) n. 834/2007 , relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici (limitatamente ai prodotti trasformati);
- 8. decreto ministeriale 4 marzo 2011, n. 4337, articolo 7 (Sistema di qualità nazionale zootecnica);
- 9. Legge 3 febbraio 2011,n.4 disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari;
- 10. legge regionale n. 21/2002 (AQUA);
- 11. i seguenti regimi facoltativi di certificazione:
 - a) ISO 14001 (SGA Sistema di gestione ambientale);
 - b) ISO 22000 (FSM Sistema di gestione per la sicurezza degli alimenti);
 - c) ISO 22005:2007 "Traceability in the feed and food chain General principles and basic requirements for system design and implementation" Rintracciabilità di filiera;
 - d) FSSC 22000 Food Safety Systems;
 - e) BRC British Retailer Consortium Global Food Standard;
 - f) IFS International Food Standard;
 - g) GLOBALGAP (ex EUREPGAP).
- 2. Il materiale informativo e promozionale deve essere realizzato in conformità a quanto disposto dai regolamenti di attuazione del PSR e dalle norme regionali, nazionali e comunitarie applicabili.

4.3 Operazioni non ammissibili

- 1. Non sono considerate ammissibili le seguenti operazioni:
- a) finalizzate all'informazione, promozione, commercializzazione e pubblicità di marchi commerciali;

- b) realizzate al di fuori del mercato interno comunitario;
- c) che incitano i consumatori ad acquistare un prodotto a causa della sua particolare origine tranne i casi e le deroghe specificamente indicate all'art.4,comma 3 del reg.(UE) 807/2014.
- 2. Non sono ammissibili le operazioni già portate materialmente a termine o completamente attuate prima della presentazione della domanda di sostegno.
- 3. Ai fini della verifica di cui al comma 2, l'operazione è portata materialmente a termine alla data dell'ultima fattura di saldo.
- 4. Ai fini di cui al comma 2 si considera l'operazione completamente attuata alla data di pagamento dell'ultima fattura di saldo.

5 COSTI

5.1 Costo minimo e massimo

- 1. Il costo minimo ammissibile della domanda di sostegno è pari a euro 40.000,00.
- 2. Il costo massimo ammissibile della domanda di sostegno è pari a euro 500.000,00.

5.2 Costi ammissibili

- 1. Sono ammissibili, i costi:
- a) sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno e nel corso della durata dell'operazione;
- b) preventivati necessari per la realizzazione dell'operazione finanziata;
- c) imputabili all'operazione finanziata qualora vi sia una diretta relazione tra costo sostenuto, operazione realizzata e obiettivi previsti;
- d) pertinenti rispetto all'operazione finanziata;
- e) identificabili, verificabili e controllabili;
- f) ragionevoli, giustificati e conformi al principio della sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell'economia e dell'efficienza.
- 2. Sono considerati ammissibili i costi relativi a:
- a) iniziative di informazione:
- 1. realizzazione materiali a scopo informativo: a titolo esemplificativo servizi fotografici, depliant, stampe e cartelle stampa, cartellonistica, pubblicazioni e servizi web e video. I materiali potranno essere forniti sia in formato cartaceo che digitale;
- 2. realizzazione di incontri di studio, convegni, seminari, workshop e scambio di buone pratiche e visite dimostrative a carattere informativo presso enti, scuole, istituiti e aziende (affitto e allestimento sale compreso il personale di servizio, compenso, spese di viaggio, vitto e alloggio per relatori ed esperti del settore, animazione relativa alla buone pratiche, interpretariato e spese di comunicazione dell'evento).
- b) iniziative di promozione commerciale e pubblicitaria:
- 1. ricerche e analisi di mercato (report dei risultati dell'indagine);
- 2. realizzazione di materiale promozionale: (a titolo esemplificativo servizi fotografici, depliant, stampe e cartelle stampa, cartellonistica, pubblicazioni, servizi web e video, iniziative pubblicitarie, acquisto spazi pubblicitari e publiredazionali, gadget, realizzazione di applicazioni informatiche e file multimediali, siti WEB);
- 3. investimenti finalizzati allo studio di marchi, packaging o altre iniziative con finalità promozionale;
- 4. realizzazione di eventi di carattere commerciale e pubblicitario rivolti anche ad altri operatori del settore quali buyer, giornalisti, ristoratori, opinion leader (affitto e allestimento sale compreso il personale di servizio, animazione e interpretariato, compenso per spese di viaggio, vitto ed alloggio dei relatori ed esperti del settore, spese di comunicazione dell'evento);
- 5. partecipazione a fiere o eventi finalizzati ad ampliare gli sbocchi nel mercato (quote di iscrizione, nolo aree espositive e stand compreso l'allestimento, spese per inserzione a catalogo, personale esterno dedicato all'evento quali comunicatori, hostess, interpretariato, eventuali spese di vitto alloggio e trasferimento dei dipendenti, esclusi i soci del beneficiario impegnati nell'evento, spese per la spedizione dei materiale espositivo da e per la località in cui si svolge la manifestazione/esposizione, realizzazione materiale promozionale inerente al prodotto);
- c) onorari di professionisti e consulenti, spese tecniche e spese generali inerenti all'attività di progettazione,

coordinamento, organizzazione e direzione delle attività di cui ai punti precedenti entro la percentuale massima complessiva del 10% dei costi ritenuti ammissibili.

5.3 Costi non ammissibili

- 1. Non sono considerati costi ammissibili:
- a) i costi sostenuti e liquidati in data antecedente alla data della domanda di sostegno;
- b) che non sono motivati, previsti e quantificati nella domanda di sostegno o nella variante;
- c) gli onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;
- d) gli interessi passivi;
- e) l'imposta sul valore aggiunto (IVA) fatti salvi i casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale;
- f) sostenuti per la promozione di marchi commerciali e imprese;
- g) sostenuti in leasing;
- h) per l'acquisto di beni strumentali durevoli che prevedono un ammortamento superiore alla durata del progetto;
- i) materiali di consumo che esauriscono la loro funzione nell'ambito di un singolo ciclo di vita del prodotto fatti salvi i casi di cui alla sezione 5.2;
- j) contributi in natura;
- k) compensi per il lavoro del personale interno dell'associazione compresi i soci e gli organi rappresentativi;
- l) spese per l'acquisto dei prodotti oggetto della promozione.
- 2. Delle seguenti tipologie di investimenti si specifica che non sono ammissibili:
- a) spese di vitto, alloggio, viaggio sostenute per la partecipazione alle manifestazioni dei soci e legali rappresentanti del beneficiario ad esclusione di eventuali dipendenti dello stesso;
- b) relativi a catering, buffet, cene di gala e intrattenimento degli ospiti.

6 SOSTEGNO

6.1 Tipo di sostegno

1. Il sostegno è erogato in forma di aiuto in conto capitale

6.2 Modalità di determinazione e aliquota del sostegno

1. Il sostegno è calcolato applicando l'aliquota del 70% al costo ritenuto ammissibile a seguito dello svolgimento dell'istruttoria e dei controlli di cui all'articolo 23 del bando.

7 CRITERI DI SELEZIONE

1 Ai fini della selezione degli operazioni ammissibili a finanziamento e per la formazione della graduatorie di cui all'articolo 25 del bando, vengono applicati i seguenti criteri di selezione:

CRITERI DI CARATTERE TRASVERSALE

DESCRIZIONE CRITERI	MODALITA' DI APPLICAZIONE IN FUNZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL RICHIEDENTE	Punteggio	Cumulabilità
Caratteristiche dei soci delle aziende associate – ricambio generazionale	Associazioni/organizzazioni costituite in prevalenza da aziende con giovani al primo insediamento in possesso dei requisiti previsti dal regolamento (UE) 1305/2013.	6	Non cumulabili fra loro

	Associazioni/organizzazioni costituite in prevalenza da aziende con titolare o contitolare, con poteri di amministrazione ordinaria o straordinaria, o socio amministratore o legale rappresentante giovane.	2	
	Aree rurali D e aree svantaggiate di cui all'art. 32 del regolamento (UE) 1305/2013	14	
Localizzazione (SAU prevalente	Aree rurali C che non rientrano nelle aree svantaggiate di cui all'art. 32 del regolamento (UE) 1305/2013	9	Non
delle aziende associate) - grado di ruralità	Aree rurali B che non rientrano nelle aree svantaggiate di cui all'art. 32 del regolamento (UE) 1305/2013	7	cumulabili fra loro
	Poli urbani che non rientrano nelle aree svantaggiate di cui all'art. 32 del regolamento (UE) 1305/2013	0	

CAPACITA' DI RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI TRASVERSALI DEL PROGRAMMA

DESCRIZIONE CRITERIO	MODALITA' DI APPLICAZIONE IN FUNZIONE DEL REGIME DI QUALITA' O DELLA CERTIFICAZIONE	Punteggio	Cumulabilità
	Regime di qualità di cui al regolamento (CE) 834/2007 – biologico**	15	
Regime di qualità o di certificazione oggetto delle azioni di informazione e promozione*	Regimi di qualità di cui all'art. 16 del reg. (UE) 1305/2013, lettera a) escluso il regolamento (CE) 834/2007 ovvero - regolamento (UE) n. 1151/2012 – DOP, IGP, SGT, Prodotti di montagna; - regolamento (UE) n. 665/2014; - regolamento (CE) n. 110/2008; - regolamento (CEE) n. 1601/91 come sostituito dal regolamento (UE) n.251/2014; - regolamento (UE) n. 1308/2013; - marchio AQUA di cui alla legge regionale n. 21/2002 (AQUA).	14	Non cumulabili fra loro
	Regimi facoltativi di cui all'art. 16 del reg. (UE) 1305/2013, lettera c) e indicati nella sezione 8.2.3.3.1.11 del PSR ad esclusione della ISO 14001 ovvero - certificazione ISO 14001 - ISO 22000 (FSM - Sistema di gestione per la sicurezza degli alimenti); - ISO 22005:2007 "Traceability in the feed and food chain - General principles and basic requirements for system design and implementation" - Rintracciabilità di filiera; - FSSC 22000 - Food Safety Systems;	10	

 - BRC - British Retailer Consortium - Global Food Standard; - IFS - International Food Standard; - GLOBALGAP (ex EUREPGAP). 		
Regimi di qualità di cui all'art. 16 del reg. (UE) 1305/2013, lettera b) cioè legge n. 4/2011, articolo 2, comma 3 (Produzione integrata) e decreto ministeriale 4 marzo 2011, n. 4337, articolo 7 (Sistema di qualità nazionale zootecnica).	7	

^{*}Il criterio è applicato in funzione del regime di qualità o della certificazione di prodotto o di processo oggetto delle azioni di informazione e promozione e in base alla prevalenza finanziaria delle due azioni.

CAPACITA' DELL'INTERVENTO DI INFORMARE E PROMUOVERE

DESCRIZIONE CRITERIO	MODALITA' DI APPLICAZIONE IN FUNZIONE DELL'ARTICOLAZIONE E QUALITA' DELLA PROGETTAZIONE	Punteggio	Cumulabilità
	Prevalenza finanziaria degli interventi con indirizzo commerciale	15	Non
Grado di integrazione e	Prevalenza finanziaria degli interventi con indirizzo informativo	10	cumulabili fra loro
tipologia degli interventi proposti	Prevalenza finanziaria degli interventi con altri indirizzi.	0	
	Integrazione del progetto (contemporanea attivazione di progetti di commercializzazione ed informazione)	2	Cumulabile
Livello di innovazione delle modalità attuative delle azioni di informazione e promozione	Realizzazione di azioni di promozione non convenzionali mediante metodi di comunicazione "innovativi"	10	Cumulabile
	Realizzazione di azioni di informazione con utilizzo di tecnologie web "innovative"	5	Cumulabile
	Realizzazione o rifacimento di siti WEB integrati con la realizzazione di QR e/o App	5	Non cumulabili fra loro
	Realizzazione o rifacimenti di siti WEB	3	1010
Grado di internazionalizzazione	Realizzazione di azioni di promozione svolte all'interno di altri paesi dell'Unione Europea in percentuale pari, almeno, al 50% del costo totale previsto per l'attuazione del Piano degli investimenti.	17	Non
	Realizzazione di azioni di promozione svolte fuori regione Friuli Venezia Giulia ma sul territorio nazionale in percentuale pari, almeno, al 50% del costo totale previsto per l'attuazione del Piano degli investimenti.	10	cumulabili fra loro

GRADO DI RAPPRESENTATIVITA' E DI AGGREGAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE/ORGANIZZAZIONE

DESCRIZIONE CRITERIO	MODALITA' DI APPLICAZIONE IN FUNZIONE DEL GRADO DI RAPPRESENTATIVITA' E	Punteggio	Cumulabilità	
	AGGREGAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE			

^{**} Limitatamente ai prodotti trasformati.

	Rete di impresa costituita ai sensi della L 33/2009 o della L.r. 4/2013	11	
Grado di rappresentativita' e aggregazione dell'associazione	Associazioni di Organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa comunitaria e nazionale Organizzazioni di produttori riconosciute Cooperativa agricola e loro consorzi, non associate ad OP Consorzi di tutela delle Doc, Dop, Igp o Stg riconosciuti ai sensi della normativa nazionale.	10	Non cumulabili fra loro
	Altre forme di associazione	0	

- 2. Il punteggio massimo assegnabile è pari a 100 punti.
- 3. La domanda che non raggiunge il punteggio minimo di 25 punti non è ammessa a finanziamento.
- 4. In caso di parità di punteggio tra due o più domande è data priorità alle aziende giovani o associazioni costituite in prevalenza da aziende giovani. In caso di ulteriore parità alla domanda con costo previsto inferiore.

8 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AIUTO

- 1. Alla domanda di sostegno il beneficiario allega, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:
- a. copia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto la domanda di sostegno, da allegare alla sola domanda di sostegno presentata via PEC;
- b. copia dell'atto costitutivo del beneficiario o atto equipollente;
- c. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante che:
 - 1. tutti i soci/ imprese associate coinvolti nel progetto aderiscono ai regimi di qualità di cui all'art. 10 del bando;
 - 2. che il volume della produzione complessivo oggetto della produzione è realizzato prevalentemente in regione Friuli Venezia Giulia:
 - 3. localizzazione della SAU prevalente delle aziende socie coinvolte nel progetto (aree rurali e aree svantaggiate di cui all'art. 32 del reg. (UE) 1305/13);
 - 4. tutte le imprese associate coinvolte nel progetto sono iscritti al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA);
 - 5. tutte le imprese associate coinvolte nel progetto non sono imprese in difficoltà come definita all'articolo 2, paragrafo 1, numero 14) del regolamento (UE) 702/2014, in conformità all'articolo 1, paragrafo 6 del regolamento medesimo e non sono destinatarie di un ordine di recupero pendente;
 - 6. ricambio generazionale: elenco delle aziende socie il cui titolare è giovane al primo insediamento in possesso dei requisiti previsti dal reg (UE) 1305/2013 e delle aziende socie con titolare o contitolare, con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, o socio amministratore o legale rappresentante giovane rispetto al totale delle aziende socie coinvolte nel progetto;
 - 7. l'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è recuperabile a norma della normativa nazionale;
- d. per i costi relativi all'acquisizione di servizi esterni, beni materiali e investimenti immateriali ivi comprese le spese generali:
 - 1. almeno tre offerte, fra loro comparabili, forniti da professionisti o ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza fra loro, contenenti l'indicazione dettagliata dell'oggetto del servizio o della fornitura e il relativo costo;
 - 2. una relazione tecnico-economica del beneficiario che motivi la scelta del preventivo ritenuto valido qualora non sia scelto quello con il prezzo più basso;
 - 3. nel caso non sia possibile disporre di tre offerte una dettagliata relazione descrittiva motivando adeguatamente l'impossibilità ad individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i beni/servizi oggetto del finanziamento.

e. piano di informazione e promozione firmato dal beneficiario e redatto come di seguito indicato:

1. DESCRIZIONE DEL BENEFICIARIO E DEL PRODOTTO

1.1 Tipologia del beneficiario

Ragione sociale dell'Associazione e forma giuridica.

Data di costituzione.

Grado di rappresentatività ed aggregazione dell'associazione.

1.2 Caratteristiche dei soci

Nominativi e delle aziende socie, sede legale, numero di iscrizione alla Camera di Commercio.

Elenco delle aziende socie il cui titolare è giovane al primo insediamento in possesso dei requisiti previsti dal reg (UE) 1305/2013.

Elenco delle aziende socie con titolare o contitolare, con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, o socio amministratore o legale rappresentante giovane.

Localizzazione della SAU prevalente delle aziende associate (area rurale e zona svantaggiata art 32 reg (UE) 1305/13).

1.3 Tipologia del prodotto

Regime di qualità o di certificazione oggetto del progetto di informazione e promozione.

In relazione al prodotto oggetto di promozione:

- Indicazione degli operatori che aderiscono ai regimi di qualità rientranti nell'ambito delle disposizioni attuative delle operazioni di cui al tipo di intervento 3.1 adesione ai medesimi regimi
- Indicazione che il volume della produzione complessivo sia realizzato prevalentemente in regione Friuli Venezia Giulia.

2. OBIETTIVI DEL PROGETTO

2.1 Descrizione degli obiettivi di progetto e quantificazione dei costi

Descrizione sintetica degli obiettivi di progetto con evidenza dei costi distinguendo tra:

- Progetto di informazione
- Progetto di promozione commerciale e pubblicitaria

2.2 Modalità attuative delle azioni di informazione e promozione

- Attivazione di azioni di promozione non convenzionali mediante metodi di comunicazione innovativi (ex ambient marketing, street marketing, ecc);
- realizzazione di azioni di informazione con utilizzo di tecnologie web "innovative" (e-mail, video-virali, programmi tell-a-friend, web 2.0, social network e blog on-line, utilizzo di banner, pop-up ed altre forme di promozione di tipo "Display Ads", utilizzo di dispositivi di connessione mobile ecc;);
- realizzazione o rifacimento di siti WEB integrati con la realizzazione di QR e/o App;
- realizzazione o rifacimenti di siti WEB

2.3 Grado di internazionalizzazione

Delle azioni di promozione di cui al punto 3.2 "Iniziative di promozione commerciale e pubblicitaria" riportare i costi sostenuti per interventi svolti:

- In Paesi dell'Unione Europea ad esclusione dell'Italia;
- In Italia ad esclusione della Regione FVG;
- In Regione FVG

3. ATTIVITA' PREVISTE

3.1 Iniziative di informazione

Sintetica descrizione delle seguenti attività proposte:

- realizzazione materiali a scopo informativo;
- realizzazione di incontri di studio, convegni, seminari e scambio di buone pratiche e visite dimostrative a carattere informativo presso enti, scuole, istituiti e aziende;

3.2 Iniziative di promozione commerciale e pubblicitaria

Sintetica descrizione delle seguenti attività proposte:

- ricerche e analisi di mercato (report dei risultati dell'indagine);
- realizzazione di materiale promozionale;
- investimenti finalizzati allo studio di marchi, packaging o altre iniziative con finalità promozionale;
- realizzazione di eventi di carattere commerciale e pubblicitario rivolti anche ad altri operatori del settore quali

buyer, giornalisti, ristoratori, opinion leader;

• partecipazione a fiere o eventi finalizzati ad ampliare gli sbocchi nel mercato.

3.3 Spese generali

4. ULTERIORI INFORMAZIONI UTILI ALLA CORRETTA ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PREVISTI DAI CRITERI DI SELEZIONE

- 4.1 Criteri di carattere trasversale:
 - Caratteristiche dei soci delle aziende associate ricambio generazionale;
 - Localizzazione;
- 4.2 Capacita' di raggiungere gli obiettivi trasversali del programma:
 - Regime di qualità o di certificazione oggetto delle azioni di informazione e promozione
- 4.3 Capacita' dell'intervento di informare e promuovere:
 - Grado di integrazione e tipologia degli interventi proposti;
 - Livello di innovazione delle modalità attuative delle azioni di informazione e promozione;
 - Grado di internazionalizzazione.
- 4.4 Grado di rappresentativita' e di aggregazione dell'associazione/organizzazione

5. CRONOPROGRAMMA

Inserire nella tabella la tempistica di avanzamento delle attività.

N.	Tipologia di progetto	Spesa (euro) 6 mesi	Spesa (euro) 12 mesi	Spesa (euro) 18 mesi	Totale (euro) 24 mesi
1	Iniziative di informazione				
2	Iniziative di promozione commerciale e pubblicitaria				
3	Spese generali				

6. QUADRO FINANZIARIO

Inserire nella tabella il dettaglio dei diversi interventi che compongono il progetto.

N.	Tipologia di progetto	Progetto	Importo al netto dell'IVA (euro)	Tot. Importo al netto dell'IVA (euro)	Totale IVA (euro)
1	Iniziative di informazione				
2	Iniziative di promozione commerciale e pubblicitaria				
3	Spese generali				
TOTALE IMPONIBILE				(a)	
SOLO	IVA AMMISSIBILE (non recuperabile)		(b)		
COST	O COMPLESSIVO AMMISSIBILE				(a+b)

7. SCELTA DEL FORNITORE

Riportare nella tabella gli estremi dei preventivi di spesa, la scelta del fornitore e l'eventuale motivazione.

N. Tipologia di Progetto Terna di Preventivo Mot							
N Tinologia di							
	/27i0N0	Motivazione	Dreventive Metivazio	Torna di	Drogotto	Tinologia di	l Ni
i iti i ilpologia di i ilogetto i ilcinia di ilitatentito i ilitate	azione	ITIOLIVAZIONE	FIEVEIILIVO IVIOLIVAZIO	i Cilia ui	FIUSCILU	i ipologia ui	IV.

	progetto	preventivi	scelto	
1	Iniziative di informazione			
2	Iniziative di promozione commerciale e			
	pubblicitaria			
3	Spese			
3	generali			

8. CONCLUSIONI

Ulteriori considerazioni ritenute rilevanti.

9 ANTICIPO DEL SOSTEGNO

1. Non è prevista l'erogazione dell'anticipo del sostegno.

10 ACCONTO DEL SOSTEGNO

- 1. Ai fini della liquidazione dell'acconto del sostegno richiesto valgono le condizioni previste dall'articolo 36 del bando.
- 2. Alla domanda di acconto è allegata la seguente documentazione:
- a) dichiarazione del capofila attestante che quanto realizzato dal beneficiario corrisponde a quanto previsto dal PF approvato;
- b) fatture o altra equipollente documentazione fiscale relativa ai costi sostenuti;
- c) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture o di altra equipollente documentazione fiscale con le modalità di cui all'articolo 34 del bando;
- d) relativamente agli onorari professionali, se dovuto, copia del versamento della ritenuta d'acconto;
- e) dettagliata relazione intermedia, redatta dal beneficiario, contenete i seguenti elementi essenziali:
 - 1. descrizione dell'operazione al momento realizzata;
 - 2. elenco delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale presentata in acconto con indicato, per ciascuna di esse, l'importo imponibile, l'importo dell'Iva, le modalità di pagamento (tipo, data, importo) e l'importo rendicontato in acconto;
 - 3. quadro finanziario di raffronto tra costi previsti e costi al momento sostenuti coerente con la documentazione prodotta in acconto;
 - 4. previsione sulle tempistiche di conclusione dell'operazione;
- f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante:
 - 1. che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
 - 2. l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità se applicabili all'operazione finanziata;

- 3. copia degli studi, ricerche di marketing e del materiale promozionale, commerciale, pubblicitario al momento realizzato;
- 4. documentazione fotografica relativa all'organizzazione di eventi o alla partecipazione a manifestazioni, fiere ecc..

11 SALDO DEL SOSTEGNO

- 1. Ai fini della liquidazione del saldo del sostegno richiesto valgono le condizioni previste dall'articolo 37 del bando.
- 2. Alla domanda di saldo è allegata la seguente documentazione:
- a) se la liquidazione del saldo è richiesta prima della conclusione del PF, di cui all'articolo 38 del bando, dichiarazione del Capofila, attestante:
 - 1. il rispetto dell'Accordo di filiera da parte dei partecipanti diretti e indiretti;
 - 2. che le operazione, con accesso singolo o integrato, sono in fase di realizzazione in coerenza con quanto previsto nel PF e nel rispetto delle tempistiche fissate per l'attuazione del PF medesimo;
 - 3. che l'operazione o il Progetto integrato oggetto della domanda di pagamento a saldo è stato realizzato in coerenza con il PF e nel rispetto delle tempistiche di attuazione del PF medesimo;
 - 4. che il partecipante diretto contribuisce al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati del PF, indicando e quantificando gli stessi;
- b) piano di informazione e promozione aggiornato con evidenza delle parti modificate;
- c) fatture o altra equipollente documentazione fiscale relativa ai costi sostenuti;
- d) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture o di altra equipollente documentazione fiscale con le modalità di cui all'articolo 34 del bando;
- e) relativamente agli onorari professionali, se dovuto, copia del versamento della ritenuta d'acconto;
- f) comunicazione al competente Ufficio delle eventuali varianti non sostanziali;
- g) dettagliata relazione conclusiva, redatta dal beneficiario contenete i seguenti elementi essenziali:
 - 1. descrizione dell'operazione realizzata;
 - 2. elenco delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale con indicato, per ciascuna di esse, l'importo imponibile, l'importo dell'Iva, le modalità di pagamento (tipo, data, importo) e l'importo rendicontato
 - 3. quadro finanziario di raffronto tra costi previsti e costo sostenuti coerente con la documentazione prodotta a rendiconto
- h) dichiarazione sostituiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del DPR 445/2000, resa dal beneficiario e attestante:
 - 1. che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
 - 2. l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità se applicabili all'operazione finanziata;
- i) copia degli studi, ricerche di marketing e del materiale promozionale, commerciale, pubblicitario realizzato;
- j) documentazione fotografica relativa all'organizzazione di eventi o alla partecipazione a manifestazioni, fiere ecc..

12 IMPEGNI E OBBLIGHI SPECIFICI

12.1 Impegni essenziali

- 1. Gli impegni essenziali a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2368 di data 9 dicembre 2016, la quale riporta anche le relative modalità di controllo.
- 2. Oltre agli impegni di cui al comma 1, è previsto a carico del beneficiario l'impegno a non effettuare variazioni alle operazioni che comportino una riduzione del costo ammesso, fissato nel provvedimento di concessione del sostegno superiore al 30 per cento.
- 3. Le modalità di controllo degli impegni di cui al comma 2 sono indicate nelle tabelle che seguono.
- 4. Il mancato rispetto degli impegni di cui ai commi 1 e 2 comporta la decadenza dal sostegno. L'ufficio attuatore revoca il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
- 5. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

12.2 Impegni accessori

- 1. Gli impegni accessori a carico del beneficiario e le relative modalità di controllo sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2368 di data 9 dicembre 2016.
- 2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la riduzione delle somme concesse. L'ufficio attuatore revoca parzialmente il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.

Programma Sviluppo Rurale	FR	RIULI VENEZIA GIULIA	Misura	Intervento 3.2 Azione Rif. Allegato scheda A.1					eda A.1					
Descrizione impegno		mpegno a non effettuare variazioni alle operazioni che comportino una riduzione del costo ammesso, fissato nel provvedimento di concessione del sostegno, superiore al 30%												
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione		ando – art. 32 varianti sostanziali delle operazioni e art 43 Impegni essenziali												
Livello di disaggregazione dell'impegno	Misura/sotto misura													
(determinazione del montante riducibile)	Х			Tipo di inte	rvento (Tipologia	di op	perazione)						
	Х	Decadenza totale					1007 (a m t v a ll a		100% Controllo in situ				
Tipologia di penalità		Esclusione			Campo di applicazione	X	100% Co			100% Controlle in situ				
		Riduzione graduale				— аррпсалопе		аррисации	applicazione	иррпсигіопе		Campior docum. i	ne controllo n loco	-
							Campior docum. e	ne controllo ex post		Campione controllo ex post				
Descrizione modalità di verifica documentale		Verifica che la riduzione del costo ammesso a variante non superi il 30% rispetto al costo ammesso nel provvedimento di concessione												
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda														

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata

Il rispetto dell'impegno è accertato mediante la verifica che le varianti sostanziali rispettino la soglia massima di riduzione del costo consentita dal bando

MISURA	4 - Investir materiali	nenti in immobilizzazioni	SOTTOMISURA	4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole.
TIPO DI INTI	ERVENTO	4.1.1 MIGLIORAMENTO DELLE IMPRESE AGRIC		ZIONI E DELLA SOSTENIBILITA' GLOBALE

1 STRUTTURE COMPETENTI

- 1. La struttura responsabile della tipologia di intervento è il Servizio competitività sistema agro alimentare, della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche PEC competitività @certregione.fvg.it
- 2. L'ufficio attuatore è il Servizio sviluppo comparto agricolo della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche PEC sviluppoagricolo@certregione.fvg.it

2 FINALITA' E OBIETTIVI

1. La tipologia di intervento è finalizzata a potenziare la competitività e migliorare la redditività, le prestazioni e la sostenibilità globale delle imprese agricole salvaguardando, nel contempo, il patrimonio agro ambientale in cui le aziende operano.

3 BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

- 1. I beneficiari del tipo di intervento sono:
- a) agricoltori: le imprese agricole individuali o societarie
- b) associazioni di agricoltori: le cooperative agricole di produzione che svolgono come attività principale la coltivazione del terreno o l'allevamento di animali.
- 2. I beneficiari sono in possesso dei seguenti requisiti:
- a) essere iscritti al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), fatte salve le condizioni di esenzione dall'obbligo di iscrizione in base alla vigente normativa di riferimento;
- b) essere conduttori o essere impresa non in difficoltà come definita all'articolo 2, paragrafo 1, numero 14) del regolamento (UE) n. 702/2014, in conformità all'articolo 1, paragrafo 6 del regolamento medesimo;
- 3. I requisiti di cui al comma 2 sussistono alla data di presentazione della domanda di sostegno.

4 PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE

- 1. Il beneficiario allega alla domanda di sostegno, a pena di inammissibilità, il piano di sviluppo aziendale, redatto sulla base del modello predisposto da ISMEA Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare e compilabile direttamente sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale SIAN
- 2. Il Piano di sviluppo aziendale, redatto in coerenza con le operazioni per le quali viene richiesto il sostegno, contiene i seguenti elementi:
- a) la descrizione della situazione di partenza del beneficiario, coerente con quanto riportato dal fascicolo aziendale, quali l'orientamento produttivo, inclusa l'eventuale attività di allevamento, trasformazione e agriturismo, la situazione occupazionale (numero di personale assunto con contratto a tempo indeterminato, pieno o parziale), il volume d'affari ai fini IVA, gli sbocchi di mercato, il possesso della qualifica di IAP;
- b) il progetto di impresa, con l'evidenza delle tappe essenziali e degli obiettivi per lo sviluppo dell'attività dell'azienda;
- c) l'identificazione e la quantificazione dei lavori effettuati sotto forma di contributi in natura;
- d) la dimensione economica dell'impresa, alla data di presentazione della domanda di sostegno e presunta a conclusione del Piano di sviluppo aziendale, espressa in standard output (SO) determinata con la metodologia CRA INEA e secondo le modalità previste dalla delibera della Giunta regionale 10 giugno 2016, n. 1040 (determinazione della modalità di calcolo della dimensione economica delle aziende agricole in termini di standard output (SO) ai sensi della misura 6.1 "Pacchetto giovani" e della misura 4 "investimenti in immobilizzazioni materiali" del PSR 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'arti.

- 19 del regolamento (UE) n.1305/201 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR approvazione);
- e) il settore produttivo prevalente dell'azienda, alla data di presentazione della domanda di sostegno e, se del caso, presumibilmente raggiunto a conclusione del PA, determinato sulla base dello standard output, come definito alla lettera d);
- f) la descrizione delle operazioni e degli interventi proposti, compresi quelli inerenti alla sostenibilità ambientale e all'efficienza delle risorse, per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera b);
- g) un dettagliato piano finanziario distinto per operazioni e interventi oggetto della domanda di sostegno;
- h) indicazione della partecipazione del beneficiario a reti, OP, cooperative, consorzi o associazioni;
- i) un dettagliato piano finanziario dell'operazione oggetto della domanda di sostegno;
- j) la descrizione degli investimenti immateriali programmati con una disaggregazione per voce di costo, le modalità operative che contrassegnano l'attività da svolgere, le risorse da impegnare e le fasi in cui è articolato il servizio:
- k) un dettagliato cronoprogramma di realizzazione degli interventi programmati;
- la descrizione della prevista situazione economica finale conseguente all'attuazione del piano, formulata sulla base di oggettive valutazioni e idonea a comprovare, in via previsionale, il miglioramento della sostenibilità globale dell'operazione.
- m) la scheda di Performance per la valutazione del miglioramento delle prestazioni e sostenibilità globale dell'azienda.
- 3. Il Piano di sviluppo aziendale di cui al comma 1 è compilato, in sede di domanda di sostegno, con riferimento alla situazione iniziale dell'azienda (ex ante) ed è aggiornato, alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo, alla situazione a regime derivante dall'avvenuta realizzazione dell'operazione finanziata indicando e quantificando gli elementi e i dati necessari alla verifica del rispetto degli impegni derivanti dall'ammissibilità a finanziamento dell'operazione.

5 OPERAZIONI

5.1 Operazioni ammissibili

- 1. Sono ammissibili le operazioni che in relazione al miglioramento delle prestazioni economiche e ambientali delle aziende prevedono la realizzazione di interventi:
- a) in fabbricati produttivi, funzionali al ciclo produttivo, serre e strutture zootecniche;
- b) in fabbricati adibiti alla prima lavorazione, alla trasformazione, allo stoccaggio o alla vendita dei prodotti agricoli;
- c) in macchinari, attrezzature e impianti, ivi compresi quelli informatici e l'impiantistica di collegamento per la gestione o esecuzione delle operazioni collegate al ciclo colturale, di raccolta e all'allevamento;
- d) in macchinari, attrezzature e impianti ivi compresi quelli informatici e l'impiantistica di collegamento per la trasformazione o la commercializzazione di prodotti agricoli;
- e) per la realizzazione dei seguenti miglioramenti fondiari:
- 1) sistemazioni idraulico-agrarie dei terreni, finalizzate al contenimento dell'erosione del suolo e che non abbiano effetti di riduzione di habitat di interesse comunitario;
- 2) impianti frutticoli, escluse le short rotation, le colture dedicate a biomassa in genere e gli impianti di piante annuali:
- 3) realizzazione degli elementi strutturali collegati alla gestione del pascolo;
- 4) terrazzamenti, ciglionamenti, affossature per la regimazione delle acque superficiali;
- 5) viabilità aziendale ed elettrificazione aziendale;
- f) di efficientamento energetico, mediante l'isolamento termico degli involucri degli edifici agricoli produttivi funzionali all'attività aziendale esistente (comprese le serre), relativi strumenti di regolazione, ristrutturazione di impianti termici ed elettrici esistenti finalizzati alla riduzione del consumo di energia in azienda;
- g) per la realizzazione di impianti solari-termici e fotovoltaici integrati su edifici agricoli e strutture produttive aziendali, di impianti microeolici ed idroelettrici, di impianti geotermici, pompe di calore, di impianti di conversione energetica delle biomasse solide e liquide sostenibili, ivi compresi gli impianti di digestione anaerobica (biogas), di recupero dei cascami (residui delle lavorazioni) termici e di trigenerazione nonché per l'acquisto ed installazione di accumulatori dell'energia prodotta;

- h) per aumentare il benessere degli animali oltre gli standard minimi fissati dalla normativa;
- i) in schermature vegetazionali per il miglioramento del paesaggio e la mitigazione della propagazione dei rumori e delle emissioni odorigene e gassose derivanti dalle lavorazioni;
- j) per il miglioramento delle condizioni di lavoro e la sicurezza degli addetti oltre gli standard minimi fissati dalla normativa.

5.2 Requisiti di ammissibilità delle operazioni

- 1. Sono ammissibili le operazioni:
- a) realizzate in Friuli Venezia Giulia;
- b) che migliorano le prestazioni e la sostenibilità globale dell'azienda agricola da un punto di vista economico e ambientale. Le prestazioni e la sostenibilità globale dell'impresa si intendono migliorate qualora si ottenga un incremento previsionale di almeno un parametro produttivo tra quelli indicati ai numeri 1) o 2) unitamente al miglioramento previsionale di almeno un parametro della sostenibilità ambientale di cui al numero 3):
- 1) miglioramento del rendimento economico: gli investimenti introducono tecnologie innovative e sostenibili, favoriscono innovazione di processo e di prodotto, ottimizzano i fattori della produzione, concorrono alla diversificazione delle produzioni o allo sviluppo di attività di commercializzazione;
- 2) miglioramento della qualità delle produzioni: gli investimenti favoriscono la riconversione o l'avvio di metodi di produzione biologici, contribuiscono a migliorare la qualità merceologica delle produzioni, favoriscono l'adozione di sistemi di tracciabilità di prodotto o di certificazioni volontarie o l'adeguamento funzionale all'adesione di sistemi di qualità riconosciuti a livello comunitario o nazionale e regionale, favoriscono la situazione aziendale in termini di igiene e benessere degli animali oltre gli standard minimi previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- 3) miglioramento della sostenibilità ambientale: gli investimenti favoriscono la produzione e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, l'efficientamento energetico, la riduzione dell'inquinamento ambientale, l'efficientamento della gestione dei reflui zootecnici o di lavorazione, l'adesione a sistemi di certificazione ambientale, la conversione al metodo biologico, gli interventi di adattamento e mitigazione del sistema produttivo ai cambiamenti climatici.
- 2. Oltre ai requisiti di cui al comma 1, ai fini dell'ammissibilità a finanziamento, le operazioni:
- a) relative alla trasformazione e alla commercializzazione, sono ammissibili se i prodotti agricoli, in entrata e in uscita, sono contenuti nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e sono di prevalente provenienza aziendale, verificata mediante un confronto in termini quantitativi fra prodotti ottenuti dall'attività agricola dell'azienda ed i prodotti acquistati da terzi;
- b) relative all'efficientamento energetico, comportano un miglioramento del parametro di prestazione energetica di almeno una classe al termine dell'operazione, sulla base dell'attestato di prestazione energetica di cui decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia):
- c) relative all'efficientamento energetico, rispettano quanto disposto dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE);
- d) relative alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili che:
- sono dimensionati sul fabbisogno energetico dell'azienda, quindi destinati all'autoconsumo. Il fabbisogno
 energetico è determinato come media dei consumi dei 3 anni solari precedenti alla domanda. Nel caso di
 nuove aziende o di nuove linee produttive il fabbisogno energetico è stimato nel Piano di sviluppo aziendale,
 utilizzando parametri oggettivi e misurabili con riferimento ai consumi previsti a conclusione dell'investimento
 programmato;
- 2) hanno una potenza non superiore a 0,3 MWe per gli impianti di digestione anaerobica e di 1 MWe per le altre tipologie;
- 3) gli impianti di produzione di energia elettrica da biomassa prevedono l'utilizzo, compreso il fabbisogno per la conduzione dell'impianto, almeno, del 50 per cento dell'energia termica prodotta;
- 4) qualora utilizzino l'energia solare, non consumano suolo;
- e) relative alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da biomassa di origine agricola, solida e liquida, gli impianti utilizzano solo scarti della produzione, reflui zootecnici e sottoprodotti, è escluso il sostegno alla produzione di energia con utilizzo di colture dedicate;

- f) che prevedono delle emissioni in atmosfera, tali emissioni sono sempre verificate e autorizzate dalle autorità competenti in materia, tenendo altresì in considerazione i Piani per la qualità dell'aria, ove previsti;
- g) che prevedono la realizzazione di impianti idroelettrici sono realizzate nel rispetto di quanto disposto dalla direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, recepita con decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale).
- 3. Per operazioni che prevedono interventi realizzati su beni immobili, o comunque ad essi inerenti, i beneficiari sono proprietari o titolari di altro diritto reale coerente con la tipologia di operazione finanziata oppure titolari di diritto personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni. La disponibilità giuridica dell'immobile è garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di cinque anni a decorrere dal pagamento finale.

5.3 Operazioni non ammissibili

- 1. Non sono considerate ammissibili le seguenti operazioni:
- a) manutenzione ordinaria;
- b) che non migliorano le prestazioni e la sostenibilità globale dell'azienda agricola da un punto di vista economico e ambientale;
- c) che prevedono le short rotation e colture dedicate a biomassa in genere;
- d) di impianto di piante annuali;
- e) che prevedono la mera sostituzione di macchinari e attrezzature;
- f) inerenti alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti che in entrata e in uscita non sono compresi nell'allegato I al Trattato dell'Unione Europea;
- g) inerenti alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti che non sono di prevalente provenienza aziendale.
- 2. Non sono ammissibili le operazioni già portate materialmente a termine o completamente attuate prima della presentazione della domanda di sostegno.
- 3. Ai fini della verifica di cui al comma 2, l'operazione è portata materialmente a termine all'ultima data tra le seguenti:
- a) per la realizzazione di opere edili: la data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori e controfirmato dall'impresa esecutrice e dall'azienda o, in assenza, la data del protocollo in arrivo al competente ufficio comunale della comunicazione di fine lavori;
- b) per gli impianti tecnologici: la data della dichiarazione di conformità;
- c) per l'acquisto di beni mobili, immateriali e la fornitura di servizi: la data della fattura di saldo.
- 4. Ai fini di cui al comma 2 si considera l'operazione completamente attuata alla data di pagamento dell'ultima fattura di saldo.

6 COSTI

6.1 Costo minimo e massimo

- 1. Il costo minimo ammissibile della domanda di sostegno è pari a:
- a) euro 20.000,00 per operazioni realizzate da imprese con SAU aziendale localizzata prevalentemente nelle aree soggette a svantaggi naturali di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- b) euro 40.000,00 per operazioni realizzate da imprese con SAU aziendale localizzata prevalentemente nelle altre aree:
- 2. Il costo massimo ammissibile della domanda di sostegno è pari a euro 1.500.000,00.

6.2 Costi ammissibili

- 1. Sono ammissibili, i costi:
- a) sostenuti dall'azienda successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno e nel corso della durata dell'operazione, ad eccezione dei costi connessi alla progettazione dell'intervento proposto, ivi compresi la stesura del Piano di sviluppo aziendale e gli studi di fattibilità, i quali possono essere sostenuti anche nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno;

- b) preventivati necessari per la realizzazione dell'operazione finanziata;
- c) imputabili all'operazione finanziata qualora vi sia una diretta relazione tra costo sostenuto, operazione realizzata e obiettivi previsti;
- d) pertinenti rispetto all'operazione finanziata;
- e) identificabili, verificabili e controllabili, in particolare attraverso l'iscrizione nei registri contabili del beneficiario;
- f) ragionevoli, giustificati e conformi al principio della sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell'economia e dell'efficienza.
- 2. Sono considerati ammissibili i costi relativi a:
- a) acquisto, anche in leasing, di beni immobili funzionali allo svolgimento dell'attività aziendale;
- b) costruzione, ampliamento, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione di fabbricati funzionali allo svolgimento dell'attività aziendale nonché realizzazione delle opere e delle modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti strutturali di edifici esistenti funzionali allo svolgimento dell'attività aziendale ivi compresa la realizzazione di impianti tecnologici e servizi igienico-sanitari, senza alterazione di volumi e modifica della destinazione d'uso degli stessi;
- c) miglioramenti fondiari;
- d) acquisto, anche in leasing, di nuovi impianti tecnologici, nuovi impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nuovi macchinari e attrezzature innovativi e funzionali allo svolgimento dell'attività aziendale, in coerenza con il tipo di intervento programmato e fino a copertura del valore di mercato del bene;
- e) costi generali quali parcelle per consulenze legali e notarili, onorari di architetti, ingegneri e consulenti, costi sostenuti dal beneficiario per garanzie fideiussorie connesse alla concessione degli anticipi, costi per la tenuta di conto corrente purché si tratti di conto appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'intervento; i costi generali sono ammissibili solo qualora collegati ai costi di cui alle lettere a), b), c) e d) e nel limite del 10 per cento di tali costi:
- f) analisi ambientali necessarie al fine di valutare che l'operazione non abbia impatti significativi sull'ambiente;
- g) interventi immateriali, di acquisizione o sviluppo di programmi informatici e di acquisizione di brevetti, licenze;
- 3. L'acquisto di terreni non edificati, ma edificabili, è ammissibile ai soli fini della costruzione di fabbricati, comprese le pertinenze, da adibire allo svolgimento dell'attività del beneficiario, facenti parte delle operazioni per le quali è chiesto il sostegno ed entro i seguenti limiti:
- a) 10 per cento del costo totale ammissibile dell'operazione considerata per la generalità dei terreni;
- b) 15 per cento del costo ammissibile dell'operazione considerata, per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti ad uso industriale che comprendono edifici.
- 4. Al fine della dimostrazione della sussistenza dei requisiti di cui al comma 3, il beneficiario allega alla domanda di sostegno l'attestazione di un tecnico abilitato indipendente o di un organismo autorizzato, che attesta che il prezzo di acquisto del terreno non è superiore al valore di mercato; nel caso in cui il prezzo di acquisto sia superiore, l'importo massimo ammissibile è pari a quello di mercato.
- 5. L'acquisto di fabbricati è ammesso se:
- a) è finalizzato alla riduzione dell'uso del suolo;
- b) è funzionale allo svolgimento dell'attività aziendale e strettamente connesso con gli obiettivi dell'intervento;
- c) costituisce parte integrante dell'operazione complessiva programmata dal beneficiario;
- d) il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato attestato da un tecnico abilitato ed indipendente o da un organismo debitamente autorizzato;
- e) l'immobile è conforme alla normativa urbanistica vigente oppure sono evidenziati gli elementi di non conformità, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione;
- f) l'immobile non ha fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei dieci anni precedenti, ad eccezione del caso in cui l'amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente i finanziamenti concessi.
- 6. L'acquisto di fabbricati di cui al comma 5 è ammesso fino a concorrenza del 50 per cento del costo ammissibile dell'operazione programmata.
- 7. A dimostrazione dei requisiti di cui al comma 5, il beneficiario allega alla domanda di sostegno:
- a) l'attestazione di un tecnico abilitato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, per i requisiti di cui alle lettere d) ed e);
- b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), per il requisito di cui alla lettera f);

c) il Piano di sviluppo aziendale dettaglia il rispetto dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c).

6.3 Costi non ammissibili

- 1. Non sono considerati costi ammissibili;
- a) i costi sostenuti e liquidati in data antecedente alla data di presentazione della domanda di sostegno ad eccezione di quelli relativi alla stesura del Piano di sviluppo aziendale, alla progettazione e a studi di fattibilità che possono essere sostenuti nei 12 mesi antecedenti alla data della domanda di sostegno
- b) i costi che non sono motivati, previsti e quantificati nella domanda di sostegno;
- c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature o materiali usati;
- d) l'acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche o diritti di terzi;
- e) qualsiasi tipo di intervento su fabbricati ad uso abitativo, inclusi gli alloggi e le abitazioni;
- f) l'acquisto di beni non durevoli quali i materiali di consumo a ciclo breve ovvero che esauriscono normalmente l'utilizzo nell'ambito di un singolo ciclo produttivo;
- g) l'acquisto di mezzi di trasporto, inclusi i camion e le autovetture, anche se ad uso promiscuo;
- h) le spese e gli oneri amministrativi per l'allacciamento e i canoni di fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono:
- i) gli onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;
- j) l'acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di piante annuali e la loro messa a dimora;
- k) l'acquisto di animali;
- l) gli interessi passivi;
- m) l'imposta sul valore aggiunto (IVA) fatti salvi i casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale;
- n) gli interventi di prevenzione volti a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici;
- o) nel caso del leasing, i costi connessi al contratto di locazione finanziaria, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi.

6.4 Contributi in natura

- 1. I contributi in natura di carattere agronomico sotto forma di forniture di opere, di beni e servizi, in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di spesa di valore probatorio equivalente, ivi compreso l'apporto di lavoro proprio da parte del beneficiario, dei coadiuvanti familiari iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dei dipendenti, sono ammissibili se rispettano le condizioni previste dall'articolo 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e:
- a) sono preventivati e quantificati mediante computo metrico estimativo allegato alla domanda di sostegno e redatto sulla base delle voci di costo contenute nel prezzario regionale per i lavori agricoli in vigore alla data di presentazione della domanda di sostegno;
- b) consistono in lavori riconducibili al normale esercizio dell'attività agricola, con esclusione delle opere di carattere edile, compresa qualsiasi operazione di scavo per edifici e relativi impianti tecnologici e per la realizzazione di invasi artificiali;
- c) sono pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione, anche temporanea, all'azienda;
- d) sono previsti nel prezzario regionale per i lavori agricoli, in vigore alla data di presentazione della domanda di sostegno, per la valutazione di interventi relativi al tipo di operazione considerata;
- e) il valore e la fornitura degli stessi è valutata e verificata in modo indipendente;
- f) gli interventi non sono collegati a misure di ingegneria finanziaria.
- 2. Per lavori o prestazioni particolari non previsti nel prezzario di cui al comma 1, il relativo costo è determinato mediante analisi dei prezzi predisposta da un tecnico abilitato e indipendente allegata alla domanda di sostegno e soggetta a verifica di congruità, redatta utilizzando i prezzi relativi alla manodopera, ai noleggi e ai materiali a piè d'opera indicati nel prezzario di cui al comma 1, lettera d).
- 3. A dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1, lettere b), c), d) e) ed f) il beneficiario allega l'attestazione di un tecnico abilitato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato.
- 4. I costi per l'acquisto di materiale e attrezzature per la realizzazione di interventi con apporto di lavoro proprio sono ammissibili, fatta salva la verifica di congruità di cui all'articolo 16 del bando a condizione che i costi

medesimi non siano componente implicita nei prezzi unitari approvati per le specifiche voci di lavorazione.

- 5. Sono ammissibili solo le prestazioni di opera da parte della famiglia coltivatrice o dei dipendenti dell'impresa agricola, purché risultanti iscritti al relativo regime previdenziale, determinate tenendo conto del tempo effettivamente prestato in condizioni di ordinarietà e delle normali tariffe orarie o giornaliere in vigore per l'attività eseguita, stabilite dal prezzario regionale per i lavori agricoli.
- 6. Per i contributi in natura viene applicata una riduzione forfettaria del 15 per cento ai prezzi indicati nel prezzario di cui al comma 1, lettera d).
- 7. Il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera il totale dei costi ammissibili, escluso l'importo dei contributi in natura, al termine dell'operazione.

6.5 Leasing

- 1. Il leasing è ammissibile al sostegno per i costi sostenuti in relazione a beni immobili, macchine, attrezzature anche informatiche ed impianti.
- 2. Il leasing è ammissibile purché preveda il patto di riacquisto da parte dell'utilizzatore a fine leasing e fino ad un massimo corrispondente al valore di mercato del bene.
- 3. Il costo ammissibile è rappresentato dalla somma dei canoni pagati dall'utilizzatore al concedente alla data di presentazione della domanda di pagamento, comprovati da una fattura o da un documento avente forza probatoria equivalente, e sono considerati al netto dei costi connessi al contratto, quali garanzie del concedente, costi di rifinanziamento, interessi, spese generali e oneri assicurativi.
- 4. Non sono ammissibili i costi connessi al contratto di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi.

7 SOSTEGNO

7.1 Tipo di sostegno

1. Il sostegno è erogato in forma di aiuto in conto capitale

7.2 Modalità di determinazione

1. Il sostegno è calcolato applicando l'aliquota spettante al costo ritenuto ammissibile a seguito dello svolgimento dell'istruttoria e dei controlli di cui all'articolo 23 del bando.

7.3 Aliquota del sostegno con accesso individuale

- 1. Le aliquote del sostegno, non cumulabili fra loro, sono modulate in base alla tipologia di beneficiario come di seguito indicato:
- a) giovani agricoltori in base al regolamento di attuazione della tipologia di intervento 6.1 del PSR o beneficiari che, alla data di presentazione della domanda di sostegno, sono giovani agricoltori in base al regolamento di attuazione della tipologia di intervento 6.1 del PSR e si sono già insediati nei cinque anni precedenti
- 1) 50 % del costo ritenuto ammissibile per operazioni relative alla produzione agricola;
- 2) 35 % per operazioni relative alla trasformazione o alla commercializzazione di prodotti agricoli;
- b) beneficiari diversi da quelli di cui alla lettera a) la cui SAU prevalente ricade nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 1305/2013 e i cui investimenti sono realizzati in queste zone:
- 1) 45 % per operazioni relative alla produzione agricola;
- 2) 35 % per operazioni relative alla trasformazione o alla commercializzazione di prodotti agricoli
- c) beneficiari diversi da quelli indicati alle lettere a) e b):
- 1) 35 % per operazioni relative alla produzione agricola;
- 2) 30 % per operazioni relative alla trasformazione o alla commercializzazione di prodotti agricoli.
- d) aziende biologiche cioè aventi SAU prevalenti a biologico ivi comprese quelle in conversione indipendentemente dalla localizzazione della SAU:
- 1) 40 % per operazioni relative alla produzione agricola;

- 2) 35 % per operazioni relative alla trasformazione o alla commercializzazione di prodotti agricoli.
- 2. Le aree soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono le aree montane.

7.4 Aliquota del sostegno con accesso integrato

- 1. Le aliquote del sostegno, non cumulabili fra loro, sono modulate in base alla tipologia di beneficiario come di seguito indicato:
- a) giovani agricoltori in base al regolamento di attuazione della tipologia di intervento 6.1 del PSR o beneficiari che, alla data di presentazione della domanda di sostegno, sono giovani agricoltori in base al regolamento di attuazione della tipologia di intervento 6.1 del PSR e si sono già insediati nei cinque anni precedenti:
- 1) 60 % del costo ritenuto ammissibile per operazioni relative alla produzione agricola;
- 2) 40 % per operazioni relative alla trasformazione o alla commercializzazione di prodotti agricoli;
- b) beneficiari diversi da quelli di cui alla lettera a) la cui SAU prevalente ricade nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 1305/2013 e i cui investimenti sono realizzati in queste zone;
- 1) 60 % per operazioni relative alla produzione agricola;
- 2) 40 % per operazioni relative alla trasformazione o alla commercializzazione di prodotti agricoli
- c) beneficiari diversi da quelli indicati alle lettere a) e b):
- 1) 50 % per operazioni relative alla produzione agricola;
- 2) 35 % per operazioni relative alla trasformazione o alla commercializzazione di prodotti agricoli.
- d) imprese biologiche cioè aventi SAU prevalenti a biologico ivi comprese quelle in conversione indipendentemente dalla localizzazione della SAU:
- 1) 60 % per operazioni relative alla produzione agricola;
- 2) 40 % per operazioni relative alla trasformazione o alla commercializzazione di prodotti agricoli.
- 2. Le aree soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono le aree montane.

8 CRITERI DI SELEZIONE

1. Ai fini della selezione degli interventi ammissibili a finanziamento e per la formazione della graduatorie di cui all'articolo 25 del bando, vengono applicati i seguenti criteri di selezione:

CRITERI DI CARATTERE TRASVERSALE

Descrizione criterio	Modalità di applicazione in funzione delle caratteristiche del beneficiario	Cumulabilità	Punteggio	Modalità di applicazione
	Aziende con giovani al primo insediamento in possesso dei requisiti previsti dal regolamento (UE) 1305/2013.		7	Il punteggio è assegnato se il capo azienda è giovane, è in possesso di adeguate competenze professionali e l'insediamento dello stesso è avvenuto entro i 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di aiuto.
Aziende Giovani	Aziende con titolare o contitolare, con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, o socio amministratore o legale rappresentante giovane insediato in agricoltura nei 5 anni antecedenti alla domanda di aiuto.	Non cumulabili tra loro	4	Il punteggio è assegnato se il titolare o contitolare, con poteri di amministrazione straordinaria o ordinaria, o il socio amministratore o il legale rappresentante sono giovani insediati nell'azienda nei 5 anni antecedenti alla data di presentazione della domanda di aiuto.
	Aziende con titolare o contitolare, con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, o socio amministratore o legale rappresentante giovane.			3
Settore produttivo del	Lattiero caseario e zootecnica da latte		10	Il punteggio è assegnato tenuto conto della prevalenza e pertinenza dell'operazione proposta rispetto al settore
beneficiario (pertinenza e prevalenza dell'operazione) *	Zootecnia da carne e apicoltura esclusi gli allevamenti di ovaiole		9	produttivo prevalente dell'azienda determinato in base allo Standard Output dell'azienda richiedente calcolato alla data di presentazione della domanda di aiuto. Il dato

	Colture pregiate (comprende frutticoltura,	Non		relativo allo SO è confermato alla data di presentazione
	orticoltura, floricoltura, olivicoltura,	cumulabili tra		della domanda di saldo finale (situazione ex POST) sulla
	vitivinicoltura, vivaismo viticolo)	loro	8	base dei risultati derivanti dalla realizzazione
	Cereali proteoleaginose		6	dell'operazione. Nel caso di operazioni inerenti all'avvio o al potenziamento di altri settori produttivi non prevalenti
	Altri settori		0	o non presenti alla data di presentazione della domanda di aiuto, lo Standard output è calcolato in forma oggettiva sulla base dei risultati attesi dall'attuazione dell'operazione proposta. Il nuovo orientamento deve essere confermato alla domanda di saldo.
Numero di unità lavorative iscritte all' INPS (gestione ex	Superiori a 4	Non	6	Il punteggio è assegnato in base al numero di unità lavorative a tempo pineo con posizione previdenziale
SCAU) con posizione previdenziale a tempo pieno	Tra 2 e 4	cumulabili tra loro	4	(iscritte all'INPS ex gestione SCAU) come verificato a Fascicolo aziendale o mediante visura INPS.
alla data di presentazione della domanda di aiuto	Uno		3	
	Aree rurali D e aree svantaggiate di cui all'art. 32 del regolamento (UE) 1305/2013		8	Il punteggio è assegnato in base alla localizzazione delle intere operazioni, per le quali viene richiesto l'aiuto, all'interno dell'area rurale di riferimento.
	Aree rurali C che non rientrano nelle aree svantaggiate di cui all'art. 32 del reg. (UE) 1305/2013		5	an internio dell'area rai are ar internitenes.
Localizzazione dell'operazione	Aree rurali B che non rientrano nelle aree svantaggiate di cui all'art. 32 del reg. (UE) 1305/2013	Non cumulabili tra	3	
Escanzazione dell'operazione	Poli urbani con esclusione delle aree svantaggiate di cui all'art. 32 del reg. (UE) 1305/2013.	loro	0	

*Il settore produttivo prevalente è determinato in base allo Standard Output del richiedente alla data di presentazione della domanda di aiuto. Nel caso di operazioni inerenti all'avvio o al potenziamento di altri settori produttivi non prevalenti o non presenti alla data di presentazione della domanda di aiuto il settore produttivo è determinato in base allo Standard Output calcolato in forma oggettiva sulla base dei risultati attesi dall'attuazione dell'operazione, lo standard output è verificato prima del saldo dell'aiuto.

POSITIVE RICADUTE AMBIENTALI

Descrizione criterio	Modalità di applicazione in funzione del settore produttivo del beneficiario o della pertinenza o della prevalenza dell'intervento	Cumulabilità	Punteggio	Modalità di applicazione
Riduzione dell'uso del suolo (Ristrutturazione o recupero di immobili che non comportano un aumento di superficie espressa in mq)	Tutti i settori	Cumulabile	5	Il punteggio è assegnato se le operazioni per le quali è richiesto l'aiuto prevedono la realizzazione di interventi, ammissibili, di ristrutturazione o recupero di fabbricati esistenti non utilizzati o con destinazione d'uso diversa da quella prevista dall'operazione. Il punteggio è assegnato per interventi che non prevedono alcun aumento della superficie espressa in mq.
	Lattiero caseario e zootecnica da latte		4	Il punteggio è assegnato se le operazioni per le quali è richiesto l'aiuto prevedono l'acquisto, ammissibile, di
Miglioramento tecniche di distribuzione fertilizzanti e fitofarmaci, favorendo	Zootecnia da carne e apicoltura esclusi gli allevamenti di ovaiole		4	attrezzature per la fertilizzazione dotate di dispositivi elettronici o pneumatici di regolazione della dose o dotati di sistemi di interramento.
maggiore efficacia degli input, contenimento delle emissioni e degli effetti "deriva" nell'ambiente.	Colture pregiate (comprende frutticoltura, orticoltura, floricoltura, olivicoltura, vitivinicoltura, vivaismo viticolo)	Non cumulabili tra loro	6	Il punteggio è assegnato se le che prevedono l'acquisto, ammissibile, di: - attrezzatura per trattamenti fitoiatrici dotati di: - sistemi di recupero del prodotto;
nen ambiente.	Cereali proteoleaginose		6	- sistemi a basso volume, elettrostatici o altri sistemi

	Altri settori		5	antideriva; - attrezzature per la fertilizzazione dotate di dispositivi elettronici o pneumatici di regolazione della dose o dotati di sistemi di interramento.					
Diffusione e miglioramento delle tecniche di agricoltura conservativa quali la minima lavorazione, semina sul sodo,	Cereali proteoleaginose	Non		_	_	_	_	8	Il punteggio è assegnato se le operazioni prevedono l'acquisto, ammissibile, di attrezzatura specifiche per la minima e non lavorazione, di costo ammissibile, anche combinato, non inferiore a euro 30.000.
gestione cover crops, gestione residui colturali, attenuazione compattamento dei suoli, gestione dell'inerbimento, diserbo fisico/meccanico		3	Il punteggio è assegnato se le operazioni prevedono l'acquisto, ammissibile, di attrezzature per la gestione dell'inerbimento, per la gestione del diserbo fisico o meccanico, per la gestione dei residui di potatura, manutenzione terrazzamenti e scarpate in terreni acclivi.						
Maggiore diffusione di soluzioni del tipo "clean energy" per la trazione (alimentazione a biocarburanti, ibrida o elettrica)	Tutti i settori	Cumulabile	3	Il punteggio è assegnato se le operazioni prevedono l'acquisto, ammissibile, di trattrici e altre operatrici semoventi con alimentazione a biocarburanti, ad idrogeno o elettrica anche in forma ibrida con alimentazione convenzionale.					
Migliore gestione dell'azoto	Lattiero caseario e zootecnica da latte	Non	7	Il punteggio è assegnato se le operazioni prevedono la realizzazione, ammissibile, di vasche e platee coperte per lo stoccaggio dei reflui zootecnici o la copertura di					
presente negli effluenti dell'allevamento	Zootecnia da carne esclusi gli allevamenti di ovaiole	Non cumulabili tra loro	6	strutture esistenti o la realizzazione di impianti di gestione dei reflui zootecnici, quali impianti di separazione solido/liquido, impianti di trattamento della pollina e di biodigestione dei reflui.					
Migliore situazione della depurazione scarichi dai processi produttivi aziendali.	Tutti i settori	Cumulabile	3	Il punteggio è assegnato se le operazioni per le quali è richiesto l'aiuto prevedono la realizzazione, ammissibile, di sistemi di fitodepurazione o di impianti di depurazione per il trattamento degli scarichi aziendali, compresi quelli					

				derivanti da trasformazione aziendale, o il miglioramento di impianti di depurazione esistenti.
Efficientamento energetico dei processi produttivi (edifici ed impianti).	Tutti i settori	Cumulabile	4	Il punteggio è assegnato se le operazioni prevedono la realizzazione di interventi, ivi ammissibili, che comportano: - un aumento della prestazione energetica dell'immobile di almeno una classe al termine dell'operazione, a titolo esemplificativo interventi inerenti a involucro esterno, caldaie a condensazione, serramenti, coibentazione serre, sistemi di cattura della radiazione solare, sistemi di coibentazione a tenuta d'aria, ecc.; - l'introduzione di impianti funzionali al processo produttivo che garantiscono una maggiore efficienza energetica quali, a titolo esemplificativo, impianti per il recupero del calore, impianti frigoriferi ad alta efficienza, generatori di calore ad alta efficienza per essicazione granella, sistemi di condizionamento telecontrollo e controllo digitale dell'efficienza energetica del processo, impianti di illuminazione a minore assorbimento energetico, ecc.
Migliore situazione nell'impiego di combustibili fossili per il riscaldamento nei processi produttivi ivi compresa la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.	Tutti i settori	Cumulabile	4	Il punteggio è assegnato se le operazioni prevede interventi, ammissibili, di: - sostituzione di impianti di riscaldamento alimentati a gasolio, olio combustibile o gas con impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (biomasse, digestione anaerobica, fotovoltatico, microeolico, ecc.), dedicati all'autoconsumo, compresi dispositivi per il teleriscaldamento; - realizzazione di impianti tecnologici alimentati da Fonti Energetiche Rinnovabili, compreso il recupero di calore,

				dedicati all'autoconsumo.
Certificazione ambientale delle aziende agricole (ISO 14001, EMAS, Ecolabel)	Tutti i settori	Cumulabile	1	Il punteggio è assegnato se le operazioni prevedono la realizzazione di interventi, ammissibili, finalizzati all'ottenimento oppure al mantenimento di certificazioni ambientale quali: ISO 14001 (Sistema di Gestione Ambientale); EMAS (Sistema comunitario di ecogestione e audit); EcoLabel (Marchio dell'Unione europea di qualità ecologica);
Impianti cogenerativi che utilizzano materia prima di esclusiva provenienza aziendale	Tutti i settori	Cumulabile	1	Il punteggio è assegnato se le operazioni prevedono la realizzazione di impianti cogenerativi che utilizzano materia prima di esclusiva provenienza aziendale.

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLE PRODUZIONI

Descrizione criterio	Modalità di applicazione in funzione del miglioramento della qualità delle produzioni e della pertinenza dell'intervento	Cumulabilità	Cumulabilità	Punteggio	Modalità di applicazione
	Operazioni finalizzate* prevalentemente alla produzione di prodotti biologici o in fase di conversione di cui al Regolamento (CE) n. 834/2007 – Prodotti biologici	Cumulabili fra loro		8	Il punteggio è assegnato se le operazioni prevedono la realizzazione di interventi, ammissibili e finanziariamente prevalenti rispetto al costo totale delle operazioni inerenti all'attività di produzione, finalizzati alla produzione di prodotti biologici o in fase di conversione di cui al Regolamento (CE) n. 834/2007 – Prodotti biologici. L'azienda deve aderire al sistema di produzione biologico (anche fase di conversione) alla data della presentazione della domanda di aiuto e alla data della domanda di pagamento a saldo. Nel

				l'adesione al sistema di produzione biologico entro la data di presentazione della domanda di pagamento a saldo
Operazioni finalizzate all'avvio, al miglioramento o al potenziamento di prodotti/processi già di	Operazioni finalizzate prevalentemente alla trasformazione di prodotti biologici o in fase di conversione di cui al Regolamento (CE) n. 834/2007 – Prodotti biologici		5	Il punteggio è assegnato se le operazioni prevedono la realizzazione di interventi, ammissibili e finanziariamente prevalenti rispetto al costo totale delle operazioni inerenti alla prima lavorazione, trasformazione e commercializzazione, finalizzati alla trasformazione dei prodotti biologici. Nel caso di aziende che già trasformano prodotti biologici coerenti con l'operazione proposta, la certificazione di conformità degli operatori biologici deve essere garantita alla data di presentazione della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo. Nel caso di aziende che alla data di presentazione della domanda di aiuto non operano la trasformazione dei prodotti ottenuti da agricoltura biologica o in fase di conversione, la certificazione deve essere garantita alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo.
qualità o certificati o finalizzati all'adesione a tali regimi ed inerenti il settore di investimento proposto.	Operazioni finalizzate prevalentemente alla produzione dei prodotti di qualità di cui al: Regolamento (UE) n. 1151/2012 – DOP DOC, DOCG, IGT IGP, SGT, Prodotti di montagna; DOP Regolamento (UE) n. 665/2014; D. Lgs 61/2010, Regolamento (CE) n. 110/2008; Regolamento (CEE) n. 1601/91 come sostituito dal regolamento (UE) n.251/2014; Regolamento (UE) n.	Non cumulabili fra loro	5	Il punteggio è assegnato se le operazioni prevedono la realizzazione di interventi, ammissibili e finanziariamente prevalenti rispetto al costo totale delle operazioni inerenti all'attività di produzione, relativi ad una produzione per la quale l'azienda aderisce o intende aderire ai disciplinari di qualità. Il trasformatore certifica che il prodotto conferito è conforme ai requisiti del disciplinare. Il requisito deve essere garantito al momento della presentazione della domanda di aiuto e alla data di presentazione della

Operazioni finalizzate prevalentemente alla trasformazione dei prodotti di qualità di cui al: Regolamento (UE) n. 1151/2012 – DOP DOC, DOCG, IGT IGP, SGT, Prodotti di montagna; DOP Regolamento (UE) n. 665/2014; D. Lgs 61/2010, Regolamento (CE) n. 110/2008; Regolamento (CEE) n. 1601/91 come sostituito dal regolamento (UE) n.251/2014; Regolamento (UE) n. 1308/2013	Cumulabili fra loro	4	domanda di pagamento a saldo. Nel caso di nuove adesioni l'azienda deve garantire l'adesione al sistema di qualità entro la data di presentazione della domanda di pagamento a saldo. Il punteggio è assegnato se le operazioni prevedono la realizzazione di interventi, ammissibili e finanziariamente prevalenti rispetto al costo totale delle operazioni inerenti all'attività di prima lavorazione, trasformazione o commercializzazione, relativi alla trasformazione e commercializzazione di prodotti di qualità. Alla domanda di pagamento a saldo va garantita la conformità del prodotto trasformato ai disciplinari. Nel caso di aziende che già trasformato proposta, la conformità del prodotto trasformato ai disciplinari deve essere garantita alla data di presentazione della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo. Nel caso di aziende che alla data di presentazione della domanda di aiuto non operano la trasformazione dei prodotti di qualità, il requisito deve essere garantito alla data di presentazione della domanda di aiuto non operano la trasformazione dei prodotti di qualità, il requisito deve essere garantito alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo.
Operazioni finalizzate alla produzione di prodotti a Marchio AQUA di cui alla L.r. n.21/2012 anche in fase di certificazione da parte dell'ERSA.	Cumulabili fra loro	3	Il punteggio è assegnato se le operazioni prevedono la realizzazione di interventi, ammissibili e finanziariamente prevalenti rispetto al costo totale delle operazioni inerenti all'attività di produzione, finalizzati alla produzione di prodotti a marchio AQUA. Il punteggio si applica anche per prodotti, non ancora riconosciuti, ma per i quali ERSA, alla data di

		presentazione della domanda di aiuto, ha già avviato il procedimento per l'ottenimento della certificazione e ha già adottato un "disciplinare di produzione". Il requisito deve essere garantito alla data di presentazione della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo Nel caso di nuove adesioni l'azienda deve garantire il requisito entro la data di presentazione della domanda di saldo.
Operazioni finalizzate alla trasformazione di prodotti a Marchio AQUA di cui alla L.r. n.21/2012 anche in fase di certificazione da parte dell'ERSA.	2	Il punteggio è assegnato se le operazioni prevedono la realizzazione di interventi, ammissibili e finanziariamente prevalenti rispetto al costo totale delle operazioni inerenti all'attività di prima lavorazione, trasformazione o commercializzazione, finalizzati alla trasformazione di prodotti a marchio AQUA. Il punteggio si applica anche per prodotti, non ancora riconosciuti, ma per i quali ERSA, alla data di presentazione della domanda di aiuto, ha già avviato il procedimento per l'ottenimento della certificazione e ha già adottato un "disciplinare di produzione". Il requisito deve essere garantito alla data di presentazione della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo. Nel caso di nuove adesioni l'azienda deve garantire il requisito entro la data di presentazione della domanda di saldo.
Operazioni finalizzate prevalentemente alla produzione di prodotti ottenuti in base a disciplinari di certificazione volontarie quali: Legge n. 4/2011, articolo 2, comma 3 -		Il punteggio è assegnato se le operazioni prevedono la realizzazione di interventi, ammissibili e finanziariamente prevalenti rispetto al costo totale delle operazioni inerenti all'attività di produzione,

Produzione integrata; Decreto ministeriale 4	finalizzati alla produzione di prodotti certificati o che
marzo 2011, n. 4337, articolo 7 - Sistema di	intendono certificare. Alla data di presentazione della
qualità nazionale zootecnica; Certificazioni	domanda di aiuto l'azienda è in possesso oppure ha
volontarie: ∙FSSC 22000 - Food Safety	presentato domanda per l'adesione alla certificazione
Systems; ◆ISO 22000 (FSM - Sistema di	volontaria. L'adesione alla certificazione volontaria è
gestione per la sicurezza degli alimenti);	verificato anche alla data di presentazione della
●ISO 22005:2007 "Traceability in the feed	domanda di pagamento a saldo. Nel caso di nuove
and food chain - General principles and	adesioni l'azienda deve garantire l'adesione alla
basic requirements for system design and	certificazione volontaria entro la data di presentazion
implementation" - Rintracciabilità di filiera;	della domanda di pagamento a saldo.
•BRC - British Retailer Consortium - Global	
Food Standard; •IFS - International Food	
Standard; •GLOBALGAP (ex EUREPGAP)	
* il punteggio è assegnato in base alla prevalenza finanziaria del pertinente intervento rispe	to all'intera operazione per la quale è richiesto l'aiuto.

FOCALIZZAZIONE DELL'AIUTO E MIGLIORAMENTO DEL RENDIMENTO ECONOMICO

Descrizione criterio	Modalità di applicazione in funzione del settore produttivo o del miglioramento economico atteso	Cumulabilità	Punteggio	Modalità di applicazione
Aziende agricole condotte da IAP con dimensione economica fino a 100.000 euro	Dimensione economica, espressa in standard output fino a 50.000 euro	Non cumulabili fra loro	6	Il punteggio è assegnato se il titolare o il contitolare, con poteri di amministrazione straordinaria o ordinaria, o il socio amministratore o il legale rappresentante dell'azienda sono IAP e la dimensione economica dell'azienda, espressa in standard output, alla data di presentazione della domanda di aiuto è inferiore o uguale a euro 50.000.
	Dimensione economica, espressa in standard output, compreso tra 50.001 e 100.000 euro	1010	4	Il punteggio è assegnato se il titolare o il contitolare, con poteri di amministrazione straordinaria o ordinaria, o il socio amministratore o il legale rappresentante dell'azienda sono

				IAP e la dimensione economica dell'azienda, espressa in standard output, alla data di presentazione della domanda di aiuto compreso tra 50.001 e 100.000 euro.
Partecipazione a "reti di impresa" costituite ai si sensi della L.33/2009 o della L.r. 4/2013, alla data di presentazione della domanda di aiuto ed attinenti al settore di investimento.	Tutti i settori	Cumulabile	7	Il punteggio è assegnato se alla data di presentazione della domanda di aiuto l'azienda aderisce a contratti di rete, di cui alla L.R. 4/2013 o L.33/2009, formalmente costituite ed attinenti al settore di investimento proposto. La durata del contratto di rete deve essere almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 1303/2013
Miglioramento, presunto, del rendimento economico dell'azienda espresso in SO a conclusione dell'operazione. Il miglioramento del rendimento economico è verificato prima del saldo del premio.	Tutti i settori	Cumulabile	2	Il punteggio è assegnato se l'azienda dimostra, nel Piano di sviluppo aziendale, tramite le operazioni per le quali è richiesto l'aiuto il miglioramento del rendimento economico espresso in SO. Il rendimento economico espresso in SO deve essere confermato in sede di presentazione della domanda di pagamento a saldo.
Miglioramenti fondiari realizzati nell'ambito delle aree svantaggiate di cui all'art. 32 del Reg. UE 1305/2013 finalizzati al contenimento dell'erosione e alla regimazione delle acque	Tutti i settori	Cumulabile	4	Il punteggio è assegnato se le operazioni prevedono la realizzazione di sistemazioni idraulico agrarie dei terreni finalizzate al contenimento dell'erosione del suolo che non abbiano effetti di riduzione di habitat di interesse comunitario che comportano terrazzamenti e ciglionamenti ed eventuali affossature per la regimazione delle acque.
Benessere animale (conversione da stabulazione fissa a libera, sistemi di controllo parametri ambientali)	Zootecnia da carne esclusi gli allevamenti di ovaiole Lattiero caseario e zootecnica da latte	Non Cumulabili fra Ioro	2	Il punteggio è assegnato se le operazioni prevedono: - la conversione degli allevamenti da stabulazione fissa a stabulazione libera o - la creazione di aree di riposo e paddock o - interventi per la riduzione del carico di bestiame oltre i limiti

				previsti dalle norme sul benessere animale o - impianti di condizionamento o - sistemi di alimentazione e di monitoraggio dei parametri ambientali automatizzati o - sistemazione strutture funzionali alla monticazione.
Benessere animale (sale e robot di mungitura)	Lattiero caseario e zootecnica da latte	Cumulabile	3	Il punteggio è assegnato se le operazioni prevedono la realizzazione di impianti di mungitura automatizzati (sale e robot di mungitura).
Miglioramento della qualità delle produzioni (investimenti in impianti ed attrezzature finalizzati al miglioramento della qualità del prodotto)	Colture pregiate (comprende frutticoltura, orticoltura, floricoltura, olivicoltura, vitivinicoltura, vivaismo viticolo)	Cumulabile	3	Il punteggio è assegnato se le operazioni prevedono la realizzazione dei seguenti interventi: - sistemi di condizionamento finalizzati al miglioramento della qualità delle produzioni o - impianti per la conservazione in atmosfera controllata o - impianti automatizzati per la fertirrigazione e/o forzatura, oscuranti, antinsetto o vinificatori, filtri, impianti per la stabilizzazione del vino; autoclavi per spumantizzazione, .

- 2. Il punteggio massimo assegnabile è pari a 100 punti.
- 3. La domanda che non raggiunge il punteggio minimo di 32 punti non è ammessa a finanziamento.
- 4. In caso di parità di punteggio tra due o più domande il criterio di priorità è individuato nel beneficiario più giovane, in caso di ulteriore parità, nella domanda prevista con costo inferiore.

9 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO

1. Alla domanda di sostegno à allegata la seguente documentazione:

a) Documentazione di carattere generale:

- 1. copia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto la domanda di sostegno, da allegare alla sola domanda di sostegno presentata via PEC;
- 2. piano di sviluppo aziendale;
- 3. dichiarazione di un tecnico abilitato e indipendente attestante conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale, parte seconda Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC), che l'operazione:
 - a) comporta rischi per l'ambiente ed è soggetta a valutazione dell'impatto ambientale conformemente a quanto disposto all'articolo 5 del bando oppure
 - b) non comporta rischi per l'ambiente.
- 4. per le operazioni che comportano rischi per l'ambiente, ove già disponibile, valutazione dell'impatto ambientale redatta conformemente a quanto disposto dalla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale; in caso contrario, la valutazione dell'impatto ambientale è presentata entro il termine di cui all'art. 5 del bando;
- 5. nel caso di interventi nella trasformazione e commercializzazione di prodotti, copia del modello IVA relativo all'anno d'imposta precedente alla presentazione della domanda, copia delle fatture relative alla materia prima acquistata da terzi per successiva trasformazione aziendale, ogni altra documentazione utile a quantificare la produzione aziendale di materie prime e la produzione trasformata in azienda
- 6. prospetto contenente i seguenti dati: numero dipendenti assunti a tempo e indeterminato, matricola INPS e INAIL, indirizzo della sede operativa qualora non coincidente con la sede legale, tipologia di CCNL applicato al personale;
- 7. per le cooperative e loro consorzi copia del libro dei soci con indicazione del numero dei soci conferenti;
- 8. copia di eventuali certificazioni volontarie o copia della richiesta di adesione alla certificazione volontaria
- 9. eventuali copie di disciplinari interni di produzione;
- 10. per operazioni realizzate da aziende di produzione che aderiscono ai regimi di qualità di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n.1305/2013, dichiarazione del trasformatore attestante che il prodotto conferito è conforme ai requisiti del relativo disciplinare di qualità;
- 11. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante l'adesione ad eventuali regimi di qualità indicati all'art. 16 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- 12. nel caso di partecipazione a una rete di impresa costituita ai sensi della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 o del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, copia del relativo contratto;
- 13. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante:
 - a) il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui ai punti 3 e 5.2 della presente scheda;
 - b) che l'impresa non è azienda in difficoltà;
 - c) che l'azienda non è destinataria di un ordine di recupero pendente;
 - d) che intende usufruire dei servizi di formazione, di cui al tipo di intervento 1.1 del PSR o di consulenza di cui al tipo di intervento 2.1 del PSR.

b) Documentazione relativa all'acquisto di terreni non edificati ma edificabili

 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, contenete gli estremi del soggetto cedente o trasferente, la natura del bene trasferito, la localizzazione, il prezzo convenuto, i riferimenti di destinazione urbanistica del terreno in base al PRGC vigente, idonei a comprendere il requisito di edificabilità e le ulteriori condizioni stabilite tra le parti;

2. attestazione di un tecnico abilitato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, con cui si dimostra che il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato.

c) Documentazione relativa all'acquisto di fabbricati

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, contenente gli estremi del soggetto cedente o trasferente, la natura del bene trasferito, la localizzazione, il prezzo convenuto e le ulteriori condizioni stabilite tra le parti;
- attestazione di un tecnico abilitato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, con cui si dimostra che il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato e la conformità alla normativa urbanistica oppure evidenzi gli elementi di non conformità, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione;
- 3. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante che l'immobile non ha fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei dieci anni precedenti, ad eccezione del caso in cui l'amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime. Qualora il venditore abbia mantenuto la proprietà ininterrotta per il periodo decennale è presentata in alternativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal venditore stesso:

d) Documentazione relativa alla realizzazione di opere edili o ad esse assimiliate e miglioramenti fondiari

- progetto definitivo, redatto da un tecnico abilitato indipendente ai fini della richiesta delle autorizzazioni o
 delle comunicazioni necessarie all'esecuzione dei lavori in progetto, costituito da elaborati e tavole grafiche
 progettuali, eventuali layout, planimetrie relative alle particelle interessate dagli interventi e relazione tecnica
 descrittiva delle opere da eseguire;
- dichiarazione sostituiva resa da un tecnico abilitato indipendente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, con la quale lo stesso attesta che il progetto di cui alla lettera d), punto 1, corrisponde a quello presentato per ottenere le necessarie autorizzazioni comunali;
- 3. copia delle mappe catastali, delle particelle catastali sulle quali si intende eseguire le opere con evidenziata l'esatta ubicazione delle stesse;
- 4. copia della cartografia C.T.R. in scala 1:5.000 con il posizionamento delle superfici aziendali e della localizzazione degli interventi;
- 5. dettagliato computo metrico estimativo redatto e sottoscritto dal tecnico abilitato indipendente progettista sulla base delle voci di costo contenute nel prezzario regionale dei lavori pubblici o del prezzario per i lavori in agricoltura approvati con delibera della Giunta regionale per i miglioramenti fondiari.
- 6. nel caso di lavori o prestazioni non previste nel prezzario regionale dei lavori pubblici di cui al numero 4, analisi dei prezzi predisposta dal tecnico abilitato progettista redatta utilizzando i prezzi relativi alla manodopera, ai noleggi e ai materiali a piè d'opera indicati nel suddetto prezzario;
- 7. nel caso di fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro ed effettuati direttamente dal beneficiario, computo metrico estimativo preventivo redatto utilizzando i costi previsti nel prezzario per i lavori in agricoltura approvato con delibera della Giunta regionale, con una riduzione forfettaria dei prezzi pari al 15 per cento;
- 8. nel caso di fornitura di opere, di beni e servizi senza pagamento in denaro ed effettuati direttamente dal beneficiario, dichiarazione del tecnico abilitato progettista indipendente attestante che gli stessi:
 - a) consistono in lavori riconducibili al normale esercizio dell'attività agricola con esclusione dei lavori edili, ivi compresa qualsiasi operazione di scavo per edifici e relativi impianti tecnologici, e per la realizzazione di invasi artificiali;
 - b) sono pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione, anche temporanea, all'azienda;
 - c) sono previsti nel prezzario regionale per i lavori agricoli, in vigore alla data di presentazione della domanda, per la valutazione di investimenti relativi al tipo di operazione considerata;
 - d) il valore e la fornitura delle opere, dei beni e dei servizi sono valutati e verificati in modo indipendente;
 - e) non sono collegati a misure di ingegneria finanziaria;

- 9. qualora il beneficiario sia già in possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione dei lavori in progetto, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante il possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione dei lavori con indicati gli estremi delle stesse;
- 10. qualora il beneficiario non sia in possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione dell'intervento: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante che per l'intervento non sono state richieste le relative autorizzazioni oppure che sono state richieste ma non ancora rilasciate oppure che le relative comunicazioni non sono state presentate;
- 11. nel caso di interventi relativi all'efficientamento energetico dei fabbricati: attestato di prestazione energetica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

e) Documentazione relativa all'acquisto di impianti, attrezzature, macchinari, impianti tecnologici stabilmente infissi negli edifici:

- almeno tre preventivi di spesa tra loro comparabili rilasciati, antecedentemente alla presentazione della domanda di sostegno, da ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza tra di loro, contenenti l'indicazione dettagliata dell'oggetto della fornitura e il relativo costo;
- 2. una relazione tecnico-economica del beneficiario, illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido qualora non sia scelto il costo più basso;
- 3. per macchinari o attrezzature o servizi specialistici innovativi, documentazione attestante la ricerca di mercato, attraverso listini prezzi o i tre preventivi, finalizzata ad ottenere informazioni comparative e indipendenti sui prezzi del prodotto o dei materiali che lo compongono o dei servizi specialistici da acquisire, nonché una relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato e indipendente, in cui si attesta la congruità del costo;
- 4. nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato e indipendente, in cui si attesta l'impossibilità, debitamente motivata, di individuare altre imprese concorrenti in grado di fornire i beni, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare;
- 5. nel caso di impianti per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili copia delle bollette elettriche relative agli ultimi tre anni. Nel caso di nuove aziende o di nuove linee produttive il fabbisogno energetico è stimato, utilizzando parametri oggettivi e misurabili, nel Piano aziendale, con riferimento ai consumi previsti a conclusione dell'investimento programmato.

f) Documentazione relativa ad investimenti immateriali quali le spese tecniche, le consulenze, gli studi di fattibilità, o similari, se non indicati nel prezzario regionale di cui alla lettera d)

- almeno tre preventivi, fra loro comparabili, forniti da professionisti diversi e indipendenti contenenti la dettagliata descrizione del servizio e il relativo costo. Ai preventivi sono allegati, ove pertinente, una serie di informazioni puntuali sul fornitore quali, a titolo esemplificativo, elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna e sulla modalità di esecuzione del progetto (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione);
- 2. nel caso non sia possibile disporre di tre preventivi, una relazione descrittiva corredata degli elementi necessari per la valutazione, con la quale il beneficiario, dopo avere effettuato un'accurata indagine di mercato, attesta, motivandola debitamente, l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento e indica l'importo degli stessi.
- 2. A pena di inammissibilità alla domanda di sostegno è allegato il Piano di sviluppo aziendale di cui al comma 1, lettera a), numero 2.

10 ANTICIPO DEL SOSTEGNO

1. Ai fini della liquidazione dell'anticipo del sostegno concesso valgono le condizioni previste dall'articolo 35 del bando.

11 ACCONTO DEL SOSTEGNO

- 1. Ai fini della liquidazione dell'acconto del sostegno concesso valgono le condizioni previste dall'articolo 36 del bando.
- 2. Alla domanda di acconto è allegata la documentazione di seguito indicata:
- a) dichiarazione del capofila attestante che quanto realizzato dal beneficiario corrisponde a quanto previsto dal PF approvato;
- b) se non già pervenuta, dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante il possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione degli interventi con indicati gli estremi delle stesse;
- c) se non già pervenuta copia dei contratti preliminari relativi all'acquisto di terreni e fabbricati;
- d) fatture o altra equipollente documentazione fiscale, distinte tra interventi relativi alla produzione e interventi relativi alla trasformazione o alla commercializzazione;
- e) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture o di altra equipollente documentazione fiscale con le modalità di cui all'articolo 34 del bando;
- f) relativamente agli onorari professionali, se dovuto, copia del versamento della ritenuta d'acconto;
- g) computo metrico consuntivo redatto dal tecnico abilitato incaricato con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate. Nel caso di lavori soggetti alla normativa per gli appalti i prezzi unitari a cui fare riferimento a consuntivo corrispondono a quelli contrattuali;
- h) relazione, redatta dal tecnico abilitato incaricato, comprovante la coerenza tra l'acconto richiesto e lo stato di avanzamento degli interventi realizzati;
- i) dettagliata relazione intermedia, redatta dal beneficiario, contenete i seguenti elementi essenziali:
 - 1. descrizione dell'operazione al momento realizzata;
 - 2. elenco delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale presentata in acconto con indicato, per ciascuna di esse, l'importo imponibile, l'importo dell'Iva, le modalità di pagamento (tipo, data, importo) e l'importo rendicontato in acconto;
 - 3. quadro finanziario di raffronto tra costi previsti e costi al momento sostenuti coerente con la documentazione prodotta in acconto;
 - 4. previsione sulle tempistiche di conclusione dell'operazione;
- j) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante:
 - 1. che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
 - 2. l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata;
- k) se il beneficiario ha usufruito dei servizi di formazione, di cui al tipo di intervento 1.1 del PSR, copia dell'attestato di frequenza rilasciato dall'Ente che ha fornito la formazione oppure se ha usufruito dei servizi di consulenza, di cui al tipo di intervento 2.1 del PSR, copia della consulenza prestata dal fornitore del servizio controfirmata dal beneficiario per accettazione.

12 SALDO DEL SOSTEGNO

- 1. Ai fini della liquidazione del saldo del sostegno richiesto valgono le condizioni previste dall'articolo 37 del bando.
- 2. Alla domanda di saldo è allegata la seguente documentazione:
- a) se la liquidazione del saldo è richiesta prima della conclusione del PF, di cui all'articolo 38 del bando, dichiarazione del Capofila, attestante:
 - 1. il rispetto dell'Accordo di filiera da parte dei partecipanti diretti e indiretti;
 - 2. che le operazione, con accesso singolo o integrato, sono in fase di realizzazione in coerenza con quanto previsto nel PF e nel rispetto delle tempistiche fissate per l'attuazione del PF medesimo;
 - 3. che l'operazione o il Progetto integrato oggetto della domanda di pagamento a saldo è stato realizzato in

- coerenza con il PF e nel rispetto delle tempistiche di attuazione del PF medesimo;
- 4. che il partecipante diretto contribuisce al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati del PF, indicando e quantificando gli stessi;
- b) piano aziendale aggiornato;
- c) copia dei contratti relativi all'acquisto di terreni e fabbricati se non già trasmessi;
- d) fatture o altra equipollente documentazione fiscale, distinte tra interventi relativi alla produzione e interventi relativi alla trasformazione/commercializzazione
- e) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture o di altra equipollente documentazione fiscale con le modalità di cui all'articolo 34 del bando;
- f) relativamente agli onorari professionali, se dovuto, copia del versamento della ritenuta d'acconto;
- g) copia completa del progetto relativo ad eventuali varianti non sostanziali, se previsto dalla normativa vigente;
- h) comunicazione al competente Ufficio delle eventuali varianti non sostanziali;
- i) computo metrico consuntivo redatto dal tecnico abilitato incaricato con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate. Nel caso di lavori soggetti alla normativa per gli appalti i prezzi unitari a cui fare riferimento a consuntivo corrispondono a quelli contrattuali;
- j) relazione, redatta dal tecnico abilitato incaricato, comprovante la coerenza tra il costo sostenuto a consuntivo e gli interventi realizzati;
- k) per opere edili: certificato di collaudo o di regolare esecuzione, redatto del direttore dei lavori e controfirmata dall'impresa esecutrice e dall'azienda beneficiaria;
- l) ove previsto copia della dichiarazione di fine lavori;
- m) per impianti tecnologici: copia della certificazione di conformità;
- n) per interventi relativi all'efficientamento energetico dei fabbricati: attestato di prestazione energetica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192;
- o) per interventi nella trasformazione o nella commercializzazione di prodotti: copia del modello IVA relativo all'anno d'imposta precedente alla presentazione della domanda di pagamento e copia delle fatture relative ai prodotti acquistati da terzi;
- p) prospetto contenente i seguenti dati: numero dipendenti assunti a tempo indeterminato, matricola INPS e INAIL, indirizzo della sede operativa qualora non coincidente con la sede legale, tipologia di CCNL applicato al personale;
- q) ove previsto, documentazione atta a dimostrare l'avvenuta adesione alla produzione biologica, ai regimi di qualità o alle certificazioni volontarie oppure l'avvio della procedura prevista per l'adesione ai regimi di qualità;
- r) per operazioni realizzate da aziende di produzione che aderiscono ai regimi di qualità di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1305/2013, dichiarazione del trasformatore attestante che il prodotto conferito è conforme ai requisiti del disciplinare di qualità
- s) per operazioni finalizzate all'adesione alle certificazioni volontarie di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n. 1305/2013, copia della certificazione volontaria;
- t) dettagliata relazione conclusiva, redatta dal beneficiario contenete i seguenti elementi essenziali:
 - 1. descrizione dell'operazione realizzata;
 - 2. elenco delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale con indicato, per ciascuna di esse, l'importo imponibile, l'importo dell'Iva, le modalità di pagamento (tipo, data, importo) e l'importo rendicontato;
 - 3. quadro finanziario di raffronto tra costi previsti e costo sostenuti coerente con la documentazione prodotta a rendiconto;
 - 4. dimostrazione della dimensione economica dell'azienda espressa in standard output conseguita a seguito dell'attuazione delle operazioni;
 - 5. la dimostrazione dell'avvenuto miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale dell'azienda agricola da un punto di vista economico e ambientale;
- u) dichiarazione sostituiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del DPR 445/2000, resa dal beneficiario e attestante:
 - 1. che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
 - 2. l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a

quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata;

v) se non già trasmesso, copia dell'attestato di frequenza rilasciato dall'Ente che ha fornito la formazione di cui al tipo di intervento 1.1 del PSR oppure copia della consulenza prestata dal fornitore del servizio di cui al tipo di intervento 2.1 del PSR controfirmata dal beneficiario per accettazione.

13 IMPEGNI E OBBLIGHI SPECIFICI

13.1 Impegni essenziali

- 1. Gli impegni essenziali a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2368 di data 9 dicembre 2016, la quale riporta anche le relative modalità di controllo.
- 2. Oltre agli impegni di cui al comma 1, è previsto, a carico del beneficiario, l'impegno essenziale di non effettuare variazioni alle operazioni che comportino una riduzione del costo ammesso, fissato nel provvedimento di concessione del sostegno, superiore al 30 per cento.
- 3. Le modalità di controllo dell'impegno di cui al comma 2 sono indicate nella tabella che segue.
- 4. Il mancato rispetto degli impegni di cui ai commi 1 e 2 comporta la decadenza dal sostegno. L'ufficio attuatore revoca il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
- 5. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

13.2 Impegni accessori

- 1. Gli impegni accessori a carico del beneficiario e le relative modalità di controllo sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2368 di data 9 dicembre 2016.
- 2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la riduzione delle somme concesse. L'ufficio attuatore revoca parzialmente il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.

Programma Sviluppo Rurale		RIULI VENEZIA GIULIA	Misura	Intervento 4.1.1			Azione F	Rif. Allegato scheda A.2		
Descrizione impegno		Impegno a non effettuare variazioni alle operazioni che comportino una riduzione del costo ammesso, fissato nel provvedimento di concessione del sostegno, superiore al 30%								
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione		Bando – art. 32 varianti sostanziali delle operazioni e art 43 Impegni essenziali								
Livello di disaggregazione dell'impegno	Misura/sotto misura									
(determinazione del montante riducibile)	X Tipo di intervento (Tipologia di operazione)									
	X Decadenza totale						100% Co	Controllo		100% Controllo in situ
Tipologia di penalità		Esclusione		Campo di			amministrativo			20070 0011011011101113100
	Riduzione graduale			applicazione		Campione docum. in	e controllo n loco	.	Campione controllo in loco	
	Campione controllo - Campion docum. ex post post				Campione controllo ex post					
Descrizione modalità di verifica documentale		Verifica che la riduzione del costo ammesso a variante non superi il 30% rispetto al costo ammesso nel provvedimento di concessione								
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda										

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata

Il rispetto dell'impegno è accertato mediante la verifica che le varianti sostanziali rispettino la soglia massima di riduzione del costo consentita dal bando

MISURA	4 - Investi immobilizz	menti in azioni materiali	SOTTOMISURA	4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole.
TIPO DI INTE	ERVENTO	4.1.2 EFFICIENTAMEN	TO DELL'USO DEI	LL'ACQUA NELLE AZIENDE AGRICOLE

1 STRUTTURE COMPETENTI

- 1. La struttura responsabile della tipologia di intervento è il Servizio competitività sistema agro alimentare, della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche PEC competitività@certregione.fvg.it
- 2. L'ufficio attuatore è il Servizio sviluppo comparto agricolo della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche PEC sviluppoagricolo@certregione.fvg.it

2 FNALITA' E OBIETTIVI

1. La tipologia di intervento è finalizzata all'efficientamento della risorsa idrica e alla riduzione dei costi per migliorare la competitività e la redditività delle aziende mediante la realizzazione, l'ammodernamento e il miglioramento dei sistemi irrigui aziendali, il riuso delle acque aziendali a scopo irriguo (acque reflue) e la realizzazione di invasi aziendali per la raccolta delle acque meteoriche.

3 BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

- 1. I beneficiari del tipo di intervento sono:
- a) agricoltori: imprese agricole individuali o societarie;
- b) associazioni di agricoltori: cooperative agricole di produzione che svolgono come attività principale la coltivazione del terreno o l'allevamento di animali.
- 2. I beneficiari sono in possesso dei seguenti requisiti:
- a) Essere iscritti al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), fatte salve le condizioni di esenzione dall'obbligo di iscrizione in base alla vigente normativa di riferimento;
- b) Essere conduttori o essere impresa non in difficoltà come definita all'articolo 2, paragrafo 1, numero 14) del regolamento (UE) n. 702/2014, in conformità all'articolo 1, paragrafo 6 del regolamento medesimo;
- 3. I requisiti di cui al comma 2 sussistono alla data di presentazione della domanda di sostegno.

4 PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE

- 1. Il beneficiario allega alla domanda di sostegno, a pena di inammissibilità, il piano di sviluppo aziendale, redatto sulla base del modello predisposto da ISMEA Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare e compilabile direttamente dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale SIAN.
- 2. Il Piano di sviluppo aziendale, redatto in coerenza con le operazioni per le quali viene richiesto il sostegno, contiene i seguenti elementi:
- a) la descrizione della situazione di partenza del beneficiario, coerente con quanto riportato dal fascicolo aziendale, quali l'orientamento produttivo, inclusa l'eventuale attività di allevamento, trasformazione e agriturismo, la situazione occupazionale (numero di personale assunto con contratto a tempo indeterminato, pieno o parziale), il possesso della qualifica IAP, l'adesione a eventuali regimi di qualità;
- b) il progetto di impresa, con l'evidenza delle tappe essenziali e gli obiettivi per lo sviluppo dell'attività dell'azienda;
- c) l'identificazione e la quantificazione dei lavori effettuati sotto forma di contributi in natura;
- d) la dimensione economica dell'impresa, alla data di presentazione della domanda di sostegno e presunta a conclusione del Piano di sviluppo aziendale, espressa in standard output (SO) determinata con la metodologia CRA INEA e secondo le modalità previste dalla delibera della Giunta regionale 10 giugno 2016, n. 1040

(determinazione della modalità di calcolo della dimensione economica delle aziende agricole in termini di standard output (SO) ai sensi della misura 6.1 "Pacchetto giovani" e della misura 4 "investimenti in immobilizzazioni materiali del PSR 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'arti. 19 del regolamento (UE) n.1305/201 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - approvazione);

- e) il settore produttivo prevalente dell'azienda, alla data di presentazione della domanda di sostegno e, se del caso, presumibilmente raggiunto a conclusione del Piano di sviluppo aziendale, determinato sulla base dello standard output, come definito alla lettera d);
- f) la descrizione dell'operazione e degli interventi proposti compresi quelli inerenti alla sostenibilità ambientale e all'efficienza delle risorse, per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera b);
- g) nel caso di interventi relativi alla sostituzione o al miglioramento di impianti irrigui esistenti nonché di realizzazione di nuovi impianti irrigui associati ad interventi su impianti di irrigazione esistenti, tutti gli elementi, ex ante e previsti ad avvenuta realizzazione dell'operazione (ex post), necessari alla verifica e al rispetto delle condizioni di ammissibilità del tipo di intervento e indicati nell'allegato al Piano di sviluppo aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola posto in calce alla presente scheda;
- h) nel caso di realizzazione di invasi o altri sistemi per la raccolta delle acque meteoriche, una dettagliata descrizione dell'utilizzo dell'acqua raccolta dagli invasi aziendali o dagli altri sistemi di raccolta;
- i) un dettagliato piano finanziario dell'operazione oggetto della domanda di sostegno;
- j) la descrizione degli investimenti immateriali programmati, con una disaggregazione per voce di costo, le modalità operative che contrassegnano l'attività da svolgere, le risorse da impegnare e le fasi in cui è articolato il servizio;
- k) un dettagliato cronoprogramma di realizzazione degli interventi programmati;
- l) la descrizione della prevista situazione economica finale conseguente all'attuazione del piano, formulata sulla base di oggettive valutazioni e idonea a comprovare, in via previsionale, il miglioramento della sostenibilità globale dell'operazione di cui al successivo punto 5.2;
- m) la scheda di Performance per la valutazione del miglioramento delle prestazioni e sostenibilità globale dell'azienda di cui al successivo punto 5.2.
- 3. Il Piano di sviluppo aziendale comprende, altresì, una relazione contenente, in base all'operazione prevista, gli elementi indicati nello schema "Modalità di calcolo del risparmio idrico potenziale e della riduzione effettiva del consumo d'acqua; stato dei corpi idrici", posto in calce alla presente scheda.
- 4. Il Piano di sviluppo aziendale di cui al comma 1 e la relazione di cui al comma 3 sono compilate, in sede di domanda di sostegno, con riferimento alla situazione iniziale dell'azienda (ex ante) e sono aggiornate, alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo, alla situazione a regime derivante dall'avvenuta realizzazione dell'operazione finanziata indicando e quantificando gli elementi e i dati necessari alla verifica del rispetto degli impegni derivanti dall'ammissibilità a finanziamento dell'operazione.

5 OPERAZIONI

5.1 Operazioni ammissibili

- 1. Sono ammissibili le operazioni che, in relazione al miglioramento delle prestazioni economiche e ambientali delle aziende, prevedono la:
- a) conversione degli impianti di irrigazione esistenti da scorrimento a impianti pluvirrigui di tipo fisso anche a scomparsa, del tipo ad aspersione con macchine semoventi (cd rotoloni), del tipo mobile (tipo ad ali imperniate o ad ali translanti), localizzata del tipo a goccia, puntuale o a fascia, o per subirrigazione e di impianti di microirrigazione per aspersione compresi i relativi sistemi informatici ed elettronici di controllo e di misurazione del consumo dell'acqua;
- b) realizzazione di sistemi di irrigazione innovativi come in dettaglio specificati alla lettera a) (impianti pluvirrigui di tipo fisso anche a scomparsa, del tipo ad aspersione con macchine semoventi –rotoloni-, del tipo mobile -tipo ad ali imperniate o ad ali translanti, localizzata del tipo a goccia, puntuale o a fascia, o per subirrigazione e di impianti di microirrigazione per aspersione compresi i relativi sistemi informatici ed elettronici di controllo e di misurazione del consumo dell'acqua);
- c) realizzazione di sistemi di recupero e trattamento delle acque reflue aziendali a scopo irriguo (ad esempio

impianti di fitodepurazione) includendo in esse quelle derivanti dal recupero delle acque di irrigazione in eccesso;

- d) realizzazione di sistemi di irrigazione a ciclo chiuso (senza dispersioni flusso o riflusso a recupero d'acqua);
- e) realizzazione di invasi aziendali di capacità utile massima di 250.000 mc. coerentemente con la demarcazione contenuta nell'AP (Accordo di Partenariato), per la raccolta delle acque meteoriche e relativi impianti di distribuzione di carattere esclusivamente aziendale;
- f) realizzazione di sistemi per la programmazione, la gestione, la misurazione, il controllo, il telecontrollo e l'automatizzazione compresi i contatori;
- g) realizzazione di interventi collegati direttamente alle suddette voci (dotazioni, impiantistica).

5.2 Requisiti di ammissibilità delle operazioni

- 1. Sono ammissibili le operazioni:
- a) realizzate in Friuli Venezia Giulia;
- b) che migliorano le prestazioni e la sostenibilità globale dell'azienda agricola da un punto di vista economico e ambientale. Le prestazioni e la sostenibilità globale dell'impresa si intendono migliorate qualora si ottenga un incremento previsionale di almeno un parametro produttivo tra quelli indicati ai numeri 1) o 2) unitamente al miglioramento previsionale di almeno un parametro della sostenibilità ambientale di cui al numero 3):
- 1) miglioramento del rendimento economico: gli investimenti introducono tecnologie innovative e sostenibili, favoriscono innovazione di processo e di prodotto, ottimizzano i fattori della produzione, concorrono alla diversificazione delle produzioni o allo sviluppo di attività di commercializzazione;
- 2) miglioramento della qualità delle produzioni: gli investimenti favoriscono la riconversione o l'avvio di metodi di produzione biologici, contribuiscono a migliorare la qualità merceologica delle produzioni, favoriscono l'adozione di sistemi di tracciabilità di prodotto o di certificazioni volontarie o l'adeguamento funzionale all'adesione di sistemi di qualità riconosciuti a livello comunitario o nazionale e regionale, favoriscono la situazione aziendale in termini di igiene e benessere degli animali oltre gli standard minimi previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- 3) miglioramento della sostenibilità ambientale: gli investimenti favoriscono la produzione e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, l'efficientamento energetico, la riduzione dell'inquinamento ambientale, l'efficientamento della gestione dei reflui zootecnici o di lavorazione, l'adesione a sistemi di certificazione ambientale, la conversione al metodo biologico, gli interventi di adattamento e mitigazione del sistema produttivo ai cambiamenti climatici.
- 2. Oltre ai requisiti di ammissibilità di cui al comma 1, ai fini dell'ammissibilità al finanziamento, devono essere rispettati i seguenti requisiti specifici:
- a) le operazioni, con riferimento al risparmio ed alla razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche, sono attuate in coerenza con gli indirizzi della direttiva 2000/60/CE, recepita con D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", in attuazione del Piano di gestione del bacino idrografico Alpi Orientali;
- b) gli impianti irrigui e gli invasi aziendali sono ammissibili a finanziamento qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
- 1) un contatore-misuratore inteso a misurare il consumo dell'acqua relativo all'investimento è installato o l'installazione è prevista dall'operazione;
- 2) il beneficiario si impegna ad utilizzare l'impianto secondo le migliori tecniche utili ad assicurare il risparmio della risorsa idrica;
- c) qualora l'intervento consista nel miglioramento o sostituzione di un impianto di irrigazione esistente, lo stesso assicura un risparmio idrico potenziale, calcolato in base alla formula e al livello di efficienza idrica dell'impianto esistente risultante nelle tabelle Tecniche irrigue riportate in calce alla presente scheda, pari almeno al:
- 1) 25 per cento per passaggio da un impianto di categoria bassa efficienza (B) ad uno delle categorie superiori;
- 2) 10 per cento per passaggio tra impianti della medesima categoria media efficienza (M);
- 3) 5 per cento per passaggio da un impianto di categoria media efficienza (M) ad uno di categoria alta efficienza (A) o tra impianti all'interno di quest'ultima (A);
- d) se l'intervento, di cui alla lettera c), riguarda corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone, nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico, per motivi inerenti alla quantità d'acqua:
- 1) l'intervento garantisce una riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell'intervento, pari ad almeno il 50 per cento del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'intervento e

- 2) in caso di intervento in un un'unica azienda agricola, comporta anche una riduzione del consumo di acqua totale dell'azienda pari ad almeno il 50 per cento del risparmio idrico potenziale reso possibile a livello dell'intervento. Il consumo di acqua totale dell'azienda include l'acqua venduta dall'azienda;
- e) nessuna delle condizioni di cui alle lettere c) e d) si applicano a un intervento in un impianto esistente che incida solo sull'efficienza energetica cioè a un intervento nella creazione di un bacino o a un intervento nell'uso di acqua riciclata che non incidano su un corpo idrico superficiale o sotterraneo;
- f) in caso di realizzazione di invasi aziendali, questi devono avere una capacità utile massima di 250.000 mc, sono finanziabili, oltre all'esecuzione dell'invaso, solo le opere di adduzione di pertinenza esclusivamente aziendale;
- g) un intervento che comporta un aumento netto della superficie irrigata che interessa un dato corpo di terreno o di acque di superficie è ammissibile solo se:
- 1) lo stato del corpo idrico non è stato ritenuto meno di buono nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua e
- 2) un'analisi ambientale, effettuata o approvata dall'autorità competente e che può anche riferirsi a gruppi di aziende, mostra che l'investimento non avrà un impatto negativo significativo sull'ambiente e
- 3) l'intervento è associato ad un intervento su un impianto di irrigazione esistente e garantisce nel suo insieme un risparmio idrico superiore al 5%;
- h) In deroga a quanto previsto dal punto 1) della lettera g), un intervento che comporta un aumento netto della superficie irrigata continua ad essere ammissibile se:
- 1) l'intervento è associato ad un intervento in un impianto di irrigazione esistente se da una valutazione ex ante risulta offrire un risparmio idrico potenziale, calcolabile in base al livello di efficienza idrica dell'impianto esistente, pari, almeno, alle percentuali indicate alla lettera c) e
- 2) l'intervento garantisce una riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell'intervento complessivo, pari ad almeno il 50 per cento del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'intervento nell'impianto di irrigazione esistente.
- 3. Per operazioni che prevedono interventi realizzati su beni immobili, o comunque ad essi inerenti, i beneficiari sono proprietari o titolari di altro diritto reale coerente con la tipologia di operazione finanziata oppure titolari di diritto personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni. La disponibilità giuridica dell'immobile è garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di cinque anni a decorrere dal pagamento finale.

5.3 Operazioni non ammissibili

- 1. Non sono considerate ammissibili le seguenti operazioni:
- a) inerenti ad interventi di manutenzione ordinaria;
- b) che non migliorano le prestazioni e la sostenibilità globale dell'azienda agricola da un punto di vista economico e ambientale;
- c) inerenti alla realizzazione di infrastrutture a servizio di più aziende;
- d) che prevedono la mera sostituzione di macchinari e attrezzature.
- 2. Non sono ammissibili le operazioni già portate materialmente a termine o completamente attuate prima della presentazione della domanda di sostegno.
- 3. Ai fini della verifica di cui al comma 2, l'operazione è portata materialmente a termine all'ultima data tra le seguenti:
- a) per la realizzazione di opere edili: la data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori e controfirmato dall'impresa esecutrice e dall'azienda o, in assenza, la data del protocollo in arrivo al competente ufficio comunale della comunicazione di fine lavori;
- b) per gli impianti tecnologici: la data della dichiarazione di conformità;
- c) per l'acquisto di beni mobili, immateriali e la fornitura di servizi: la data della fattura di saldo.
- 4. Ai fini di cui al comma 2 si considera l'operazione completamente attuata alla data di pagamento dell'ultima fattura di saldo.

6 COSTI

6.1 Costo minimo e massimo

- 1. Il costo minimo ammissibile della domanda di sostegno è pari a:
- a) euro 10.000,00 per operazioni realizzate da beneficiari la cui SAU prevalente ricade all'interno delle aree soggette a svantaggi naturali di cui all'articolo 32 del Regolamento (UE) n. 1305/2013;
- b) euro 15.000,00 per operazioni realizzate da beneficiari la cui SAU prevalente ricade all'interno delle altre aree.
- 2. Il costo massimo ammissibile della domanda di sostegno è pari a euro 300.000,00.

6.2 Costi ammissibili

- 1. Sono ammissibili, i costi:
- a) sostenuti dall'azienda successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno e nel corso della durata dell'operazione, ad eccezione dei costi connessi alla progettazione dell'intervento proposto, ivi compresi la stesura del Piano di sviluppo aziendale e gli studi di fattibilità, i quali possono essere sostenuti anche nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno;
- b) preventivati necessari per la realizzazione dell'operazione finanziata;
- c) imputabili all'operazione finanziata qualora vi sia una diretta relazione tra costo sostenuto, operazione realizzata e obiettivi previsti;
- d) pertinenti rispetto all'operazione finanziata;
- e) identificabili, verificabili e controllabili, in particolare attraverso l'iscrizione nei registri contabili del beneficiario;
- f) ragionevoli, giustificati e conformi al principio della sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell'economia e dell'efficienza.
- 2. Sono considerati ammissibili i costi relativi a:
- a) costruzione, ristrutturazione e ampliamento di stazioni di controllo o di monitoraggio, vasche o bacini di raccolta delle acque meteoriche entro i limiti indicanti al punto 5.2, comma 2, lettera f), impianti di fitodepurazione, rete di adduzione e distribuzione irrigua esclusivamente aziendale o altri beni immobili strettamente connessi con l'operazione;
- b) acquisto di nuovi impianti, contatori-misuratori, macchinari e attrezzature nuove connesse con l'operazione comprese quelle finalizzate alla programmazione, alla gestione, alla misurazione al controllo, al telecontrollo e all'automatizzazione del consumo d'acqua, alla gestione della fertirrigazione;
- c) costi generali quali studi di fattibilità, esclusi quelli di cui alla successiva lettera d), parcelle per consulenze legali e notarili, onorari di architetti, ingegneri e consulenti, costi sostenuti dal beneficiario per garanzie fideiussorie connesse alla concessione degli anticipi, costi per la tenuta di conto corrente purché si tratti di conto appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'operazione; i costi generali sono ammissibili solo qualora collegati ai costi di cui alle lettere a) e b) e nel limite del 10 per cento di tali costi;
- d) analisi ambientali necessarie al fine di valutare che l'operazione non abbia impatti significativi sull'ambiente; e) acquisto di software.

6.3 Costi non ammissibili

- 1. Non sono considerati costi ammissibili:
- a) i costi sostenuti e liquidati in data antecedente alla data della domanda di sostegno;
- b) i costi che non sono motivati, previsti e quantificati nella domanda di sostegno;
- c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature o materiali usati;
- d) l'acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche o diritti di terzi;
- e) l'acquisto di terreni e fabbricati;
- f) sostenuti in leasing;
- g) qualsiasi tipo di intervento su fabbricati ad uso abitativo, inclusi gli alloggi e le abitazioni e comunque qualsiasi intervento su fabbricati non strettamente connessi con l'operazione;
- h) l'acquisto di beni non durevoli quali i materiali di consumo a ciclo breve ovvero che esauriscono normalmente l'utilizzo nell'ambito di un singolo ciclo produttivo;
- i) le spese e gli oneri amministrativi per l'allacciamento e i canoni di fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono:

- j) gli onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;
- k) l'acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di piante annuali e la loro messa a dimora; l) gli interessi passivi;
- m) l'imposta sul valore aggiunto (IVA) fatti salvi i casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale;
- n) gli interventi di prevenzione volti a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici.

6.4 Contributi in natura

- 1. I contributi in natura di carattere agronomico sotto forma di forniture di opere, di beni e servizi, in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di spesa di valore probatorio equivalente, ivi compreso l'apporto di lavoro proprio da parte del beneficiario, dei coadiuvanti familiari iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dei dipendenti, sono ammissibili se rispettano le condizioni previste dall'articolo 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e:
- a) sono preventivati e quantificati mediante computo metrico estimativo allegato alla domanda di sostegno e redatto sulla base delle voci di costo contenute nel prezzario regionale per i lavori agricoli in vigore alla data di presentazione della domanda di sostegno;
- b) consistono in lavori riconducibili al normale esercizio dell'attività agricola, con esclusione delle opere di carattere edile, compresa qualsiasi operazione di scavo per edifici e relativi impianti tecnologici e per la realizzazione di invasi artificiali;
- c) sono pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione, anche temporanea, all'azienda;
- d) sono previsti nel prezzario regionale per i lavori agricoli, in vigore alla data di presentazione della domanda di sostegno, per la valutazione di interventi relativi al tipo di operazione considerata;
- e) il valore e la fornitura degli stessi è valutata e verificata in modo indipendente;
- f) gli interventi non sono collegati a misure di ingegneria finanziaria.
- 2. Per lavori o prestazioni particolari non previsti nel prezzario di cui al comma 1, il relativo costo è determinato mediante analisi dei prezzi predisposta da un tecnico abilitato e indipendente allegata alla domanda di sostegno e soggetta a verifica di congruità, redatta utilizzando i prezzi relativi alla manodopera, ai noleggi e ai materiali a piè d'opera indicati nel prezzario di cui al comma 1, lettera d).
- 3. A dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1, lettere b), c), d) e) ed f) il beneficiario allega l'attestazione di un tecnico abilitato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato.
- 4. I costi per l'acquisto di materiale e attrezzature per la realizzazione di interventi con apporto di lavoro proprio sono ammissibili, fatta salva la verifica di congruità di cui all'articolo 16 del bando a condizione che i costi medesimi non siano componente implicita nei prezzi unitari approvati per le specifiche voci di lavorazione.
- 5. Sono ammissibili solo le prestazioni di opera da parte della famiglia coltivatrice o dei dipendenti dell'impresa agricola, purché risultanti iscritti al relativo regime previdenziale, determinate tenendo conto del tempo effettivamente prestato in condizioni di ordinarietà e delle normali tariffe orarie o giornaliere in vigore per l'attività eseguita, stabilite dal prezzario regionale per i lavori agricoli.
- 6. Per i contributi in natura viene applicata una riduzione forfettaria del 15 per cento ai prezzi indicati nel prezzario di cui al comma 1, lettera d).
- 7. Il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera il totale dei costi ammissibili, escluso l'importo dei contributi in natura, al termine dell'operazione.

7 SOSTEGNO

7.1 Tipo di sostegno

1. Il sostegno è erogato in forma di aiuto in conto capitale.

7.2 Modalità di determinazione

1. Il sostegno è calcolato applicando l'aliquota spettante al costo ritenuto ammissibile a seguito dello

svolgimento dell'istruttoria e dei controlli di cui all'articolo 23 del bando

7.3 Aliquota del sostegno

- 1. Le aliquote del sostegno, non cumulabili fra loro, sono modulate in base alla tipologia di beneficiario come di seguito indicato:
- a) 60% giovani agricoltori in base al regolamento di attuazione della tipologia di intervento 6.1 del PSR o beneficiari che, alla data di presentazione della domanda di sostegno, sono giovani agricoltori in base al regolamento di attuazione della tipologia di intervento 6.1 del PSR e si sono già insediati nei cinque anni precedenti;
- b) 60% beneficiari diversi da quelli di cui alla lettera a) la cui SAU prevalente ricade nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 1305/2013 e i cui investimenti sono realizzati in queste zone;
- c) 40% beneficiari diversi da quelli indicati alle lettere a) e b).
- 2. Le aree soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono le aree montane.

8 CRITERI DI SELEZIONE

1. Ai fini della selezione degli interventi ammissibili a finanziamento e per la formazione della graduatoria di cui all'articolo 25 del bando, vengono applicati i seguenti criteri di selezione:

CRITERI DI CARATTERE TRASVERSALE

Descrizione criteri	Modalità di applicazione in funzione delle caratteristiche dell'azienda.	Cumulabilità	Punteggio	Modalità di applicazione		
Aziende Giovani	Aziende con giovani al primo insediamento in possesso dei requisiti previsti dal regolamento (UE) 1305/2013.		7	Il punteggio è assegnato se il capo azienda è giovane, è in possesso di adeguate competenze professionali e l'insediamento dello stesso è avvenuto entro i 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di aiuto.		
	Aziende con titolare o contitolare, con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, o socio amministratore o legale rappresentante giovane insediato in agricoltura nei 5 anni antecedenti alla domanda di aiuto.	Non cumulabili fra loro	4	Il punteggio è assegnato se il titolare o contitolare, con pote di amministrazione straordinaria o ordinaria, o il soc amministratore o il legale rappresentante sono giova insediati nell'azienda nei 5 anni antecedenti alla data presentazione della domanda di aiuto.		
	Aziende con titolare o contitolare, con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, o socio amministratore o legale rappresentante giovane.		3	Il punteggio è assegnato se il titolare o il contitolare, con poteri di amministrazione straordinaria o ordinaria, o il socio amministratore o il legale rappresentante dell'azienda sono giovani alla data di presentazione della domanda di aiuto, verifica dell'età.		
Settore produttivo del	Lattiero caseario e zootecnica da latte		12	Il punteggio è assegnato tenuto conto della prevalenza e pertinenza dell'operazione proposta rispetto al settore		
beneficiario determinato sulla base dello SO risultante dal piano	Zootecnia da carne esclusi gli allevamenti di ovaiole		11	produttivo prevalente dell'azienda determinato in base allo Standard Output dell'azienda richiedente calcolato alla data di presentazione della domanda di aiuto. Il dato relativo allo		
aziendale alla presentazione della domanda di aiuto (pertinenza e prevalenza	Colture pregiate (comprende frutticoltura, orticoltura, floricoltura, olivicoltura, vitivinicoltura, vivaismo viticolo)	Non cumulabili fra loro	8	SO è confermato alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo finale (situazione ex POST) sulla base dei risultati derivanti dalla realizzazione dell'operazione. Nel caso di operazioni inerenti all'avvio o al potenziamento di altri		
dell'operazione).	Cereali proteoleaginose		13	settori produttivi non prevalenti o non presenti alla data di		

	Altri settori		0	presentazione della domanda di aiuto, lo Standard output è calcolato in forma oggettiva sulla base dei risultati attesi dall'attuazione dell'operazione proposta. Il nuovo orientamento deve essere confermato alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo.
Numero di unità lavorative iscritte all' INPS (gestione ex SCAU)	Superiori a 4		4	Il punteggio è assegnato in base al numero di unità lavorative a tempo pineo con posizione previdenziale (iscritte all'INPS ex gestione SCAU) come verificato a Fascicolo aziendale o INPS
con posizione previdenziale a tempo pieno alla data di	Tra 2 e 4	Non cumulabili fra loro	3	
presentazione della domanda di aiuto	Uno		2	
	Aree rurali D	Nan	4	Il punteggio è assegnato in base alla localizzazione prevalente
	Aree rurali C	Non cumulabili fra	7	delle operazioni, in termini finanziari, all'interno dell'area rurale
Localizzazione	Aree rurali B	loro	10	di riferimento.
dell'operazione	Poli urbani	1010	0	
	Aree svantaggiate di cui all'art. 32 del reg. (UE) 1305/2013	Cumulabile	2	

POSITIVE RICADUTE AMBIENTALI

Descrizione criteri	Modalità di applicazione in funzione della pertinenza o della prevalenza dell'intervento	Cumulabilità	Punteggio	Modalità di applicazione
Interventi su impianti di irrigazione esistenti	Sostituzione di impianti di irrigazione esistenti con classe di efficienza bassa "B" (tabella in calce alla presente scheda) con altri impianti che garantiscono un miglioramento del grado di efficienza ≥ 60% (tabella in calce alla presente scheda)*	Non cumulabili fra loro	13	 Il punteggio è assegnato se l'operazione prevede la realizzazione di interventi ammissibili: di sostituzione di impianti di irrigazione esistenti da un sistema di classe di "bassa efficienza B" ad uno superiore garantendo un risparmio almeno ≥ 60 %, determinato in base alle classi di efficienza indicate nelle tabelle irrigue poste in calce alla presente scheda e l'impianto, finanziariamente, è prevalente rispetto al totale dell'operazione ammissibile per la quale è richiesto l'aiuto e

	Sostituzione di impianti di irrigazione esistenti con classe di efficienza media "M" (tabella in calce alla presente scheda) con altri impianti che garantiscono un miglioramento del grado di efficienza ≥ 17 % (tabella in calce alla presente scheda)*		11	 la SAU servita dall'impianto è prevalente rispetto alla SAU aziendale irrigata. Il punteggio è assegnato se l'operazione prevede la realizzazione di interventi ammissibili: di sostituzione di impianti di irrigazione esistenti con classe di efficienza media "M" con altri impianti che garantiscono un miglioramento del grado di efficienza ≥ 17 % in base alle classi di efficienza indicate nelle tabelle irrigue poste in calce alla presente scheda e l'impianto, finanziariamente, è prevalente rispetto al totale dell'operazione ammissibile per la quale è richiesto l'aiuto e la SAU servita dall'impianto è prevalente rispetto alla SAU aziendale irrigata.
	Sostituzione di impianti di irrigazione esistenti con classe di efficienza alta "A" (tabella in calce alla presente scheda) con altri impianti che garantiscono un miglioramento del grado di efficienza superiore al 6% (tabella in calce alla presente scheda)*		5	Il punteggio è assegnato se l'operazione prevede la realizzazione di interventi ammissibili: - di sostituzione di impianti di irrigazione esistenti con classe di efficienza alta "A" con altri impianti che garantiscono un miglioramento del grado di efficienza superiore al 6% in base alle classi di efficienza indicate nella tabelle irrigue poste in calce alla presente scheda e - l'impianto, finanziariamente, è prevalente rispetto al totale dell'operazione ammissibile per la quale è richiesto l'aiuto e - la SAU servita dall'impianto è prevalente rispetto alla SAU aziendale irrigata.
	Operazioni realizzate su impianti esistenti o su impianti che sostituiscono quelli esistenti, finalizzate all'efficientamento energetico ovvero impianti irrigui alimentati da FER.	Cumulabile	3	Il punteggio è assegnato se l'operazione prevede la realizzazione di interventi, ammissibili, finalizzati all'efficientamento energetico oppure all'alimentazione mediante l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili di impianti irrigui nuovi o esistenti o di impianti finalizzati al risparmio dell'uso dell'acqua.
	Interventi fino a 2,00 ha di superficie interessata dall'investimento		10	Il punteggio è assegnato se l'operazione prevede la sostituzione di impianti esistenti o la realizzazione di nuovi
Superficie irrigua	Interventi da 2,01 a 5,00 ha di superficie		8	impianti associati a interventi su impianti di irrigazione

interessata	interessata dall'investimento	Non		esistenti, ivi compreso l'ampliamento di impianti esistenti,				
dall'operazione (sostituzione di impianti	Interventi da 5,01 a 10,00 ha di superficie interessata dall'investimento	cumulabili fra loro	6	ammissibili a finanziamento e che interessano una superficie compresa tra quelle indicate nel criterio.				
esistenti o realizzazione di nuovi impianti)	Interventi oltre i 10,00 ha di superficie interessata dall'investimento		4					
Tipologia e specifica dei	Creazione di invasi aziendali o altri sistemi di raccolta delle acque meteoriche con capienza fino a 250.000 mc (tutta la superficie irrigata oggetto della domanda di aiuto deve essere alimentata prevalentemente dall'invaso o dal sistema di raccolta)	Cumulabile	12	Il punteggio è assegnato se l'operazione prevede la realizzazione di invasi aziendali o altri sistemi di raccolta delle acque meteoriche ammissibili a finanziamento e di capienza inferiore a 250.000 mc. Tutta la superficie irrigata oggetto della domanda di aiuto è alimentata, prevalentemente, con l'acqua raccolta dal bacino o dagli altri sistemi di accumulo delle acque meteoriche per i quali è richiesto l'aiuto. Il Piano o sviluppo aziendale, ai fini dell'assegnazione del punteggio, dettaglia l'utilizzo dell'acqua raccolta dagli invasi aziendali o dagli altri sistemi di raccolta.				
Tipologia e specifica dei nuovi impianti o degli impianti esistenti	Interventi per il riutilizzo di acqua riciclata che non incida su un corpo idrico superficiale o sotterraneo (tutta la superficie irrigata oggetto della domanda di aiuto preveda l'utilizzo dell'acqua riciclata)	Cumulabile	3	Il punteggio è assegnato se l'operazione prevede la realizzazione di interventi, ammissibili a finanziamento e che non incidono su un corpo idrico superficiale o sotterraneo, per il riutilizzo dell'acqua riciclata aziendale. Tutta la superficie irrigata oggetto della domanda di aiuto prevede l'utilizzo dell'acqua riciclata anche mediante gli impianti per i quali è richiesto l'aiuto. Il Piano di sviluppo aziendale, ai fini dell'assegnazione del punteggio, dettaglia l'utilizzo dell'acqua riciclata.				
	Realizzazione di sistemi di irrigazione innovativi con un grado efficienza compreso tra il 65% e l'80% sulla base della classe di efficienza della tabella posta in calce alla presente scheda.	Non cumulabili fra	2	Il punteggio è assegnato se l'operazione prevede la realizzazione di impianti irrigui, ammissibili a finanziamento, i grado di garantire il grado di efficienza idrica previsto dal criterio e determinato in base alle classi di efficienza delle tabelle poste in calce alla presente scheda.				
	Realizzazione di sistemi di irrigazione innovativi con un grado efficienza superiore all'80% sulla base della classe di efficienza della tabella posta in calce alla presente scheda.	loro	6					

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLE PRODUZIONI

Descrizione criterio	Modalità di applicazione in funzione del miglioramento della qualità delle produzioni	Cumulabilità	Punteggio	Modalità di applicazione
Operazioni finalizzate all'avvio, al miglioramento o al potenziamento di prodotti/processi già di	Regolamento (CE) n. 834/2007 – Prodotti biologici. (anche in fase di conversione).		10	Il punteggio è assegnato se l'azienda richiedente aderisce o intende aderire al sistema di produzione biologico (anche in fase di conversione) per l'intera superficie irrigata interessata dall'operazione. Il criterio è garantito alla data di presentazione della domanda di aiuto e confermato alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo. In caso di adesione successiva alla data di presentazione della domanda di presentazione della domanda di pagamento a saldo. L'adesione al regime deve essere mantenuta per tutto il periodo del vincolo di destinazione. Gli interventi collegati con il punteggio sono finanziariamente prevalenti rispetto al costo totale dell'operazione per la quale è richiesto l'aiuto.
qualità o certificati o finalizzati all'adesione a tali regimi ed inerenti il settore di investimento proposto (prevalenza dell'investimento)*	Regolamento (UE) n. 1151/2012 DOP DOC, DOCG, IGT, IGP, SGT, Prodotti di montagna; DOP Regolamento (UE) n. 665/2014; D.Lgs 61/2010, Regolamento (CE) n. 110/2008; Regolamento (CEE) n. 1601/91 come sostituito dal regolamento (UE) n.251/2014; Regolamento (UE) n. 1308/2013.	Non cumulabili fra loro	8	Il punteggio è assegnato se l'azienda richiedente aderisce o intende aderire ai disciplinari di produzione di qualità per l'intera superficie irrigata interessata dall'operazione. Il criterio è garantito alla data di presentazione della domanda di aiuto e confermato alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo. In caso di adesione successiva alla data di presentazione della domanda di presentazione della domanda di pagamento alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo. L'adesione al regime deve essere mantenuta per tutto il periodo del vincolo di destinazione. Gli interventi collegati con il punteggio sono finanziariamente prevalenti rispetto al costo totale dell'operazione per la quale è richiesto l'aiuto.
	Marchio AQUA di cui alla L.r. n.21/2012.		4	Il punteggio è assegnato se l'azienda richiedente aderisce o intende aderire ai disciplinari del marchio Aqua per l'intera superficie irrigata interessata dall'operazione. Il criterio è

* il punteggio è assegnato in Descrizione criteri	requirements for system design and implementation" - Rintracciabilità di filiera; •BRC - British Retailer Consortium - Global Food Standard; •IFS - International Food Standard; •GLOBALGAP (ex EUREPGAP). base alla prevalenza finanziaria del pertiner FOCALIZZAZIONE DELL'AIUTO E Modalità di applicazione in funzione	·		
	Legge n. 4/2011, articolo 2, comma 3 - Produzione integrata; Decreto ministeriale 4 marzo 2011, n. 4337, articolo 7 - Sistema di qualità nazionale zootecnica; Certificazioni volontarie: •FSSC 22000 - Food Safety Systems; •ISO 22000 (FSM - Sistema di gestione per la sicurezza degli alimenti); •ISO 22005:2007 "Traceability in the feed and food chain - General principles and basic		2	Il punteggio è assegnato se l'azienda richiedente aderisce o intende aderire al regime di qualità o alla certificazione di qualità previsti dal criterio per l'intera superficie irrigata interessata dall'operazione. Il criterio è garantito alla data di presentazione della domanda di aiuto e confermato alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo. In caso di adesione successiva alla data di presentazione della domanda di aiuto, il criterio deve essere garantito e verificato alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo. L'adesione al regime o il possesso della certificazione
				garantito alla data di presentazione della domanda di aiuto e confermato alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo. In caso di adesione successiva alla data di presentazione della domanda di aiuto, il criterio deve essere garantito e verificato alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo. L'adesione al marchio Aqua deve essere mantenuta per tutto il periodo del vincolo di destinazione. Il punteggio si applica sia per i prodotti certificati AQUA che per quei prodotti, non ancora riconosciuti, ma per i quali ERSA ha già avviato il procedimento per l'ottenimento della certificazione e ha già adottato un "disciplinare di produzione". Gli interventi collegati al punteggio sono finanziariamente prevalenti rispetto al costo totale dell'operazione per la quale è richiesto l'aiuto.

	della dimensione economica e del settore produttivo del beneficiario			
Aziende agricole condotte da IAP con dimensione economica fino a 100.000 euro	Dimensione economica, espressa in standard output fino a 50.000 euro	Non	5	Il punteggio è assegnato se il titolare o il contitolare, con poteri di amministrazione straordinaria o ordinaria, o il socio amministratore o il legale rappresentante dell'azienda sono IAP e la dimensione economica dell'azienda, espressa in standard output, alla data di presentazione della domanda di aiuto è inferiore o uguale a euro 50.000.
	Dimensione economica, espressa in standard output, compreso tra 50.001 e 100.000 euro	cumulabili fra loro	3	Il punteggio è assegnato se il titolare o il contitolare, con poteri di amministrazione straordinaria o ordinaria, o il socio amministratore o il legale rappresentante dell'azienda sono IAP e la dimensione economica dell'azienda, espressa in standard output, alla data di presentazione della domanda di aiuto compreso tra 50.001 e 100.000 euro.
Miglioramento, presunto, del rendimento economico dell'azienda espresso in SO a conclusione dell'operazione. Il miglioramento del rendimento economico è confermato prima del saldo dell'aiuto.	Tutti i settori	Cumulabile	2	Il punteggio è assegnato se l'azienda dimostra, nel Piano di sviluppo aziendale, tramite le operazioni per le quali è richiesto l'aiuto il miglioramento del rendimento economico espresso in SO. Il rendimento economico espresso in SO deve essere confermato in sede di presentazione della domanda di pagamento a saldo.

^{2.} Il punteggio massimo assegnabile è pari a 100 punti.

^{3.} La domanda che non raggiunge il punteggio minimo di 37 punti non è ammessa a finanziamento.

^{4.} In caso di parità di punteggio tra due o più domande il criterio di priorità è individuato nel beneficiario più giovane, in caso di ulteriore parità, nel genere femminile e, in caso di ulteriore parità, nella domanda prevista con costo inferiore.

9 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO

1. Alla domanda di sostegno à allegata la seguente documentazione:

a) Documentazione di carattere generale

- 1. copia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto la domanda di sostegno, da allegare alla sola domanda di sostegno presentata via PEC;
- 2. piano di sviluppo aziendale:
- 3. dichiarazione di un tecnico abilitato e indipendente attestante conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale, parte seconda Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC), che l'operazione:
 - a) comporta rischi per l'ambiente ed è soggetta a valutazione dell'impatto ambientale conformemente a quanto disposto all'articolo 5 del bando oppure
 - b) non comporta rischi per l'ambiente.
- 4. per le operazioni che comportano rischi per l'ambiente, ove già disponibile, valutazione dell'impatto ambientale redatta conformemente a quanto disposto dalla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

 Norme in materia ambientale; in caso contrario, la valutazione dell'impatto ambientale è presentata entro il termine di cui all'art. 5 del bando
- 5. prospetto contenente i seguenti dati: numero dipendenti assunti a tempo e indeterminato, matricola INPS e INAIL, indirizzo della sede operativa qualora non coincidente con la sede legale, tipologia di CCNL applicato al personale;
- 6. per le cooperative e loro consorzi copia del libro dei soci con indicazione del numero dei soci Conferenti;
- 7. copia di eventuali certificazioni volontarie;
- 8. copia di eventuali disciplinari interni di produzione;
- 9. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante l'adesione ad eventuali regimi di qualità indicati all'art. 16 del regolamento (UE) 1305/2013;
- 10. nel caso di partecipazione a una rete di impresa costituita ai sensi della legge regionale 4/2013 o dal decreto legge 5/2009 convertito con legge 33/2009, copia del relativo contratto.
- 11. se non contenuta nella domanda di sostegno, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante:
 - a) il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui ai punti 3 e 5.2 della scheda
 - b) che l'impresa non è azienda in difficoltà
 - c) che l'azienda non è destinataria di un ordine di recupero pendente
 - d) che intende usufruire dei servizi di formazione, di cui al tipo di intervento 1.1 del PSR o di consulenza di cui al tipo di intervento 2.1 del PSR

b) Documentazione relativa agli impianti irrigui

- 1. relazione contenete gli elementi previsti nell'allegato al Piano di sviluppo aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, posto in calce alla presente scheda, ivi compresi gli schemi di calcolo;
- 2. nel caso di interventi che comportano un aumento netto della superficie irrigata che interessa un dato corpo di terreno o di acque di superficie analisi ambientale, effettuata o approvata dall'autorità competente e che può anche riferirsi a gruppi di aziende, che dimostra che l'investimento non avrà un impatto negativo significativo sull'ambiente.

c) Documentazione relativa alla realizzazione di opere edili o ad esse assimilabili:

- progetto definitivo, redatto da un tecnico abilitato indipendente ai fini della richiesta delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione dei lavori in progetto, costituito da elaborati e tavole grafiche progettuali, eventuali layout, planimetrie relative alle particelle interessate dagli interventi e relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire;
- 2. dichiarazione sostituiva resa da un tecnico abilitato indipendente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, con la quale lo stesso attesta che il progetto di cui alla lettera d), punto 1, corrisponde a quello presentato per ottenere le necessarie autorizzazioni comunali;
- 3. copia delle mappe catastali delle particella catastali sulle quali si intende eseguire le opere con evidenziata l'esatta ubicazione delle stesse;

- 4. copia della cartografia C.T.R. in scala 1:5.000 con il posizionamento delle superfici aziendali e della localizzazione degli interventi;
- 5. dettagliato computo metrico estimativo redatto e sottoscritto dal tecnico abilitato indipendente progettista sulla base delle voci di costo contenute nel prezzario regionale dei lavori pubblici o del prezzario per i lavori in agricoltura approvati con delibera della Giunta regionale per i miglioramenti fondiari;
- 6. nel caso di lavori o prestazioni non previste nel prezzario regionale dei lavori pubblici di cui al numero 4, analisi dei prezzi predisposta dal tecnico abilitato progettista redatta utilizzando i prezzi relativi alla mano d'opera, ai noleggi e ai materiali a piè d'opera indicati nel suddetto prezzario regionale dei LLPP;
- 7. nel caso di fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro ed effettuati direttamente dal beneficiario, computo metrico estimativo redatto utilizzando i costi previsti nel prezzario per i lavori in agricoltura approvato con delibera della Giunta regionale, con una riduzione forfettaria dei prezzi pari al 15 per cento;
- 8. nel caso di fornitura di opere, di beni e servizi senza pagamento in denaro ed effettuati direttamente dal beneficiario, dichiarazione del tecnico abilitato progettista attestante che:
 - a) consistono in lavori riconducibili al normale esercizio dell'attività agricola con esclusione dei lavori edili, ivi compresa qualsiasi operazione di scavo per edifici e relativi impianti tecnologici, e per la realizzazione di invasi artificiali;
 - b) sono pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione, anche temporanea, all'azienda;
 - c) sono previsti nel prezzario regionale per i lavori agricoli, in vigore alla data di presentazione della domanda di sostegno, per la valutazione di investimenti relativi al tipo di operazione considerata;
 - d) il valore e la fornitura di opere, di beni e servizi sono valutati e verificati in modo indipendente;
 - e) non sono collegati a misure di ingegneria finanziaria;
- 9. qualora il richiedente sia già in possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione dei lavori in progetto, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante il possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione dei lavori con indicati gli estremi delle stesse.
- 10. qualora il richiedente non sia in possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione dell'intervento: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante che per l'intervento non sono state richieste le relative autorizzazioni oppure che sono state richieste ma non ancora rilasciate oppure che le relative comunicazioni non sono state presentate;

d) Documentazione relativa all'acquisto di impianti, attrezzature, macchinari e impianti tecnologici stabilmente infissi negli edifici

- 1. almeno tre preventivi di spesa tra loro comparabili rilasciati, antecedentemente alla presentazione della domanda di sostegno, da ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza tra di loro, contenenti l'indicazione dettagliata dell'oggetto della fornitura e il relativo costo;
- 2. una relazione tecnico-economica del beneficiario, illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido qualora non sia stato scelto quello con il costo più basso e sulla base di parametri tecnico-economici e per costi/benefici;
- 3. per macchinari o attrezzature o servizi specialistici innovativi, documentazione attestante la ricerca di mercato, attraverso listini prezzi o i tre preventivi, finalizzata ad ottenere informazioni comparative e indipendenti sui prezzi del prodotto o dei materiali che lo compongono o dei servizi specialistici da acquisire, nonché una relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico qualificato e indipendente, in cui si attesta la congruità del costo;
- 4. nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato e indipendente, in cui si attesta l'impossibilità, debitamente motivata, di individuare altre imprese concorrenti in grado di fornire i beni, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.

e) Documentazione relativa ad investimenti immateriali quali le spese tecniche, le consulenze, gli studi di fattibilità, o similari, se non indicati nel prezzario regionale di cui alla lettera c)

 almeno tre preventivi, fra loro comparabili, forniti da professionisti diversi e indipendenti contenenti la dettagliata descrizione del servizio e il relativo costo. Ai preventivi sono allegati, ove pertinente, una serie di informazioni puntuali sul fornitore quali, a titolo esemplificativo, elenco delle attività eseguite, curriculum delle

- pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna e sulla modalità di esecuzione del progetto (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione);
- 2. nel caso non sia possibile disporre di tre preventivi, una relazione descrittiva corredata degli elementi necessari per la valutazione, con la quale il richiedente, dopo avere effettuato un'accurata indagine di mercato, attesta, motivandola debitamente, l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento e indica l'importo degli stessi.
- 2. A pena di inammissibilità alla domanda di sostegno è allegato il Piano di sviluppo aziendale di cui al comma 1, lettera a) punto 2.

10 ANTICIPO DEL SOSTEGNO

1. Ai fini della liquidazione dell'anticipo del sostegno concesso valgono le condizioni previste dall'articolo 35 del bando.

11 ACCONTO DEL SOSTEGNO

- 1. Ai fini della liquidazione dell'acconto del sostegno concesso valgono le condizioni previste dall'articolo 36 del bando.
- 2. Alla domanda di acconto è allegata la documentazione di seguito indicata:
- a) dichiarazione del capofila attestante che quanto realizzato dal beneficiario corrisponde a quanto previsto dal PF approvato;
- b) se non già pervenuta, dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante il possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione degli interventi con indicati gli estremi delle stesse;
- c) fatture o altra equipollente documentazione fiscale.
- d) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture o di altra equipollente documentazione fiscale con le modalità di cui all'articolo 34 del bando;
- e) relativamente agli onorari professionali, se dovuto, copia del versamento della ritenuta d'acconto;
- f) computo metrico consuntivo redatto in forma analitica dal tecnico abilitato incaricato con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate.
- g) relazione, redatta dal tecnico abilitato incaricato, comprovante la coerenza tra l'acconto richiesto e lo stato di avanzamento degli interventi realizzati;
- h) dettagliata relazione intermedia, redatta dal beneficiario, contenete i seguenti elementi essenziali:
 - 1. descrizione dell'operazione al momento realizzata;
 - elenco delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale presentata in acconto con indicato, per ciascuna di esse, l'importo imponibile, l'importo dell'Iva, le modalità di pagamento (tipo, data, importo) e l'importo rendicontato in acconto;
 - 3. quadro finanziario di raffronto tra costi previsti e costi al momento sostenuti coerente con la documentazione prodotta in acconto;
 - 4. previsione sulle tempistiche di conclusione dell'operazione;
- i) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante:
 - 1. che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
 - 2. l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata;
- j) se il beneficiario ha usufruito dei servizi di formazione, di cui al tipo di intervento 1.1 del PSR, copia dell'attestato di frequenza rilasciato dall'Ente che ha fornito la formazione oppure se ha usufruito dei servizi di consulenza, di cui al tipo di intervento 2.1 del PSR, copia della consulenza prestata dal fornitore del servizio controfirmata dal beneficiario per accettazione.

12 SALDO DEL SOSTEGNO

1. Ai fini della liquidazione del saldo del sostegno richiesto valgono le condizioni previste dall'articolo 37 del

bando.

- 2. Alla domanda di saldo è allegata la seguente documentazione:
- a) se la liquidazione del saldo è richiesta prima della conclusione del PF, di cui all'articolo 38 del bando, dichiarazione del Capofila, attestante:
 - 1. il rispetto dell'Accordo di filiera da parte dei partecipanti diretti e indiretti;
 - 2. che le operazione, con accesso singolo o integrato, sono in fase di realizzazione in coerenza con quanto previsto nel PF e nel rispetto delle tempistiche fissate per l'attuazione del PF medesimo;
 - 3. che l'operazione o il Progetto integrato oggetto della domanda di pagamento a saldo è stato realizzato in coerenza con il PF e nel rispetto delle tempistiche di attuazione del PF medesimo;
 - 4. che il partecipante diretto contribuisce al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati del PF, indicando e quantificando gli stessi;
- b) Piano di sviluppo aziendale aggiornato;
- c) fatture o altra equipollente documentazione fiscale;
- d) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture o di altra equipollente documentazione fiscale con le modalità di cui all'articolo 34 del bando;
- e) relativamente agli onorari professionali, se dovuto, copia del versamento della ritenuta d'acconto;
- f) copia del progetto relativo ad eventuali varianti non sostanziali, se previsto dalla normativa vigente;
- g) richiesta di approvazione, al competente Ufficio, delle eventuali varianti non sostanziali;
- h) computo metrico consuntivo redatto in forma analitica dal tecnico abilitato incaricato con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate. Il computo metrico è allegato in copia sottoscritta dal professionista. E' allegata copia del computo medesimo redatta su foglio di calcolo elettronico;
- i) relazione, redatta dal tecnico abilitato incaricato, comprovante la coerenza tra il costo sostenuto a consuntivo e gli interventi realizzati. La relazione è composta da elenco delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale con indicato, per ciascuna di esse, l'importo imponibile, l'importo dell'Iva, le modalità di pagamento (tipo, data, importo) e l'importo rendicontato, dal quadro finanziario di raffronto tra costi previsti e costo sostenuti coerente con la documentazione prodotta a rendiconto;
- j) per opere edili: certificato di collaudo, o di regolare esecuzione, redatto del direttore dei lavori e controfirmato dall'impresa esecutrice e dall'azienda beneficiaria o , nei casi previsti, la richiesta di agibilità;
- k) ove previsto copia della dichiarazione di fine lavori;
- l) per impianti tecnologici: copia della certificazione di conformità;
- m) per impianti di irrigazione: esiti dei test di funzionamento;
- n) prospetto contenente i seguenti dati: numero dipendenti assunti a tempo indeterminato, matricola INPS e INAIL, indirizzo della sede operativa qualora non coincidente con la sede legale, tipologia di CCNL applicato al personale:
- o) ove previsto, documentazione atta a dimostrare l'avvenuta adesione alla produzione biologica, ai regimi di qualità o alle certificazioni volontarie oppure l'avvio della procedura prevista per l'adesione ai regimi di qualità;
- p) dimostrazione della dimensione economica dell'azienda espressa in standard output conseguita a seguito dell'attuazione delle operazioni (stampa report INEA), qualora l'azienda abbia previsto un cambio di settore produttivo prevalente o qualora la SO sia prevista in aumento (punteggio);
- q) dimostrazione dell'avvenuto miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale dell'azienda agricola da un punto di vista economico e ambientale con riferimento ai contenuti della relativa sezione del Piano aziendale;
- r) dimostrazione, in relazione al miglioramento o sostituzione di impianti di irrigazione o alla realizzazione di nuovi impianti di irrigazione, del rispetto degli impegni e obblighi derivanti dall'ammissibilità a finanziamento dell'operazione. La dimostrazione avviene mediante l'utilizzo dei dati derivanti dallo svolgimento dei test di funzionamento degli stessi e dalla lettura dei contatori;
- s) schema di calcolo del raggiungimento degli impegni di cui alla precedente lettera r e documentazione tecnica di supporto;
- t) dimostrazione dell'avvenuta installazione dei contatori/misuratori del consumo d'acqua a livello dell'intervento o se ricorra il caso a livello dell'azienda;
- u) dichiarazione sostituiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del DPR 445/2000, resa dal beneficiario e attestante:

- 1. che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
- 2. l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata
- v) se non già trasmesso, copia dell'attestato di frequenza rilasciato dall'Ente che ha fornito la formazione di cui al tipo di intervento 1.1 del PSR oppure copia della consulenza prestata dal fornitore del servizio di cui al tipo di intervento 2.1 del PSR controfirmata dal beneficiario per accettazione.

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA Misura Intervento 4.1.2						Azione Rif. Allegato scheda A.3					
Descrizion3 impegno		Impegno a non effettuare variazioni alle operazioni che comportino una riduzione del costo ammesso, fissato nel provvedimento di concessione del sostegno, superiore al 30%										
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione		Bando – art. 32 varianti sostanziali delle operazioni e art 43 Impegni essenziali										
Livello di disaggregazione dell'impegno		Misura/sotto misura										
(determinazione del montante riducibile)	Х	X Tipo di intervento (Tipologia di operazione)										
	X	Decadenza totale					100- (C + II -		100% Controllo in situ		
Tipologia di penalità		Esclusione			Campo di applicazione	X		Controllo iistrativo		100/0 Cont. 0110 111 3114		
		Riduzione graduale			аррпсагіопе		Campio docum.	one controllo in loco		Campione controllo in loco		
						Campione controllo docum. ex post			Campione controllo ex post			
Descrizione modalità di verifica documentale		Verifica che la riduzione del costo ammesso a variante non superi il 30% rispetto al costo ammesso nel provvedimento di concessione						nel provvedimento di				
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda												

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata

Il rispetto dell'impegno è accertato mediante la verifica che le varianti sostanziali rispettino la soglia massima di riduzione del costo consentita dal bando

MODALITA' DI CALCOLO DEL RISPARMIO IDRICO POTENZIALE E DELLA RIDUZIONE EFFETTIVA DEL CONSUMO D'ACQUA; STATO DEI CORPI IDRICI.

1. Calcolo del risparmio idrico potenziale

Il risparmio idrico potenziale dell'intervento da confrontare con le soglie minime di cui al punto 5.2, comma 2, lettera c), della scheda, è calcolato tramite la seguente formula:

Risparmio idrico potenziale = [100 - (% efficienza impianto esistente) x100 / (% efficienza impianto nuovo)] / 100

Nella tabella 1.1 "Efficienza delle tecniche irrigue" sono riportati i valori di efficienza e le classi di efficienza delle differenti tecniche irrigue comunemente impiegate.

Nella tabella 1.2 "Risparmio idrico potenziale" sono riportati i valori di risparmio idrico potenziale conseguibile con le diverse combinazioni di impianto irriguo esistente verso impianto irriguo nuovo.

Tabella 1.1 "Efficienza delle tecniche irrigue"

Cod.	Tecniche irrigue	Efficienza %	Classe di efficienza %
01	Scorrimento e sommersione con alimentazione per gravità	10	В
02	Scorrimento e sommersione con alimentazione per sollevamento meccanico	10	В
03	Infiltrazione laterale da solchi	10	В
04	Manichetta forata ad alta portata	20	В
05	Tubazioni mobili o fisse con irrigatori ad alta pressione (> 3,5 bar)	40	М
06	Rotolone con irrigatore a lunga gittata o barra nebulizzatrice, senza centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	50	М
07	Pivot o Rainger con irrigatori, senza sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	55	М
08	Tubazioni mobili o fisse con irrigatori a bassa pressione (< 3,5 bar)	60	М
09	Rotolone con irrigatore a lunga gittata dotato di manometro sulla macchina e sull'irrigatore, centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	60	М
10	Impianti microirrigui con erogatori con coefficiente di variazione di portata > al 5% per impianti a goccia e > al 10% per impianti a spruzzo o di età > a 10 anni	60	М
11	Pivot o Rainger attrezzati con calata per avvicinare l'erogatore alla coltura, senza sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	65	М
12	Spruzzatori sovrachioma con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata < al 10%	70	А
13	Spruzzatori sottochioma con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata < al 10%	80	А
14	Pivot o Rainger con irrigatori sopra o sotto trave, funzionanti con pressioni < 3 bar, e dotati di sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	85	А
15	Rotolone con barra nebulizzatrice a bassa pressione (< 3,5 bar) dotato di manometro sulla macchina e sulla barra, centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	85	А

16	Pivot o Rainger attrezzati con calata per avvicinare l'erogatore alla	90	Α
	coltura, funzionanti con pressioni < a 3 bar, dotati di sistema di controllo		
	dei volumi e della velocità di avanzamento		
17	Irrigazione a goccia con manichetta interrata per subirrigazione con	90	Α
	erogatori aventi coefficiente di variazione della portata < al 5%		
18	Ala gocciolante con erogatori aventi coefficiente di variazione della	90	Α
	portata < al 5%		

Tabella 1.2 "Risparmio idrico potenziale"

Tabella 1.2	Kispariilo	ן מווינט	poten	Liaic											
	Codice nuovo impianto	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Codice impianto esistente	Indice efficienza irrigua impianto %	40	50	55	60	60	60	65	70	80	85	85	90	90	90
01	10	75%	80%	82%	83%	83%	83%	85%	86%	88%	88%	88%	89%	89%	89%
02	10	75%	80%	82%	83%	83%	83%	85%	86%	88%	88%	88%	89%	89%	89%
03	10	75%	80%	82%	83%	83%	83%	85%	86%	88%	88%	88%	89%	89%	89%
04	20	50%	60%	64%	67%	67%	67%	69%	71%	75%	76%	76%	78%	78%	78%
05	40		20%	27%	33%	33%	33%	38%	43%	50%	53%	53%	56%	56%	56%
06	50			9%	17%	17%	17%	23%	29%	38%	41%	41%	44%	44%	44%
07	55				8%	8%	8%	15%	21%	31%	35%	35%	39%	39%	39%
08	60					0%	0%	8%	14%	25%	29%	29%	33%	33%	33%
09	60						0%	8%	14%	25%	29%	29%	33%	33%	33%
10	60							8%	14%	25%	29%	29%	33%	33%	33%
11	65								7%	19%	24%	24%	28%	28%	28%
12	70									13%	18%	18%	22%	22%	22%
13	80										6%	6%	11%	11%	11%
14	85											0%	6%	6%	6%
15	85												6%	6%	6%

Combinazione impianto esistente/impianto nuovo non ammissibile a finanziamento

ALLEGATO AL PIANO AZIENDALE PER LO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' AGRICOLA DI CUI AL PUNTO 4 DELLA SCHEDA

RELAZIONE INTERVENTO 4.1.2 – EFFICIENTAMENTO DELL'USO DELL'ACQUA NELLE AZIENDE AGRICOLE - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

a) SCHEMA DI RELAZIONE "RELAZIONE INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO IRRIGUO" DEL PIANO AZIENDALE PER LO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' AGRICOLA

Nel caso in cui al domanda di sostegno preveda, in attuazione del tipo di intervento operazioni finalizzate al miglioramento, alla sostituzione di impianti irrigui esistenti o l'ampliamento della superficie irrigata è necessario valutare il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal punto 5.2 della scheda.

In relazione alle operazioni programmate devono essere fornite le informazioni di seguito richieste distinte in funzione dello stato del corpo idrico. Relativamente ai consumi d'acqua ex ante ed ex post le informazioni richieste possono essere raccolte utilizzando uno dei seguenti metodi:

- letture dei contatori d'acqua se esistenti;
- dati e informazioni forniti dall'Ente che eroga l'acqua, in tale caso la relativa dichiarazione è allegata alla domanda di sostegno;
- tabelle di cui al successivo punto b.1 ed il modello "condizioni di ammissibilità. xlsx" scaricabile dal sito della regione FVG sezione PSR 2014/2020..

All'interno del relativo paragrafo del Piano aziendale va riportato lo schema attinente all'intervento programmato selezionato tra i 4 punti di seguito indicati, secondo lo schema proposto nel modello in formato .xlsx.

Relativamente ai punti 2 e 4, in sede di rendicontazione, i consumi effettivi d'acqua e il risparmio effettivo, devono essere calcolati assumendo a riferimento le letture dei contatori come rilevate a seguito dell'esecuzione del test di funzionamento dell'impianto.

La relazione come sopra redatta e la documentazione attestante l'esecuzione del test di funzionamento dell'impianto devono essere allegate alla domanda di pagamento a saldo.

1. MIGLIORAMENTO O SOSTITUZIONE DI UN IMPIANTO IDRICO ESISTENTE – CORPO IDRICO IN CONDIZIONI BUONE – punto 5.2, comma 2, lettera c) della scheda.

L'operazione o parte di essa consiste nel miglioramento o nella sostituzione di un impianto di irrigazione esistente che attinge ad un corpo idrico superficiale o sotterraneo in condizioni BUONE per motivi inerenti alla quantità d'acqua Devono essere fornite le seguenti informazioni:

- a. Descrizione della tipologia di intervento, indicare se trattasi di miglioramento o sostituzione di un impianto idrico esistente;
- b. Stato del corpo idrico di attingimento e fonte informativa utilizzata;
- c. Superficie irrigata interessata dall'impianto (ha);

- d. Impianto irriguo esistente. Riportare, assumendo a riferimento la tabella 1 "tecniche irrigue", che precede, la descrizione e il tipo di impianto, il relativo codice, l'efficienza espressa in percentuale %, la classe di efficienza;
- e. Nuovo impianto irriguo. Riportare, assumendo a riferimento la tabella 1 "tecniche irrigue", che precede, la descrizione e il tipo di impianto, il relativo codice, l'efficienza espressa in percentuale %, la classe di efficienza;
- f. Risparmio idrico potenziale (RIP), minimo richiesto in funzione del tipo di intervento programmato, espresso in percentuale, previsto dal punto 5.2, comma 2, lettera c) della scheda (a seconda dei casi 5 10 25%);
- g. Risparmio idrico potenziale (RIP) ottenibile con il miglioramento o la sostituzione dell'impianto, espresso in percentuale (%), individuato in tabella 1.2 "risparmio idrico potenziale" e calcolato applicando la formula indicata al punto 2 della scheda che precede.

2. MIGLIORAMENTO O SOSTITUZIONE IMPIANTO IDRICO ESISTENTE – CORPO IDRICO IN CONDIZIONI NON BUONE – punto 5.2, comma 2, lettera d) della scheda.

L'operazione o parte di essa consiste nel miglioramento o nella sostituzione di un impianto di irrigazione esistente che attinge ad un corpo idrico superficiale o sotterraneo in condizioni NON BUONE per motivi inerenti alla quantità d'acqua. L'intervento deve garantire una riduzione effettiva del consumo dell'acqua, a livello di intervento, pari ad almeno il 50% per cento del risparmio idrico reso possibile dall'intervento.

Inoltre, nel caso di intervento in un un'unica azienda agricola, l'intervento deve comportare anche una riduzione del consumo di acqua totale dell'azienda pari ad almeno il 50 per cento del risparmio idrico potenziale reso possibile a livello dell'intervento. Il consumo di acqua totale dell'azienda include l'acqua venduta dall'azienda.

Oltre a quanto indicato al punto 1, devono essere fornite anche le seguenti informazioni in relazione all'impianto e all'azienda:

2.1 IMPIANTO

- a. Deficit idrico medio e fonte informativa (mc/ha); a supporto della valutazione si può fare riferimento alla successiva tabella "deficit idrico medio nelle diverse condizioni pedoclimatiche e colturali della Regione;
- b. Deficit idrico medio dell'impianto esistente (mc);
- c. Stima del consumo idrico dell'impianto esistente nell'anno medio ex ante (mc);
- d. Stima del consumo idrico del nuovo 'impianto nell'anno medio ex post (mc). In sede di rendicontazione la relazione dovrà indicare il dato come rilevato dalla lettura del contatore d'acqua;
- e. RIP ottenibile dall'impianto (mc) individuato in tabella 1.2 "risparmio idrico potenziale" e calcolato applicando la formula indicata nelle tabelle che precedono;
- f. Stima della Riduzione effettiva del consumo di acqua (RIE) dell'impianto. La riduzione effettiva del consumo di acqua deve essere almeno pari a RIP*0,50 (mc). In sede di rendicontazione la riduzione effettiva del consumo d'acqua dovrà essere determinata applicando il dato come rilevato dalla lettura del contatore d'acqua.

2.2 AZIENDA

- g. Consumo idrico aziendale nell'anno medio ex ante (mc) (\(\sum_{\core \core \core
- h. Volume di acqua irrigua venduta dall'azienda ex ante (mc);
- i. Volume totale aziendale ex ante (mc) G+H;
- j. Consumo idrico aziendale nell'anno medio ex post (mc) (\sum consumi idrici degli impianti aziendali);
- k. Volume di acqua irrigua venduta dall'azienda ex post (mc);
- I. Volume totale aziendale ex post (mc).

In sede di rendicontazione il volume totale dell'acqua aziendale dovrà essere determinato tenuto conto delle letture dei contatori.

3. AUMENTO NETTO DELLA SUPERFICIE IRRIGATA CONSEGUENTE AL MIGLIORAMENTO/SOSTITUZIONE E AMPLIAMENTO DI UN IMPIANTO IRRIGUO ESISTENTE – CORPO IDRICO IN CONDIZIONI BUONE – punto 5.2, comma 2, lettera g) della scheda.

L'operazione programmata o parte di essa comporta un aumento netto della superficie irrigua a seguito del:

- Miglioramento o sostituzione di un impianto irriguo esistente e contestuale realizzazione di un nuovo impianto irriguo oppure
- Miglioramento sostituzione di un impianto irriguo esistente e contestuale ampliamento dello stesso.

La tecnica irrigua proposta per l'ampliamento deve garantire un'efficienza irrigua pari o superiore a quella proposta per la sostituzione o comunque con efficienza "ALTA".

Devono essere fornite le stesse informazioni di cui al punto 2.1 IMPIANTO in relazione all'impianto in sostituzione nonché le seguenti informazioni in relazione all'ampliamento della superficie irrigata (nuovo impianto o ampliamento) con l'avvertenza che il RIP derivante dalla realizzazione dell'intervento nel suo insieme è pari almeno al 5%

- a. Risparmio idrico effettivo dell'impianto in sostituzione (mc);
- b. Descrizione della tipologia intervento;
- c. Stato del corpo idrico di attingimento;
- d. Superficie interessata dall'impianto irriguo (ha);
- e. Impianto nuovo/ampliamento (descrizione, codice, efficienza %, classe di efficienza);
- f. Deficit idrico medio e fonte informativa(mc/ha); a supporto della valutazione si può fare riferimento alla tabella "deficit idrico medio nelle diverse condizioni pedoclimatiche e colturali della Regione";
- g. Deficit idrico medio dell'impianto nuovo/ampliamento (mc);
- h. Consumo idrico dell'impianto nuovo/ampliamento nell'anno medio ex ante (mc).

4. AUMENTO NETTO DELLA SUPERFICIE IRRIGATA CONSEGUENTE AL MIGLIORAMENTO/SOSTITUZIONE E AMPLIAMENTO DI UN IMPIANTO IRRIGUO ESISTENTE – CORPO IDRICO IN CONDIZIONI NON BUONE – punto 5.2, comma 2, lettera h) della scheda.

L'operazione programmata o parte di essa comporta un aumento netto della superficie irrigua a seguito del:

- miglioramento/sostituzione di un impianto irriguo esistente e contestuale realizzazione di un nuovo impianto irriguo oppure
- miglioramento/sostituzione di un impianto irriguo esistente e contestuale ampliamento dello stesso, l'impianto attinge ad un corpo idrico superficiale o sotterraneo in condizioni sia buone che non buone per motivi inerenti alla quantità d'acqua.

La tecnica irrigua proposta per l'ampliamento deve garantire un'efficienza irrigua pari o superiore a quella proposta per la sostituzione o comunque con efficienza "ALTA".

Devono essere fornite le stesse informazioni di cui al punto 3 con l'avvertenza che il RIP derivante dalla realizzazione dell'intervento nel suo insieme è pari almeno alle percentuali indicate al punto 5.2, comma 2, lettera h della scheda e l'intervento, nel suo insieme, garantisce una riduzione effettiva del consumo dell'acqua a livello di intervento pari almeno al 50% del RIP reso possibile dall'intervento nell'impianto di irrigazione esistente.

Per uniformare e semplificare la compilazione delle informazioni richieste il tecnico può utilizzare il foglio di calcolo all'uopo predisposto e scaricabile dal sito della regione FVG sezione PSR 2014/2020.

b) BILANCIO IDRICO

Il modello di bilancio idrico applicato per la definizione del deficit idrico si fonda sull'equazione di conservazione della massa applicata ad un serbatoio unico (lo strato esplorato dalle radici) con riserva facilmente utilizzabile massima (**RFUm**), considerata pari a 2/3 della riserva utile massima (**AWC**).

Rispetto al serbatoio vengono computate le entrate - pioggia (RR) e risalita da falda (Fa) - e le uscite; queste ultime sono rappresentate dall'evapotraspirazione massima colturale (ETm), dal ruscellamento superficiale (R) e dalla percolazione (P).

Deficit idrico medio= RR+Fa+AWC-ETm-R-P

Per la zonazione del territorio regionale è stato utilizzato il parametro climatico del deficit pluviometrico estivo. il cui calcolo si basa tra la differenza tra uscite - evapotraspirazione potenziale (**ETp)** ed entrate - pioggia (**RR**).

Deficit pluviometrico estivo= ETp-RR

b.1 - TABELLE DI CALCOLO DEL DEFICIT IDRICO

a) ORDINAMENTO COLTURALE CON ESIGENZE IRRIGUE

Ordinamento colturale con esigenze idriche elevate:

rotazioni con prevalenza di sarchiate quali: barbabietola, girasole, mais, patata, soia, tabacco;

rotazioni con prevalenza di orticole in pieno campo quali: cocomero, melanzana, melone, peperone, pomodoro, zucca, zucchino;

colture legnose agrarie quali: actinidia, pioppo.

Per differenza si assume che altri ordinamento colturali abbiano <u>esigenze idriche medie</u>.

b) VALORI DI DEFICIT IDRICO MEDIO DI RIFERIMENTO REGIONALE PER IL CALCOLO DEI CONSUMI IDRICI RICHIESTI NELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' (vedi bibliografia)

	Deficit idrico medio (mc/ha)				
	deficit pluviometrico estivo alto ordinamento colturale con esigenze idriche		deficit pluviometrico estivo basso ordinamento colturale con esigenze idriche		
tipologia di suolo					
	elevate	medie	elevate	medie	
sottili-grossolani	3250	2750	2500	2000	
sottili-medio impasto	2665	2255	2050	1640	
sottili-pesanti	2340	1980	1800	1440	
mediamente profondi- grossolani	2860	2420	2200	1760	
mediamente profondi-medio impasto	2275	1925	1750	1400	
mediamente profondi-pesanti	1950	1650	1500	1200	
profondi-grossolani	2470	2090	1900	1520	
profondi-medio impasto	1885	1595	1450	1160	
profondi-pesanti	1560	1320	1200	960	

c) DEFICIT PLUVIOMETRICO ESTIVO

ALTO
PROVINCIA DI GORIZIA
Doberdò del Lago
Fogliano - Redipuglia
Grado
Monfalcone
Ronchi dei Legionari
Sagrado
San Canzian d'Isonzo

BASSO
PROVINCIA DI GORIZIA
Capriva del Friuli
Cormons
Dolegna del Collio
Farra d'Isonzo
Gorizia
Gradisca d'Isonzo
Mariano del Friuli

BASSO
segue
Coseano
Dignano
Dogna
Drenchia
Enemonzo
Faedis
Fagagna

BASSO
segue
Tarcento
Tarvisio
Tavagnacco
Tolmezzo
Torreano
Trasaghis
Treppo Carnico

San Pier d'Isonzo
Staranzano
Turriaco
Villesse

PROVINCIA DI PORDENONE
Azzano Decimo
Brugnera
Caneva
Casarsa della Delizia
Chions
Cordovado
Fiume Veneto
Fontanafredda
Morsano al Tagliamento
Pasiano di Pordenone
Polcenigo
Porcia
Pordenone
Prata di Pordenone
Pravisdomini
Sacile
San Vito al Tagliamento
Sesto al Reghena
Zoppola

PROVINCIA DI TRIESTE
Duino Aurisina
Monrupino
Muggia
San Dorligo della Valle
Sgonico
Trieste

Medea
Moraro
Mossa
Romans d'Isonzo
San Floriano del Collio
San Lorenzo Isontino
Savogna d'Isonzo

PRC	OVINCIA DI PORDENONE
And	Ireis
Arb	a
Avia	ano
Bar	cis
Buc	loia
Cas	telnovo del Friuli
Cav	rasso Nuovo
Cim	nolais
Cla	ut
Cla	uzetto
Cor	denons
Erto	e Casso
Fan	na
Fris	anco
Mai	niago
Me	duno
Мо	ntereale Valcellina
Pina	zano al Tagliamento
Rov	reredo in Piano
San	Giorgio della Richinvelda
San	Martino al Tagliamento
San	Quirino
Seq	uals
Spil	imbergo

Flaibano
Forgaria nel Friuli
Forni Avoltri
Forni di Sopra
Forni di Sotto
Gemona del Friuli
Grimacco
Lauco
Lestizza
Ligosullo
Lusevera
Magnano in Riviera
Majano
Malborghetto - Valbruna
Manzano
Martignacco
Mereto di Tomba
Moggio Udinese
Moimacco
Montenars
Mortegliano
Moruzzo
Nimis
Osoppo
Ovaro
Pagnacco
Palmanova
Paluzza
Pasian di Prato
Paularo
Pavia di Udine
Pontebba
Povoletto

Treppo Grande
Tricesimo
Trivignano Udinese
Udine
Venzone
Verzegnis
Villa Santina
Visco
Zuglio

PROVINCIA DI UDINE
Aiello del Friuli
Aquileia
Bagnaria Arsa
Bertiolo
Campolongo Tapogliano
Carlino
Castions di Strada
Cervignano del Friuli
Codroipo
Fiumicello
Gonars
Latisana
Lignano Sabbiadoro
Marano Lagunare
Muzzana del Turgnano
Palazzolo dello Stella
Pocenia
Porpetto
Precenicco
Rivignano Teor
Ronchis
Ruda
San Giorgio di Nogaro
Talmassons
Terzo di Aquileia
Torviscosa
Varmo
Villa Vicentina

Tramonti di Sopra
Tramonti di Sotto
Travesio
Vajont
Valvasone Arzene
Vito d'Asio
Vivaro

PROVINCIA DI UDINE
Amaro
Ampezzo
Arta Terme
Artegna
Attimis
Basiliano
Bicinicco
Bordano
Buja
Buttrio
Camino al Tagliamento
Campoformido
Cassacco
Cavazzo Carnico
Cercivento
Chiopris - Viscone
Chiusaforte
Cividale del Friuli
Colloredo di Monte Albano
Comeglians
Corno di Rosazzo

Pozzuolo del Friuli
Pradamano
Prato Carnico
Premariacco
Preone
Prepotto
Pulfero
Ragogna
Ravascletto
Raveo
Reana del Rojale
Remanzacco
Resia
Resiutta
Rigolato
Rive d'Arcano
San Daniele del Friuli
San Giovanni al Natisone
San Leonardo
San Pietro al Natisone
San Vito al Torre
San Vito di Fagagna
Santa Maria la Longa
Sauris
Savogna
Sedegliano
Socchieve
Stregna
Sutrio
Taipana

segue segue

d) CLASSIFICAZIONE DEI CORPI IDRICI SOTTERRANEI E SUPERFICIALI:

Il dato relativo alla classificazione del corpi idrici superficiali e sotterranei va richiesto al servizio competente della Regione: "Direzione centrale ambiente ed energia", Area" Tutela geologico-idrico-ambientale", Servizio "Disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento"

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

A. Cicogna, S. Barbieri, G. Michelutti, D. Bianco (2008) – *Deficit idrico delle colture e giorni di stress idrico. Pianura e colline del pordenonese.* Ed. Agenzia regionale per lo sviluppo rurale del Friuli Venezia Giulia (http://www.ersa.fvg.it/tematiche/suoli-e-carte-derivate/cartografia-derivata/Deficit-idrico-colture/).

A. Cicogna, S. Barbieri, G. Michelutti, D. Bianco (2008) – *Deficit idrico delle colture e giorni di stress idrico. Province di Gorizia e Trieste.* Ed. Agenzia regionale per lo sviluppo rurale del Friuli Venezia Giulia (http://www.ersa.fvg.it/tematiche/suoli-e-carte-derivate/cartografia-derivata/Deficit-idrico-colture/).

R. Giovanardi, F.Danuso, G. Michelutti, P. Bellantone, D. Bulfoni, S. Mengon, G. Tassan Mazzocco (1995) - Relazione tra caratteristiche chimico-fisiche e idrologiche nei suoli di pianura e collina del Friuli-Venezia Giulia. Società Italiana di Agronomia su "Agronomia del Territorio".

G. Michelutti, S. Menegon, G. Pividori (1991) - Uniformità di distribuzione dell'acqua negli impianti irrigui a pioggia con irrigatori a media gittata. Irrigazione e drenaggio n. 3.

G. Michelutti, P. Nassimbeni (1992) - Studio agronomico per la bonifica irrigua del comprensorio di Basiliano (2° Lotto). Centro regionale per la sperimentazione agraria del Friuli-Venezia Giulia (Pubblicazione ERSA per il Consorzio Ledra-Tagliamento).

G. Michelutti, P. Bellantone, D. Bulfoni, S. Mengon, A. Deluisa, R. Giovanardi (1994). Studio agronomico per la bonifica irrigua del comprensorio di Plasencis. Notiziario ERSA n. 4.

G. Michelutti, P. Bellantone, D. Bulfoni, S. Mengon, A. Deluisa, C. Bini, R. Giovanardi (1995) - Comprensorio di Plasencis. I suoli e l'attitudine del territorio all'irrigazione. Ente Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura (Pubblicazione ERSA per il Consorzio Ledra-Tagliamento).

G. Michelutti, S. Barbieri, S. Zanolla, D. Bianco (2003) - Carta dei suoli del Comprensorio del Consorzio di bonifica Ledra-Tagliamento. Ente regionale per lo Sviluppo Rurale del Friuli Venezia Giulia (Pubblicazione ERSA per il Piano di Bonifica Generale).

G. Michelutti, S. Zanolla, S. Barbieri (2003) - Suoli e paesaggi del Friuli Venezia Giulia. 1. Pianura e colline del pordenonese. Ed. Ente regionale per lo Sviluppo Rurale del Friuli Venezia Giulia (volume 510 pp.).

G. Michelutti, S. Barbieri, D. Bianco, S. Zanolla, G. Casagrande (2006) - Suoli e paesaggi del Friuli Venezia Giulia - 2. Province di Gorizia e Trieste. Ed. Agenzia regionale per lo sviluppo rurale del Friuli Venezia Giulia (volume 648 pp.).

P. Nassimbeni, G. Michelutti, S. Menegon (1990) - Stima dei deficit idrici delle colture nella pianura friulana (Pubblicazione CRSA per il Consorzio Ledra-Tagliamento

MISURA	JRA 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali		SOTTOMISURA	4.2 - sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o allo sviluppo dei prodotti agricoli		
TIPO DI INTERVENTO 4.2.1 INVESTIMENTI P SVILUPPO DI PRODO			NAZIONE, LA COMMERCIALIZZAZIONE E LO			

1 STRUTTURA RESPONSABILE

1. La struttura responsabile e ufficio attuatore della tipologia di intervento è il Servizio competitività sistema agro alimentare, della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche – PEC competitività@certregione.fvg.it;

2 FINALITA' E OBIETTIVI

1. Il tipo di intervento è finalizzato al sostegno alle imprese agroalimentari per operazioni materiali o immateriali relative alla prima lavorazione, alla trasformazione, alla commercializzazione e allo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato, il prodotto ottenuto dalla trasformazione può anche non essere un prodotto elencato nell'allegato I al Trattato.

3 BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

- 1. I beneficiari del tipo di intervento sono le micro, piccole, medie e grandi imprese come definite nell'Allegato I del regolamento (UE) n.702/2014 che svolgano attività di trasformazione, di commercializzazione o di sviluppo dei prodotti agricoli dell'allegato I al Trattato, con esclusione dei prodotti della pesca:
- a) microimpresa, intesa come un'impresa che occupa meno di dieci persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro;
- b) piccola impresa, intesa come un'impresa che occupa meno di cinquanta persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.
- c) media impresa intesa come un'impresa che occupa meno di ducentocinquanta persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 50 milioni di euro
- d) grande impresa intesa come un'impresa che occupa più di ducentocinquanta persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo superiori a 50 milioni di euro .
- 2. I beneficiari sono in possesso dei seguenti requisisti:
- a) sono iscritti al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), sono fatte salve le condizioni di esenzione dall'iscrizione in base alla vigente normativa di riferimento;
- b) non sono impresa in difficoltà come definita all'articolo 2, paragrafo 1, numero 14) del regolamento (UE) 702/2014, in conformità all'articolo 1, paragrafo 6 del regolamento medesimo;
- c) trasformano e commercializzano prodotti che, in misura inferiore al 50% del totale, sono di provenienza aziendale.
- 3. L'ammissibilità dei beneficiari di cui al comma 1, lettera d) è limitata alle operazioni in cui in cui il prodotto trasformato è un prodotto agricolo elencato nell'allegato I al Trattato.
- 4. I requisiti di cui al comma 2 sussistono alla data di presentazione della domanda di sostegno.

4 PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE

- 1. Il beneficiario allega alla domanda di sostegno, a pena di inammissibilità, il piano di sviluppo aziendale, redatto sulla base del modello predisposto da ISMEA Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare e compilabile direttamente sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale SIAN.
- 2. Il Piano di sviluppo aziendale deve contenere i seguenti elementi:
- a) una descrizione della situazione iniziale dell'impresa (settore di attività, attività svolta, dettagliato elenco dei produttori coinvolti nello svolgimento della propria attività nell'ultimo triennio, indicazione dei contratti di conferimento/acquisto stipulati nell'ultimo triennio con indicazione dei contraenti, delle quantità e dei costi, situazione occupazionale, volume d'affari consolidato nell'ultimo triennio, sbocchi di mercato);

- b) il dimensionamento dell'impresa micro, piccola, media, grande ai sensi di quanto disposto dall'allegato I del Regolamento (UE) n.702/2014 della Commissione del 25.6.2014 allegando copia dell'ultimo bilancio aziendale da cui si evinca il fatturato;
- c) un'analisi qualitativa delle criticità/fattori di debolezza che si intendono risolvere con riferimento, anche, al settore produttivo primario (ad esempio punti di forza e di debolezza, eventuale piano di marketing/internazionalizzazione, eventuale piano delle vendite e dei ricavi), descrizione dell'idea imprenditoriale e indicazioni sulla fattibilità tecnica della stessa:
- d) motivazione, descrizione e quantificazione delle singole operazioni con indicazione dei benefici derivanti al settore primario. Nel caso di attivazione di Progetti integrati il Piano indica le sotto misure/tipi di intervento che si intendono attivare, descrive e quantifica le operazioni ivi previste
- e) nel caso di spacci/punti vendita il Piano dimostra quantitativamente, allegando idonea documentazione, che sono direttamente connessi all'attività di vendita di prodotti provenienti prevalentemente dalla trasformazione effettuata dall'impresa;
- f) nel caso di operazioni finalizzate alla produzione di energia da fonti rinnovabili, il Piano riporta e allega tutti gli elementi necessari a verificare il rispetto dei requisiti di ammissibilità;
- g) nel caso di operazioni che prevedono delle emissioni in atmosfera, il piano dimostra che le operazioni tengono conto dei Piani per la qualità dell'aria, se esistenti, e che le emissioni in atmosfera saranno sempre verificate e autorizzate dalle autorità competenti in materia;
- h) quadro finanziario, declinato per operazione, indicazione del fabbisogno finanziario complessivo e delle relative coperture;
- i) cronoprogramma su base semestrale.

5 OPERAZIONI

5.1 Operazioni ammissibili

- 1. Sono ammissibili le operazioni che prevedono la realizzazione di interventi:
- a) per l'acquisto di terreni strettamente necessari alla costruzione di fabbricati, ammissibili a finanziamento, entro il limite del 10%, di cui all'art. 69, par. 3, let. b) del reg. (UE) 1303/2013, del costo totale dell'operazione relativa ai soli beni immobili al netto del costo dei terreni;
- b) per l'acquisto di beni immobili da adibire allo svolgimento dell'attività aziendale in funzione del tipo di intervento programmato,
- c) per la costruzione, ristrutturazione, e ampliamento di beni immobili (fabbricati e relativi impianti tecnici), esclusi i miglioramenti fondiari, funzionali allo svolgimento dell'attività dell'impresa in funzione del tipo di intervento programmato.
- d) per l'acquisto di nuovi impianti tecnologici, impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, di nuovi macchinari e attrezzature funzionali allo svolgimento dell'attività dell'impresa in relazione al tipo di intervento programmato
- e) per studi di fattibilità, onorari di professionisti e consulenti, spese tecniche e spese generali connesse ai costi di cui ai punti precedenti ed entro la percentuale massima del 10 % dei costi medesimi acquisto dei seguenti beni immateriali:
- 1. programmi informatici compreso lo sviluppo
- 2. brevetti, licenze
- 3. know-how
- f) per l'introduzione o il potenziamento di tecnologie, impianti e procedure per l'ammodernamento, il miglioramento o la razionalizzazione dei processi produttivi e gestionali, per lo sviluppo di nuovi prodotti o prodotti di più alta qualità o alimentari non tradizionali o ad uso tecnico;
- g) per l'adeguamento o il potenziamento degli impianti e sistemi di gestione qualità, di gestione ambientale, di rintracciabilità e di etichettatura del prodotto;
- h) per la realizzazione o l'ammodernamento/potenziamento di reti locali di commercializzazione, di raccolta o piattaforme logistiche, ad esclusione della vendita al dettaglio tranne quella diretta in azienda;
- i) per l'avvio o il rafforzamento della distribuzione, della promozione dell'export, dell'internazionalizzazione dei prodotti e dell'export, per l'avvio di forme di commercializzazione innovative o digitali ad esclusione della vendita al dettaglio tranne quella diretta in azienda;
- j) per l'isolamento termico degli involucri degli edifici esistenti in cui la regolazione termica sia necessaria alle attività

aziendale e relativi strumenti di regolazione e controllo nonché per la ristrutturazione di impianti termici ed elettrici esistenti finalizzati alla riduzione del consumo di energia di edifici produttivi funzionali all'attività aziendale;

- k) per la realizzazione, per l'autoconsumo, di impianti solari-termici e fotovoltaici su edifici e strutture produttive aziendali, di impianti microeolici ed idroelettrici, di impianti geotermici, pompe di calore, di impianti di conversione energetica delle biomasse solide e liquide sostenibili che utilizzino solo scarti di propria produzione, compresi gli impianti di digestione anaerobica (biogas), di recupero dei cascami termici e di trigenerazione nonché per l'acquisto e installazione di accumulatori per l'energia prodotta;
- l) per la realizzazione di impianti per il trattamento delle acque reflue derivanti dalle attività aziendali di prima lavorazione e trasformazione;
- m) per l'introduzione di processi e impianti finalizzati alla produzione di " imballaggi sostenibili" (materiali innovativi, riutilizzabili, riciclabili, biodegradabili o ottenuti da processi ad alta efficienza) necessari per la vendita dei prodotti aziendali, finalizzati alla riduzione della produzione di rifiuti

5.2 Requisiti di ammissibilità delle operazioni

- 1. Ai fini dell'ammissibilità le operazioni devono:
- a) essere realizzate in Friuli Venezia Giulia;
- b) riguardare la fase di prima lavorazione, di trasformazione, di commercializzazione/promozione o lo sviluppo di prodotti di cui all'allegato I al Trattato, limitatamente alle micro, piccole e medie imprese il prodotto ottenuto dalla trasformazione può anche non essere un prodotto elencato nell'allegato I al Trattato;
- c) se relative alla realizzazione o all'ampliamento di spacci e di punti espositivi aziendali, essere direttamente connessi all'attività di vendita di prodotti provenienti prevalentemente dalla trasformazione effettuata dall'impresa beneficiaria
- d) essere finalizzate a migliorare il rendimento globale dell'impresa e ad assicurare una positiva ricaduta sui produttori. Il miglioramento del rendimento globale dell'impresa e le positive ricadute economiche sui produttori si intendono raggiunte qualora si ottenga:
- 1. un incremento previsionale del reddito dell'impresa e
- un aumento dei contratti di vendita da parte dei produttori agricoli o, nel caso di cooperative, un aumento dei contratti di conferimento da parte dei produttori agricoli o, in alternativa, un miglioramento degli aspetti relativi all'innovazione organizzativa (ad esempio l'integrazione di filiera) e
- 3. un aumento previsionale della sostenibilità in base a specifici indicatori ambientali;
- e) se relative all'efficientamento energetico devono essere realizzate:
- 1. su edifici esistenti, in cui la regolazione termica sia necessaria all'attività dell'impresa;
- 2. comportando un miglioramento del parametro di prestazione energetica di almeno una classe al termine dell'operazione sulla base dell'attestato di prestazione energetica di cui DL 19.08.2005 n. 192 come modificato con DL 4.06.2013 n. 63 (8), convertito con Legge 3.08.2013 n. 90.
- f) se relative alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili devono essere:
- 1. dimensionate sul fabbisogno energetico dell'impresa, quindi destinate all'autoconsumo. Il fabbisogno energetico è determinato come media dei consumi dei 3 anni solari precedenti alla domanda. Nel caso di nuove imprese o di nuove linee produttive il fabbisogno energetico è stimato, nel Piano di sviluppo aziendale, con riferimento ai consumi previsti a conclusione dell'investimento programmato;
- 2. avere una potenza non superiore a 0,3 MW per gli impianti di digestione anaerobica e di 1 MW e per le altre tipologie;
- 3. gli impianti per la produzione di energia elettrica da biomassa devono prevedere l'utilizzo, almeno, del 50 % dell'energia termica prodotta;
- 4. nel caso di impianti idroelettrici, devono rispettare quanto disposto dalla direttiva 2000/60/CE Direttiva quadro sulle acque;
- 5. qualora utilizzino l'energia solare, non devono consumare suolo.
- g) gli impianti per la produzione di energia da biomassa di origine agricola, solida e liquida, utilizzano esclusivamente scarti di produzione e sottoprodotti di propria produzione, è escluso il sostegno alla produzione di energia con utilizzo di colture dedicate;
- h) gli investimenti connessi alla produzione di biocarburanti o energia da fonti rinnovabili, nel caso in cui il prodotto trasformato non sia un prodotto elencato nell'allegato I al trattato, sono ammissibili a finanziamento in regime di de minimis.
- 2. Per operazioni che prevedono interventi realizzati su beni immobili, o comunque ad essi inerenti, i beneficiari sono proprietari o titolari di altro diritto reale coerente con la tipologia di operazione finanziata oppure titolari di diritto

personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni. La disponibilità giuridica dell'immobile è garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di cinque anni a decorrere dal pagamento finale.

5.3 Operazioni non ammissibili

- 1. Non sono considerate ammissibili le seguenti operazioni:
- a) inerenti a interventi di manutenzione ordinaria;
- b) relative ai contributi in natura di cui all'articolo 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- c) relative all'acquisto o alla realizzazione di interventi su fabbricati ad uso abitativo o non connessi con l'attività aziendale;
- d) che non migliorano il rendimento globale dell'impresa e non assicurano una positiva ricaduta sui produttori;
- e) finalizzate alla realizzazione o all'ammodernamento/potenziamento della vendita al dettaglio tranne quella diretta in azienda
- f) gli impianti per la produzione di energia non dimensionati all'autoconsumo o con utilizzo di colture dedicate;
- g) di mera sostituzione di macchinari e attrezzature;
- 2. Non sono ammissibili le operazioni già portate materialmente a termine o completamente attuate prima della presentazione della domanda di sostegno.
- 3. Ai fini della verifica di cui al comma 2, l'operazione è portata materialmente a termine all'ultima data tra le seguenti:
- a) per la realizzazione di opere edili: la data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, redatto del direttore dei lavori e controfirmata dall'impresa esecutrice e dall'azienda o, in assenza, la data del protocollo in arrivo al competente ufficio comunale della comunicazione di fine lavori;
- b) per l'acquisto dei beni immobili: la data del contratto di compravendita;
- c) per gli impianti tecnologici: la data della dichiarazione di conformità;
- d) per l'acquisto di beni mobili, immateriali e la fornitura di servizi: la data della fattura di saldo.
- 4. Ai fini di cui al comma 2 si considera l'operazione completamente attuata alla data di pagamento dell'ultima fattura di saldo.

6 COSTI

6.1 Costo minimo e massimo

- 1. Il costo minimo ammissibile della domanda di sostegno è pari a:
- a) euro 50.000,00 per le Micro imprese
- b) euro 75.000,00 per le Piccole imprese
- c) euro 100.000,00 per le Medie imprese
- d) euro 300.000,00 per le Grandi imprese
- 2. Il costo massimo ammissibile della domanda di sostegno è pari a:
- a) euro 1.500.000,00 per leMicro imprese
- b) euro 2.000.000,00 per lePiccole imprese
- c) euro 2.500.000,00 per le Medie imprese
- d) euro 3.000.000,00 per le Grandi imprese

6.2 Costi ammissibili

- 1. Sono ammissibili, i costi:
- a) sostenuti dall'impresa successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno e nel corso della durata dell'operazione, ad eccezione dei costi connessi alla progettazione dell'intervento proposto, ivi compresi la stesura del Piano di sviluppo aziendale e gli studi di fattibilità, i quali possono essere sostenuti anche nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno;
- b) preventivati e necessari per la realizzazione dell'operazione finanziata;
- c) imputabili all'operazione finanziata qualora vi sia una diretta relazione tra costo sostenuto, operazione realizzata e obiettivi previsti;
- d) pertinenti rispetto all'operazione finanziata;

- e) identificabili, verificabili e controllabili, in particolare attraverso l'iscrizione nei registri contabili del beneficiario;
- f) ragionevoli, giustificati e conformi al principio della sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell'economia e dell'efficienza.
- 2. Sono considerati ammissibili i costi relativi a:
- a) acquisto, compresa la locazione finanziaria (leasing), di beni mobili e immobili;
- b) costruzione, ampliamento, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione di fabbricati funzionali allo svolgimento dell'attività aziendale nonché realizzazione delle opere e delle modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti strutturali di edifici esistenti funzionali allo svolgimento dell'attività aziendale ivi compresa la realizzazione di impianti tecnologici e servizi igienico-sanitari, senza alterazione di volumi e modifica della destinazione d'uso degli stessi;
- c) acquisto, anche in leasing, di nuovi impianti tecnologici, nuovi impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nuovi macchinari e attrezzature innovativi e funzionali allo svolgimento dell'attività aziendale, in coerenza con il tipo di intervento programmato e fino a copertura del valore di mercato del bene, mezzi di movimentazione non autorizzati a circolazione su strada;
- d) costi generali quali parcelle per consulenze legali e notarili, onorari di architetti, ingegneri e consulenti, costi sostenuti dal beneficiario per garanzie fideiussorie connesse alla concessione degli anticipi, costi per la tenuta di conto corrente purché si tratta di conto appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'intervento; i costi generali sono ammissibili solo qualora collegati ai costi di cui alle lettere a), b) e c) e nel limite del 10 per cento di tali costi;
- e) analisi ambientali necessarie al fine di valutare che l'operazione non abbia impatti significativi sull'ambiente;
- f) interventi immateriali, di acquisizione o sviluppo di programmi informatici e di acquisizione di brevetti, licenze;
- 3. L'acquisto di terreni non edificati, ma edificabili è ammissibile ai soli fini della costruzione di fabbricati, comprese le pertinenze, da adibire allo svolgimento dell'attività del beneficiario, facenti parte delle operazioni per le quali è chiesto il sostegno ed entro i seguenti limiti:
- a) 10 per cento del costo totale ammissibile dell'operazione considerata per la generalità dei terreni;
- b) 15 per cento del costo ammissibile dell'operazione considerata-, per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti ad uso industriale che comprendono edifici.
- 4. Al fine della dimostrazione della sussistenza dei requisiti di cui al comma 3, il beneficiario allega alla domanda di sostegno l'attestazione di un tecnico abilitato indipendente o di un organismo autorizzato, che attesta che il prezzo di acquisto del terreno non è superiore al valore di mercato; nel caso in cui il prezzo di acquisto sia superiore, l'importo massimo ammissibile è pari a quello di mercato.
- 5. L'acquisto di fabbricati è ammesso se:
- a) è finalizzato alla riduzione dell'uso del suolo;
- b) è funzionale allo svolgimento dell'attività aziendale e strettamente connesso con gli obiettivi dell'intervento;
- c) costituisce parte integrante dell'operazione complessiva programmata dal beneficiario;
- d) il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato attestato da un tecnico abilitato ed indipendente o da un organismo debitamente autorizzato;
- e) l'immobile è conforme alla normativa urbanistica vigente oppure sono evidenziati gli elementi di non conformità, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione;
- f) l'immobile non ha fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei dieci anni precedenti, ad eccezione del caso in cui l'amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente i finanziamenti concessi.
- 6. L'acquisto di fabbricati di cui al comma 5 è ammesso fino a concorrenza del 50 per cento del costo ammissibile dell'operazione programmata.
- 7. A dimostrazione dei requisiti di cui al comma 5, il beneficiario allega alla domanda di sostegno:
- a) l'attestazione di un tecnico abilitato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, per i requisiti di cui alle lettere d) ed e);
- b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), per il requisito di cui alla lettera f);
- c) il Piano Aziendale dettaglia il rispetto dei requisiti di cui al comma 5 lettere a), b) e c).

6.3 Costi non ammissibili

- 1. Non sono considerati costi ammissibili:
- a) i costi sostenuti e liquidati in data antecedente alla data di presentazione della domanda di sostegno ad eccezione

di quelli relativi alla stesura del Piano di sviluppo aziendale, alla progettazione e a studi di fattibilità che possono essere sostenuti nei 12 mesi antecedenti alla data della domanda di sostegno

- b) i costi che non sono motivati, previsti e quantificati nella domanda di sostegno;
- c) nel caso del leasing, i costi connessi al contratto di locazione finanziaria, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi;
- d) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature o materiali usati;
- e) l'acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche o diritti di terzi;
- f) qualsiasi tipo di intervento su fabbricati ad uso abitativo, inclusi gli alloggi e le abitazioni;
- g) i lavori, le opere o gli acquisti non direttamente connessi alla realizzazione dell'operazione
- h) l'acquisto di beni non durevoli quali i materiali di consumo a ciclo breve ovvero che esauriscono normalmente l'utilizzo nell'ambito di un singolo ciclo produttivo, l'acquisto di contenitori in legno per l'affinamento e l'invecchiamento dei vini comprese le barriques;
- i) l'acquisto di mezzi di trasporto, inclusi i camion e le autovetture, anche se ad uso promiscuo,
- j) le spese e gli oneri amministrativi per canoni di allacciamento e fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono;
- k) gli onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;
- l) l'acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti al sostegno, di piante annuali e la loro messa a dimora;
- m) l'acquisto di animali;
- n) gli interessi passivi; o) l'imposta sul valore aggiunto (IVA)

6.4 Leasing

- 1. Il leasing è ammissibile al sostegno per i costi sostenuti in relazione a beni immobili, macchine, attrezzature anche informatiche ed impianti.
- 2. Il leasing è ammissibile purché preveda il patto di riacquisto da parte dell'utilizzatore a fine leasing e fino ad un massimo corrispondente al valore di mercato del bene.
- 3. Il costo ammissibile è rappresentato dalla somma dei canoni pagati dall'utilizzatore al concedente alla data di presentazione della domanda di pagamento, comprovati da una fattura o da un documento avente forza probatoria equivalente, e sono considerati al netto dei costi connessi al contratto, quali garanzie del concedente, costi di rifinanziamento, interessi, spese generali e oneri assicurativi.
- 4. Non sono ammissibili i costi connessi al contratto di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi.

7 SOSTEGNO

7.1 Tipo di sostegno

- 1. Il sostegno è erogato in forma di contributo in conto capitale fatto salvo quanto indicato al successivo comma 2.
- 2. Nel caso in cui il prodotto trasformato **non** sia un prodotto elencato nell'allegato I al trattato, il sostegno agli investimenti connessi alla produzione di biocarburanti o energia da fonti rinnovabili è erogato sotto forma di *de minimis* ai sensi del regolamento (UE) 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 relativo all'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato.
- 3. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi al beneficiario, quale impresa unica definita ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013, articolo 2, paragrafo 2, non può superare l'importo di 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, cioè nell'anno in corso e nel biennio precedente.
- 4. Gli aiuti «de minimis» di cui al comma 2, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (UE) 1407/2013, possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri bandi o regolamenti a condizione che non superino il massimale di cui al comma 3. Qualora la concessione del sostegno di cui al comma 2 comporti il superamento del massimale «de minimis» di cui al comma 3 il sostegno di cui al comma 2 è interamente revocato.
- 5. Il beneficiario allega alla domanda di sostegno una dichiarazione sostituiva di atto di notorietà, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante gli aiuti «de minimis» concessi nell'arco di tre esercizi finanziari oppure di non avere ricevuto, nel periodo di riferimento, aiuti «de minimis».
- 6. In sede di presentazione della domanda di sostegno il beneficiario richiede, motivandolo nel Piano di sviluppo aziendale, una percentuale di aiuto ridotta al fine di rispettare il massimale «de minimis» ancora disponibile.

7.2 Modalità di determinazione

1. Il sostegno è calcolato applicando l'aliquota spettante al costo ritenuto ammissibile a seguito dello svolgimento dell'istruttoria e dei controlli di cui all'articolo 23 del bando.

7.3 Aliquota del sostegno con accesso individuale o integrato

- 1. Le aliquote del sostegno, non cumulabili fra loro, sono modulate in base alla tipologia di approccio al PSR o alla tipologia di beneficiario come di seguito indicato:
- a) nel caso in cui il prodotto trasformato sia un prodotto elencato nell'allegato I, indipendentemente dalla tipologia di impresa:
- 1) 30 % approccio individuale
- 2) 40 % approccio Progetti integrati
- 3) 60 % approccio Progetti integrati nell'ambito di attuazione dei Progetti di Filiera finalizzati alla fusione di organizzazioni di produttori.
- b) nel caso in cui il prodotto trasformato non sia un prodotto elencato nell'allegato I, indipendentemente dalla tipologia di approccio:
- 1) 30% Micro e piccole imprese
- 2) 20% Medie imprese

8 CRITERI DI SELEZIONE

1. Ai fini della selezione delle operazioni ammissibili a finanziamento e per la formazione della graduatorie di cui all'articolo 25 del bando, vengono applicati i seguenti criteri di selezione:

	C	RITERI TRASVERSALI			
Descrizione	Modalità di applicazione in funzione delle caratteristiche e del settore produttivo del beneficiario	Cumulabilità	Punteggio	Modalità di applicazione	
	Aree rurali D e aree svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 1305/2013		8		
l ocalizzazione	Aree rurali C escluse le aree svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 1305/2013	Non cumulabili fra	6		
dell'operazione.	Aree rurali B escluse le aree svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 1305/2013	loro	4	In funzione della localizzazione dell'intervento	
	Poli urbani escluse le aree svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 1305/2013		O		
	Impresa giovanile di nuova costituzione		8		
Operazioni realizzate da imprese giovanili*	Impresa giovanile costituita nei 5 anni antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno	Non cumulabili fra loro	6	Consultazione banca dati CCIAA	
	Impresa giovanile		4		
				periore a 40 anni; b) le società e le cooperative in cui i giovani	
rappresentano la maggio	ranza assoluta dei soci e detengono la maggioranza a Oltre 250	ssoluta del capitale social	e ex art. 20 comma	6 LR 5/2012	
	Grandi imprese		0 4		
	Fino a 250			-	
Numero di occupati effettivi	Media impresa	Non cumulabili fra		Consultazione banca dati CCIAA	
	Fino a 50	loro	3	Visura INPS	
	Piccola impresa				
	Fino a 10		2		
	Micro impresa				
Settore produttivo del	Lattiero caseario	Non cumulabili fra	5	Piano di sviluppo aziendale	

beneficiario	Carni e apicoltura	loro	4	
	Cereali proteoleaginose		2	
	Colture pregiate (comprende frutticoltura, orticoltura, floricoltura, olivicoltura e vivaismo viticolo)		3	
	Vitivinicolo		1	
	Altri settori		0	

	DRAMENTO DELLA QU	ALITÀ			
Descrizione	Modalità di applicazione in funzione del miglioramento della qualità delle produzioni e della pertinenza dell'intervento	Cumulabilità	Punteggio	Modalità di applicazione	
Operazioni finalizzate all'avvio, al miglioramento o al potenziamento di prodotti biologici certificati	Regolamento (CE) n. 834/2007 Imprese già certificate		7	Elenchi regionali operatori biologici FVG e aziende in conversione verifica con ERSA	
	Regolamento (CE) n. 834/2007 Imprese che avviano la produzione	Non cumulabili fra loro	5		
Operazioni finalizzate all'avvio, al miglioramento o al potenziamento di prodotti/processi già di qualità o certificati o finalizzati all'adesione a tali regimi.	Regolamento (UE) n. 1151/2012 – DOC, IGP, SGT, Prodotti di montagna; Regolamento (UE) n. 65/2014; Regolamento (CE) n. 110/2008; Regolamento (CEE) n. 1601/91 come sostituito dal regolamento (UE) n.251/2014; Regolamento (UE) n. 1308/2013;	Non cumulabili fra loro	5	Certificazioni allegate alla domanda Dimostrazione dell'avvenuto inizio del percorso di adesione	
	Marchio AQUA di cui alla L.r. n.21/2012	Cumulabile	3	Elenco delle concessioni d'uso del marchio AQUA rilasciate aziende in fase di adesione verifica con ERSA	
	Legge n. 4/2011, articolo 2, comma 3 - Produzione integrata Decreto ministeriale 4 marzo 2011, n. 4337, articolo 7 - Sistema di qualità nazionale zootecnica	Non cumulabili tra loro	2	Certificazioni allegate alla domanda	
	Certificazioni volontarie di cui alla lettera c) comma1 art. 16 regolamento (UE) n. 1305/13**		2		

** ad esempio: ISO 14001 (SGA - Sistema di gestione ambientale); ISO 22000 (FSM - Sistema di gestione per la sicurezza degli alimenti); ISO 22005:2007
"Traceability in the feed and food chain - General principles and basic requirements for system design and implementation" - Rintracciabilità di filiera; FSSC 22000 - Food Safety Systems; BRC - British Retailer Consortium - Global Food Standard; IFS - International Food Standard; GLOBALGAP (ex EUREPGAP)

Le imprese devono risultare certificate alla data della presentazione della domanda di aiuto o, se in corso di certificazione, alla data della domanda di pagamento a saldo.

		RICADUTE SUI PRODUTTORI			
Descrizione	Modalità di applicazione in funzione del settore	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Punteggio	Cumulabilità	Modalità di applicazione
	Partecipazione a 'reti di impresa', costituite ai sensi della L.r. n. 4/2013 o della L. 33/2009 oppure partecipazione a cooperative in qualità di socio cooperatore ***	Lattiero caseario	5	Non cumulabili fra loro	Copia dell'atto costitutivo allegata alla domanda
		Carni e apicoltura	4		
		Cereali proteo - oleaginose	3		
		Colture pregiate (comprende frutticoltura, orticoltura, floricoltura, olivicoltura e vivaismo viticolo)	3		
		Vitivinicolo	3		
		Altri settori	2		
	Realizzazione o adeguamento degli impianti a sistemi di gestione di qualità, ambientale, di rintracciabilità e di etichettatura del prodotto	Lattiero caseario	5	Non cumulabili fra loro	Documentazione specifica allegata alla domanda
Ricadute positive attese		Carni e apicoltura	4		
sui produttori del settore		Cereali proteo - oleaginose	3		
primario, per gli interventi che comportano un maggiore coinvolgimento dei produttori agricoli		Colture pregiate (comprende frutticoltura, orticoltura, floricoltura, olivicoltura e vivaismo viticolo)	3		
		Vitivinicolo	3		
		Altri settori	1		
	Realizzazione o potenziamento di tecnologie, impianti e procedure per l'ammodernamento, il miglioramento o la razionalizzazione dei processi produttivi e gestionali	Lattiero caseario	5	Non cumulabili fra loro	Documentazione specifica allegata alla domanda
		Carni e apicoltura	4		
		Cereali proteo - oleaginose	3		
		Colture pregiate (comprende frutticoltura, orticoltura, floricoltura, olivicoltura e vivaismo viticolo)	3		
		Vitivinicolo	2		

	Altri settori	1			
	Lattiero caseario	5			
	Carni e apicoltura	4			
Realizzazione di impianti, tecnologie e procedure per sviluppare nuovi prodotti,	Cereali proteo - oleaginose	3		Documentazione specifica allegata	
procedule per synappare naovi prodotti, prodotti di più elevata qualità, prodotti alimentari non tradizionali o di uso tecnico	Colture pregiate (comprende frutticoltura, orticoltura, floricoltura, olivicoltura e vivaismo viticolo)	3	Non cumulabili fra loro	alla domanda	
	Vitivinicolo	3			
	Altri settori	1			
	Lattiero caseario	5			
	Carni e apicoltura	4			
Avvio o rafforzamento della distribuzione, della promozione, della	Cereali proteo - oleaginose	3		Documentazione specifica allegata	
internazionalizzazione dei prodotti e dell'export	Colture pregiate (comprende frutticoltura, orticoltura, floricoltura, olivicoltura e vivaismo viticolo)	3	Non cumulabili fra loro	alla domanda	
	Vitivinicolo	3			
	Altri settori	1			
	Lattiero caseario	5			
	Carni e apicoltura	4			
Avvio di forme di commercializzazione	Cereali proteo - oleaginose	3		Documentazione specifica allegata	
innovative o digitali (ad esclusione della vendita al dettaglio tranne quella diretta in azienda)	Colture pregiate (comprende frutticoltura, orticoltura, floricoltura, olivicoltura e vivaismo viticolo)	3	Non cumulabili fra loro	alla domanda	
	Vitivinicolo	3			
	Altri settori	1			

^{***} In attuazione, in particolare, del principio 8 "Promuovere l'aggiornamento delle competenze nelle PMI e ogni forma di innovazione" dello SBA, e dei principi 3.3.2 "Aiutare le PMI ad affrontare i mercati globalizzati" e 3.3.3. "Aiutare le PMI a contribuire a un'economia efficiente sul piano delle risorse", la Regione sostiene la realizzazione dei progetti delle microimprese e delle piccole e medie imprese finalizzati al rafforzamento e al rilancio della competitività, anche tramite contratti di rete.

RICADUTE AMBIENTALI

L'azienda alla data di presentazione della domanda di sostegno già partecipa a una rete oppure a una cooperativa. Lo scopo e le finalità della rete o della cooperativa sono coerenti con l'attività svolta dall'azienda o che l'azienda intende avviare a seguito dell'operazione e con le operazioni per le quali viene richiesto il sostegno.

Descrizione	Modalità di applicazione in funz	zione delle ricadute ambientali attese	Punteggio	Cumulabilità	Modalità di applicazione
	Riduzione dell'uso del suolo	Acquisto di beni immobili, esistenti e già urbanizzati, funzionali allo svolgimento dell'attività dell'impresa in funzione del tipo di intervento programmato inclusa ristrutturazione. Ristrutturazione di immobili di proprietà in funzione del tipo di intervento programmato	4		Documentazione specifica allegata alla domanda
		Ampliamento di beni immobili in funzione del tipo di intervento programmato	2	Non cumulabili fra loro	
		Costruzione di nuovi immobili. Acquisto di terreni necessari alla costruzione di nuovi immobili	O		
		co degli involucri degli edifici esistenti in cui alle attività aziendale e relativi strumenti di	2	Cumulabile	Documentazione specifica allegata alla domanda
Positive ricadute ambientali e climatiche	Ristrutturazione di impianti termici ed del consumo di energia di edifici prod	l elettrici esistenti finalizzati alla riduzione uttivi funzionali all'attività aziendale	2		
	Realizzazione, per l'autoconsumo, di in edifici e strutture produttive aziendali		2	Cumulabili	
	biomasse solide e liquide sostenibili c	di impianti di conversione energetica delle he utilizzino solo scarti di propria igestione anaerobica (biogas), di recupero	2		

	Acquisto e installazione di accumulatori per l'energia prodotta		2		
	Realizzazione o miglioramento di impianti per il tr derivanti dalle attività aziendali di prima lavorazio		5		
	Realizzazione di processi e impianti finalizzati alla sostenibili" (materiali innovativi, riutilizzabili, ricicla da processi ad alta efficienza) necessari per la ve finalizzati alla riduzione della produzione di rifiuti	abili, biodegradabili o ottenuti	3		
		80 % del prodotto dal medesimo territorio comunale	6		
Riferimento alle varie tipologie di impianto		50 % del prodotto dal medesimo territorio comunale	5		
cogenerativi, le priorità assegnate, tramite i criteri di selezione, minimizzano altresì la	Provenienza del materiale di approvvigionamento dell'impianto (Filiera corta	80% prodotto in prima fascia¹ o dal territorio comunale	Non cumulabili fra	Distanza tra la sede aziendale e la sede dell'impresa	
necessità di approvvigionamento degli impianti e la necessità di trasporto	approvvigionamento a KM ϕ)	50% prodotto in prima fascia o dal territorio comunale	4	loro	Contratti o conferimenti registrati allegati alla domanda
con ricadute positive in termini ambientali		80% prodotto in seconda fascia² inclusa prima e territorio comunale	4		
		50% prodotto in seconda fascia inclusa prima e territorio comunale	3		
1 - per comuni di prima 2 - per comuni di secon					

- 2. Il punteggio massimo assegnabile è pari a 100 punti.
- 3. La domanda che non raggiunge il punteggio minimo di 30 punti non è ammessa a finanziamento.
- 4. In caso di parità di punteggio è data priorità alle domande di sostegno con importo di costo totale inferiore. In caso di ulteriore parità di punteggio è data priorità alle imprese con titolare o legale rappresentante di genere femminile o in cui la maggioranza dei soci è rappresentata da imprese di genere femminile.

9 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO

1. Alla domanda di sostegno è allegata la seguente documentazione:

a) documentazione di carattere generale:

- 1. copia semplice di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto la domanda di sostegno, da allegare alla sola domanda di sostegno presentata via PEC;
- 2. per le cooperative e loro consorzi copia del libro dei soci con indicazione dei soci conferenti
- 3. per le altre società copia dei contratti con i produttori primari
- 4. copia di eventuali certificazioni volontarie
- 5. eventuali disciplinari interni di produzione
- 6. attestazione di adesione ad eventuali regimi di qualità indicati all'art. 16 del regolamento (UE) 1305/2013
- 7. nel caso di partecipazione a una rete di impresa costituita ai sensi della L.r. 4/2013 o della L.33/2009, copia del relativo contratto
- 8. piano di sviluppo aziendale
- 9. se del caso, dichiarazione "de minimis";
- 10. dichiarazione di un tecnico abilitato e indipendente attestante che l'operazione:
 - a) comporta rischi per l'ambiente ed è soggetta a valutazione dell'impatto ambientale conformemente alla normativa applicabile all'operazione di cui trattasi oppure
 - b) non comporta rischi per l'ambiente.
 - c) ove necessaria valutazione dell'impatto ambientale redatta conformemente alla normativa applicabile all'operazione di cui trattasi;
- 11. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante:
 - a) il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui ai punti 3 e 5.2 della presente scheda;
 - b) che l'impresa non è azienda in difficoltà;
 - c) che l'impresa è micro o piccola o media o grande impresa
 - d) che l'azienda non è destinataria di un ordine di recupero pendente;
 - d) se è individuato come destinatario finale dei servizi di formazione, di cui al tipo di intervento 1.1 del PSR o di consulenza di cui al tipo di intervento 2.1 del PSR, che intende usufruire dei servizi di formazione o di consulenza succitati.

b) documentazione relativa all'acquisto di terreni non edificati ma edificabili

- 1) dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), contenete gli estremi del soggetto cedente o trasferente, la natura del bene trasferito, la localizzazione, il prezzo convenuto e le ulteriori condizioni stabilite tra le parti. Eventuali anticipi o acconti versati prima della presentazione della domanda di sostegno non sono ammissibili a finanziamento
- 2) attestazione di un tecnico abilitato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, con cui si dimostra che il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato

c) documentazione relativa all'acquisto di fabbricati:

- 1) dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), contenete gli estremi del soggetto cedente o trasferente, la natura del bene trasferito, la localizzazione, il prezzo convenuto e le ulteriori condizioni stabilite tra le parti. Eventuali anticipi o acconti liquidati prima della presentazione della domanda di sostegno non sono ammissibili a finanziamento.
- 2) attestazione di un tecnico abilitato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, con cui si dimostra che il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato e la conformità alla normativa urbanistica oppure evidenzi gli elementi di non conformità, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione;
- 3) dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante che l'immobile non ha fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei dieci anni precedenti, ad eccezione del caso in cui l'amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime.

d) documentazione relativa alla realizzazione di opere edili o ad esse assimiliate:

1) progetto definitivo, redatto da un tecnico abilitato indipendente, costituito da elaborati, tavole grafiche progettuali,

- computo metrico e relazione, se in possesso, completi di visto di approvazione ai fini urbanistici,
- 2) qualora il beneficiario non sia in possesso delle autorizzazioni necessarie all'esecuzione dell'intervento: dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante che per l'intervento non sono state richieste le relative autorizzazioni oppure contenente gli estremi del protocollo della richiesta presentata al Comune, sarà cura del beneficiario comunicare tempestivamente, ad avvenuto rilascio dell'autorizzazione, i dati relativi alle autorizzazione al fine di consentire il perfezionamento dell'istruttoria. Tuttavia, qualora il permesso di costruire non risulti richiesto o rilasciato al momento di presentazione della domanda di sostegno, gli estremi dello stesso dovranno comunque pervenire all'Ufficio attuatore competente entro 6 mesi a decorrere dalla data del provvedimento di autorizzazione e finanziamento;
- 3) nel caso di interventi relativi all'efficientamento energetico dei fabbricati: attestato di prestazione energetica, di cui al DL 19.08.2005 n. 192 o la Certificazione VEA Valutazione Energetica Ambientale, di cui alla L.r. 18 agosto 2005, n. 23

e) documentazione relativa all'acquisto di impianti, attrezzature, macchinari, impianti tecnologici stabilmente infissi negli edifici:

- 1) almeno tre preventivi di spesa tra loro comparabili rilasciati, antecedentemente alla presentazione della domanda di sostegno, da ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza tra di loro, contenenti l'indicazione dettagliata dell'oggetto della fornitura e il relativo costo:
- 2) una relazione tecnico-economica del beneficiario, illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido. La relazione tecnico-economica non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso;
- 3) per macchinari o attrezzature o servizi specialistici innovativi, documentazione attestante la ricerca di mercato, attraverso listini prezzi o i tre preventivi, finalizzata ad ottenere informazioni comparative e indipendenti sui prezzi del prodotto o dei materiali che lo compongono o dei servizi specialistici da acquisire, nonché una relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato e indipendente, in cui si attesta la congruità del costo;
- 4) nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato e indipendente, in cui si attesta l'impossibilità, debitamente motivata, di individuare altre imprese concorrenti in grado di fornire i beni, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare;
- 5) nel caso di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili copia delle bollette elettriche relative agli ultimi tre anni. Nel caso di nuove aziende o di nuove linee produttive il fabbisogno energetico è stimato, nel Piano aziendale, con riferimento ai consumi previsti a conclusione dell'investimento programmato.

f) documentazione relativa ad investimenti immateriali quali le spese tecniche, le consulenze, gli studi di fattibilità, o similari, se non indicati nel prezziario regionale di cui ai punti precedenti:

- 1) almeno tre preventivi, fra loro comparabili, forniti da professionisti diversi e indipendenti contenenti la dettagliata descrizione del servizio e il relativo costo. Ai preventivi sono allegati, ove pertinente, una serie di informazioni puntuali sul fornitore quali, a titolo esemplificativo, elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna e sulla modalità di esecuzione del progetto (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione).
- 2) ove non sia possibile disporre di tre preventivi, un tecnico qualificato indipendente, dopo avere effettuato un'accurata indagine di mercato, attesta, motivandola debitamente, l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi analoghi e allega una relazione descrittiva;
- 3) il Piano aziendale descrive in dettaglio gli investimenti immateriali programmati ed evidenzia, con una disaggregazione per voce di costo, le modalità operative che contrassegnano l'attività da svolgere, le risorse da impegnare e le fasi in cui è articolato il servizio.

10 ANTICIPO DEL SOSTEGNO

1. Ai fini della liquidazione dell'anticipo del sostegno concesso valgono le condizioni previste dall'articolo 35 del bando.

11 ACCONTO DEL SOSTEGNO

- 1. Ai fini della liquidazione dell'acconto del sostegno concesso valgono le condizioni previste dall'articolo 36 del bando
- 2. Alla domanda di acconto è allegata la documentazione di seguito indicata:

- a. dichiarazione del capofila attestante che quanto realizzato dal beneficiario corrisponde a quanto previsto dal PF approvato;
- b) se non già pervenuta, dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante il possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione degli interventi con indicati gli estremi delle stesse;
- c) se non già pervenuta copia dei contratti preliminari relativi all'acquisto di terreni e fabbricati
- d) fatture, o altra equipollente documentazione fiscale;
- e) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture o di altra equipollente documentazione fiscale con le modalità di cui all'articolo 34 del bando;
- f) relativamente agli onorari professionali, se dovuta, copia del versamento della ritenuta d'acconto;
- g) computo metrico consuntivo redatto dal tecnico abilitato incaricato con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate. Nel caso di lavori soggetti alla normativa per gli appalti i prezzi unitari a cui fare riferimento a consuntivo corrispondono a quelli contrattuali;
- h) relazione, redatta dal tecnico abilitato incaricato, comprovante la coerenza tra l'acconto richiesto e lo stato di avanzamento degli interventi realizzati;
- i) dettagliata relazione intermedia, redatta dal beneficiario, contenete i seguenti elementi essenziali;
 - 1. descrizione dell'operazione al momento realizzata;
 - 2. elenco delle fatture, o altra equipollente documentazione fiscale, presentata in acconto con indicato, per ciascuna di esse, l'importo imponibile, l'importo dell'Iva, le modalità di pagamento (tipo, data, importo) e l'importo rendicontato in acconto;
 - 3. quadro finanziario di raffronto tra costi previsti e costi al momento sostenuti coerente con la documentazione prodotta in acconto;
 - 4. previsione sulle tempistiche di conclusione dell'operazione;
- j) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante:
 - 1. che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
 - 2. l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata
- k) se il beneficiario ha usufruito dei servizi di formazione, di cui al tipo di intervento 1.1 del PSR, copia dell'attestato di frequenza rilasciato dall'Ente che ha fornito la formazione oppure se ha usufruito dei servizi di consulenza, di cui al tipo di intervento 2.1 del PSR, copia della consulenza prestata dal fornitore del servizio controfirmata dal beneficiario per accettazione.

12 SALDO DEL SOSTEGNO

- 1. Ai fini della liquidazione del saldo del sostegno concesso valgono le condizioni previste dall'articolo 37 del bando
- 2. Alla domanda di saldo è allegata la documentazione di seguito indicata:
- a) se la liquidazione del saldo è richiesta prima della conclusione del PF, di cui all'articolo 38 del bando, dichiarazione del Capofila, attestante:
 - 1. il rispetto dell'Accordo di filiera da parte dei partecipanti diretti e indiretti;
 - 2. che le operazione, con accesso singolo o integrato, sono in fase di realizzazione in coerenza con quanto previsto nel PF e nel rispetto delle tempistiche fissate per l'attuazione del PF medesimo;
 - 3. che l'operazione o il Progetto integrato oggetto della domanda di pagamento a saldo è stato realizzato in coerenza con il PF e nel rispetto delle tempistiche di attuazione del PF medesimo;
 - 4. che il partecipante diretto contribuisce al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati del PF, indicando e quantificando gli stessi;
- b) copia dei contratti relativi all'acquisto di terreni e fabbricati;
- c) fatture o altra equipollente documentazione fiscale;
- d) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture, o di altra equipollente documentazione fiscale con le modalità di cui all'articolo 34 del bando;
- e) relativamente agli onorari professionali, se dovuta, copia del versamento della ritenuta d'acconto;
- f) copia completa del progetto relativo ad eventuali varianti non sostanziali, se previsto dalla normativa vigente;
- g) comunicazione al competente Ufficio delle eventuali varianti non sostanziali;

- h) computo metrico consuntivo redatto dal tecnico abilitato incaricato con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate. Nel caso di lavori soggetti alla normativa per gli appalti i prezzi unitari a cui fare riferimento a consuntivo corrispondono a quelli contrattuali;
- i) relazione, redatta dal tecnico abilitato incaricato, comprovante la coerenza tra il costo sostenuto a consuntivo e gli interventi realizzati;
- j) per opere edili: certificato di collaudo o di regolare esecuzione, redatto del direttore dei lavori e contro firmato dall'impresa esecutrice e dall'azienda beneficiaria;
- k) ove previsto copia della dichiarazione di fine lavori;
- l) per impianti tecnologici: copia della certificazione di conformità;
- m) per interventi relativi all'efficientamento energetico dei fabbricati: attestato di prestazione energetica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192;
- n) per operazioni finalizzate all'adesione alle certificazioni volontarie di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) 1305/2013, copia della certificazione volontaria oppure dell'avvio della procedura prevista per l'adesione:
- o) dettagliata relazione conclusiva, redatta dal beneficiario contenete i seguenti elementi essenziali:
 - 1. descrizione dell'operazione realizzata;
 - 2. elenco delle fatture, o altra equipollente documentazione fiscale con indicato, per ciascuna di esse, l'importo imponibile, l'importo dell'Iva, le modalità di pagamento (tipo, data, importo) e l'importo rendicontato;
 - 3. quadro finanziario di raffronto tra costi previsti e costo sostenuti coerente con la documentazione prodotta a rendiconto;
 - 4. la dimostrazione dell'avvenuto miglioramento del rendimento globale dell'impresa e le positive ricadute economiche sui produttori
- p) dichiarazione sostituiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del DPR 445/2000, resa dal beneficiario e attestante:
 - 1. che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
 - 2. l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata
- q) se usufruito e non già trasmesso, copia dell'attestato di frequenza rilasciato dall'Ente che ha fornito la formazione di cui al tipo di intervento 1.1 del PSR oppure copia della consulenza prestata dal fornitore del servizio di cui al tipo di intervento 2.1 del PSR controfirmata dal beneficiario per accettazione.

13 IMPEGNI E OBBLIGHI SPECIFICI

13.1 Impegni essenziali

- 1. Gli impegni essenziali a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2368 di data 9 dicembre 2016, la quale riporta anche le relative modalità di controllo.
- 2. Oltre agli impegni di cui al comma 1, sono previsti i seguenti impegni essenziali:
- a) non effettuare variazioni alle operazioni che comportino una riduzione del costo ammesso, fissato nel provvedimento di concessione del sostegno, superiore al 30 per cento;
- b) rispettare la normativa in materia di aiuti di stato e "de minimis".
- 3. Le modalità di controllo degli impegni di cui al comma 2 sono indicate nelle tabelle che seguono.
- 4. Il mancato rispetto degli impegni di cui ai commi 1 e 2 comporta la decadenza dal sostegno. L'ufficio attuatore revoca il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
- 5. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

13.2 Impegni accessori

- 1. Gli impegni accessori a carico del beneficiario e le relative modalità di controllo sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2368 di data 9 dicembre 2016.
- 2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la riduzione delle somme concesse. L'ufficio attuatore revoca parzialmente il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.











DHIARAZIONE PER CONTRIBUTI «DE MINIMIS»

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

ai sensi dell'articolo 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Il sottoscritto ii	n qualità di titolare/legale rappresentante
(nome e cognome)	
dell'impresa	
(denominazione come risultante da certificato della CCIAA)	
con sede legale in	
(via e n. civico, CAP, Comune, Provincia)	
codice fiscale/partita IVA	
per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (del 24.12.2013)	UE) n. 1407/2013 della Commissione (pubblicato sulla GUUE n. L 352
nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della G	Commissione:
 Regolamento n. 1407/2013 «de minimis» genera Regolamento n. 1408/2013 «de minimis» nel setto Regolamento n. 717/2014 «de minimis» nel setto Regolamento n. 360/2012 «de minimis» per i sen 	core agricolo ore della pesca
- presa visione delle Istruzioni per la compilazione della present	e dichiarazione (Allegato I)
	scio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai tiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del Decreto del Presidente
DI	CHIARA
Sezione A – N	atura dell'impresa¹
_	e, con altre imprese ovvero In le imprese seguenti aventi sede legale o unità operative in Italia:

¹ Per il concetto di collegamento/controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le istruzioni per la compilazione (Allegato I – Sezione A).

a) impresa						
(denominazione d	come risultante da ce	ertificato della CCIA	4 <i>A</i>)			
sede legale						
(via e n. civico, CA	P, Comune, Provinci	a)				
partita IVA						
b) impresa						
(denominazione d	come risultante da ce	ertificato della CCIA	4 <i>A</i>)			
sede legale						
(via e n. civico, CA	P, Comune, Provinci	a)				
partita IVA						
c) impresa						
(denominazione d	come risultante da ce	ertificato della CCIA	AA)			
sede legale						
(via e n. civico, CA	P, Comune, Provinci	a)				
partita IVA						
		Sezion	e B – Rispetto de	el massimale		
- che l'esercizio	o finanziario (anno fi	scale) dell'impres	a inizia il			
e termina il						
- (barrare la	casella che interessa)				
risorse pubbliche		ziario corrente e r	nei due esercizi fin	anziari preced	enti, alcun aiuto «d	trazioni ovvero mediante e minimis», tenuto conto
			ovvero			
pubbliche, nell'e		corrente e nei due	e esercizi finanzia	ri precedenti, i	seguenti aiuti «de	ni ovvero mediante risorse e minimis», tenuto conto
Denominaz.	Soggetto	Norma di	Data	Reg. UE	Importo aiuto	Importo aiuto

tutti gli aiuti «de minimis» accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

² Per "impresa unica" si intende l'impresa richiedente e tutte le eventuali imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo) ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013.

³ Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni (art.3(8) del Reg 1407/2013)

impresa⁴	concedente	riferimento	concessione	de minimis⁵	concesso	liquidato a saldo ⁶
				TOTALE		

Sezione C – Settori in cui opera l'impresa⁷

- (barrare la casella che interessa)	
che l'impresa opera solo nei settori economici ammissibili al	finanziamento de minimis
o	vvero
che l'impresa opera anche in settori economici esclusi dal fir separazione delle attività o distinzione dei costi	nanziamento de minimis, tuttavia dispone di un sistema adeguato di
Luogo e data	Firma del titolare/legale rappresentante ⁸

⁴ Inserire prima i contributi «de minimis» concessi all'impresa richiedente e, nelle righe successive, gli eventuali contributi concessi alle imprese collegate.

⁵ Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in «de minimis» ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti. Indicare il Regolamento UE in base al quale è stato concesso l'aiuto «de minimis»: Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n. 1535/2007 (settore agricolo 2007-2014); Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020); Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (servizi di interesse economico generale – SIEG 2012-2018).

⁶ Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso.

⁸ Qualora la dichiarazione non sia firmata digitalmente, allegare fotocopia di un valido documento d'identità del dichiarante.

IMPEGNI ESSENZIALI DELLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4.2.1

		Livello di disaggre	egazione impegno		
n°	Impegni	Misura/Sotto misura	Tipo di intervento (Tipologia di Operazione)	Modalità di controllo	Riferimento normativo
a.1	Non effettuare variazioni alle operazioni che comportino una riduzione del costo ammesso fissato nel provvedimento di concessione del sostegno, superiore al 30%		Х	d	Bando – art.32 varianti sostanziali delle operazioni e art 43 Impegni essenziali
a.2	Rispettare la normativa in materia di aiuti di stato e "de minimis"		Х	d	Articolo 48 comma 2, regolamento (UE) 809/2014

Il rispetto degli impegni e obblighi attestato mediante la presentazione di dichiarazioni o mediante la formazione o uso di atti che, in sede di verifica, risultano falsi comporta la decadenza dall'aiuto

Legenda

d = controllo su base documentale

Programma Sviluppo Rurale		RIULI VENEZIA GIULIA Misura Intervento 4.2.1 Azione Rif. Scheda A.4								
Descrizione impegno		- Impegno a non effett vvedimento di concess		•		una	riduzior	ne del costo a	mme	esso, fissato nel
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Bar	ndo – art.32 varianti sosta	anziali dell	e operazioni e art 43	Impegni essenziali					
Livello di disaggregazione dell'impegno		Misura/sotto misura								
(determinazione del montante riducibile)	X Tipo di intervento (Tipologia di operazione)									
	X Decadenza totale					1000	Controllo		100% Controllo in situ	
Tipologia di penalità		Esclusione			Campo di	X	-	Controllo nistrativo		20070 001101101101110111
		Riduzione graduale			applicazione		Campio docum.	ne controllo in loco		Campione controllo in loco
								one controllo ex post		Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale	Descrizione modalità di verifica documentale Verifica che la riduzione del costo ammesso a variante non superi il 30% rispetto al costo ammesso nel provvedimento concessione						nel provvedimento di			
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda								·		

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata

Il rispetto dell'impegno è accertato mediante la verifica che le varianti sostanziali rispettino la soglia massima di riduzione del costo consentita dal bando

Programma Sviluppo Rurale	FR	ULI VENEZIA GIULIA	Misura	Interventi 4.2.1		A	zione	Rif. Scheda	A.4	
Descrizione impegno	a.2	- Rispettare la normat	iva in mat	eria di aiuti di stat	o e "de minimis"					
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Art	colo 48 comma 2, regola	amento (UI	E) 809/2014						
Livello di disaggregazione dell'impegno		Misura/sotto misura								
(determinazione del montante riducibile)	X	Tipo di intervento (Tip	pologia di	operazione)						
	Х	Decadenza totale			6 1	x		Controllo	Х	100% Controllo in situ
Tipologia di penalità		Esclusione			Campo di applicazione		ammin	istrativo		
		Riduzione graduale					Campio	one controllo . in loco	х	Campione controllo. in loco
								one controllo . ex post		Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale		l ifica delle banche dati di sentiti e le aliquote di so		materia di "aiuti di s	I stato". Verifica che	l l'aiut	o totale p	percepito non s	<u>I</u> supei	I ri i limiti massimi
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda										
	<u> </u>	Impegno non gradi	uato in te	rmini di entità/gra	vità/durata					
mancato rispetto dell'impegno comporta l'esclusione parziale o totale dell'aiuto e il recupero degli importi già versati per il tipo di intervento										

MISURA	6 – Svilupp e delle imp	o delle aziende agricole rese	SOTTOMISURA	6.4 Sostegno a investimenti ne sviluppo di attività extra-agrico
TIPO DI INTE	ERVENTO	6.4.3 – SVILUPPO DI N	UOVI PRODOTTI	

1 STRUTTURE COMPETENTI

- 1. La struttura responsabile della tipologia di intervento è il Servizio competitività sistema agro alime Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche - PEC competitività@certregione.fvg.it
- 2. L'ufficio attuatore è il Servizio sviluppo comparto agricolo della Direzione centrale risorse agricole PEC sviluppoagricolo@certregione.fvg.it

2 FINALITA' E OBIETTIVI

1. La tipologia di intervento è finalizzata a sostenere le forme di diversificazione dell'agricoltura verse e complementari (multifunzionalità), in modo da consentire all'impresa agricola un miglioramento de consolidamento della struttura aziendale, l'integrazione del reddito, la sua permanenza sul territorio dei componenti della famiglia rurale come soggetti imprenditoriali. L'intervento ha, dunque, l'obiettiv sviluppo e la produzione di prodotti non ricompresi nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'base di partenza deve prevedere l'utilizzo di almeno un prodotto agricolo di origine aziendale.

3 BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA

- 1. I beneficiari del tipo di intervento sono le imprese agricole individuali o societarie.
- 2. I beneficiari sono in possesso dei seguenti requisiti:
- a) essere iscritti al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agric sezione impresa agricola, fatte salve le condizioni di esenzione dall'obbligo di iscrizione in base alla v riferimento;
- b) essere imprese non in difficoltà, come definite all'articolo 2, paragrafo 1, numero 14) del Regolame in conformità all'articolo 1, paragrafo 6 del Regolamento medesimo.
- 3. I requisiti di cui al comma 2 sussistono alla data di presentazione della domanda di sostegno.

4 OPERAZIONI

4.1 Operazioni ammissibili

- 1. Sono ammissibili le operazioni riguardanti attività di produzione, lavorazione e trasformazione fun di un nuovo prodotto come di seguito elencate:
- a) Realizzazione di impianti, acquisto di nuove attrezzature, macchinari e dotazione necessari dell'attività di lavorazione, trasformazione, commercializzazione di prodotti;
- b) acquisto, realizzazione, ristrutturazione, adeguamento e risanamento conservativo di locali stre all'ottenimento, alla conservazione e alla commercializzazione dei prodotti oggetto del progetto;
- c) spese generali collegate alle spese di cui alle lettere precedenti, come onorari di professionisti e coper consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità, entro costo ammissibile;
- d) acquisto dei seguenti beni immateriali, funzionali agli investimenti di cui sopra:
- 1) software;
- 2) creazione o implementazione di siti internet, portali di e-commerce e di applicazioni informatiche;
- 3) acquisto di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali.

4.2 Requisiti di ammissibilità delle operazioni

- a) 1. Sono ammissibili le operazioni:
- a) interamente realizzate in Friuli Venezia Giulia;
- b) finalizzate alla diversificazione delle attività aziendali verso lo sviluppo di prodotti che non rientrano nell'allegato I ma la cui base di partenza preveda l'utilizzo di almeno un prodotto agricolo di origine aziendale.
- b) 2. Per operazioni che prevedono interventi realizzati su beni immobili, o comunque ad essi inerenti, i beneficiari sono proprietari o titolari di altro diritto reale coerente con la tipologia di operazione finanziata oppure titolari di diritto personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni. La disponibilità giuridica dell'immobile è garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di cinque anni a decorrere dal pagamento finale.

4.3 Operazioni non ammissibili

- 1. Non sono considerate ammissibili le seguenti operazioni:
- a) acquisto di terreni;
- b) manutenzione ordinaria;
- c) che prevedono lo sviluppo di prodotti compresi nell'allegato I al Trattato;
- d) inerenti allo sviluppo di prodotti che non prevedono l'utilizzo di almeno un prodotto agricolo interamente di provenienza dell'azienda;
- e) acquisto di animali;
- f) di impianto di piante annuali;
- g) che prevedono la mera sostituzione di macchinari e attrezzature;
- h) acquisto di impianti, macchinari e attrezzature usate;
- 2. Non sono ammissibili le operazioni già portate materialmente a termine o completamente attuate prima della presentazione della domanda di sostegno.
- 3. Ai fini della verifica di cui al comma 2, l'operazione è portata materialmente a termine all'ultima data tra le seguenti:
- a) per la realizzazione di opere edili: la data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori e controfirmato dall'impresa esecutrice e dall'azienda o, in assenza, la data del protocollo in arrivo al competente ufficio comunale della comunicazione di fine lavori;
- b) per gli impianti tecnologici: la data della dichiarazione di conformità;
- c) per l'acquisto di beni mobili, immateriali e la fornitura di servizi: la data della fattura di saldo.
- 4. Ai fini di cui al comma 2 si considera l'operazione completamente attuata alla data di pagamento dell'ultima fattura di saldo.

5 COSTI

5.1 Costi ammissibili

- 1. Sono ammissibili i costi:
- a) sostenuti dall'azienda successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno e nel corso della durata dell'operazione, ad eccezione dei costi connessi alla progettazione dell'intervento proposto e gli studi di fattibilità, i quali possono essere sostenuti anche nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno;
- b) preventivati e necessari per la realizzazione dell'operazione finanziata;
- c) imputabili all'operazione finanziata qualora vi sia una diretta relazione tra costo sostenuto, operazione realizzata e obiettivi previsti;
- d) pertinenti rispetto all'operazione finanziata;
- e) identificabili, verificabili e controllabili, in particolare attraverso l'iscrizione nei registri contabili del beneficiario;
- f) ragionevoli, giustificati e conformi al principio della sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell'economia e dell'efficienza.
- 2. Sono considerati ammissibili i costi relativi a:
- a) acquisto, compresa la locazione finanziaria (leasing), di beni mobili e immobili;

- b) costruzione, ampliamento, adeguamento e risanamento conservativo, ristrutturazione di fabbricati o porzioni di fabbricati strettamente funzionali allo svolgimento dell'attività aziendale, anche con eventuale miglioramento dell'efficienza energetica degli stessi;
- c) acquisto, anche in leasing, di nuovi impianti tecnologici, nuovi macchinari e attrezzature, funzionali allo svolgimento dell'attività di lavorazione, trasformazione e commercializzazione per l'ottenimento di prodotti non compresi nell'allegato I del Trattato, in coerenza con il tipo di intervento programmato e fino a copertura del valore di mercato del bene;
- d) costi generali quali parcelle per consulenze legali e notarili, onorari di architetti, ingegneri e consulenti, costi sostenuti dal beneficiario per garanzie fideiussorie connesse alla concessione degli anticipi, costi per la tenuta di conto corrente purché si tratti di conto appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'intervento; i costi generali sono ammissibili solo qualora collegati ai costi di cui alle lettere a), b) e c) e nel limite del 10 per cento di tali costi;
- e) analisi ambientali necessarie al fine di valutare che l'operazione non abbia impatti significativi sull'ambiente;
- f) interventi immateriali, di acquisizione o sviluppo di programmi informatici e di acquisizione di brevetti, licenze.
- 3. L'acquisto di fabbricati è ammesso se:
- a) è finalizzato alla riduzione dell'uso del suolo;
- b) è funzionale allo svolgimento dell'attività aziendale e strettamente connesso con gli obiettivi dell'intervento;
- c) costituisce parte integrante dell'operazione complessiva programmata dal beneficiario;
- d) il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato, attestato da un tecnico abilitato ed indipendente o da un organismo debitamente autorizzato;
- e) l'immobile è conforme alla normativa urbanistica vigente oppure sono evidenziati gli elementi di non conformità, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione;
- f) l'immobile non ha fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei dieci anni precedenti, ad eccezione del caso in cui l'amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente i finanziamenti concessi.
- 4. L'acquisto di fabbricati di cui al comma 3 è ammesso fino a concorrenza del 50 per cento del costo ammissibile dell'operazione programmata. Qualora il fabbricato comprenda locali eccedenti le oggettive necessità connesse allo sviluppo del nuovo prodotto, il costo richiesto sarà proporzionalmente ridotto.
- 5. A dimostrazione dei requisiti di cui al comma 3, il beneficiario allega alla domanda di sostegno:
- a) l'attestazione di un tecnico abilitato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, per le condizioni di cui alle lettere d) ed e);
- b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), per il requisito di cui alla lettera f);
- c) una relazione che dettagli il rispetto dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c).

5.2 Costi non ammissibili

- 1. Fatto salvo quanto previsto dal punto 5.1 (Costi ammissibili) non sono considerati ammissibili:
- a) i costi relativi allo svolgimento dell'attività di produzione primaria;
- b) i costi sostenuti in data antecedente alla data della domanda di sostegno;
- c) i costi che non sono motivati, previsti e quantificati nella domanda di sostegno;
- d) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature o materiali usati;
- e) l'acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche o diritti di terzi;
- f) qualsiasi tipo di intervento sulle porzioni di fabbricati ad uso abitativo;
- g) l'acquisto di beni non durevoli, quali i materiali di consumo a ciclo breve, cioè che esauriscono normalmente l'utilizzo nell'ambito di un singolo ciclo produttivo;
- h) l'acquisto di mezzi di trasporto, inclusi i camion e le autovetture, anche se ad uso promiscuo;
- i) le spese e gli oneri amministrativi per l'allacciamento e i canoni di fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono;
- j) gli onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;
- k) l'acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di piante annuali e la loro messa a dimora;
- l) l'acquisto di animali;
- m) gli interessi passivi;
- n) l'imposta sul valore aggiunto (IVA), fatti salvi i casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale;
- o) gli interventi di prevenzione volti a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici;

- p) nel caso del leasing, i costi connessi al contratto di locazione finanziaria, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi
- g) i contributi in natura.

5.3 Leasing

- 1. Il leasing è ammissibile purché preveda il patto di riacquisto da parte dell'utilizzatore a fine leasing e fino ad un massimo corrispondente al valore di mercato del bene.
- 2. Il costo ammissibile del leasing è rappresentato dalla somma dei canoni pagati dall'utilizzatore al concedente alla data di presentazione della domanda di pagamento, comprovati da una fattura o da un documento avente forza probatoria equivalente, e sono considerati al netto dei costi connessi al contratto, quali garanzie del concedente, costi di rifinanziamento, interessi, spese generali e oneri assicurativi.
- 3. Non sono ammissibili i costi connessi al contratto di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi.

6 SOSTEGNO

6.1 Tipo di sostegno

- 1. Il sostegno è erogato in conto capitale a titolo de minimis ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, n. 352 di data 24 dicembre 2013.
- 2. L'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi al beneficiario, quale impresa unica definita ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013, articolo 2, paragrafo 2, non può superare l'importo di 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, cioè nell'anno in cui viene concesso il finanziamento e nel biennio precedente.
- 3. Gli aiuti de minimis di cui al comma 1, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 1407/2013, possono essere cumulati con aiuti de minimis concessi a norma di altri bandi o regolamenti a condizione che non superino il massimale di cui al comma 2. Qualora la concessione del sostegno di cui al comma 1 comporti il superamento del massimale «de minimis» di cui al comma 2 il sostegno di cui al comma 1 è interamente revocato.
- 4. Il beneficiario allega alla domanda di sostegno una dichiarazione sostituiva di atto di notorietà, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante gli aiuti «de minimis» concessi nell'arco di tre esercizi finanziari oppure di non avere ricevuto, nel periodo di riferimento, aiuti «de minimis».
- 5. In sede di presentazione della domanda di sostegno il beneficiario richiede, motivandolo nel Progetto di sviluppo di nuovi prodotti, una percentuale di aiuto ridotta al fine di rispettare il massimale «de minimis» ancora disponibile.

6.2 Modalità di determinazione

1. Il sostegno è calcolato applicando l'aliquota spettante al costo ritenuto ammissibile a seguito dello svolgimento dell'istruttoria e dei controlli di cui all'articolo 23 del bando.

6.3 Aliquota del sostegno con accesso individuale

- 1. Le aliquote di sostegno, non cumulabili fra loro, sono modulate in base alla tipologia di beneficiario come di seguito indicato:
- a) beneficiari che, alla data di presentazione della domanda di sostegno, sono giovani agricoltori in base al regolamento di attuazione della tipologia di intervento 6.1 del PSR: 50 % del costo ritenuto ammissibile;
- b) beneficiari che, alla data di presentazione della domanda di sostegno, sono giovani agricoltori in base al regolamento di attuazione della tipologia di intervento 6.1 del PSR e si sono già insediati nei cinque anni precedenti: 50 % del costo ritenuto ammissibile;
- c) beneficiari diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) la cui SAU prevalente ricade nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 1305/2013 e i cui investimenti sono realizzati in queste zone: 50 % del costo ritenuto ammissibile;
- d) beneficiari diversi da quelli indicati alle lettere a), b) e c): 40 % del costo ritenuto ammissibile;
- e) imprese biologiche, cioè aventi SAU prevalenti a biologico ivi comprese quelle in conversione indipendentemente

dalla localizzazione della SAU: 50 % del costo ritenuto ammissibile.

2. Le aree soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono le aree montane.

6.4 Aliquota del sostegno con accesso integrato

- 1. Le aliquote di sostegno, non cumulabili fra loro, sono modulate in base alla tipologia di beneficiario come di seguito indicato:
- a) beneficiari che, alla data di presentazione della domanda di sostegno, sono giovani agricoltori in base al regolamento di attuazione della tipologia di intervento 6.1 del PSR: 60 % del costo ritenuto ammissibile;
- b) beneficiari che, alla data di presentazione della domanda di sostegno, sono giovani agricoltori in base al regolamento di attuazione della tipologia di intervento 6.1 del PSR e si sono già insediati nei cinque anni precedenti: 60 % del costo ritenuto ammissibile;
- c) beneficiari diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) la cui SAU prevalente ricade nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 1305/2013 e i cui investimenti sono realizzati in queste zone: 60 % del costo ritenuto ammissibile;
- d) beneficiari diversi da quelli indicati alle lettere a), b) e c): 50 % del costo ritenuto ammissibile;
- e) imprese biologiche, cioè aventi SAU prevalenti a biologico ivi comprese quelle in conversione indipendentemente dalla localizzazione della SAU: 60 % del costo ritenuto ammissibile.
- 2. Le aree soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono le aree montane.

7 CRITERI DI SELEZIONE

1. Ai fini della selezione degli interventi ammissibili a finanziamento e per la formazione della graduatorie di cui all'articolo 25 del presente bando, vengono applicati i seguenti criteri di selezione:

CRITERI DI CARATTERE TRASVERSALE

Descrizione criterio	Modalità di applicazione in funzione delle caratteristiche del beneficiario	Cumulabilità	Punteggio	Modalità di applicazione
	Età: aziende con giovani al primo insediamento in possesso dei requisiti previsti dal regolamento (UE) 1305/2013. Età: aziende/Imprese con titolare o contitolare, con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, o socio amministratore o legale rappresentante giovane. In caso di società di persone o cooperativa almeno il 50% dei soci è rappresentato da giovani. In caso di società di capitale: la maggioranza del capitale	Non cumulabili tra loro	10	Il punteggio è assegnato se il capo azienda ha un'età non superiore a quaranta anni (41 anni non compiuti) al momento della presentazione della domanda, possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e si è insediato per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno. Il punteggio è assegnato se il titolare o contitolare, con poteri di amministrazione straordinaria o ordinaria, o il socio amministratore o il legale rappresentante ha età non superiore a quaranta anni (41 anni non compiuti) al momento della presentazione della
Caratteristiche del richiedente	sociale deve essere detenuto da soci di giovani.		7	domanda, possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e si è insediato per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda nei 5 anni antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno. In caso di società di persone o cooperativa almeno il 50% dei soci è rappresentato da giovani. In caso di società di capitale: la maggioranza del capitale sociale deve essere detenuto da soci di giovani.
	Genere: aziende/Imprese con titolare di genere femminile o in caso di società di persone o cooperativa almeno il 50% dei soci è rappresentato da donne. In caso di società di capitali: la maggioranza del capitale sociale deve essere	Cumulabile	2	Il punteggio è assegnato se, alla data di presentazione della domanda di sostegno, il titolare o contitolare, con poteri di amministrazione straordinaria o ordinaria, o il socio amministratore o il legale rappresentante sono di genere femminile. In

	detenuto da soci di genere femminile.			caso di società di persone o cooperative almeno il 50% dei soci sono di genere femminile. Nel caso di società di capitale la maggioranza del capital è detenuto da soci di genere femminile.
	Aree rurali D e aree svantaggiate di cui all'art. 32 del reg. (UE) 1305/2013	Non	11	Il punteggio è assegnato se la prevalenza dell'operazione, in termini di costo, è realizzata
Localizzazione dell'operazione	Aree rurali C che non rientrano nelle aree svantaggiate di cui all'art. 32 del reg. (UE) 1305/2013	Non cumulabili fra	6	all'interno dell'area rurale di riferimento.
	Aree rurali B che non rientrano nelle aree svantaggiate di cui all'art. 32 del reg. (UE) 1305/2013	loro	4	

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Descrizione criterio	Modalità di applicazione in funzione del settore produttivo	Cumulabilità	Punteggio	Modalità di applicazione
Caratteristiche del nuovo	Utilizzo di materie prime di produzione aziendale in percentuale compresa tra il 75% e il 100%. Utilizzo di materie prime di produzione aziendale in percentuale compresa tra il 50,01% e il 75% non compreso.	Non cumulabili fra loro	30 20	Il punteggio è assegnato in funzione della percentuale di materie prima di produzione aziendale utilizzata.
prodotto	Presenza presso la sede aziendale di un punto vendita o di somministrazione del prodotto oggetto della domanda di sostegno.	Cumulabile con criterio precedente	10	Il punteggio è assegnato se alla data di presentazione della domanda di sostegno presso la sede aziendale è presente un punto vendita o di somministrazione del prodotto oggetto della domanda di sostegno.

POSITIVE RICADUTE IN TERMINI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE ED ECONOMICA

Descrizione criterio*	Modalità di applicazione in funzione della pertinenza dell'intervento previsto nel Piano aziendale	Cumulabilità	Punteggio	Modalità di applicazione
Positive ricadute in termini di sostenibilità ambientale, economica e sociale	Recupero o ristrutturazione di immobili esistenti.		3	Il punteggio è assegnato se l'operazione prevede il recupero o la ristrutturazione di fabbricati esistenti, non utilizzati o con destinazione d'uso diversa da quella prevista dall'operazione senza aumento della superficie. Il punteggio non è assegnato se l'operazione prevede anche la realizzazione di nuovi

				fabbricati o l'ampliamento di fabbricati esistenti.
	Miglioramento del livello di efficienza energetica degli edifici e/o utilizzo di fonti energetiche rinnovabili	Cumulabili	7	Il punteggio è assegnato se l'operazione prevede l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e/o la realizzazione di interventi finalizzati a migliorare il parametro di efficienza energetica di almeno una classe al termine dell'operazione come attestato dalla certificazione energetica allegata, ex ante, alla domanda di sostegno ed ex post, alla domanda di pagamento a saldo.
	Le operazioni che prevedono l'impiego del legno sono eseguite utilizzando materiale legnoso certificato per la gestione forestale sostenibile, fornito da imprese in possesso di certificazione di catena di custodia		3	Il punteggio è assegnato se tutte le operazioni che prevedono l'impiego del legno sono eseguite, come espressamente indicato nella documentazione di progetto allegata alla domanda di sostegno, utilizzando materiale legnoso certificato per la gestione forestale sostenibile fornito da imprese in possesso di certificazione di catena di custodia. In sede di rendicontazione, anche in acconto se sono stati eseguiti interventi con utilizzo del legno, è allegata alla domanda la documentazione attestante l'utilizzo del materiale legnoso certificato e che l'impresa fornitrice sia in possesso di certificazione di catena di custodia.
	Possesso da parte dell'azienda richiedente di certificazione ISO 14001 - sistema di gestione ambientale o EMAS o altra certificazione ambientale.		4	Il punteggio è assegnato se il richiedente è in possesso della certificazione alla data di presentazione della domanda di sostegno. Il requisito deve essere confermato alla data di presentazione della domanda di pagamento e mantenuto per tutto il periodo previsto per il vincolo di destinazione.
	METODI E PRATIC	HE DI PRODUZ	IONE	
Descrizione criterio	Modalità di applicazione in funzione del regime di qualità/certificazione	Cumulabilità	Punteggio	

	L'azienda aderisce al regolamento (CE) n. 834/2007 – Prodotti biologici L'azienda aderisce ai regimi di qualità di cui al: Regolamento (UE) n. 1151/2012 – DOP DOC, DOCG, IGT IGP, SGT, Prodotti di montagna; DOP Regolamento (UE) n. 665/2014; D. Lgs 61/2010, Regolamento (CE) n. 110/2008; Regolamento (CEE) n. 1601/91 come sostituito dal regolamento (UE) n.251/2014; Regolamento (UE) n. 1308/2013; marchio AQUA di cui	Non cumulabili fra loro	15	Il punteggio è assegnato se l'azienda richiedente aderisce al sistema di produzione biologico (anche se in fase di conversione) per la superficie prevalente dalla SAU alla data della presentazione della domanda di sostegno. L'adesione al sistema di produzione biologica deve essere confermato alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo e mantenuto per tutto il periodo previsto per il vincolo di destinazione. Il punteggio è assegnato se l'azienda richiedente aderisce al regime di qualità alla data della presentazione della domanda di sostegno. Il requisito deve essere confermato alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo e mantenuto per tutto il periodo previsto per il vincolo di destinazione.
Metodi e pratiche di produzione	alla L.r. n.21/2012 anche in fase di certificazione da parte dell'ERSA. L'azienda aderisce alle seguenti certificazioni volontarie:			Il punteggio è assegnato se l'azienda richiedente è in
	 Legge n. 4/2011, articolo 2, comma 3 - Produzione integrata; Decreto ministeriale 4 marzo 2011, n. 4337, articolo 7 Sistema di qualità nazionale zootecnica; ISO 22000 (FSM - Sistema di gestione per la sicurezza degli alimenti); ISO 22005:2007 "Traceability in the feed and food chain - General principles and basic requirements for system design and implementation" - Rintracciabilità di filiera; FSSC 22000 - Food Safety Systems; BRC - British Retailer Consortium - Global Food Standard; IFS - International Food Standard; GLOBALGAP (ex EUREPGAP). 	Cumulabile con criteri precedenti	5	possesso della certificazione alla data di presentazione della domanda di aiuto. Il requisito deve essere confermato alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo e mantenuto per tutto il periodo previsto per il vincolo di destinazione.

- Il punteggio massimo assegnabile è pari a 100 punti.
 La domanda che non raggiunge il punteggio minimo di 24 punti non è ammessa a finanziamento.

4. In caso di parità di punteggio tra due o più domande il criterio di priorità è individuato nel beneficiario più giovane, in caso di ulteriore parità, nella domanda prevista con costo inferiore.

8 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO

1. Alla domanda di sostegno è allegata la seguente documentazione:

a) Documentazione di carattere generale

- 1. copia semplice di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto la domanda di sostegno presentata via PEC;
- 2. copia di eventuali certificazioni volontarie;
- 3. copia di eventuali disciplinari interni di produzione;
- 4. eventuale dichiarazione sul possesso del requisito di giovane agricoltore (fac simile in calce);
- 5. eventuale dichiarazione relativa all'utilizzo di materiale legnoso certificato per la gestione forestale sostenibile;
- 6. nel caso di interventi relativi all'efficientamento energetico dei fabbricati: attestato di prestazione energetica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;
- 7. dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal richiedente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, di avere o non avere ricevuto incentivi a titolo di "de minimis" nel triennio come da modello (fac simile in calce):
- 8. eventuale attestazione di adesione a regimi di qualità indicati all'articolo 16 del Regolamento (UE) 1305/2013
- 9. dichiarazione di un tecnico abilitato e indipendente attestante che l'operazione:
 - a) comporta rischi per l'ambiente ed è soggetta a valutazione dell'impatto ambientale conformemente alla normativa applicabile all'operazione di cui trattasi oppure
 - b) non comporta rischi per l'ambiente;
 - c) ove necessaria valutazione dell'impatto ambientale redatta conformemente alla normativa applicabile all'operazione di cui trattasi
- 10. progetto di sviluppo di nuovi prodotti con i seguenti contenuti minimi:
 - a) una descrizione delle attività che si intendono sviluppare, evidenziando:
 - 1) la situazione aziendale di partenza;
 - 2) il fabbisogno e l'opportunità di sviluppo per l'azienda;
 - 3) il prodotto che si intende ottenere, le materie prime di partenza, l'origine aziendale o extraziendale delle stesse e le relative percentuali previste;
 - 4) le modalità di realizzazione a livello aziendale;
 - b) una descrizione degli obiettivi del progetto, con particolare riguardo all'incentivazione dello sviluppo e della produzione di prodotti non ricompresi nell'allegato I del Trattato e delle ricadute economiche a livello aziendale.

b) Documentazione relativa all'acquisto di fabbricati:

- 1) dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, contenente gli estremi del soggetto cedente o trasferente, la natura del bene trasferito, la localizzazione, il prezzo convenuto e le ulteriori condizioni stabilite tra le parti. Eventuali anticipi o acconti liquidati prima della presentazione della domanda di sostegno non sono ammissibili a finanziamento, fanno eccezione le caparre confirmatorie soggette a restituzione finale.
- 2) attestazione di un tecnico abilitato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, con cui si dimostra che il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato e la conformità alla normativa urbanistica. Tale attestazione deve evidenziare gli elementi di non conformità, qualora sussistano, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione;
- 3) dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante che l'immobile non ha fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei dieci anni precedenti, ad eccezione del caso in cui l'amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime.

c) Documentazione relativa alla realizzazione di opere edili o ad esse assimiliate:

- 1) dichiarazione sostituiva resa da un tecnico abilitato indipendente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, con la quale lo stesso attesta che il progetto allegato, corrisponde a quello presentato per ottenere le necessarie autorizzazioni comunali;
- 2) copia delle mappe catastali e individuazione delle particelle catastali sulle quali si intende eseguire le opere, con evidenziata l'esatta ubicazione delle stesse;
- 3) copia della cartografia C.T.R. in scala 1:5.000, con il posizionamento delle superfici aziendali e della localizzazione degli interventi;
- 4) dettagliato computo metrico estimativo redatto e sottoscritto da un tecnico abilitato indipendente o progettista

- sulla base delle voci di costo contenute nel prezzario regionale dei lavori pubblici o del prezzario regionale dei lavori agricoli, per i miglioramenti fondiari.
- 5) nel caso di lavori o prestazioni non previste nel prezzario regionale dei lavori pubblici di cui al numero 4, analisi dei prezzi predisposta da un tecnico abilitato indipendente o progettista redatta utilizzando i prezzi relativi alla manodopera, ai noleggi e ai materiali a piè d'opera indicati nel suddetto prezzario;
- 6) qualora il beneficiario sia già in possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione dei lavori in progetto, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante il possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione dei lavori con indicati gli estremi delle stesse;
- 7) qualora il beneficiario non sia in possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione dell'intervento, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante che per l'intervento non sono state richieste le relative autorizzazioni oppure che sono state richieste ma non ancora rilasciate oppure che le relative comunicazioni non sono state presentate;

d) Documentazione relativa all'acquisto di impianti, attrezzature, macchinari, impianti tecnologici stabilmente infissi negli edifici e beni immateriali:

- 1) almeno tre preventivi di spesa tra loro comparabili rilasciati, antecedentemente alla presentazione della domanda di sostegno, da ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza tra di loro, contenenti l'indicazione dettagliata dell'oggetto della fornitura e il relativo costo:
- 2) una relazione tecnico-economica del beneficiario, illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido. La relazione tecnico-economica non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso:
- 3) per macchinari o attrezzature o servizi specialistici innovativi, documentazione attestante la ricerca di mercato, attraverso listini prezzi o i tre preventivi, finalizzata ad ottenere informazioni comparative e indipendenti sui prezzi del prodotto o dei materiali che lo compongono o dei servizi specialistici da acquisire, nonché una relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato e indipendente, in cui si attesta la congruità del costo;
- 4) nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato e indipendente, in cui si attesta l'impossibilità, debitamente motivata, di individuare altre imprese concorrenti in grado di fornire i beni, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare;

e) documentazione relativa a spese generali quali le spese tecniche, le consulenze, gli studi di fattibilità, o similari:

- sulla base di almeno tre preventivi, fra loro comparabili, forniti da professionisti diversi e indipendenti contenenti la dettagliata descrizione del servizio e il relativo costo. Ai preventivi sono allegati, ove pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul fornitore quali, a titolo esemplificativo, elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna e sulla modalità di esecuzione del progetto (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione);
- 2) ove non sia possibile disporre di tre preventivi, un tecnico qualificato indipendente, dopo avere effettuato un'accurata indagine di mercato, attesta, motivandola debitamente, l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi analoghi e allega una relazione descrittiva;
- 3) la relazione descrive in dettaglio gli investimenti programmati ed evidenzia, con una disaggregazione per voce di costo, le modalità operative che contrassegnano l'attività da svolgere, le risorse da impegnare e le fasi in cui è articolato il servizio.
- 2. A pena di inammissibilità alla domanda di sostegno è allegato il Progetto di sviluppo di nuovi prodotti di cui al comma 1, lettera a), numero 10.

9 ANTICIPO DEL SOSTEGNO

1. Ai fini della liquidazione dell'anticipo del sostegno concesso valgono le condizioni previste dall'articolo 35 del bando.

10 ACCONTO DEL SOSTEGNO

- 1. Ai fini della liquidazione dell'acconto del sostegno concesso valgono le condizioni previste dall'articolo 36 del bando.
- 2. Alla domanda di acconto è allegata la documentazione di seguito indicata:
- a. dichiarazione del capofila attestante che quanto realizzato dal beneficiario corrisponde a quanto previsto dal PF

approvato;

- b) se non già pervenuta, dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante il possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione degli interventi con indicati gli estremi delle stesse;
- c) se non già pervenuta, copia dei contratti preliminari relativi all'acquisto di fabbricati;
- d) fatture, o altra equipollente documentazione fiscale;
- e) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture o di altra equipollente documentazione fiscale con le modalità di cui all'articolo 34 del presente bando;
- f) relativamente agli onorari professionali, se dovuta, copia del versamento della ritenuta d'acconto;
- g) computo metrico consuntivo redatto dal tecnico abilitato incaricato con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate. Nel caso di lavori soggetti alla normativa sugli appalti, i prezzi unitari a cui fare riferimento a consuntivo corrispondono a quelli contrattuali;
- h) relazione, redatta dal tecnico abilitato incaricato, comprovante la coerenza tra l'acconto richiesto e lo stato di avanzamento degli interventi realizzati;
- i) dettagliata relazione intermedia, redatta dal beneficiario, contenente i seguenti elementi essenziali:
 - 1. descrizione dell'operazione al momento realizzata;
 - 2. elenco delle fatture, o altra equipollente documentazione fiscale, presentata in acconto con indicato, per ciascuna di esse, l'importo imponibile, l'importo dell'Iva, le modalità di pagamento (tipo, data, importo) e l'importo rendicontato in acconto;
 - 3. quadro finanziario di raffronto tra costi previsti e costi al momento sostenuti, coerente con la documentazione prodotta in acconto;
 - 4. previsione sulle tempistiche di conclusione dell'operazione;
- j) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante
 - 1. che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata
 - 2. l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata
- k) se il beneficiario ha usufruito dei servizi di formazione, di cui al tipo di intervento 1.1 del PSR, copia dell'attestato di frequenza rilasciato dall'Ente che ha fornito la formazione, oppure se ha usufruito dei servizi di consulenza, di cui al tipo di intervento 2.1 del PSR, copia della consulenza prestata dal fornitore del servizio controfirmata dal beneficiario per accettazione

11 SALDO DEL SOSTEGNO

- 1. Ai fini della liquidazione del saldo del sostegno richiesto valgono le condizioni previste dall'articolo 37 del bando.
- 2. Alla domanda di saldo è allegata la seguente documentazione:
- a) se la liquidazione del saldo è richiesta prima della conclusione del PF, di cui all'articolo 38 del bando, dichiarazione del Capofila, attestante:
 - 1. il rispetto dell'Accordo di filiera da parte dei partecipanti diretti e indiretti;
 - 2. che le operazione, con accesso singolo o integrato, sono in fase di realizzazione in coerenza con quanto previsto nel PF e nel rispetto delle tempistiche fissate per l'attuazione del PF medesimo;
 - 3. che l'operazione o il Progetto integrato oggetto della domanda di pagamento a saldo è stato realizzato in coerenza con il PF e nel rispetto delle tempistiche di attuazione del PF medesimo;
 - 4. che il partecipante diretto contribuisce al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati del PF, indicando e quantificando gli stessi;
- b) copia dei contratti relativi all'acquisto di fabbricati, se non già trasmessi;
- c) fatture o altra equipollente documentazione fiscale;
- d) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture, o di altra equipollente documentazione fiscale con le modalità di cui all'articolo 34 del bando;
- e) relativamente agli onorari professionali, se dovuta, copia del versamento della ritenuta d'acconto;
- f) copia completa del progetto relativo ad eventuali varianti non sostanziali, se previsto dalla normativa vigente;

- g) comunicazione al competente Ufficio delle eventuali varianti non sostanziali;
- h) computo metrico consuntivo redatto dal tecnico abilitato incaricato con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate. Nel caso di lavori soggetti alla normativa sugli appalti, i prezzi unitari a cui fare riferimento a consuntivo corrispondono a quelli contrattuali;
- i) relazione, redatta dal tecnico abilitato incaricato, comprovante la coerenza tra il costo sostenuto a consuntivo e gli interventi realizzati;
- j) per opere edili: certificato di collaudo o di regolare esecuzione, redatto del direttore dei lavori e contro firmato dall'impresa esecutrice e dall'azienda beneficiaria;
- k) ove previsto copia della dichiarazione di fine lavori;
- l) per impianti tecnologici: copia delle certificazioni di conformità;
- m) per interventi relativi all'efficientamento energetico dei fabbricati: attestato di prestazione energetica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;
- n) per operazioni per le quali il richiedente ha richiesto i punteggi relativi alle certificazioni volontarie di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (UE) 1305/2013, conferma del possesso della certificazione redatta dall'Ente certificatore;
- o) dettagliata relazione conclusiva, redatta dal beneficiario contenete i seguenti elementi:
 - 1) descrizione dell'operazione realizzata con evidenza degli obiettivi conseguiti in relazione allo sviluppo del nuovo prodotto;
 - 2) elenco delle fatture, o altra equipollente documentazione fiscale con indicato, per ciascuna di esse, l'importo imponibile, l'importo dell'Iva, le modalità di pagamento (tipo, data, importo) e l'importo rendicontato;
 - 3) quadro finanziario di raffronto tra costi previsti e costi sostenuti coerente con la documentazione prodotta a rendiconto;
 - 4) dimostrazione dell'avvenuto miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale dell'azienda agricola da un punto di vista economico e ambientale;
- p) dichiarazione sostituiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, resa dal beneficiario e attestante:
 - 1. che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
 - 2. l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata;
- q) se non già trasmesso, copia dell'attestato di frequenza rilasciato dall'Ente che ha fornito la formazione di cui al tipo di intervento 1.1 del PSR oppure copia della consulenza prestata dal fornitore del servizio di cui al tipo di intervento 2.1 del PSR controfirmata dal beneficiario per accettazione.

12 IMPEGNI E OBBLIGHI SPECIFICI

12.1 Impegni essenziali

- 1. Gli impegni essenziali a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2368 di data 9 dicembre 2016, la quale riporta anche le relative modalità di controllo.
- 2. Oltre agli impegni di cui al comma 1, sono previsti i seguenti impegni essenziali:
- a) non effettuare variazioni alle operazioni che comportino una riduzione del costo ammesso, fissato nel provvedimento di concessione del sostegno, superiore al 30 per cento;
- b) rispettare la normativa in materia di aiuti di stato e "de minimis".
- 3. Le modalità di controllo degli impegni di cui al comma 2 sono indicate nelle tabelle che seguono.
- 4. Il mancato rispetto degli impegni di cui ai commi 1 e 2 comporta la decadenza dal sostegno. L'ufficio attuatore revoca il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
- 5. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

12.2 Impegni accessori

- 1. Gli impegni accessori a carico del beneficiario e le relative modalità di controllo sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2368 di data 9 dicembre 2016.
- 2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la riduzione delle somme concesse. L'ufficio attuatore

revoca parzialmente il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.











DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITO GIOVANE AGRICOLTORE

Il sottoscritto	titolare/legale rappresentante
	(nome e cognome)
dell'impresa	
	(denominazione come risultante da certificato della CCIAA)
con sede legale in	
	(via e n. civico, CAP, Comune, Provincia)
codice fiscale/partita IVA	A
	DICHIARA
di essere in possesso del	requisito di giovane agricoltore in quanto:
•	one della domanda di sostegno ha un'età compresa tra diciotto anni compiuti e non superiore a
corresponsabilità civile e	in qualità di capo dell'azienda assumendo per la prima volta la responsabilità o fiscale di un'azienda agricola del giovane in qualità di: agricola individuale <i>oppure</i>
•	oppure insieme ad altri eventuali giovani agricoltori, di società di persone avente ad oggetto
c) socio amministratore, titolare di quote di capita d) socio amministratore,	unico o delegato di società di capitale avente ad oggetto l'esercizio di attività agricola nonché ale sufficienti ad assicurargli la maggioranza in assemblea ordinaria e straordinaria oppure unico o delegato di società cooperative avente ad oggetto l'esercizio di attività agricola; alifiche e competenze professionali in campo agricolo, comprovate da diploma/attestato di ¹⁰

⁹ L'insediamento avviene nei dodici mesi precedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno; l'inizio dell'insediamento coincide:

a) con la data di apertura di partita I.V.A. agricola per le aziende individuali;

b) con la data di assunzione della carica di amministratore per le società di persone o socio amministratore, unico o delegato, per le società di capitali e cooperative.

10 a) titolo di studio di perito agrario o agrotecnico oppure un diploma di laurea, triennale o quinquennale, in campo agrario,

forestale, naturalistico, ambientale o veterinario o titolo equipollente;

b) corso di formazione della durata minima di centocinquanta ore, finalizzato all'acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative alla gestione di un'impresa agricola e alle pratiche agricole rispettose dell'ambiente, al corretto uso dei fertilizzanti e all'applicazione delle norme obbligatorie in agricoltura, con attestazione di superamento di verifica finale.











DICHIARAZIONE PER CONTRIBUTI «DE MINIMIS»

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

ai sensi dell'articolo 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Il sottoscritto	in qualità di titolare/legale rappresentante
(nome e cognome)	
dell'impresa	
(denominazione come risultante da certificato della CCIA	4)
con sede legale in	
(via e n. civico, CAP, Comune, Provincia)	
codice fiscale/partita IVA	
per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regol GUUE n. L 352 del 24.12.2013)	lamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione (pubblicato sulla
nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolament	ti della Commissione:
 Regolamento n. 1407/2013 «de minimis» ę Regolamento n. 1408/2013 «de minimis» r Regolamento n. 717/2014 «de minimis» ne Regolamento n. 360/2012 «de minimis» pe 	nel settore agricolo
- presa visione delle Istruzioni per la compilazione della	-
	:i dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del re 2000, n. 445
·	DICHIARA
Sezione A –	Natura dell'impresa ¹¹
(barrare la casella che interessa)	
che l'impresa non è collegata, direttamente o indiret	ttamente, con altre imprese

¹¹ Per il concetto di collegamento/controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le istruzioni per la compilazione (Allegato I – Sezione A).

ovvero	
che l'impresa è collegata, direttamente o indirettamente, con le imprese seguenti aventi sede legale o ur operative in Italia:	nità
a) impresa	
denominazione come risultante da certificato della CCIAA)	
sede legale	
via e n. civico, CAP, Comune, Provincia)	
partita IVA	
b) impresa	
denominazione come risultante da certificato della CCIAA)	
sede legale	
via e n. civico, CAP, Comune, Provincia)	
partita IVA	
c) impresa	
denominazione come risultante da certificato della CCIAA)	
sede legale	
via e n. civico, CAP, Comune, Provincia)	
partita IVA	
Sezione B – Rispetto del massimale	

- che l'esercizio finanziario (anno fiscale) dell'impresa inizia il e termina il

(barrare la casella che interessa)

☐ che all'impresa "unica" i richiedente NON E' STATO CONCESSO in Italia da pubbliche amministrazioni ovvero mediante risorse pubbliche, nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti, alcun aiuto «de minimis», tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni, acquisizioni, scissioni e trasferimenti di ramo d'azienda¹³

¹² Per "impresa unica" si intende l'impresa richiedente e tutte le eventuali imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo) ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013.

13 Nel caso specifico in qui l'impresa richia del l'articolo 2.

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni (art.3(8) del Reg 1407/2013)

tutti gli aiuti «de minimis» accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

ovvero

che all'impresa "unica" ² richiedente SONO STATI CONCESSI in Italia da pubbliche amministrazioni ovvero
mediante risorse pubbliche, nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti, i seguenti aiuti
«de minimis» , tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni, acquisizioni, scissioni e trasferimenti di ramo d'azienda ³ :

Denominaz. impresa ¹⁴	Soggetto concedente	Norma di riferimento	Data concessione	Reg. UE de minimis ¹⁵	Importo aiuto concesso	Importo aiuto liquidato a saldo¹6
TOTALE						

	TOTALE					
Sezione C – Settori	in cui opera l'impre	esa ¹⁷				
- (barrare la casella che interessa)						
che l'impresa opera solo nei settori economici ammissi	bili al finanziamento	de minimis				
0	vvero					
che l'impresa opera anche in settori economici esclusi dal finanziamento de minimis, tuttavia dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi						
Luogo e data	Firma del titolare	/legale rappreser	ntante ¹⁸			

¹⁴ Inserire prima i contributi «de minimis» concessi all'impresa richiedente e, nelle righe successive, gli eventuali contributi concessi alle imprese collegate.
¹⁵ Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in «de minimis» ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a

¹⁵ Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in «de minimis» ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti. Indicare il Regolamento UE in base al quale è stato concesso l'aiuto «de minimis»: Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n. 1535/2007 (settore agricolo 2007-2014); Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020); Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (servizi di interesse economico generale – SIEG 2012-2018).

¹⁶ Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso.

¹⁸ Qualora la dichiarazione non sia firmata digitalmente, allegare fotocopia di un valido documento d'identità del dichiarante.

IMPEGNI ESSENZIALI DELLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO 6.4.3

		Livello di disaggregazione impegno		Modalità		
n°	Impegni	Misura/Sotto misura	Tipo di intervento (Tipologia di Operazione)	di controllo	Riferimento normativo	
a.1	Non effettuare variazioni alle operazioni che comportino una riduzione del costo ammesso fissato nel provvedimento di concessione del sostegno, superiore al 30%		Х	d	Bando – art.32 varianti sostanziali delle operazioni e art 43 Impegni essenziali	
a.2	Rispettare la normativa in materia di aiuti di stato e "de minimis"		X	d	Articolo 48 comma 2, regolamento (UE) 809/2014	

Il rispetto degli impegni e obblighi attestato mediante la presentazione di dichiarazioni o mediante la formazione o uso di atti che, in sede di verifica, risultano falsi comporta la decadenza dall'aiuto

Legenda

d = controllo su base documentale

Programma Sviluppo Rurale		FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	Intervento 6.4.3	3	A	Azione	Rif. So	heda A	.5	
Descrizione impegno	a.1 - Impegno a non effettuare variazioni alle operazioni che comportino una riduzione del costo ammesso, fissato nel provvedimento di concessione del sostegno, superiore al 30%										
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Baı	ndo – art.32 varianti so	stanziali de	elle operazioni e a	rt 43 Impegni ess	senzi	ali				
Livello di disaggregazione dell'impegno	Misura/sotto misura										
(determinazione del montante riducibile)	X		Tipo di intervento (Tipologia di operazione)								
Tipologia di penalità	X	Decadenza totale								100% Controllo in	
		Esclusione			Campo di	X		Controllo nistrativo		situ	
	Riduzione graduale	Riduzione graduale			applicazione		Campio control in loco	one llo docun	n	Campione controllo in loco	
					Campio control ex post	lo docun	n	Campione controllo ex post			
Descrizione modalità di verifica documentale		rifica che la riduzione d ncessione	el costo an	nmesso a variante	e non superi il 309	‰ ris∣	oetto al	costo an	nmesso	nel provvedimento di	
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda											

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata

Il rispetto dell'impegno è accertato mediante la verifica che le varianti sostanziali rispettino la soglia massima di riduzione del costo consentita dal bando

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA		Misura	Intervento 6.4.3			Azione	Rif. Scheda A.5		5	
Descrizione impegno	a.2	a.2 - Rispettare la normativa in materia di aiuti di stato e "de minimis"									
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Art	Articolo 48 comma 2, regolamento (UE) 809/2014									
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile)		Misura/sotto misura									
	X	X Tipo di intervento (Tipologia di operazione)									
Tipologia di penalità	X	Decadenza totale Esclusione				х		% Controllo ninistrativo	х	100% Controllo in situ	
		Esclasione		Campo di							
	Riduzione graduale			арр	applicazione		Campi contro in loco	llo docum.	х	Campione controllo in loco	
						Campi contro ex pos	llo docum.		Campione controllo ex post		
Descrizione modalità di verifica documentale		l rifica delle banche dati ssimi consentiti e le ali	•		l uti di stato". Verif	l ica cł	l ne l'aiuto	totale perc	<u>l</u> epito	l non superi i limiti	
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda											
	1	Impegno non gradu	ıato in ter	mini di entità/o	ravità/durata						

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata

Il mancato rispetto dell'impegno comporta l'esclusione parziale o totale dell'aiuto e il recupero degli importi già versati per il tipo di intervento

CONTENUTI MINIMI DELL'ACCORDO DI FILIERA

1 Titolo e capofila

Indicazione del Titolo del PF.

Indicazione del capofila e affidamento dei compiti previsti dal presente bando.

2 Partecipanti diretti e indiretti

Indicazione dei soggetti che sottoscrivono l'accordo in qualità di partecipanti diretti e di partecipanti indiretti, con indicazione, per ciascuno di essi, del settore produttivo di appartenenza alla data di presentazione del PF e del settore produttivo presunto a conclusione del PF medesimo

3 Obiettivi e finalità

Indicazione delle finalità, degli obiettivi e dei risultati attesi dal PF.

4 Operazioni

Indicazione delle operazioni e degli interventi che saranno realizzati dai singoli partecipanti diretti e dai partecipanti indiretti.

5 Cronoprogramma

Dettagliato cronoprogramma, su base semestrale, delle attività e dell'avanzamento finanziario del PF, declinato per partecipante diretto e indiretto.

6 Materie prime

Quantitativi complessivi stimati di materia prima e di prodotti finiti cui l'accordo è riferito che i partecipanti diretti e indiretti si impegnano a cedere, acquistare, lavorare, promuovere o commercializzare per tutta la durata prevista dall'accordo.

7 Responsabilità reciproche

Responsabilità reciproche delle parti, per tutta la durata dell'accordo, che legano tra loro i diversi sottoscrittori, in particolare in relazione a :

- criteri per la determinazione del prezzo (riferimenti a listini, a costi di produzione, alla qualità, ecc..);
- mancata realizzazione parziale o totale delle singole operazioni;
- eventuali limitazioni all'autonomia dei partecipanti diretti in ordine alla gestione del proprio intervento.

Responsabilità delle parti nei confronti della Regione.

8 Impegni e obblighi

Descrizione degli impegni e degli obblighi assunti dai sottoscrittori dell'accordo tra di loro e nei confronti della Regione ed in particolare:

- impegno di ciascun partecipante all'accordo, diretto e indiretto, a realizzare le operazioni di competenza ed a rispettare gli impegni e obblighi che verranno posti a fronte della concessione

del sostegno;

- impegno di tutti i partecipanti al PF a rispettare gli impegni e obblighi derivanti dal finanziamento del PF e in particolare quelli relativi al mantenimento quinquennale del vincolo.

9 Subentri

Disciplina dell'eventuale variazione del capofila e della modifica dei partecipanti diretti

10 Durata

Indicazione della durata che garantisca il rispetto di vincolo di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del PSR 2014-2020 di cui al D.P.Reg. 0141/Pres. del 07.07.2016.

11 Sottoscrizione

Sottoscrizione da parte di tutti partecipanti diretti e dei partecipanti indiretti al PF.









Ministero delle politiche agricole e forestalli

Unione europea

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Regione autonoma Friuli Venezia Giulia Domanda di accesso individuale alla tipologia di intervento

	oppure oppure
Domanda di a	ccesso integrato alle tipologie di
intervento	1
MED	IANTE PROGETTO DI FILIERA
	Alla REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche Servizio sviluppo comparto agricolo Via Sabbadini, 31 33100 UDINE Trasmessa mediante PEC a
Progetto di Filiera ³	
Capofila ⁴	
Orientamento produttivo della Filiera ⁵	

¹ Indicare la tipologia di intervento del PSR a valere sulla quale è presentata la domanda di sostegno, nel caso di Progetto integrato con attivazione di più tipologie di intervento, con esclusione della 1.1 o 2.1, indicare tutte le tipologie di intervento attivate

² Inserire la PEC del competente ufficio attuatore rinvenibile nella scheda di allegato A)

³ Indicare il progetto di filiera a cui partecipa il richiedente

⁴ Indicare il nominativo del Capofila del Progetto di filiera a cui partecipa il richiedente

⁵ Indicare l'orientamento produttivo del Progetto di filiera a cui partecipa il richiedente

п	cotto	scritto	6.
	childs	SCFILLO	-

Cognome				No	ome			
Data di nascita					omune di scita			Prov.
Residente in (via, piazza, viale)			n.	Сс	omune di			Prov.
Codice fiscale								
in qualità di lega	le rappresentante dell'	azieno	da/impi	resa	/associaz	ione ⁷		
CUAA (codice fiscale)				PAR	TITA IVA			
Cognome o Ragione sociale				Non	ne			
Residenza o sede legale in				Con	nune di		ŀ	Prov.
Telefono				Cell	ulare			
Indirizzo email							produzi	one
Indirizzo PEC						Settore della filiera ⁸	prima lavorazione / trasformazione	
IIIdilizzo PEC								rcializzazione / ozione
	Aree rurali D				Ante PF		Post PF	
	Aree ruran b				Colture p	regiate	Colture pregiate	
SAU Prevalente ⁹	Aree svantaggiate		re produtt		Cereali pr	oteoleaginose	Cereali proteoleaginose	
		III bas	in base allo SO ¹		Zootecnic	a da carne	Zootecnica da carne	
	Altre aree				Lattiero caseario e zootecnia da latte		Lattiero caseario e zootecnia da latte	
Localizzazione sede/unità	Aree rurali D							
operativa ¹¹	Aree svantaggiate							

- in qualità di partecipante diretto e in attuazione del Progetto di Filiera denominato

CHIEDE DI ACCEDERE

⁶ Tutti i campi devono essere compilati
⁷ Tutti i campi devono essere compilati
⁸ Indicare il settore di appartenenza nella filiera
⁹ Inserire la localizzazione della SAU prevalente per le sole aziende di produzione primaria
¹⁰ Indicare il settore produttivo per le sole aziende di produzione primaria calcolato in base allo Standard output prima e dopo la realizzazione del Progetto di filiera

11 Indicare la localizzazione della sede o dell'unità operativa per le sole imprese di prima lavorazione/trasformazione

dall'ar 1. di did pe 30 2. ch int 3. ch b) c) 4. ch	le fine dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzior art.76 del sopradetto DPR, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti fa i avere	Isi: e della Repubblica ell'agricoltore e de el decreto legislativo o alla tipologia o egolamento (UE) r nte decisione dell 4.3) oppure MICRO ervento 4.2) oppur
dall'ar 1. di did pe 30 2. ch int 3. ch b) c) 4. ch	art.76 del sopradetto DPR, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti fa i avere	Isi: e della Repubblica ell'agricoltore e de el decreto legislativo o alla tipologia o egolamento (UE) r nte decisione dell 4.3) oppure MICRO ervento 4.2) oppur
dall'ar 1. di dic pe 30 2. ch int 3. ch b)	art.76 del sopradetto DPR, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti fa i avere	Isi: e della Repubblica ell'agricoltore e de el decreto legislativo o alla tipologia o egolamento (UE) r nte decisione dell 4.3) oppure MICRO ervento 4.2) oppur
dall'ar 1. di did pe 30 2. ch int 3. ch a)	art.76 del sopradetto DPR, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti fa i avere	Isi: e della Repubblica ell'agricoltore e de el decreto legislativo o alla tipologia o egolamento (UE) r nte decisione dell 4.3) oppure MICRO
dall'ar 1. di did pe 30 2. ch int 3. ch a)	art.76 del sopradetto DPR, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti fa i avere	Isi: e della Repubblica ell'agricoltore e de el decreto legislativo o alla tipologia o egolamento (UE) r
dall'ar 1. di dio pe 30 2. ch int 3. ch a)	art.76 del sopradetto DPR, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti fa i avere	Isi: e della Repubblica ell'agricoltore e de el decreto legislativ o alla tipologia o egolamento (UE) r
dall'ar 1. di did pe 30 2. ch int 3. ch a)	art.76 del sopradetto DPR, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti fa i avere	Isi: e della Repubblica ell'agricoltore e de el decreto legislativ o alla tipologia o egolamento (UE) r
dall'ar 1. di did pe 30 2. ch int 3. ch	art.76 del sopradetto DPR, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti fa i avere	lsi: e della Repubblica ell'agricoltore e de el decreto legislativ o alla tipologia d
dall'ar 1. di did pe 30 2. ch int	art.76 del sopradetto DPR, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti fa i avere	lsi: e della Repubblica ell'agricoltore e de el decreto legislativ
dall'ar 1. di did pe 30 2. ch	art.76 del sopradetto DPR, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti fa i avere	lsi: e della Repubblica ell'agricoltore e de el decreto legislativ
dall'ar 1. di dio pe 30	art.76 del sopradetto DPR, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti fa i avere ¹⁴ il fascicolo aziendale elettronico, ai sensi del decreto del Presidento icembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta de escatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, de o aprile 1998, n. 173);	lsi: e della Repubblica ell'agricoltore e de el decreto legislativ
dall'ar	art.76 del sopradetto DPR, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti fa	lsi:
	·	•
	6.4.3 – sviluppo di nuovi prodotti.	
	4.2 – investimenti per la trasformazione, la commercializzazione o lo sviluppo di prodot	ti agricoli
	4.1.2 – efficientamento dell'uso dell'acqua nelle aziende agricole	
		ole
	2.1 – servizi di consulenza per gli operatori agricoli e forestali e le PMI attive nelle aree r	urali
	$\boxed{1.1}$ - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenza 13	
 20 eu	i on accesso integrato alle seguenti tipologie di intervento ¹² di cui al Programma di sv 020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi del regolamento (UE) n.1305/2 uropeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e di quanto disposto dal bando per l'acces approccio dei "Progetti di filiera":	013 del Parlament
eu	rogetto di Filiera	013 del Parlament so al PSR mediant

 $^{^{\}rm 12}$ Selezionare le tipologie di intervento attivate con l'accesso integrato

¹³ Per i soggetti individuati quali destinatari finali delle tipologie di intervento 1.1 o 2.1 del PSR indicare OBBLIGATORIAMENTE la tipologia di intervento 1.1 o 2.1

14 specificare se costituito oppure aggiornato il fascicolo aziendale
15 Indicare azienda oppure impresa oppure associazione
16 Compilare la tabella nel caso di accesso individuale.

¹⁷ Indicare le operazioni in coerenza con la sezione "operazioni ammissibili" delle schede allegato A

COSTO TOTALE tipo di in	ntervento euro 19	
- a valere sulle seguenti tipologie di intervento ²⁰ con a	ccesso integrato	
Tipologia di intervento 1.1		
COSTO TOTALE tipo di intervento euro ²¹		
SOSTEGNO RICHIESTO		
Tipologia di intervento 2.1		
COSTO TOTALE tipo di intervento euro ²²		
SOSTEGNO RICHIESTO		
Tipologia di intervento23	Importo al netto dell'IVA	
Descrizione interventi		
COSTO TOTALE tipo di intervento euro ²⁴ SOSTEGNO RICHIESTO		
Tipologia di intervento	Importo al netto dell'IVA	
Descrizione interventi	netto dell'IVA	
	1	1

 $^{^{18}}$ Costo totale previsto per le operazioni da realizzare sul tipo di intervento 4.1.1 da confermare in sede di presentazione a SIAN della domanda di aiuto

¹⁹ indicare l'importo del sostegno richiesto

²⁰ Compilare la tabella solo se trattasi di un Progetto integrato

²¹ Costo totale previsto per le operazioni da realizzare sul tipo di intervento 4.1.1 da confermare in sede di presentazione a SIAN della domanda di aiuto

 $^{^{22}}$ Costo totale previsto per le operazioni da realizzare sul tipo di intervento 4.1.1 da confermare in sede di presentazione a SIAN della domanda di aiuto

²³ Indicare la tipologia di intervento attivata tra le seguenti: 4.1.1, 4.1.2, 4.2, 6.4.3

²⁴ Costo totale previsto per le operazioni da realizzare sul tipo di intervento 4.1.1 da confermare in sede di presentazione a SIAN della domanda di aiuto

COSTO TOTALE tipo di intervento euro ²⁵		
SOSTEGNO RICHIESTO		
Tipologia di intervento	Importo al netto dell'IVA	
Descrizione interventi		
COSTO TOTALE tipo di intervento euro ²⁶		
SOSTEGNO RICHIESTO		
TOTALE COSTO PROGETTO INTEGRATO		
TOTALE SOSTEGNO RICHIESTO		
euro; Alla presente domanda semplificata si allega la seguente documentazione - fotocopia non autenticata di un documento di identità del so - eventuale delega alla sottoscrizione della domanda da pa condotta in forma societaria; - Per le tipologie di intervento 4.1.1, 4.1.2 e 4.2: piano aziendale - Per la tipologia di intervento 3.2: Piano di informazione e divu - Per la tipologia di intervento 6.4.3: Progetto di sviluppo di nuo - Per le tipologie di intervento 6.4.3 e 4.2: dichiarazione "de mir	ttoscrittore in corso rte degli altri soci e lgazione ovi prodotti;	
Data		
l beneficiario, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali con l'apposizione della firma so · dichiara di aver preso visione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 c · autorizza il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile o giudizia documentazione accessoria, per le finalità istituzionali.	lel D.Lgs. 196/2003;	eventuali allegati e/o altra
		Firm

²⁵ Costo totale previsto per le operazioni da realizzare sul tipo di intervento 4.1.1 da confermare in sede di presentazione a SIAN della domanda di aiuto ²⁶ Costo totale previsto per le operazioni da realizzare sul tipo di intervento 4.1.1 da confermare in sede di presentazione a SIAN della

domanda di aiuto

27 Inserire la documentazione richiesta dall'allegato A in relazione alla/e tipologia/e di intervento attivata/e









Ministero delle politiche agricole e forestali

Unione europea

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Regione autonoma Friuli Venezia Giulia DOMANDA PER L'ACCESSO AL PSR MEDIANTE PROGETTO DI FILIERA

Alla REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche Servizio competitività sistema agro alimentare Via Sabbadini, 31 33100 UDINE

Trasmessa mediante PEC a competitivita@certregione.fvg.it

Il sottoscritto1:

Cognome				Nome			
Data di nascita				Comune di nas	cita		Prov.
Residente in (via, piazza,)			n.	Comune di			Prov.
Codice fiscale							
In qualità di capofila del I	Progetto di Fil	liera ²					
☐ Agricolo		☐ Misto			☐ Mon	tano	
denominato							
costituito a seguito della sottoscrizione in data³ dell'accordo di filiera, allegato alla presente domanda, tra i seguenti partecipanti diretti:							
Partecipante diretto Ca	apofila 1 ⁴						

 $^{^{1}}$ Compilare tutti i campi relativi al capofila

² Indicare la tipologia di Progetto di Filiera e la denominazione

³ Indicare la data di stipula dell'accordo di filiera

CUAA (codice fiscale)		PAR	TITA IVA					
Cognome o Ragione sociale		Nom	ne					
Residenza o sede legale in		Com	nune di				Prov.	
Telefono		Cellu	ulare					
Indirizzo email						produz	ione	
In divine DEC				Settore della filiera	a		avorazior ormazior	
Indirizzo PEC						comme	ercializzaz nozione	zione /
DOMANDA DI SOSTEGNO, CON	ACCESSO SINGOLO INT	TEGRATO, I	PRESENTATA	CON PEC [DI DA	λΤΑ		
Partecipante diretto 2 th Legale rappresentante	5							
Cognome			Nome					
Data di nascita			Comune di	nascita				Prov.
Residente in (via, piazza, viale)		n.	Comune di					Prov.
Codice fiscale								
dell'azienda/impresa/as	sociazione							
CUAA (codice fiscale)		PAR	TITA IVA					
Cognome o Ragione sociale		Nom	ne					
Residenza o sede legale in		Com	nune di				Prov.	
Telefono		Cellu	ulare					
Indirizzo email		•				produz	ione	
Indirizzo PEC				Settore della filiera	a	prima l	avorazior ormazior	
munizzo i EC						_	ercializza: nozione	zione /
DOMANDA DI SOSTEGNO, CC	ON ACCESSO SINGOLO I	INTEGRATO), PRESENT	ATA CON PI	EC D	DATA		
Partecipante diretto 3 Legale rappresentante								
Cognome			Nome					
Data di nascita			Comune di	nascita				Prov.
			1			_	_	_
Residente in (via, piazza, viale)		n.	Comune di					Prov.

Indicare gli estremi dell'azienda/impresa/associazione partecipante diretti rappresentata dal capofila
 Indicare i riferimenti dei partecipanti diretti facenti parte del PF (obbligatori, compreso il capofila, n.7 per PF montani o n.5 per PF non montani)

dell'azienda/impresa/associazione

CUAA (codice fiscale)			PAR	TITA IVA					
Cognome o Ragione sociale			Non	ne					
Residenza o sede legale in			Com	nune di	F		Prov.		
Telefono			Celli	ulare					
Indirizzo email							produz	ione	
Indirizzo PEC					Settore della filiera		prima lavorazione / trasformazione		
IIIdiii220 FEC								ercializza: nozione	zione /
DOMANDA DI SOSTEG	NO, CO	N ACCESSO 🗌 SINGOLO 🗍	INTEGRATO	O, PRESENTA	ATA CON PE	EC E	DATA		
Partecipante direction Legale rappresent				Nome					
Data di nascita				Comune di	nascita				Prov.
Residente in (via, piazza, v	viale)		n.	Comune di					Prov.
Codice fiscale						l			l.
dell'azienda/impre	esa/ass	sociazione							
CUAA (codice fiscale)			PAR	TITA IVA					
Cognome o Ragione sociale			Non	ne					
Residenza o sede legale in			Com	nune di				Prov.	
Telefono			Celli	ulare					
Indirizzo email			•				produz	ione	
In divisor DEC					Settore della filiera	a		avorazior ormazior	
Indirizzo PEC								ercializza: nozione	zione /
DOMANDA DI SOSTEG	NO, CO	N ACCESSO 🗌 SINGOLO 🗍	INTEGRATO	D, PRESENTA	ATA CON PE	EC E	DATA		
Partecipante dire Legale rappresent									
Cognome	· ·			Nome					
Data di nascita				Comune di	nascita				Prov.
Residente in (via, piazza, v	viale)		n.	Comune di					Prov.
Codice fiscale									•

CUAA (codice fiscale)				PAR	ΓΙΤΑ IVA					
Cognome o Ragione sociale				Nom	e					
Residenza o sede legale in				Com	une di				Prov.	
Telefono				Cellu	llare					
Indirizzo email				•				produz	ione	
Indirizzo PEC						Settore della filiera			avorazior ormazior	
IIIuiiizzo FEC									ercializzaz nozione	zione /
DOMANDA DI SOSTEGI	NO, CO	N ACCESSO 🗌 SIN	GOLO □0	INTEGRAT	O, PRESEN	TATA CON P	EC DI	DATA		
Partecipante dire Legale rappresenta										
Cognome					Nome					,
Data di nascita					Comune d	nascita				Prov.
Residente in (via, piazza, vi	iale)			n.	Comune d					Prov.
Codice fiscale										
dell'azienda/impre	sa/ass	sociazione		PAR ⁻	ΓΙΤΑ IVA					
Cognome o Ragione sociale				Nom	е					
Residenza o sede legale in				Com	une di				Prov.	
Telefono				Cellu	llare					
Indirizzo email								produz	ione	
Indirizzo PEC						Settore della filiera			avorazior ormazior	
IIIUIII220 PEC						della fillera		commercializzazione / promozione		
DOMANDA DI SOSTEGI	NO, CO	N ACCESSO SIN	GOLO 🗌 II	NTEGRATO), PRESENT	ATA CON PE	C DI D	ATA		
Partecipante dire Legale rappresenta										
Cognome					Nome					
Data di nascita					Comune d	nascita				Prov.
Residente in (via, piazza, vi	iale)			n.	Comune d			·		Prov.
										<u></u>

CUAA (codice fiscale)			PAR	TITA IVA					
Cognome o Ragione sociale			Non	ne					
Residenza o sede legale in			Con	nune di				Prov.	
Telefono			Cell	ulare					
Indirizzo email							produz	ione	
Indirizzo PEC				Settore della filiera	۱	prima lavorazione / trasformazione			
								ercializza: nozione	zione /
DOMANDA DI SOSTEGN	IO, CON	ACCESSO 🗌 SINGOLO 🔲 INT	TEGRATO,	PRESENTATA	CON PEC D)I D	ATA		
Partecipante ind Legale rappresent		7							
Cognome	larice			Nome					
Data di nascita				Comune di	nascita				Prov.
Residente in (via, piazza,	viale)		n.	Comune di				Prov.	
Codice fiscale			•						•
dell'azienda/impr	esa/ass	sociazione							
CUAA (codice fiscale)			PAR	TITA IVA					
Cognome o Ragione sociale			Non	ne					
Residenza o sede legale in			Con	nune di				Prov.	
Telefono			Cell	ulare					
Indirizzo email							produz	rione	
Indirizzo PEC				Settore della filiera	1	prima l trasf	avorazioi ormazior		
MAINZEO I EC							_	ercializza: nozione	zione /
8									

CHIEDE

di accedere al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con accesso mediante Progetto di Filiera, di cui all'articolo 8 comma 1 lettera b) del Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del PSR 2014-2020 (D.P.Reg. 7 luglio 2016, n. 0141/Pres.).

⁶ Inserire altri eventuali partecipanti diretti

⁷ Inserire gli estremi dei partecipanti indiretti al PF

⁸ Inserire altri partecipanti indiretti

A tale fine dichiara che:

1. l'aggregazione tra i partecipanti diretti e indiretti è stata costituita con la seguente forma giuridica									
associazione di Organizzazione di Produttori	(Organizzazione di Produttori riconosciute			consorzi di tu del prodotto		altre forme ⁹		
2. il settore produttivo della filiera e delle aziende agricole di produzione primaria partecipanti diretti è il seguente:									
Colture pregiate		Cereali prot	eoleaginose	•	la carne, on esclusione nenti di ovaiole	_	tiero caseario e otecnia da latte		
3. l'orientamento produttivo della filiera, con riferimento all'articolo 13, comma 1 del bando, è il seguente: ¹⁰									
prodotti biologic	i nuov	i o esistenti (lett	era a)	finalizzate a umani (lettera	•	li nuovi p	rodotti alimentari		
con un forte radi territoriale compresa			lità	green economy (lettera g)					
relative a prodot aderiscono ai regimi 1, lettera b) del reg. (di qua	alità di cui all'art.	16, comma	produzioni	agricole no food	(lettera l	h)		
che già aderiscor certificazione (letter		ntendono aderire	a regimi di						
finalizzate alla promozione dell'export e/o all'internazionalizzazione dei prodotti e/o al potenziamento dell'attività di commercializzazione sui mercati interni (UE) e/o esteri (lettera e)									
4. il prodotto che determina l'orientamento produttivo della filiera è il seguente ¹¹									
Oppure:									
4. il prodotto desti seguente:		•		nazione e a con	nmercializzazio	ne/ pro	mozione è il 		

⁹ Indicare la forma giuridica e il riferimento normativo ¹⁰ Indicare l'orientamento produttivo della filiera ¹¹ Indicare il prodotto trasformato e commercializzato

5. Il costo previsto per la realizzazione del Progetto di Filiera, declinato per partecipante diretto, indiretto e per tipologia di intervento del PSR 2014- 2020 è il seguente:

Naminativa		Tipologia di intervento										TOTALE PARTECIPANTE	
Nominativo Partecipanti	Servizio scelto ¹²			4.1.1		4.1	4.1.2		4.2		4.3	DIRETTO	
diretti	sceito	Costo previsto	Sostegno richiesto	Costo previsto	Sostegno richiesto	Costo previsto	Sostegno richiesto	Costo previsto	Sostegno richiesto	Costo previsto	Sostegno richiesto	COSTO PREVISTO	SOSTEGNO RICHIESTO
1 CAPOFILA	□F□C												
2	□F□C												
3	□F□C												
4	□F□C												
5	□F□C												
6	□F□C												
7	□F□C												
TOTALE PROGETTO DI FILIERA PARTECIPANTI DIRETTI ¹³													
												,	
Nominativo part indiretti		nti Intervento previsto							COSTO PREVISTO				
1													
2													
]
						TOTALE	PROGETI	O DI FILIE	RA PARTE	CIPANTI I	NDIRETTI		
							TOTALE	COMPLES	SSIVO PRO	OGETTO D	I FILIERA		

¹² Se il partecipante diretto è azienda agricola o PMI di prima lavorazione/trasformazione indicare la scelta tra servizi di formazione o di consulenza. Ai servizi di formazione o di consulenza non possono accedere i beneficiari del tipo di intervento 3.2.

13 Costo minimo ai fini dell'ammissibilità

A sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

- 1. che il Progetto di Filiera possiede i requisiti di ammissibilità previsti dal bando;
 - 2. di essere in possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti al Capofila;

Alla presente domanda di Progetto di Filiera è allegata la seguente documentazione:

- fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
- fotocopia dell'accordo di filiera;
- relazione a firma del capofila redatta secondo quanto disposto dall'articolo 18 comma 1lettera b) del bando.

Data

Il beneficiario, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali con l'apposizione della firma sottostante:

- dichiara di aver preso visione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003;
- autorizza il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile o giudiziaria, ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o altra documentazione accessoria, per le finalità istituzionali.

ALLEGATO E)

1. APPLICAZIONE CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGETTI DI FILIERA

1.b Valutazione qualitativa dei Progetti di Filiera (PF) - Procedura

La valutazione qualitativa dei Progetti di Filiera avviene in quattro fasi:

I^ fase – Valutazione qualitativa Progetti integrati (PI) e progetti individuali facenti parte del PF

In questa fase si procede alla valutazione qualitativa dei PI e dei progetti individuali che costituiscono il PF.

Valutazione qualitativa dei PI

La valutazione qualitativa dei PI viene eseguita mediante l'applicazione dei criteri di selezione e delle soglie minime di punteggio previste dai tipo di intervento a valere sui quali le operazioni sono state presentate. I PI che comprendono operazioni che non hanno ottenuto un punteggio sufficiente a superare le relative soglie di ingresso non sono ammessi a finanziamento.

Successivamente viene calcolato il punteggio del PI come media dei punteggi assegnati alle operazioni di esso facenti parte, con esclusione dal calcolo della media dei tipo di intervento che non prevedono criteri di selezione o l'assegnazione di punteggi nonchè per i tipi di intervento 1.1 sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze o 2.1 servizi di consulenza per gli operatori agricoli e forestali e le PMI atteso che per i tipo di intervento 1.1 e 2.1 i beneficiari che accedono al PSR mediante i Progetti di Filiera sono fortemente premiati.

Ppi=∑Pind/n

Valutazione qualitativa Progetti individuali

La valutazione qualitativa dei progetti individuali viene eseguita applicando i criteri di selezione e le soglie minime di punteggio previste dal tipo di intervento a valere sul quale sono state presentate le operazioni. I progetti individuali che non hanno ottenuto un punteggio sufficiente a superare le relative soglie di ingresso non sono ammessi a finanziamento.

A seguito dell'eventuale esclusione dal PF di PI o progetti individuali si procede alla verifica del mantenimento dei requisiti di ammissibilità del PF.

II^ fase – Determinazione punteggio Progetti integrati e progetti individuali del Progetto di filiera

In questa fase si procede, per i PF che mantengono i requisiti di ammissibilità, al calcolo della media dei punteggi assegnati ai Progetti Integrati (Ppi) e ai progetti individuali (Pps) facenti parte del Progetto di Filiera (Pprog).

Pprog=∑(Ppi+Pps)/n

III^ fase – Valutazione qualitativa del Progetto di Filiera

In questa fase si procede alla valutazione qualitativa del Progetto di Filiera mediante l'applicazione dei criteri di selezione indicati al successivo paragrafo 1.b – Criteri di selezione dei Progetti di Filiera – **Ppf.**

IV^ fase – Determinazione punteggio finale del Progetto di Filiera

In questa fase si procede al calcolo del punteggio totale spettante al Progetto di Filiera – PTpf determinato dalla somma dei punteggi calcolati nella fase II/ e nella fase III/ cioè:

PTpf=Pprog+Ppf

1.b Criteri di selezione Progetti di Filiera ai fini del calcolo del punteggio (Ppf)

COERENZA DEGLI OBIETTIVI DEL PROGETTO DI FILIERA

			Setto	ore produtt	ivo**			
N°	Orientamento della filiera*	Lattiero caseario e zootecnica da latte	Zootecnica da carne, apicoltura, con esclusione degli allevamenti di ovaiole	Colture pregiate (comprende frutticoltura, orticoltura, floricoltura, olivicoltura, vitivinicoltura, vivaismo viticolo)	Cereali proteoleaginose	Foresta legno	Cumulabilità	Modalità di applicazione
1	Filiere indirizzate a prodotti biologici nuovi o esistenti.	22	22	20	20	0		Il punteggio è assegnato se il prodotto finito è un prodotto che alla data di presentazione della domanda del PF è biologico o in conversione oppure sarà biologico entro il termine di conclusione del PF. Il punteggio è assegnato se le operazioni programmate nel PF sono finalizzate al potenziamento di linee produttive esistenti inerenti al prodotto di qualità oppure all'avvio di nuove linee produttive oppure relative ad entrambi i casi. Le operazioni proposte e inerenti al prodotto interessato, sia a livello di singolo beneficiario che di PF, sono finanziariamente prevalenti rispetto al costo totale delle operazioni, sia singole che di PF, per le quali viene richiesto l'aiuto. A conclusione del PF è verificata la certificazione biologica del prodotto finito.

2	Filiere con un forte radicamento e riconoscibilità territoriale indirizzate a prodotti che già aderiscono oppure che aderiranno ai regimi di qualità di cui all'art. 16, comma 1, lettera a) del reg. (UE) 1305/2013 (prodotti DOC, DOP, IGT, STG, DOCG, ecc.) compreso il marchio AQUA	18	18	16	10	O	Non cumulabili fra loro	Il punteggio è assegnato se il prodotto finito già aderisce al regime di qualità di cui al reg. (UE) 1305/201, art. 16, comma 1, lettera a) oppure sarà certificato di qualità alla data di conclusione del PF oppure entro tale data saranno state attivate le procedure per l'adesione del prodotto finito al regime. Il punteggio è assegnato se le operazioni programmate nel PF sono finalizzate al potenziamento di linee produttive esistenti inerenti al prodotto di qualità oppure all'avvio di nuove linee produttive inerenti al prodotto di qualità oppure relative ad entrambi i casi. Le operazioni proposte e inerenti al prodotto di qualità interessato, sia a livello di singolo beneficiario che di PF, sono finanziariamente prevalenti rispetto al costo totale delle operazioni, sia singole che di PF, per le quali viene richiesto l'aiuto. Prima del saldo del PF è verificata l'adesione al regime di qualità o l'avvio delle procedure per l'adesione al regime.
3	Filiere relative a prodotti che intendono aderire o che già aderiscono ai regimi di qualità di cui all'art. 16, comma 1, lettera b) del reg. (UE) 1305/2013 e specificatamente elencati nella tipologia di intervento 3.1. (SQNPI, Sistema di qualità nazionale zootecnica) escluso il marchio AQUA	12	12	10	10	0		Il punteggio è assegnato se il prodotto finito già aderisce al regime di qualità di cui al reg. (UE) 1305/201, art. 16, comma 1, lettera b) oppure le procedure per l'adesione del nuovo prodotto finito, di prima lavorazione o trasformato, al regime di qualità sono state attivate o lo saranno prima della liquidazione del saldo cioè prima della chiusura del PF. Il punteggio è assegnato se le operazioni programmate nel PF sono finalizzate al potenziamento di linee produttive esistenti inerenti al regime dii qualità oppure all'avvio di nuove linee produttive inerenti al regime dii qualità oppure relative ad entrambi i casi. Le operazioni proposte e inerenti al prodotto di qualità interessato, sia a livello di singolo beneficiario che di PF, sono finanziariamente prevalenti rispetto al costo totale delle operazioni, sia singole che di PF, per le quali viene richiesto l'aiuto. Prima del saldo del PF è verificata l'adesione al regime di qualità o l'avvio delle procedure per l'adesione al regime di qualità del prodotto finito.
4	Filiere che già aderiscono o intendono aderire ai seguenti regimi di certificazione: ISO 22000 (FSM - Sistema di gestione per la sicurezza degli alimenti), ISO 22005:2007 "Traceability in the feed and food chain - General principles	8	10	9	7	5	Cumulabile	Il punteggio è assegnato se il prodotto o l'impresa di trasformazione e la prevalenza delle aziende di produzione primaria beneficiarie facenti parte del PF aderiscono o intendono aderire ai regimi di certificazione indicati nel criterio . Il requisito è verificato alla data della domanda di PF o prima della liquidazione del saldo ovvero prima della chiusura del PF. Il punteggio è assegnato se le operazioni programmate nel PF sono finalizzate al potenziamento di linee produttive esistenti inerenti al regime di certificazione interessato oppure all'avvio di nuove linee

	and basic requirements for system design and implementation" - Rintracciabilità di filiera, FSSC 22000 - Food Safety Systems; BRC - British Retailer Consortium - Global Food Standard; IFS - International Food Standard, GLOBALGAP (ex EUREPGAP). ISO 14000, EMAS o altri similari							produttive inerenti al regime di certificazione interessato oppure relative ad entrambi i casi. Le operazioni proposte e inerenti al regime di certificazione interessato, sia a livello di singolo beneficiario che di PF, sono finanziariamente prevalenti rispetto al costo totale delle operazioni, sia singole che di PF, per le quali viene richiesto l'aiuto. Prima del saldo del PF è verificata l'adesione al regime di certificazione del prodotto o dell'impresa di trasformazione e della prevalenza delle aziende beneficiarie di produzione primaria.
5	Filiere finalizzate alla promozione dell'export e/o all'internazionalizzazione dei prodotti e/o al potenziamento dell'attività di commercializzazione sui mercati interni (UE) e/o esteri, anche mediante forme innovative, oppure che avviano nuove attività di commercializzazione rivolte al mercato interno (UE) o esterno.	14	15	15	9	10	Cumulabile	Il punteggio è assegnato se le operazioni previste in attuazione del PF da parte dei partecipanti diretti sono finalizzate a potenziare la produzione, la prima lavorazione o la trasformazione e a promuovere l'export o l'internazionalizzazione dei prodotti o a potenziare l'attività di commercializzazione sui mercati interni (UE) o esteri, anche mediante forme innovative o all'avvio di nuove attività di commercializzazione rivolte al mercato interno (UE) o esterno. Il contratto di filiera specifica le attività che saranno avviate e gli obiettivi da perseguire. Prima della conclusione del PF il capofila, con dati oggettivi, dimostra il raggiungimento degli obiettivi indicati nel contratto di filiera e collegati all'assegnazione del punteggio.
6	Filiere finalizzate alla produzione di nuovi prodotti alimentari umani con migliori contenuti salutistici, alimenti dietetici, alimenti senza glutine, OGM Free, alimenti a basso contenuto di sale, colesterolo, ecc. Il prodotto in entrata è un prodotto compreso nell'allegato I al trattato, il prodotto in uscita può anche non essere compreso nell'allegato I al trattato.	11	8	6	10	0	Cumulabile	Il punteggio è assegnato se il nuovo prodotto trasformato e commercializzato è un prodotto alimentare umano con migliori contenti salutistici, alimenti dietetici, alimenti senza glutine, OGM Free, alimenti a basso contenuto di sale, colesterolo, ecc. Per nuovi prodotti alimentari si intendono quelli prodotti, trasformati e commercializzati successivamente alla costituzione della filiera. Il punteggio è assegnato per l'avvio di linee produttive inerenti al nuovo prodotto. Le operazioni proposte e inerenti alla produzione e alla trasformazione dei nuovi prodotti alimentari umani non tradizionali, sia a livello di singolo beneficiario che di PF, sono finanziariamente prevalenti rispetto al costo totale delle operazioni, sia singole che di PF, per le quali viene richiesto l'aiuto.

	MMANO PUNTEGGIO SSIMO	55	55	55	55	55		
9	Altre filiere	0	0	0	0	0		
8	Filiere per le produzioni agricole no food finalizzate alla realizzazione di prodotti non allegato I. Il prodotto in entrata è sempre un prodotto compreso nell'allegato I al Trattato.	0	0	5	9	O	Cumulabile	Il punteggio è assegnato se il prodotto trasformato o commercializzato è un prodotto no food. Il prodotto in entrata è sempre un prodotto compreso nell'allegato I al trattato. Il punteggio è assegnato se le operazioni programmate nel PF sono finalizzate al potenziamento di linee produttive esistenti inerenti al prodotto no food oppure all'avvio di nuove linee produttive inerenti al prodotto no food oppure relativi ad entrambi i casi. Le operazioni proposte e inerenti al prodotto no food, sia livello di singolo beneficiario che di PF, sono finanziariamente prevalenti rispetto al costo totale delle operazioni, sia singole che di PF, per le quali viene richiesto l'aiuto.
7	Filiere green economy che già aderiscono o intendono aderire ai regimi di certificazione per la gestione forestale sostenibile e di catena di custodia di prodotto	0	0	0	0	40	Cumulabile	Il punteggio è assegnato se il prodotto trasformato o commercializzato è certificato per la gestione forestale sostenibile e di catena di custodia di prodotto alla data di presentazione della domanda di PF o alla data di chiusura del PF. Le operazioni proposte sono coerenti con le finalità del PF. Il punteggio è assegnato se le operazioni programmate nel PF sono finalizzate al potenziamento di linee produttive esistenti che operano in regime di certificazione oppure all'avvio di nuove linee produttive inerenti al regime di certificazione di cui trattasi. Le operazioni proposte e inerenti alla certificazione, sia a livello di singolo beneficiario che di PF, sono finanziariamente prevalenti rispetto al costo totale delle operazioni, sia singole che di PF, per le quali viene richiesto l'aiuto. Prima del saldo del PF è verificata l'adesione al regime o il mantenimento della stessa.

^{*} L'orientamento della filiera è determinato in base al prodotto e agli obiettivi che la filiera si pone come desumibili dal contratto di filiera. Gli elementi indicati nel contratto sono assunti a riferimento per l'assegnazione dei punteggi.

^{**} Il settore produttivo della filiera è individuato, per tutte le filiere tranne quelle indicate ai numeri 5, 6 e 8, in base al prodotto trasformato e commercializzato oppure in base al prodotto in entrata.

Per le filiere indicate ai numeri 5, 6 e 8 il settore produttivo è determinato dal settore produttivo delle aziende agricole di produzione primaria partecipanti al Progetto di Filiera.

Per tutte le filiere il settore produttivo prevalente delle aziende agricole di produzione primaria è coerente al settore produttivo della filiera accertato alla data di presentazione del PF oppure raggiunto, a seguito dell'attuazione delle operazioni, prima del saldo dell'aiuto.

Il settore produttivo delle aziende agricole di produzione primaria è determinato, alla data di presentazione della domanda di Progetto di Filiera:

- sulla base del relativo Standard Output alla data del PF e mantenuto fino alla liquidazione dell'aiuto oppure
- in forma oggettiva sulla base dei risultati attesi al termine delle operazioni proposte e del Progetto di Filiera, nel caso di aziende agricole di produzione primaria il cui settore produttivo risulti non prevalente o non presente alla data della domanda di Progetto di Filiera come verificato alla data del saldo dell'aiuto.

In tutti i casi il settore produttivo della filiera è confermato prima della liquidazione a saldo del Progetto di Filiera.

GRADO DI INTEGRAZIONE CON GLI OBIETTIVI DEI PROGETTI DI FILIERA

Descrizione criterio	Descrizione criterio Applicazione I		Cumulabilità	Modalità di applicazione		
Filiere di qualsiasi tipo che prevedono anche la realizzazione di impianti per la produzione di energia da FER per autoconsumo ivi compresa la produzione di energia mediante il riutilizzo di sottoprodotti ottenuti nelle sole aziende partecipanti al PF.	Tutti i settori produttivi	5		Il punteggio è assegnato se almeno 1/3 delle aziend partecipanti al PF prevedono anche la realizzazione di impian per la produzione di energia da FER per autoconsumo.		
Filiere di qualsiasi tipo che prevedono anche l'avvio o il potenziamento della produzione o della vendita di prodotti agroalimentari tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legislativo 30 aprile 1998, n. 173 e del DM 8 settembre 1999 n. 350 o prodotti di Denominazioni Comunali d'Origine (De.C.O.), o Denominazioni comunali (De.Co.), di cui alla legge n° 142 dell'8 giugno 1990. Il prodotto in entrata è un prodotto elencato nell'allegato I al Trattato.	Tutti i settori produttivi	2	Cumulabili	Il punteggio è assegnato se la filiera prevede, oltre agli indirizzi di cui ai criteri "Coerenza degli obiettivi del PF" anche l'avvio o il potenziamento della produzione o della vendita di prodotti che, alla data di presentazione della domanda di PF, è iscritto o lo sarà alla data di chiusura del PF e prima del saldo degli aiuti, nell'apposito elenco tenuto e aggiornato da ERSA. In entrambi i casi il prodotto deve essere iscritto nell'elenco gestito da ERSA alla data di chiusura del PF e del saldo dell'aiuto.		
SOMMANO PUNTEGGIO MASSIMO	,	7				

^{*} E' escluso qualsiasi sostegno alla produzione di biocombustibili derivanti da produzione agricola dedicata.

^{**} Non sono considerati ai fini dell'applicazione del punteggio gli impianti per la vendita di energia.

GRADO DI COINVOLGIMENTO DEI PARTECIPANTI

Descrizione criterio	Applic	azione	Punteggio	teggio Cumulabilità		Modalità di applicazione		
Forma del contratto di filiera	Rete di impresa, costitui 33/2009 o della L.r. 4/20 Cooperative		5	Non cumulabili		Il punteggio è assegnato in funzione della forma giuridica dell'aggregazione assunta dai partecipanti al Progetto di Filiera come desumibile dal contratto di filiera. La durata minima del contratto di filiera è pari al vincolo di destinazione d'uso di cui all'art. 71 del regolamento (UE) 1303/2013 a decorrere dall'ultimo		
	Altre forme di aggregazi	0			pagamento eseguito in favore dei partecipanti al PF.			
Coinvolgimento delle aziende agricole di produzione primaria o forestali*	Forme di aggregazione concentrazione dell'offer distinta la fase della comprodotto.	1	Non cumulabili		Il punteggio è assegnato in funzione dell'attività svolta dalla rete, coerente con quella prevista dal criterio, come desumibile dall'atto costitutivo della rete o dal contratto di filiera. L'attività di cui trattasi è confermata dal capofila prima della liquidazione dell'ultimo saldo inerente al Progetto di Filiera.			
	Forme di aggregazione concentrazione dell'offer commercializzazione cor	3	Cumulabili					
	Quantità di materie prime o prodotti semilavorati, rispetto al totale aziendale	Quantità di materie prime o prodotti semilavorati, rispetto al totale, compresa tra il 20 e il 35 %	5	Non cumulabili	Cumulabili	Il punteggio è assegnato in funzione della percentuale di quantità di materie prime o prodotti semilavorati, rispetto al totale aziendale, indicate nel Contratto di filiera e che i partecipanti diretti o indiretti alla filiera si impegnano a conferire o fornire negli impianti di trasformazione o nelle strutture di commercializzazione o per le quali si organizza la promozione in forma coordinata. Le percentuali di cui trattasi sono confermate, prima della liquidazione dell'ultimo saldo relativo al Progetto		
	coerenti con la tipologia di filiera e le operazioni proposte, che i partecipanti diretti o indiretti si	Quantità di materie prime o prodotti semilavorati, rispetto al totale, compresa tra 35,01 e il 50 %	8					
	impegnano a conferire o a fornire negli impianti di trasformazione o nelle strutture di	a conferire Quantità di materie prime o prodotti semilavorati, rispetto				di filiera, dai partecipanti al PF e dal capofila.		
	commercializzazione o per le quali si organizza	Quantità di materie prime o prodotti	15					

coordinata.	semilavorati, rispetto al totale, superiore al 70%			
SOMMANO PUNTEGGIO MASSIMO	23			

^{*}I dati indicati nel contratto di filiera sono assunti a riferimento per l'assegnazione del punteggio e sono confermati dai partecipanti e dal Capofila prima della liquidazione dell'ultimo saldo relativo al PF.

GRADO DI RAPPRESENTATIVITA' DEI PARTECIPANTI

Descrizione criterio	Applica	azione	Punteggio	Cumula	abilità	Modalità di applicazione
	Partecipanti diretti al PF (soggetti che hanno presentato domanda di aiuto e sono ammissibili a finanziamento)	Numero di aziende di produzione primaria agricola o forestale o di gestione forestale		Non cumulabili		Il punteggio è assegnato in funzione del numero dei soggetti firmatari del contratto di filiera. Il criterio è verificato e confermato prima della chiusura a saldo del Progetto di filiera.
Numero di partecipanti, diretti e indiretti, firmatari del contratto di filiera.		- compreso tra 6 e 8	3	fra loro		
		- compreso tra 9 e 11	6			
		- superiore a 11	8			
	Partecipanti indiretti al PF non giovani (soggetti che sebbene potenzialmente beneficiari del PSR non hanno presentato domanda di aiuto a valere sul PSR oppure soggetti che non sono individuati quali potenziali beneficiari del PSR) Partecipanti giovani diretti o indiretti *(giovani beneficiari o giovani che	Rispetto al numero minimo di partecipanti al PF (6 o 7), numero di partecipanti indiretti che non sono giovani: 0,5 punto per ogni partecipante indiretto Numero di partecipanti diretti o indiretti facenti parte del PF che sono	Max 2	Cumulabili	Cumulabili	Il punteggio è assegnato in funzione del numero di giovani firmatari del contratto di filiera. Il criterio è verificato e confermato prima
	sebbene potenzialmente beneficiari del PSR non hanno presentato domanda di aiuto	giovani 1 punto per ogni partecipante	Max 5			della chiusura a saldo del Progetto di filiera.

oppure giovani che hanno presentato domanda a valere sul regolamento "pacchetto giovani")	diretto o indiretto giovane		
SOMMANO PUNTEGGIO MASSIMO		15	

^{*} Si definiscono aziende o imprese giovanili: a) le aziende o le imprese individuali i cui titolari sono giovani di età compresa tra 18 compiuti e non superiore a 40 anni; b) le società e le cooperative in cui i giovani rappresentano la maggioranza assoluta dei soci e detengono la maggioranza assoluta del capitale sociale ex art. 20 comma 6 LR 5/2012.

CRITERI DI PRIORITA' DA APPLICARE A PARITÀ DI PUNTEGGIO

In caso di parità di punteggio è data priorità ai PF di costo totale superiore.

PUNTEGGIO MASSIMO VALUTAZIONE DELLA FILIERA	100
SOGLIA MINIMA PUNTEGGIO VALUTAZIONE DELLA FILIERA	50*
PUNTEGGIO MASSIMO PROGETTO DI FILIERA (max 100 valutazione della filiera + max 100 valutazione PI e progetti individuali)	200

SOGLIA DI INGRESSO AI FINI	
DELL'AMMISSIBILITA' DEL PROGETTO DI	V!- -! -
FILIERA 50 punti + media delle soglie minime	Variabile
di ingresso dei tipo di intervento attivati**	

^{*} SOGLIA MINIMA DEI PUNTEGGI RELATIVI ALLA SOLA FILIERA AL DI SOTTO DELLA QUALE IL PROGETTO DI FILIERA NON E' AMMISSIBILE

^{**} SOGLIA MINIMA DI INGRESSO AI FINI DELL'AMMISSIBILITA' DEL PROGETTO DI FILIERA

n°	Impegni	Livello di disa impe		Modalità di controllo	Riferimento normativo
		Misura/Sotto misura	Tipo di intervento (Tipologia di Operazione)		
a.1	Mantenere l'adesione all'accordo di filiera per il periodo di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 40 del bando		Х	d	Articolo 71 regolamento (UE) 1303/2013; Art. 8 regolamento (UE) 809/2014; DPReg. 0141/Pres/2016 art.13; art. 40 bando
a.2	Mantenere i requisiti di ammissibilità del PF fino alla liquidazione a saldo dell'ultimo sostegno facente parte del PF medesimo		х	d/s	Articolo 48, comma 2, lettere a), regolamento (UE) 809/2014; art. 7 del bando
a.3	Osservanza e mantenimento degli impegni ed obblighi inerenti il PF. Impegno a realizzare il PF conformemente a quanto previsto nella domanda, fatte salve le varianti autorizzate o autorizzabili		X	d/s	Articolo 48, comma 2, lettera b) e comma 3 lett. a) e art. 49 regolamento (UE) 809/2014; DM 3536 dd 8/2/2016

IMPEGNI ACCESSORI DEL PROGETTO DI FILIERA

		Livello di disaggre	gazione impegno	Modalità	Riferimento normativo			
n°	Impegni	Misura/Sotto misura/tipologia di intervento	Tipo di intervento (Tipologia di	di controllo				
			Operazione)					
b.1	Chiedere preventivamente l'autorizzazione all'esecuzione delle varianti al PF di cui all'articolo 31 del bando		х	d	DM 3536 dd 8/2/2016; art. 31 bando			
b.2	Rendere disponibili le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione del PF nei termini indicati dall'articolo 42		Х	d	Art. 14 regolamento (UE) 808/2014; DM 3536 dd 8/2/2016; art. 42 bando			

Il rispetto degli impegni e obblighi attestato mediante la presentazione di dichiarazioni o mediante la formazione o uso di atti che, in sede di verifica, risultano falsi comporta la decadenza dall'aiuto.

Legenda

s = controllo presso il beneficiario

d = controllo su base documentale

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA Misura PROGETTI DI FILIERA Azione Rif. a.1										
Descrizione impegno	Ma	intenere l'adesione all'a	ccordo di	filiera per il period	o di stabilità delle	ope	razioni (di cui all'artic	olo 4	o del bando.	
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Art	rticolo 71 regolamento (UE) 1303/2013; Art. 8 regolamento (UE) 809/2014; DPReg. 0141/Pres/2016 art.13; art. 40 bando									
Livello di disaggregazione dell'impegno			Misura/sotto misura								
(determinazione del montante riducibile)	Х	X Tipo di intervento (Tipologia di operazione)									
	Х	Decadenza totale				х	100% (Controllo		100% Controllo in situ	
Tipologia di penalità		Esclusione			Campo di		ammin	mministrativo		100/0 Controllo in Sica	
Tipologia di peridita		Riduzione graduale			applicazione		Campic docum.	ne controllo in loco		Campione controllo. in loco	
							l . '	ne controllo ex post	X	Campione controllo ex post	
Descrizione modalità di verifica documentale	Verifica del rispetto del mantenimento dell'adesione all'accordo di filiera mediante relazione annuale del capofila di cui all'articolo del bando.						fila di cui all'articolo 10				
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda											

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata

Il mancato rispetto dell'impegno comporta l'esclusione totale dall'aiuto e del premio e il recupero degli importi già versati per l'operazione finanziata.

Programma Sviluppo Rurale	FF	RIULI VENEZIA GIULIA	Misura	PROGETTI DI FILII	ERA	4	Azione	Rif. a.2		
Descrizione impegno	Mantenere i requisiti di ammissibilità del PF fino alla liquidazione a saldo dell'ultimo sostegno facente pa medesimo								acente parte del PF	
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Art	cicolo 48, comma 2, lettere a), regolamento (UE) 809/2014; art. 7 del bando								
Livello di disaggregazione dell'impegno		Misura/sotto misura								
(determinazione del montante riducibile)	Х	X Tipo di intervento (Tipologia di operazione)								
	X	Decadenza totale				.,	100% (Controllo	Τ.,	100% Controllo in situ
Tipologia di penalità	Esclusione			Campo di	X		istrativo	X	100/0 Controllo III situ	
Tipologia di perianta		Riduzione graduale			applicazione	х	Campio docum.	ne controllo in loco	х	Campione controllo. in loco
								ne controllo ex post		Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale	Verifica della coerenza della documentazione trasmessa in relazione agli specifici requisiti di ammissibilità.									
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Vei	ificare della coerenza e co	orrisponde	nza dei requisiti di a	mmissibilità					

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata

Il mancato rispetto dell'impegno comporta l'esclusione totale dall'aiuto e del premio e il recupero degli importi già versati per l'operazione finanziata.

Programma Sviluppo Rurale	FR	RIULI VENEZIA GIULIA	Misura	PROGETTI DI FILII	ERA		Azione	Azione Rif. a.3			
Descrizione impegno	Osservanza e mantenimento degli impegni ed obblighi inerenti il PF. Impegno a realizzare il PF conforme quanto previsto nella domanda fatte salve le varianti autorizzate o autorizzabili								l PF conformemente a		
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Art	Articolo 48 comma 2 lett. b) e comma 3 lett. a) e art. 49 regolamento (UE) 809/2014; DM 3536 dd 8/2/2016							5		
Livello di disaggregazione dell'impegno		Misura/sotto misura									
(determinazione del montante riducibile)	X	X Tipo di intervento (Tipologia di operazione)									
	X	Decadenza totale				Х	100% Cont amministra		X	100% Controllo in situ	
Tipologia di penalità		Esclusione			Campo di	^			^		
		Riduzione graduale			applicazione	Х	Campion docum. ii	e controllo n loco	х	Campione controllo. in loco	
							Campion docum. e	e controllo x post		Campione controllo ex post	
Descrizione modalità di verifica documentale	Mantenimento degli impegni ed obblighi che hanno comportato l'ammissibilità a finanziamento del PF. La verifica viene fatta tenul conto di quanto previsto dalla domanda e dalle eventuali varianti autorizzate o autorizzabili						a verifica viene fatta tenuto				
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Ver	ifica del mantenimento d	degli impe	gni ed obblighi							

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata

Il mancato rispetto dell'impegno comporta l'esclusione totale dall'aiuto e il recupero degli importi già versati per l'operazione finanziata

Programma Sviluppo Rurale	F	RIULI VENEZIA GIULIA	Misura	PROGETTI DI FILIERA		4	Azione	Rif. b.1		
Descrizione impegno	Chiedere preventivamente l'autorizzazione all'esecuzione delle varianti al PF di cui all'articolo 31 del bando								ando	
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	DM	DM 3536 dd 8/2/2016; articolo 31 del bando								
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del		Misura/sotto misura								
montante riducibile) allegato 6 al DM 8.2.2016	Х			Tipo di intervento	(Tipologia	di op	erazione	e)		
		Decadenza totale					100% Co	ontrollo		100% Controllo in situ
 Tipologia di penalità		Esclusione			Campo di	X	amminis	strativo		100/0 CONTROLLO III SICU
Theologia di periunta	х	Riduzione graduale	Riduzione graduale		licazione	х	Campion docum. ir	ie controllo n loco		Campione controllo. in loco
		_					Campion docum. e	e controllo ex post		Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale	Verifica che la documentazione di richiesta di variante sia presentata in data antecedente rispetto alla realizzazione delle operazioni									
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda										

Classe di violazione	entita'	Gravità	durata
Basso pt. 1	Costo della variante x< €500.000	Acquisto attrezzature, macchinari e impianti, servizi e investimenti immateriali	Mancato rispetto dell'impegno alla data di presentazione della domanda di pagamento al 1° SAL
Medio pt. 3	Costo della variante €500.000 ≤ x < 1.000.000	Interventi strutturali	Mancato rispetto dell'impegno alla data di presentazione di successive richieste di SAL
Alto pt. 5	Costo della variante x ≥€1.000.000	Interventi strutturali/macchinari/impianti, servizi e investimenti immateriali	Mancato rispetto dell'impegno alla data di presentazione della domanda di saldo finale

1,00 ≤ X < 3,00	3%
3,00 ≤ X < 4,00	4%
4,00 ≤ X < 5,00	5%
X=5	Esclusione dal sostegno con revoca del provvedimento di concessione (art. 20 DM 3536 8/2/2016)

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA Misura PROGETTI DI FILIERA Azione Rif. b.2									
Descrizione impegno	Rendere disponibili e trasmettere entro le scadenze fissate dall'Autorità di gestione, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione sull'avanzamento del programma								strumenti informatici,	
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Arti	articolo 14 del regolamento (UE) n. 808/2014; DM 3536 dd 8/2/2016; articolo 42 del bando								
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del	Misura/sotto misura									
montante riducibile) allegato 6 al DM 8.2.2016	Х			Tipo di interven	to (Tipologia d	di op	erazion	e)		
		Decadenza totale			Campo di	Х	100% C	ontrollo		100% Controllo in situ
Tipologia di penalità		Esclusione				^	ammini	nistrativo		100% Controllo in situ
The organization of the or	х	Riduzione graduale		a	pplicazione	X	Campior docum. i	ne controllo n loco		Campione controllo. in loco
		-				x	Campior docum.	ne controllo ex post		Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale	Verifica della presenza e conformità della documentazione e/o dei dati richiesti nonché verifica della congruenza delle date desumibili mediante comparazione tra la data in arrivo della documentazione trasmessa rispetto ai termini fissati									
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda								·		

Classe di violazione	entita'	Gravità	durata				
Basso pt. 1	Costo ammesso x< €200.000	Mancata trasmissione nei termini di n. 2 rapporti di monitoraggio	Mancato invio di n. 2 rapporti di monitoraggio				
Medio pt. 3	Costo ammesso €200.000 ≤ x < 1.500.000	Mancata trasmissione nei termini di n. 3 rapporti di monitoraggio	Mancato invio di n. 3 rapporti di monitoraggio				
Alto pt. 5	Costo della variante x ≥€1.500.000	Mancata trasmissione nei termini di più di n. 3 rapporti di monitoraggio	Mancato invio dei dati di monitoraggio entro 30 gg. dal sollecito formale da parte dell'ufficio attuatore				

X=5	Esclusione dal sostegno con revoca del provvedimento di concessione (art. 20 DM 3536 8/2/2016)
4,00 ≤ X < 5,00	5%
3,00 ≤ X < 4,00	4%
1,00 ≤ X < 3,00	3%

Impegno soggetto a verifica ex post solo se successivamente alla data di svolgimento dei controlli amministrativi di liquidazione del saldo dell'aiuto è stato richiesto l'invio di informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative al PSR